

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi comincia la pubblicazione del testo commentato comma per comma dei maxi-emendamenti del governo, che costituiscono la Finanziaria 2008, ora all'esame del senato per il sì definitivo

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un im-

porto complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si in-

tendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti dal provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fon-

do istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detra-

zione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrici».

Continua a pag. 38

Commenti

Commi 1-4

Fissati gli obiettivi della Finanziaria 2008 che dovrà, per l'anno 2008, a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario viene fissato in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008 in termini di competenza economica. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie. Per il bilancio pluriennale programmatico 2009 e 2010, il saldo netto da finanziare è determinato in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. L'eccedenza delle entrate tributarie realizzate nel 2008 rispetto alle previsioni dovranno essere destinate a realizzare, in via principale gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ed i saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. La parte eccedente rispetto a tali obiettivi, sarà destinata alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, attraverso l'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente. A tal fine è costituito un apposito fondo presso il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione. La misura dell'incremento non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria.

Commi 5-8

Viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI, fissando una ulteriore detrazione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. La stessa detrazione minore uguale a 200 euro può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in funzione della quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. È inoltre attribuita ai Comuni la possibilità che con una apposita deliberazione, preferibilmente la stessa che fissa le aliquote ICI del periodo, possa essere fissata, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di

cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità di fruizione saranno fissate in apposito regolamento attuativo. Ai soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale è data la possibilità di determinare l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. In base al comma 7 la minore imposta che deriva dall'applicazione delle agevolazioni ICI sarà rimborsata ai singoli comuni dietro presentazione da parte degli enti di una apposita dichiarazione il cui modello sarà definito entro il 28 febbraio 2008; dal modello dovrà evincersi in maniera inequivocabile la perdita di gettito effettiva derivata dall'applicazione delle agevolazioni sopra descritte.

Commi 9-10

A decorrere da periodo di imposta al 31/12/2007 per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, viene fissata una detrazione complessivamente pari ad euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; ad euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. La detrazione di cui sopra spetta non più in proporzione al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ma

in maniera complessiva. In oltre per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la medesima detrazione alle stesse condizioni già viste.

Le detrazioni non sono tra loro cumulabili ma sono alternative poiché è il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale ovvero venga utilizzata dal titolare del contratto di locazione o i suoi familiari come dimora abituale.

Commi da 11-12

SI interviene ancora in materia di detrazioni prevedendo che a decorrere dal periodo di imposta al 31/12/2007 in caso di redditi assimilati al lavoro dipendente fissando una ulteriore detrazione dall'imposta lorda in misura pari a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 del TUIR, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

Commi 13-14

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 viene prevista una misura secondo cui se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 Tuir di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non sarà comunque dovuta.

Commi 15-16

Segue da pag. 37

ca o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota liberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certifi-

cazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascuna comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a status speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente: a) identica;

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

b) al comma 1, le parole: «, riportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi»: sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi»: sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre

1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono riportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal

comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera

c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non riportate ad alcun periodo nell'anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo comples-

Commenti

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 le detrazioni per carichi di famiglia previsti dall'articolo 12 del TUIR vengono ampliate con una misura in virtù della quale in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. L'ammontare della detrazione sarà fruita dai genitori al 50% se non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione sarà riproporzionata agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto credito. Per le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Commi 17-19

Vengono prorogate le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio per gli anni 2008, 2009 e 2010; la quota sarà pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare; l'agevolazione spetta anche nel caso di successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. Le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il costo del-

la relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Prorogata di un triennio la detrazione per spese di acquisto di fabbricati ristrutturati.

Commi 20-24

Vengono prorogate al 31/12/2010 tutte le misure facenti parte delle detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici; nello specifico tutte quelle di cui ai commi 344, 347, 353, 358 e 359 dell'articolo unico della finanziaria 2007. Viene ampliato l'ambito di applicazione esteso anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici. Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione tecnica prevista originariamente dalla stessa Finanziaria 2007.

Commi 25-28

Ripristinata l'applicazione dell'imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. La norma fu abrogata dal D.L. n. 223/06. La medesima aliquota si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o ema-

nati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

Commi 29-30

Viene ripristinata la precedente versione della norma, con la possibilità di compensare le perdite di imprese minori nella determinazione del reddito complessivo a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008. Il reddito complessivo si determinerà sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

In oltre le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 TUIR. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84,

comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84», hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

Comma 31

Si introduce l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di successione e donazione per i trasferimenti attuati a favore del coniuge di aziende, quote sociali o azioni.

Comma 32

Vengono fissate ulteriori esenzioni dall'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ai soggetti che effettuano operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Commi 33 e 34

Le disposizioni contenute nel comma 33 dell'articolo 1 della finanziaria 2008, intervengono a modificare in modo radicale molte delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. Di seguito, dunque, si analizzeranno partitamente evidenziando anche le lettere di riferimento all'interno del comma.

1. Perdite da partecipazione nell'ambito Irpef (lett a con modifica all'articolo 56 del TUIR).

La disposizione in questione opera su due livelli:

- Ricorda il richiamo normativo alla nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi;
- Viene chiarito che nel caso in cui la partecipazione in una società di per-

sivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative,

è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese

sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è au-

torizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345) Zona climatica
Strutture opache verticali
Strutture opache orizzontali
Coperture Pavimenti
Finestre comprensive

di infissi

A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2»

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Continua a pag. 40

sione sia assunta da altro soggetto IRPEF, rimane fermo il regime di imputazione di tale perdita e cioè la concorrenza della stessa alla formazione del reddito di impresa. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, in questo caso non si può verificare l'elusione che ha determinato la successiva modifica all'articolo 101, comma 6, del TUIR

In base a quanto disposto dal comma 34, le modifiche in questione hanno decorrenza dal 2008

2. Deducibilità interessi passivi da parte dei soggetti IRPEF (lett b, c e d comma 33)

A differenza di quanto previsto per il regime IRES, nei confronti dei soggetti IRPEF la deducibilità degli interessi passivi non deve essere verificata prendendo come riferimento i dati di bilancio o contabili ma semplicemente quelli di natura fiscale. Nella sostanza, la deducibilità degli interessi passivi nei confronti dei soggetti passivi IRPEF, a condizione che gli stessi siano componenti inerenti alla formazione del predetto reddito di impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi ed i proventi. Vengono corrispondentemente abrogati gli articoli 62 e 63 del TUIR che regolano, sino al 2007, la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell'applicazione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization. Ai sensi del comma 34, la norma in questione si applica dal 2008

3. Aliquota IRES (lett e)

Viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento. Sulla

base di quanto previsto dal comma 34, la disposizione in questione si applica per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

4. Modifiche al regime delle perdite dei soggetti IRES (lett f e g)

Vengono modificate le disposizioni degli articoli 83 ed 84 del TUIR. In particolare, viene previsto come:

- Le norme che disciplinano il riporto delle perdite e che limita l'ammontare della stessa riportabile a nuovo nei confronti dei soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito rispetto alla quota imponibile, sono collocate ora nell'articolo 83 del TUIR in modo tale che si renda evidente che la limitazione in questione si applica anche sul risultato di esercizio;

- La norma opera dunque sia sulle perdite dell'esercizio che su quelle da riportare a nuovo;

- Si modifica corrispondentemente l'articolo 84 del TUIR;

- Tale disposizione opera dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007

- La disposizione di coordinamento con le modifiche in materia di interessi passivi (lett g n. 2) si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

5. Participation exemption (comma 33 lett h) e 34)

Con una modifica recata all'articolo 87 del TUIR si stabilisce che la percentuale di esenzione relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni dotate dei requisiti per l'esenzione in questione è del 95 per cento e non più dell'84 per cento. La modifica in questione ha effetto per le plusvalenze conseguite nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il com-

ma 34 contiene importanti disposizioni di natura transitoria che chiariscono come la percentuale di esenzione rimane ferma all'84 per cento con riferimento a quelle partecipazioni per le quali sono state dedotte svalutazioni prima dell'entrata in vigore dell'IRES. La norma transitoria è dunque profondamente differente rispetto a quanto previsto nel dlgs n. 344 del 2003 nel quale il periodo di osservazione temporale rispetto alle svalutazioni dedotte era sostanzialmente di un biennio. La relazione di accompagnamento all'emendamento che ha modificato la norma in questione, precisa che la nuova disposizione transitoria, che rende imponibili al 16 per cento le plusvalenze derivanti dalla cessione sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte, "pone così rimedio, sia pur parziale, alla scelta, invero alquanto generosa operata in sede transitoria della precedente riforma del 2003. A questo proposito, occorre sottolineare che il recapture di queste svalutazioni fiscali opera non solo per le svalutazioni dedotte per mera opportunità fiscale (nei confronti delle quali la scelta fatta dalla riforma Tremonti appare ancora più strana), ma anche per le svalutazioni dichiarate dall'impresa effettive".

6. Interessi passivi (comma 33 lett i) ed l) e comma 34)

La disposizione della lettera i) del comma 33 riformula completamente le disposizioni in materia di interessi passivi nell'ambito IRES prevedendo:

- Una unica disposizione contenuta nel nuovo articolo 96 del TUIR;

- La contemporanea abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il nuovo articolo 96 prevede dunque le regole di deducibilità degli interessi pas-

sivi nell'ambito IRES disciplinando:

- Un principio generale di esclusione dal calcolo di indeducibilità di quegli interessi che sono capitalizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 1, del TUIR;

- Una deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati a questi;

- Una volta identificata la quota sicuramente deducibile degli interessi passivi, l'eccedenza rispetto a tale quota può essere dedotta nei limiti del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La filosofia della norma è dunque quella di premiare le imprese con un ROL elevato;

- Il ROL rappresenta dunque il parametro di riferimento ai fini della deducibilità in questione e, con un'previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 96, si afferma che la quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (in caso di anno solare dal 2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi in questione può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta. Con questa disposizione, dunque, si vuole privilegiare quella situazione nella quale si verifica, in alcuni periodi di imposta, un risultato in termini di ROL elevato ed un ammontare di interessi passivi ridotto. La modifica in questione deve essere correlata con quanto previsto dal comma 34 in merito alla disciplina transitoria della nuova norma;

- Il comma 2 identifica quali sono gli elementi che devono essere assunti per l'identificazione del ROL che, come visto,

Segue da pag. 39

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto:

1 per cento».

26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giuridici pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concor-

no a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine», sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, com-

ma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; c) identica;

d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»;

g) all'articolo 84, comma 1: g) identica; 1) il secondo periodo è soppresso; 2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi de-

gli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, aliena, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e

con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti

Commenti

costituisce il parametro di riferimento per individuare la quota deducibile di interessi passivi. Dal calcolo in questione vengono esclusi gli ammortamenti ed i canoni di leasing. Nei confronti dei soggetti IAS, la norma opera in relazione alle voci di conto economico corrispondenti;

- Il comma 3 individua la nozione di interesse rilevante ai fini della norma in questione disciplinando, nel contempo, l'esclusione dall'ammontare che deve essere sottoposto al test per il riporto degli interessi impliciti derivanti da rapporti di natura commerciale e con inclusione, negli interessi attivi, dei crediti aventi la stessa natura. Una specifica previsione è posta in relazione ai soggetti che operano con la pubblica amministrazione;

- Il comma 4 identifica la regola di base per il riporto a nuovo e la deduzione successiva degli interessi passivi non dedotti in un esercizio per incapienza rispetto al ROL. Si afferma, infatti, che le componenti non dedotte in un periodo di imposta sono dedotti nei successivi periodi di imposta a condizione che in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi ed i proventi as-

similati sia inferiore al 30 per cento del ROL del periodo di imposta di competenza;

- Il comma 5 individua soggettivamente alcune situazioni nelle quali l'articolo 96 non si applica;

- Il comma 6, al contrario, individua alcune situazioni nelle quali gli interessi passivi sono da considerare comunque indeducibili. Tra queste si fa riferimento alla ipotesi delle immobiliari di gestione di cui all'articolo 90, comma 2, del TUIR ma con una eccezione che verrà poi analizzata a commento delle disposizioni contenute nel comma 35 dell'articolo 1;

- I commi 7 ed 8 disciplinano particolari ipotesi in relazione alla adozione, da parte di un soggetto IRES, del regime di tassazione consolidata. In particolare, il comma 7 prevede che in caso di eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili determinatisi in capo ad un soggetto che fa parte del consolidato, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti che partecipano al consolidato presentino, per il medesimo periodo di imposta, un ROL capiente e non integralmente sfruttato ai fini del-

la applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96. Medesima regola si applica per l'eccedenza di interessi passivi da riportare a nuovo. Inoltre, con specifica disposizione, il comma 8, ai soli fini della applicazione dell'articolo 96 consente di includere anche le società estere che, virtualmente, potrebbero far parte del regime specifico di tassazione di gruppo;

- La norma si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ma, con disposizione di carattere transitorio contenuta nel comma 34, è previsto che per il primo e secondo periodo di imposta di applicazione della nuova norma, il limite di deducibilità degli interessi è incrementato in misura fissa pari, rispettivamente, a 10 mila e 5 mila euro;

- La lettera l) contiene l'abrogazione, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, delle disposizioni di cui agli articoli 97 (pro rata patrimoniale) e 98 (thin capitalization) del TUIR

7. Regime delle perdite da partecipazione in società di persone (lettera m) comma 33)

Viene modificato l'articolo 101, comma 6,

del TUIR. Dalla nuova formulazione, che ha effetto come previsto dal comma 34, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, si ricava come le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con redditi imputati dagli stessi

8. Disciplina degli ammortamenti (comma 33, lettere n) ed o) e comma 34)

La lettera n) del comma 33 interviene sull'articolo 102 del TUIR prevedendo:

- L'abrogazione del comma 3 dell'articolo del TUIR nel quale si faceva riferimento alla possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e / o accelerati in relazione ai beni strumentali;

- In merito al periodo minimo di durata dei contratti di leasing che consente all'utilizzatore la deducibilità del canone in questione, vi sono tre previsioni specifiche:

a) Una di carattere generale in base alla quale la durata minima del contratto in questione non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento dello stesso bene;

b) Una destinata specificatamente alla disciplina degli immobili, in relazione alla quale si prevede come, se dalla durata mi-

per la fornitura di acqua, energia e telerscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.;

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in ab-

battimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.»;

n) all'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.»;

o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del

volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all'articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

w) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero delle

perdite compensate) - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzato delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.»

34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cor-

so al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recu-

Continua a pag. 42

nima di cui al punto a) si determini un risultato inferiore ad undici anni o superiore a diciotto anni, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia, rispettivamente, inferiore ad undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni;

c) Una destinata alle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR. In questo caso, la durata minima del contratto deve essere pari almeno al periodo di ammortamento del bene;

- Le nuove regole introdotte dalla manovra per il 2008, si applicano, secondo quanto previsto dal comma 34, ai contratti di leasing stipulati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- Il comma 34 contiene una specifica disposizione transitoria in base alla quale per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel medesimo periodo, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR (quindi le auto), non viene ad applicarsi la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista dall'articolo 102 del TUIR. Nella sostanza, per il 2008, i beni in questione potranno essere am-

mortizzati sulla base del massimo del coefficiente tabellare. Inoltre, solo con riferimento a tale periodo di imposta, l'eventuale eccedenza non imputata al conto economico, può rappresentare componente che consente una variazione in diminuzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale disposizione non ha però effetto ai fini del versamento di acconto per il periodo di imposta 2009 nel caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare;

- La modifica all'articolo 102 bis, raccorda i medesimi principi espressi con riferimento all'articolo 102 in relazione a soggetti che svolgono particolari attività. Si applica anche la disciplina transitoria sopra evidenziata

9. Spese di rappresentanza (comma 33 lettera p)

Con riferimento alle spese di rappresentanza, viene modificato l'articolo 108, comma 2, del TUIR che, attualmente, prevede la deducibilità delle stesse soltanto per un terzo. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la deducibilità integrale delle spese in questione sarà ancorata però al ricorrere di alcuni requisiti sanciti dalla norma e che dovranno

essere meglio identificati con un apposito decreto ministeriale. Viene inoltre previsto che la deducibilità è garantita in relazione a spese afferenti a beni distribuiti gratuitamente di valore non superiore a 50 euro. Il limite in vigore sino al 31 dicembre 2007 era di 25,82 euro

10. Modifica alle norme in materia di deduzioni extra contabili (comma 33, lettera q) e comma 34)

La lettera q) del comma 33 modifica e cancella il sistema introdotto dalla riforma dell'IRIS in merito alla possibilità di deduzione extra contabile di alcuni componenti negativi di reddito in virtù della indicazione degli stessi nel quadro EC del modello Unico. In sostanza, con la modifica in questione, il legislatore intende rafforzare il rapporto esistente tra scritture contabili e determinazione del reddito di impresa prevedendo, nel contempo, alcune specifiche disposizioni di natura transitoria nel comma 34:

- Viene previsto, in particolare, che ferma restando l'applicazione via transitoria di alcune disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del TUIR nella versione in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (segnatamente la riduzione delle dif-

ferenze civilistico - fiscali emerse in precedenza e la corrispondente movimentazione della riserva), viene data facoltà al contribuente di affrancare le differenze in questione (seppure sulla base di una specifica previsione contenuta in altro comma, cioè il 48, dell'articolo 1) con il pagamento di una imposta sostitutiva nelle medesime misure previste per le differenze emergenti da operazioni straordinarie. Nel comma 34 viene invece prevista la possibilità di liberare il vincolo esistente sulle riserve che sono derivate dalla deduzione extra contabile mediante compilazione del quadro EC, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento di tale imposta sostitutiva non ha effetto alcuno sui valori fiscali dei beni;

- Con disposizione specifica in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, viene previsto come gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico, possono essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti salva la possibilità di dimostrazione che i predetti comportamenti avevano

Segue da pag. 41

pero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputate al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal pe-

riodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate

successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

41. L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indica-

zione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dal-

Commenti

una giustificazione di carattere economico. È questa una modifica rilevante in considerazione del principio che viene espresso e cioè quello in base al quale l'intervento dell'amministrazione finanziaria può toccare anche i comportamenti contabili seguiti dai contribuenti nel confrontare gli stessi in relazione ai periodi di imposta precedenti.

11. Modifiche al consolidato (comma 33, lettere da r) a z) e comma 34)

Molte delle modifiche contenute nel comma 33 intervengono sul regime di tassazione di gruppo dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007:

- La prima modifica attiene al momento in cui deve essere fatta la comunicazione per l'opzione che è fissata al sedicesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in coordinamento con le disposizioni in materia di pagamento delle imposte (lettera r);

- La modifica all'articolo 122 attiene alla eliminazione della rettifica di consolidamento legata ai dividendi infragruppo che, come noto, non scontavano immissione nella misura del 5 per cento del loro ammontare. L'effetto di tale modifica, contenuta nella lettera s), è previsto, secondo quanto previsto dal comma 34, è previsto per le delibere assunte a partire dal 1 settembre 2007, con esclusione della delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. Analoga modifica viene apportata al sistema di tassazione consolidata mondia-

le (lettera t);

- Sono abrogati gli articoli 123 e 135 del TUIR norme che, rispettivamente nel consolidato nazionale e nel consolidato mondiale, disciplinavano il regime fiscale dei beni trasferiti all'interno del gruppo (lettera u);

- Viene introdotto un nuovo articolo 139 bis nel TUIR in base al quale che disciplinano il rapporto tra l'utilizzo delle perdite in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale rispetto all'ammontare dei dividendi o delle plusvalenze conseguite nel primo periodo di imposta successivo (lettera v);

- Le disposizioni transitorie del comma 34 in materia di consolidato prevedono poi la decorrenza delle nuove disposizioni a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- Con una modifica all'articolo 152 del TUIR viene prevista la medesima regola in merito alla attribuzione delle perdite per trasparenza nei confronti degli enti non residenti senza stabile organizzazione.

12. Modifiche alla disciplina delle fusioni (comma 33, lettera z)

Viene modificato l'articolo 172, comma 7, del TUIR. Con tale modifica si vuole evidenziare come, ai fini dell'utile riportato a nuovo degli interessi passivi in relazione alla posizione dei soggetti che partecipano all'operazione di fusione si deve effettuare il test di operatività analogamente a quanto previsto in materia di perdite riportabili

di nuovo successivamente alla operazione di specie.

Comma 35

La norma contiene una disposizione ad hoc destinata alle immobiliari di gestione. Si prevede, infatti, con una norma di interpretazione autentica, che la limitazione alla deducibilità dei componenti negativi sancita dall'articolo 90, comma 2, del TUIR non si applica in relazione agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 del medesimo articolo 90 del TUIR. Viene dunque superata normativamente l'interpretazione dell'agenzia delle entrate secondo la quale gli interessi passivi da finanziamento non rappresentavano componenti deducibili in relazione alla posizione delle immobiliari di gestione.

Comma 36

Dopo le continue modifiche che la fiscalità immobiliare ha subito negli ultimi tempi (basti pensare alla rivoluzione contenuta nel decreto legge 223/2006 soprattutto in tema di imposte indirette) si stabilisce che sarà istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari. È fissato come termine dei lavori della commissione quello del 30 giugno 2008. L'obiettivo nasce dalla considerazione che gli interventi che si sono spesso accavallati hanno creato una situazione confusa dove non è nemmeno raro vedere

norme che contrastano tra loro. Così la finalità della commissione sarà quello di ridisegnare il quadro normativo con effetto anche a partire dal periodo semplificando e razionalizzando le regole e dando evidenza alle differenze esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione. Inoltre si potranno introdurre (considerando l'impatto sociale del settore) disposizioni agevolative. È specificato in attesa dello sviluppo normativo che dai calcoli di cui al nuovo articolo 96 che limita la deducibilità degli interessi passivi non si tenga conto degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Comma 37

Viene reintrodotta la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale. La norma è già conosciuta in quanto già proposta nel passato. Le condizioni fissate per godere della possibilità sono quelle che l'immobile sia utilizzato dall'imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007, e che l'immobile sia strumentale per natura con un riferimento esplicito all'art. 43, 2 comma del Tuir.

Sussistendo tali condizioni l'imprenditore individuale ha la possibilità di optare per l'estromissione agevolata entro il 30 aprile 2008. In forza di ciò i beni fuoriescono dal patrimonio dell'impresa e sono ricompresi in quello personale dell'imprenditore.

l'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di

riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

c) all'articolo 175: c) identica;

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad og-

getto aziende situate nel territorio dello Stato.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzazione dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a im-

posta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

6) il comma 6 è abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere ver-

sata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cen-

Continua a pag. 44

L'estromissione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 e comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Iva (abituamente dovute in tale ipotesi sulla differenza tra costo fiscale netto riciccolato dell'immobile e valore normale dello stesso) nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Nel caso di immobili che in ipotesi di cessione dovessero essere assoggettate ad Iva l'imposta sostitutiva è invece pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

Il grosso vantaggio più che in termini di misura della tassazione agevolata consiste nel fatto che il valore normale è fissato pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero dalla procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

La norma prevede già non rimandando ad un futuro provvedimento anche i tempi di pagamento. L'imprenditore che decide di optare per l'estromissione deve versare al sostitutiva:

- il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007;

- una ulteriore rata (pari al 50% del rimanente) entro il 16 dicembre 2008;

- una ulteriore rata (pari al 50% del rimanente) entro il 16 marzo 2009.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

La norma come di consuetudine si chiude con il richiamo al fatto che per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Commi 38-39

La norma è una conseguenza del passaggio dal 33% al 27,5% quale aliquota formale Ires. Si prevede un futuro intervento per decreto per allineare l'imponibilità degli stessi in capo ai percettori con l'obiettivo di mentene inalterata la tassazione complessiva al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze. Un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà rideterminare le percentuali previste dal Turi in tema di tassazione degli utili da partecipazione (art. 47, comma 1), delle plusvalenze (art. 58, comma 2 e art. 69), dei dividendi (art. 59) che ad oggi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

Si può quindi prevenire che l'intervento dovrà riguardare unicamente i dividendi erogati da soggetti Ires ed interesserà:

- i percettori persone fisiche titolari di par-

tecipazioni qualificate;

- i percettori persone fisiche imprenditori e società di persone titolari di partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Il futuro decreto dovrà determinare la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Comma 40

Dal 2008 gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per i semplificati non è prevista tale possibilità) residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento (la medesima fissata ai fini Ires), a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. Tale condizione presumibilmente renderà di non facile applicazione il nuovo meccanismo che si prefigge di trovare una tassazione uniforme per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica con cui sono svolte. Inoltre la norma prevede dopo tale tassazione gli utili dovessero essere prelevati i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Comma 41

Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'im-

prenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

Sarà previsto in dichiarazione dei redditi un prospetto in cui dovrà evidenziarsi la quota del patrimonio netto patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime opzionale e le altre componenti dello stesso.

Comma 42

Le modalità attuative del nuovo regime che consente la tassazione proporzionale al 27,5% di imprese individuali e società di persone saranno dettate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà prevedere:

- i termini dell'opzione;
- le modalità della stessa;
- il regime di imputazione delle perdite e quello delle riserve di utili;
- le modalità di versamento dell'imposta ed anche tutte le regole che serviranno per coordinare il nuovo regime con quanto già previsto in tema di imposte sui

Segue da pag. 43

to; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: a)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,

desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione,

imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in ba-

se a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.»;

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile;

I - continua

Commenti

redditi e di accertamento.

Comma 43

Al via la nuova Irap che questa volta dovrebbe divenire davvero un tributo regionale e non statale. L'Irap sarà infatti istituita a partire dal 1 gennaio 2009 in forza di apposite leggi regionali divenendo pertanto un vero e proprio tributo regionale e non come ora in cui, semplificando, risulta essere una sorta di tributo statale con compartecipazione al gettito delle regioni. Non sono poste molte condizioni con l'ipotesi pertanto che a partire dal 2009 si potrebbe assistere alla nascita di un nuovo tributo con identico nome in tutta Italia ma regole sostanzialmente differenti da regione a regione.

L'unico limite imposto è quella della deducibilità dell'Irap dalle imposte statali, ma gli enti periferici non potranno modificare le basi imponibili ma potranno, pur in un quadro normativo superiore di livello statale, ridisegnare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Oltre alle regioni tali competenze saranno proprie anche delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 44

Un apposito regolamento prevederà uno schema di regolamento che servirà come quadro per la gestione della fase di liquidazione, accertamento e riscossione della nuova Irap che sarà istituita a livello regionale.

Lo schema di massima prevederà le norme che potranno essere derogate dalle regioni che in ogni caso non dovranno gestire materialmente le fasi di liquidazione ecc. in quanto le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione saranno affidate all'Agenzia delle entrate.

Comma 45

Nel periodo transitorio che giunge fino al 1 gennaio 2009 nulla cambierà. Si stabilisce infatti che le attività di liquida-

zione, accertamento e riscossione dell'Irap continueranno secondo le modalità ordinarie ormai conosciute (le funzioni sono svolte dall'agenzia delle entrate).

Comma 46

Sono ridisegnate le regole per conferimenti, fusioni e scissioni. In realtà l'operazione su cui si interviene è principalmente il conferimento le cui nuove regole sono poi estese anche alle altre due operazioni straordinarie citate.

L'intervento in tema di conferimento porta a riconoscere un'unica modalità di gestione (salvo opzione) dell'operazione. Gli interventi sull'articolo 175 espellono dal testo unico la possibilità di porre in essere conferimenti di azienda realizzativa lasciando invece solo la possibilità di gestione degli stessi mediante lo strumento di cui all'art. 176 e quindi con una piena doppia neutralità dell'operazione.

L'art. 175 sarà infatti ora applicabile solo al caso del conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento.

L'articolo 176 sarà invece applicabile anche nel caso di intervento di soggetti non residenti con riguardo ad aziende residenti ed anche per regolamentare l'ipotesi prima trattata dall'art. 175: trattasi del conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, per il quale (come in precedenza) si prevede che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è sempre considerata da riferire a partecipazioni qualificate assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

I conferimenti godranno pertanto di una piena neutralità fiscale ma la norma introduce poi un'opzione per l'imposta sostitutiva che (ricorda per qualche verso le disposizioni della legge 348) ha l'effetto di rendere fiscalmente rilevanti i maggiori valori iscritti in seguito al conferimento.

Si prevede infatti che la società confe-

ritaria (sia essa società di capitali che di persone) nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo (se si ipotizza un'operazione intervenuta nel 2008 l'opzione sarà da esprimere in unico 2009 o 2010), può optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'effetto di tale imposta è quella di riconoscere fiscalmente i maggiori valori (ad esempio con la possibilità di calcolare ammortamenti deducibili basati sugli stessi e non invece sui precedenti valori contabili).

L'imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Il testo normativo non è così chiaro sul punto tanto che sorge il dubbio che la sostitutiva dovuta non sia applicabile ai singoli scaglioni ma al contrario una volta individuato lo scaglione massimo di competenza ciò comporti l'applicazione su tutti i maggiori valori dell'aliquota corrispondente allo stesso.

Un punto dubbio della normativa consiste il momento da cui i maggiori valori sono riconosciuti.

Letteralmente il sì ha il riconoscimento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Ma ciò significa che essendo l'opzione da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi (ed anche dell'anno successivo a quella in cui è intervenuto il conferimento) che

ciò potrebbe comportare: operazione 2008, opzione in unico presentato nel 2009, riconoscimento nel 2009 con la scomodità di dover gestire processi di ammortamento differenziati nel 2008 e negli anni successivi.

Nel caso in cui i beni siano ceduti i beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi (viene meno il riconoscimento del maggior valore).

Anche le fusioni e le scissioni perdono la neutralità obbligatoria ai fini fiscali. Intervendo sugli articoli 172 e 173 del Tuir si prevede la possibilità di riconoscere i maggiori valori iscritti in seguito dell'operazione straordinaria in forza del pagamento dell'imposta sostitutiva prevista per la gestione dei disallineamenti nei conferimenti. Grazie a ciò si ottiene un quadro omogeneo di queste tre operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni e scissioni) essendo prevista la loro neutralità fiscale salvo l'opzione per l'imposta sostitutiva e il conseguente riconoscimento dei maggiori valori. In tema di fusione si riconosce la possibilità del regime dell'imposta sostitutiva anche a favore della società incorporante o risultante dalla fusione che ha così la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

In tema di scissione si riconosce la possibilità del regime dell'imposta sostitutiva anche a favore della società beneficiaria che ha così la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

I - continua

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 approvato definitivamente il 21/12/2007 dal Senato. La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso fun-

zionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e pas-

sive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomanda-

zioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono be-

ni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»

Commenti

Comma 47

Le nuove regole in tema di conferimento, scissione e fusione si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ma è anche data la possibilità ai contribuenti di riallineare i valori relativi ad operazioni già intervenute. Il caso è quello (ad esempio) di un conferimento perfezionato nel corso del 2005 e per cui si erano generati disallineamenti di 100 euro. Ora è possibile che tale disallineamento sia recuperato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. Il recupero è ammesso chiaramente per entro il limite dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Sarà poi un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che illustrerà le regole concernenti le modalità di esercizio (e gli effetti) dell'opzione, ed anche le norme in tema di accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva. Il medesimo decreto dovrà inoltre coordinare le nuove regole con quelle previste dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (norma in tema di bonus aggregazioni contenute nella finanziaria dello scorso anno).

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali:

- la prima pari al 30 per cento,
- la seconda pari al 40 per cento
- la terza pari al 30 per cento

di quanto complessivamente dovuto. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Comma 48

Chi ha usufruito del quadro Ec ottiene una maggior deduzione rispetto agli oneri imputati a conto economico (in forza dell'art. 109, comma 4 del Tuir) ha ora la possibilità di riallineare la situazione. Ta-

li soggetti si trovano infatti ora a gestire valori fiscali e ciclistici divergenti e possono superare tale situazione (non gratuitamente). L'eccedenza dedotta può infatti essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota:

- del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro,

- del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e

- del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Il recupero dell'eccedenza dedotta avrà come effetto quello di riportare i valori fiscalmente riconosciuti ad una misura pari a quelli riconosciuti contabilmente.

La scelta del contribuente non deve necessariamente riguardare tutte le eccedenze. Lo stesso può infatti scegliere anche di recuperare solo parzialmente le eccedenze: l'unico limite posto è che il recupero deve essere richiesto per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Anche in questa ipotesi si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali:

- la prima pari al 30 per cento,
- la seconda pari al 40 per cento
- la terza pari al 30 per cento

di quanto complessivamente dovuto. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Comma 49

Anche i disallineamenti da consolidato fiscale possono essere riallineati. Si dispone che le differenze tra valori civili e valori fiscali delle società aderenti al consolidato fiscale al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento.

Anche in questa ipotesi si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione.

Comma 50

Sarà più facile il calcolo dell'Irap. L'abbattimento dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 non è stata accompagnata come in tema di Ires da un deciso aumento della base imponibile. La scelta effettuata è stata differente. L'impatto negativo (per le casse dell'erario) si è preferito ammortizzare con un taglio alle deduzioni oggi previste (per i dipendenti, le attività di minori dimensioni ecc.).

Mentre con riguardo alla base imponibile si è preferito seguire la strada della semplificazione senza che ad oggi sia davvero possibile valutare l'effetto di tale comportamento in termini di aumento o decremento della stessa rispetto ai livelli attuali.

Inoltre con la separazione della dichiarazione dal modello unico si apre la strada al riconoscimento dell'Irap come vera e propria (anche nella sostanza e non solo nel nome) imposta regionale.

Per le società di capitali ed enti commerciali si dispone infatti che la base imponibile deve essere determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

In pratica la base imponibile da quanto

risultante in bilancio dalla differenza tra valore e costi della produzione senza però considerare le spese per il personale, le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti.

Una volta giunti a tale prima indicazione si indica poi che tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:

- le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11 (occasionalità);

- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

- le perdite su crediti;

- l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Come regola generale (di chiusura) si prevede poi che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle sopra indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Ciò che si nota immediatamente è che sparisce qualsiasi riferimento alla cosiddetta correlazione tra modo Ires e Irap. Se ad esempio delle spese di rappresentanza fossero classificate tra le spese per servizi, ciò porterebbe ad una deducibilità solo parziale nell'ambito Ires ed ad una invece totale in ambito Irap. Le due imposte si scollano l'una dall'altra.

In tutto ciò torna ad essere previsto che

Segue da pag. 37

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,

né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-bis è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 3,9 per cento».

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 prevista indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 di-

cembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto

passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccezione. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle

Continua a pag. 42

Commenti

indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa, a sottolineare la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria, solo ai fini dell'accertamento del tributo, di sindacare le classificazioni di bilancio adottate.

Allo stesso modo per le società di persone si prevede che la base imponibile sia pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Anche in questo caso rimangono escluse dalla deducibilità le spese per il personale; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11 (occasionali e cocco); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

In tal caso però si prevede, a differenza di quanto sopra indicato per le società di capitali che, «i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione validi per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale»;

In ambedue le ipotesi si assiste ad una totale inversione di tendenza rispetto ad oggi con riguardo all'imposta comunale sugli immobili: la stessa che fino ad oggi era ir rilevante ai fini Ires e Irpef è rilevante ai fi-

ni Irap perderà qualsiasi appeal (diventando indeducibile) anche ai fini della nuova imposta regionale sulle attività produttive. Società di persone e imprenditori individuali che possono se in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Modifiche sono anche introdotte per la determinazione della base imponibile degli altri soggetti (banche ecc.)

Ma le novità colgono l'occasione anche per una sforbiciata a quelle che sono fino ad oggi le deduzioni di cui si è goduto, il tutto per cercare di limitare la perdita per l'erario derivante dall'abbattimento dell'aliquota.

Comma 51

Le nuove regole troveranno applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. È inoltre previsto che l'ammontare dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 grazie alla loro imputazione nel quadro Ec della dichiarazione in base all'articolo 109, quarto comma del Tuir sarà recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Il recupero di tali quote consente lo svincolo lo svincolo ai fini Irap delle riserve in sospensione createci appunto con la deduzione tramite quadro Ec. Le quote residue dei componenti negativi rinviati in base alle precedenti regole Irap non mutano il loro regime (unica eccezione art. 111, comma 3 Tuir per cui è previsto la deduzione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007.

Continuano invece a formare base imponibile le quote residue delle plusvalenze o

delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata.

Comma 52

Ultima importante novità è poi prevista con riguardo alla dichiarazione: a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi che entro il 31 marzo 2008, stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap. Nulla cambia, per ora, con riguardo alla disciplina in materia di accertamento e di riscossione

Comma 53

Istituito il limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta. Dal 1° gennaio 2008 i contribuenti potranno dei crediti d'imposta da indicare nel quadro Ru fino ad un massimo di 250 mila euro anche se la legge istitutiva degli stessi prevedeva limiti differenti. Se il credito d'imposta spettante dovesse superare tale limite, l'eccezione è riportata in avanti ed diverrà in ogni compensabile per l'importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera.

Le uniche eccezioni previste sono quelle di cui di cui all'articolo 1, commi 271 e 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Comma 54

La limitazione all'usufruità dei crediti d'imposta non si applica alle imprese

impegnate in processi di ricerca e sviluppo ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ciò a patto che abbiano un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000 e che siano state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

Comma 55

La deroga per le imprese del sud è concessa a patto che le stesse presentino all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 dello statuto del contribuente in cui dovranno dimostrare al sussistenza dei requisiti previsti per l'esonerazione.

Comma 56

Prevista l'istituzione di un fondo con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per far fronte a quanto previsto dai commi precedenti (esonerazione per le imprese del sud dalla limitazione dei crediti d'imposta da quadro RU).

Comma 57

Potendosi trattare di aiuto di stato l'efficacia della misura concernente le imprese del sud è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 58

Il decreto legislativo 38/2005 che per primo ha tentato di coordinare le regole del Tuir con gli Ias non è sufficiente. Le difficoltà incontrate dalle imprese tenute a redigere i bilanci in base ai principi contabili internazionali in sede di determinazione del reddito hanno costretto il legislatore ad un nuovo intervento che oltre tutto, considerando ormai scontato che per tutti i soggetti le regole di redazione dei bilanci si au-

Segue da pag. 41

imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000.

a) che beneficino delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di

stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'eserci-

zio in cui sono percepiti»;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse

condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico»;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un pe-

Commenti

vicineranno a quelle internazionali in forza degli obblighi imposti dalle direttive Ue, può dirsi anticipatore delle future regole fiscali valevoli per tutti gli imprenditori.

In primo luogo si modifica l'art. 83 del Tuir e il principio di derivazione dettato dallo stesso prevedendo che per i soggetti Ias in sede di determinazione del reddito imponibile assumono rilevanza i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste dai principi contabili internazionali.

Ciò significa capovolgere il principio di derivazione fino ad oggi previsto. Se ad esempio un'impresa valuta attività e passività finanziarie al costo ammortizzato deve tener conto in sede di prima iscrizione dei costi e dei ricavi da transazione e l'imputazione successiva a conto economico deve tener conto del tasso di interesse effettivo. Da ciò ne consegue che quanto imputato a conto economico non è uguale all'interesse rilevante per competenza in base alle ordinarie regole fiscali (art. 109 del Tuir) con la nascita quindi di un disallineamento che ora non esisterà più in quanto è data rilevanza fiscale all'interesse calcolato in base al costo ammortizzato pur se divergente con quello misurato in base alle regole dell'art. 109 del Tuir.

In secondo luogo si interviene sull'art. 85 del Tuir prevedendo che si considerano immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli destinati alla negoziazione che devono essere valutati al fair value. Anche in questo modo si semplificano le regole e si dà prevalenza al dato contabile. In base agli Ias non esiste la bipartizione tra attivo circolante e immobilizzato, classificazione che ha anche riflessi notevoli ai fini fiscali (si pensi alle regole pex applicabili o meno proprio in forza della diversa allocazione). La classificazione Ias conforme infatti discende dalla desi-

nazione funzionale degli strumenti finanziari da cui oltre tutto discende una diversa valutazione da adottare. Sul punto era già intervenuto il decreto 38/2005 che aveva precisato che per i soggetti Ias si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita. Tale classificazione non si è però mostrata del tutto soddisfacente posto che non considerava le categorie degli strumenti classificati tra i loans e receivables tra cui le obbligazioni non quotate che invece sembrerebbe equo ricondurre alla categoria degli strumenti da investimento. Con l'occasione, e ciò con rilevanza per tutti i soggetti e non solo per i soggetti Ias, è modificato l'holding period rilevante ai fini dell'applicazione della pex, riducendo lo stesso dai 18 ai 12 mesi. Innovazioni per i soggetti Ias anche con riguardo al regime del dividend washing che viene in sostanza eliminato per tali soggetti. In realtà l'eliminazione non comporta vantaggi per tali soggetti ma unicamente è sostituito da un regime ritenuto maggiormente coerente con le regole contabili adottate dagli stessi.

Molto semplicemente per tali soggetti si stabilisce la disapplicazione dei commi 3, bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 109 e si stabilisce però che per le partecipazioni di trading sia quotate che non quotate si dia rilevanza fiscale ai minori o maggiori iscritti prevedendo nel contempo la completa tassazione dei dividendi giungendo in sostanza in tal modo ad assoggettare al medesimo regime gli utili che derivano dalla partecipazione sia nel caso in cui derivanti da una cessione della stessa sia nel caso in cui derivano dalla produzione e distribuzione di dividendi o anche se derivanti da una rivalutazione della partecipazione stessa.

Un altro punto di grande interesse tocca-

to dall'emendamento Ias è quello che riguarda la deducibilità di marchi e brevetti. Il tutto per porre rimedio all'abrogazione del quadro Ec. Che comporta di fatto l'impossibilità di dedurre per tali soggetti gli investimenti effettuati in quanto impossibilitati dalle regole Ias a dare il via ad un processo di ammortamento.

La norma prevede una modifica all'art. 103 del Tuir con cui si concede indipendentemente dal transito del conto economico la deducibilità degli ammortamenti di marchi e brevetti calcolati in base alle ordinarie regole fiscali. Il tutto si risolverà, presumibilmente, con l'indicazione di una variazione in diminuzione nel quadro Rfe presumibilmente addirittura con un vantaggio rispetto al passato: tali deduzioni extra contabili non dovrebbero infatti prevedere alcun vincolo alle riserve di patrimonio come invece previsto in precedenza per le deduzioni da quadro Ec.

Commi 59-60

È abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato, norma che in contrasto con le novità introdotte nei confronti dei soggetti Ias. Il restyling delle regole fiscali per i soggetti Ias non sarà però immediato. La norma che riguarda al rivisitazione delle regole fiscali per i soggetti Ias entrerà in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ma le regole, anche operative, prima di divenire davvero efficaci dovranno transitare da un apposito decreto di natura regolamentare in grado di tradurre i principi contenuti nell'emendamento come specificatamente previsto dallo stesso. Il regolamento dovrà prevedere i criteri:

- per rendere operativi i principi dettati dall'emendamento;

- per la rilevazione e il trattamento

ai fini fiscali delle tra sanzioni tra soggetti Ias e soggetti non Ias;

- di coordinamento dei principi Ias in tema di aggregazioni aziendali con le regole fiscali in tema di operazioni straordinarie

- per il coordinamento degli Ias con le regole del consolidato fiscale nazionale e mondiale;

- per il coordinamento delle regole in materia di cancellazione di attività e passività con quelle fiscali concernenti le perdite e le svalutazioni;

- per considerare i costi direttamente imputati a patrimonio netto e per le spese di ricerca e sviluppo; senza dimenticare che apposite regole dovranno essere fissate per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle nuove regole con quelli assunti nei periodi d'imposta precedenti.

Comma 61

È concesso una sorta di salva condotta per il passato. La norma introdotta infatti non vuole limitare i suoi effetti solo per il futuro ma intende farli sentire anche per il passato. Ed infatti si prevede che considerata la situazione di estrema incertezza che fino ad oggi governava tale materia e rendeva davvero difficile muoversi per le imprese interessate, la norma faccia salvi i comportamenti adottati in conformità alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali che risultino coerenti con le nuove disposizioni.

Non si può non notare come anche per tale regola speciale sia indicato che la valenza sia da ricondurre all'essersi comportati conformemente ai principi contabili internazionali, ribadendo ancora una volta come l'esatta interpretazione ed applicazione degli stessi diverrà sempre più decisiva ai fini della determinazione del reddito im-

riodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali».

59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coor-

dinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma.

Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la conta-

bilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inse-

Continua a pag. 44

nibile quindi conseguentemente (e coerentemente) diverrà sempre più materia su cui la stessa amministrazione finanziaria in sede di controllo potrà avanzare le proprie osservazioni.

Comma 62

I soggetti Ias a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non dovranno più dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del dl 24 settembre 2002, n. 209.

Commi 63-64

Stretta sul riporto dei crediti Iva nell'ambito della procedura di gruppo. Viene modificato l'art. 73 del dpr 633/72 per stabilire che, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti del gruppo da parte della società controllante, non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di liquidazione consolidata. Per dette eccedenze si applicano le disposizioni dell'art. 30. In sostanza, al momento dell'ingresso nella procedura di liquidazione consolidata, la società che non vi faceva parte nell'anno precedente conserva la disponibilità esclusiva dell'eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione di detto anno. Tale credito, di conseguenza, potrà essere chiesto a rimborso, sussistendo i presupposti, o utilizzato in compensazione orizzontale, soltanto dalla società che ne è titolare, mentre non può essere trasferito al gruppo; la preclusione opera anche nel caso in cui sia variata la capogruppo rispetto all'anno precedente. La nuova disposizione si applica a partire dalla liquidazione di gruppo relativa all'anno 2008.

Comma 65

Viene cancellata la norma introdotta dalla Legge 17/2007 che prorogava il termine per il completamento degli investimenti, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 della Legge 388/2000 negli anni 2005 e 2006. In considerazione dell'annullamento della possibilità di usufruire di tale proroga, la norma libera risorse già impegnate per 1,5 miliardi di Euro che ritorneranno a disposizione del bilancio statale in tre rate annuali dal 2008 al 2010. Si tratta di una decisione resa necessaria in quanto la Commissione Europea ha dichiarato tale proroga incompatibile con gli orientamenti per la concessione degli aiuti a finalità regionale nel periodo 2007-2013.

Comma 66

La misura del credito d'imposta per spese di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, introdotto dalla Finanziaria 2007, passa dal 15 al 40% per i contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Rimane invariato il credito d'imposta per gli altri costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo già fissato nella misura del 10%. Il limite massimo di costi agevolabili viene elevato da 15 a 50 milioni di euro. Gli aiuti saranno concessi in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, in particolare si tratta della nuova disciplina adottata nel 2006. Le modifiche, alzando il tetto massimo di spesa per periodo d'imposta a 50 milioni di euro, determinano che, in caso di spese totalmente riferibili a commesse di ricerca a università o enti pubblici di ricerca, l'agevolazione possa raggiungere un massimo di 20 milioni di euro.

Commi 67-69

Dopo oltre un anno dal parere motivato della Commissione Europea, l'Italia si allinea al resto dell'Unione per quanto riguarda la tassazione dei dividendi destinati alle società estere. In pratica, la Commissione aveva rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" imponeva una tassazione più pesante sui dividendi distribuiti dalle società italiane alle società estere, rispetto ai dividendi che invece venivano distribuiti a società nazionali. Questa discriminazione, a giudizio della Commissione, costituisce una minaccia alla libera circolazione dei capitali in violazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Il sistema di tassazione precedente alla norma contravviene infatti a quanto stabilito dall'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità Europea il quale recita "nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi". Viene quindi introdotta una ritenuta operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nell'apposita "white-list" che deve essere ancora approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed ivi residenti. Si tratta di un sensibile abbattimento della precedente ritenuta che era fissata al 27%. Le modifiche alla ritenuta si applicheranno agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto gli utili degli esercizi precedenti ri-

marranno soggetti alla ritenuta del 27%. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi dovranno indicare in dichiarazione gli importi degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio in cui opera la variazione della ritenuta. Fino all'approvazione della nuova "white-list", sarà tenuto in considerazione l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana approvato con Decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

Commi 70-76

Al via il nuovo credito d'imposta destinato a sostenere le forme aggregate di professionisti. Si tratta di un bonus fiscale pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni necessari per l'attività, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Oltre alle ristrutturazioni, sono finanziabili i beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, nonché programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. L'agevolazione ha lo scopo di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non oltre dieci. Tali limiti numerici possono essere modificati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le aggregazioni di medici convenzionati con il

Segue da pag. 43

rito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta di cui al comma 70, è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché speci-

fiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento di dotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

Commenti

Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione di particolari necessità organizzative dei servizi di medicina primaria. Il bonus fiscale spetterà alle aggregazioni di professionisti che si formeranno a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31/12/2010; i costi finanziabili dovranno essere compresi tra l'effettiva realizzazione dell'operazione e i successivi 12 mesi. Per usufruire dell'agevolazione, tutti i soggetti che partecipano all'aggregazione devono svolgere la propria attività esclusivamente all'interno della struttura associata. Non sono inoltre agevolabili quelle strutture associate che si limitano, in qualità di aggregazione, a svolgere attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Il credito d'imposta dovrà essere segnalato nella dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato in compensazione all'interno dell'F24. Le modalità di applicazione del credito d'imposta saranno fissate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il provvedimento stabilirà inoltre le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo. L'attuazione del credito d'imposta è inoltre subordinata all'autorizzazione specifica della Commissione Europea e pertanto, fino a tale mo-

mento, non può diventare operativo.

Commi 77-78

Le agenzie di viaggio e turismo potranno applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili nel territorio dello stato, il regime Iva ordinario anziché quello speciale di cui all'art. 74-ter del dpr 633/72. In tal caso, esse hanno diritto alla detrazione dell'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi che si riflettono a diretto vantaggio del cliente. In deroga alle previsioni comuni, è stabilito che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui diviene esigibile l'imposta per la prestazione attiva in relazione alla quale è espressa l'opzione per il regime ordinario. Se l'agenzia applica sia il regime ordinario sia il regime speciale dell'art. 74-ter è tenuta all'applicazione separata dell'Iva, con obbligo di distinta gestione contabile. L'efficacia delle nuove disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte del consiglio dell'Ue.

Comma 79

L'aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli spettacoli teatrali, i concerti, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per gli spettacoli di marionette e burattini, ovunque tenuti, viene estesa anche agli spettacoli di maschere e ai corsi mascherati e in costume. Modifica di coordinamento viene apportata alle voci 3 e 4 della tabella C allegata al dpr 633/72, elen-

cante le attività spettacolistiche.

Comma 80

Sanatoria per le prestazioni di medicina legale fatturate in esenzione dall'Iva prima del 2005. Viene infatti disposto, in sostanza, che il trattamento di imponibilità, conseguente all'intervento interpretativo della corte di giustizia con la sentenza del 20/11/2003, opera a decorrere dal periodo d'imposta 2005. Va ricordato che, precedentemente, l'agenzia delle entrate aveva dichiarato, con risoluzione n. 174 del 22/12/2005, che, dato il carattere retroattivo della pronuncia della corte, l'Iva si rendesse dovuta anche sulle prestazioni pregresse, seppure senza applicazione di interessi e sanzioni.

Comma 81

Norma di interpretazione autentica. La disposizione relativa allo scorporo di valore delle aree su cui insistono i fabbricati di tipo commerciale o industriale deve essere interpretata nel senso che per quanto riguarda le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del dl 223/06 (4 luglio 2006), calcolate sul valore complessivo del fabbricato, le stesse vanno ripartite in maniera proporzionale fra il valore del terreno e il valore del fabbricato.

Comma 82

A tutela del principio di affidamento di cui allo statuto del contribuente (legge n.212/2000) sono fatti salvi gli effetti eventualmente prodotti a seguito della mancata conversione della norma introdotta nell'articolo 1 del dl 118/2007, che già prevedeva la ripartizione proporzionale fra valore del terreno e del fabbricato.

Comma 83

Superamento dell'attuale regime in tema di residenze estere con la previsione dell'introduzione di liste bianche (c.d. white-list) al posto delle attuali liste nere (black-list). Si passa così da un regime basato sull'individuazione in negativo di paesi e Stati esteri considerati a "fiscaltà privilegiata" con quella positiva, di paesi e Stati esteri con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni con l'Italia e un livello di tassazione ritenuto congruo rispetto a quello italiano.

A seguito di questo cambiamento di prospettiva vengono riscritte tutte le norme del nostro ordinamento che direttamente o indirettamente richiamano le black-list in tema di paesi o Stati esteri a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

Le nuove white list saranno individuate attraverso appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Vedremo in seguito che la data di pubblicazione del decreto stesso fungerà da spartiacque anche per l'en-

Segue da pag. 41

83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera e)bis, secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia av-

venuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.»;

f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del-

l'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis.»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi

regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

l) identica;

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situati in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di infor-

Continua a pag. 46

trata in vigore del nuovo assetto normativo basato sulle white list con il superamento dell'attuale regime di liste nere.

Le modifiche da apportare alle norme del Testo unico delle imposte sui redditi riguarderanno:

L'articolo 2, comma 2-bis, meglio conosciuto come "comma Pavarotti" grazie al fatto che è stato recepito nel nostro ordinamento proprio a seguito della verifica fiscale eseguita nei confronti del compianto artista, contenente una presunzione di residenza delle persone fisiche che, salvo appunto la possibilità di prova contraria, sono ritenute residenti nel territorio dello Stato italiano se cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato appositamente indicati nel decreto ministeriale del 4/5/1999. Detto comma verrà sostituito per far spazio al rinvio alle nuove liste bianche da emanarsi attraverso decreto ministeriale, al posto di quelle nere;

L'articolo 10, comma 1, lettera e-bis relativo alla deducibilità dall'imposta sui redditi dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. In base alla modifica il nuovo testo prevederà far gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni risulteranno deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite

negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista da emanare ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 47, comma 4, primo periodo, relativo alla concorrenza alla formazione del reddito degli utili provenienti da stati diversi da quelli inclusi nelle nuove white list di futura emanazione. Il nuovo testo della suddetta disposizione prevede quindi che nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito gli utili o i proventi che derivano da società o enti residenti in Stati o territori non ricompresi nella white list da emanare ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 68, comma 4, primo periodo, in tema di plusvalenze per la cessione di contratti stipulati con associanti non residenti in Italia nel quale si modifica il riferimento ai Paesi o territori a regime fiscale privilegiato con quello degli Stati o territori diversi da quelli rientranti nelle liste da emanare ai sensi del nuovo articolo 168 del Tuir;

L'articolo 73, comma 3, secondo e terzo periodo, relativi alla presunzione di residenza in Italia dei Trust e degli istituti ad essi similari per i quali si prevede in entrambi i periodi del testo normativo la sostituzione fra Stati e paesi compresi in black list con Stati o territori diversi da quelli ricompresi nelle nuove liste bianche ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 87, comma 1, lettera c), in materia di plusvalenze esenti su azioni o quote di partecipazione in società ed enti a condizione che la residenza fiscale della società partecipata sia inclusa in una delle white list di prossima previsione. Il nuovo testo normativo dispone che se la società partecipata ha residenza fiscale in uno Stato o territorio ricompreso nella lista bianca di cui al nuovo articolo 168-bis o, alternativamente se si dimostra, attraverso interpello, che dalle partecipazioni non si è conseguito l'effetto di delocalizzare i redditi in Stati o paesi diversi da quelli individuati nella medesima lista bianca, allora si potrà beneficiare della suddetta esenzione dal reddito d'impresa.

L'articolo 89, comma 3, primo periodo relativo alla esclusione da tassazione in Italia del 95% degli utili distribuiti da società o enti residenti in uno dei paesi o stati esteri inclusi in una delle white list. In caso contrario, ossia di non appartenenza della residenza fiscale della società estera che distribuisce gli utili in uno dei paesi o Stati elencati nelle nuove liste bianche, allora la tassazione salirà invece al 100%;

L'articolo 110, comma 10 relativo alla deducibilità delle spese e delle altre componenti negative provenienti da operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati o paesi esteri non ricompresi in una delle white list. Resta invariata la disposizione che prevede invece la deduzione integrale per le operazioni intercorse con imprese residenti o lo-

calizzate in Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che verranno inclusi nelle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 110, comma 12-bis, in merito alla indeducibilità delle spese per prestazioni rese alla società italiana da professionisti domiciliati in paesi o stati esteri non ricompresi nelle nuove liste bianche. Anche in questo caso tali disposizioni relative alla indeducibilità dei costi e delle componenti negative, non si applica ai professionisti che risultano domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che verranno inclusi nelle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 132, comma 4, secondo periodo in tema di esclusione dal consolidato fiscale su base mondiale di società controllate di modeste dimensioni non appartenenti a paesi o Stati esteri in white list;

L'articolo 167, commi 1 primo e secondo periodo e comma 5 lettera b), recante disposizioni in materia di imprese controllate estere (CFC) nel quale si sostituiscono le attuali previsioni di paesi inclusi in liste nere con paesi o Stati esteri appartenenti alle nuove liste bianche di futura emanazione. Per esigenze di coordinamento si prevede l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo che individuava, tramite rinvio, gli Stati e i territori a fiscalità privilegiata. Attualmente infatti la norma contenuta nell'articolo 167 del Tuir prevede un particolare regime fiscale per le società figlie con

Segue da pag. 145

mazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,

per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sul l'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;

c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori

aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; c) all'articolo 11, comma 4, la lettera

c) è abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

2 continua

Commenti

sede in un paese a fiscalità privilegiata. Per queste società la tassazione dei redditi è effettuata in Italia con il metodo della trasparenza indipendentemente dalla circostanza o meno della distribuzione degli utili da parte della società madre. Anche in questo caso si tratta di una presunzione relativa alla quale il contribuente può fornire come prova contraria attraverso interpello preventivo, nel quale occorrerà dimostrare o dell'effettivo svolgimento di attività industriale o commerciale della società o ente non residente, oppure che dalle partecipazioni estere non consegue l'effetto di delocalizzazione del reddito in paradisi fiscali. La lista dei paesi ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 167 Tuir in materia di Cfc è contenuta nel decreto ministeriale del 21/11/2001.

L'articolo 168, comma 1, primo e secondo periodo, in materia di imprese collegate estere dove si introduce la più volte citata previsione delle nuove liste bianche la posto delle black list.

Oltre alle citate modifiche, necessarie per esigenze di coordinamento della normativa attuale con l'introduzione delle nuove liste bianche, si prevede anche l'introduzione di un nuovo articolo 168-bis dedicato espressamente alla creazione della nuova lista degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e per i quali, pertanto, è scongiurato il rischio di esisten-

za di regime a fiscalità di privilegio. Le suddette liste dovranno essere emanate attraverso un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

Congiuntamente all'adeguato scambio di informazioni con l'Italia i paesi e i territori ammessi alla futura lista dovranno caratterizzarsi anche per la presenza di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato nel nostro paese.

Comma 84

La nuova disciplina delle white list comporta anche modifiche al dpr 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Anche le modifiche in oggetto rispondono essenzialmente all'esigenza di coordinare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che prevedono il regime delle white list sostituendo l'attuale regime basato sulle liste nere di Stati o territori aventi una fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali). In particolare si prevedono modifiche ai seguenti articoli:

- All'articolo 26, comma 1, terzo periodo in tema di ritenute fiscali su obbligazioni emesse da società ed enti appartenenti a paesi non ricompresi nelle future white list. In particolare se i titoli siano emessi da società o enti diversi da banche, con titoli non negoziati in mercati regolamentati dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono però in-

clusi nella lista emanata ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir, la ritenuta del 12,50% potrà essere applicata purché si verifichino le due condizioni previste dalla norma ovvero che il tasso di rendimento effettivo dei titoli sia non superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati Ue, o al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti;

- All'articolo 26, comma 5, terzo periodo, in materia di ritenute d'acconto nella misura del 27% per i percipienti che sono residenti in Stati o territori non ricompresi nelle white list;

- All'articolo 27, comma 4, lettera b) in tema di ritenute a titolo di acconto nella misura del 12,50% sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti in Italia derivanti da partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa, ricevuti da società o enti residenti in Stati o territori non ricompresi nelle white list di futura emanazione;

- All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater, in materia di disposizioni antielusione con la previsione che anche per le pattuizioni intercorse fra società controllate e collegate, potranno essere oggetto di disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria nell'ipotesi in cui una delle stesse sia re-

sidente in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir. Naturalmente tali atti potranno formare oggetto di disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria nel caso in cui siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti imposti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzione di imposte o rimborsi che altrimenti sarebbero stati indebiti.

Comma 85

L'introduzione delle white list ed il superamento delle liste contenenti Stati o territori a fiscalità privilegiata, comporterà modifiche anche alle norme attualmente contenute nella legge 23 marzo 1983 n.77.

In particolare all'articolo 10-ter della legge in oggetto vengono apportate modifiche al comma 1, primo periodo e al comma 9. Entrambe le disposizioni riguardano i proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Le modifiche introdotte hanno unicamente il fine di coordinare il vecchio schema normativo basato sulla non appartenenza a stati o territori aventi fiscalità privilegiata inclusi nelle c.d. black list con quello di stati o territori ricompresi nelle future liste bianche che dovranno essere emanate attraverso apposito Decreto ministeriale.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 approvato definitivamente il 21/12/2007 dal Senato. La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007

91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione

omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sot-

toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».

95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che in-

traprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui al-

Continua a pag. 34

Commenti

Comma 86

Modifiche anche all'articolo 2, comma 5, secondo periodo del dl n. 351/2001 relativo alle disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Anche in questo caso le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 non incidono sul particolare regime di non esenzione dal reddito degli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti esteri residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ma si prefiggono unicamente di sostituire il criterio di individuazione dei paesi e stati esteri basato sulle black list con quello delle liste bianche.

Comma 87

Modifiche in arrivo anche alle norme del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 dedicato alle modifiche al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, sia pubblici che privati. Viene modificato infatti l'articolo 1 relativo all'esclusione della ritenuta alla fonte del 12,50% sugli interessi ed altri proventi derivanti da talune categorie di obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società per azioni non residenti quotate. Le modifiche riguardano la necessità dell'inclusione dei paesi o Stati esteri di appartenenza di queste banche o società, nella lista bianca da emanarsi ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir.

Modificato anche l'articolo 6 dello stesso provvedimento legislativo relativo al regime fiscale dei soggetti non residenti con l'inclusione delle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir al posto delle precedenti liste.

Comma 88

Le disposizioni relative all'introduzione del nuovo regime white list si applicano, ad eccezione delle disposizioni di cui al

comma 89, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell'economia di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir. Naturalmente fino al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti con il riferimento alle liste nere degli Stati e territori a fiscalità privilegiata.

Comma 89

La modifica introdotta all'articolo 2, comma 2-bis, del dpr 917/86 relativa alla presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche, si applicherà invece a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto d'istituzione della nuova white list prevista dalla stessa disposizione. Fino al periodo d'imposta precedente continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni attualmente previste nel testo in vigore al 31 dicembre 2007.

Comma 90

Nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir, verranno altresì inclusi, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, tutti gli Stati o i territori che non risultano attualmente ricompresi in una delle varie liste di Stati e territori a fiscalità privilegiata emanati nel corso del tempo. Si tratta di una sorta di criterio di massima in base al quale tutti gli Stati e i territori che in precedenza il ministero non aveva avuto modo di includere nelle c.d. liste nere, godranno, in sede di prima applicazione del nuovo meccanismo delle white list, di una inclusione automatica nelle stesse.

Il superamento dell'attuale sistema di

contrasto all'utilizzo dei paradisi fiscali con la formazione di un'unica lista di Stati o territori per i quali il livello di tassazione e il sistema di scambi di informazioni con il nostro paese è considerato equo consentirà al fisco una migliore gestione dell'intera procedura. Attualmente infatti l'esistenza di più liste nei quali sono di volta in volta individuati gli Stati o i territori a fiscalità più o meno privilegiato può essere fonte di incertezza e confusione.

Attualmente nel nostro ordinamento contestino una serie di liste nere emanate a seguito di vari decreti ministeriali. A titolo esemplificativo si ricordano qui le principali:

- Black list per la residenza delle persone fisiche dm 4/5/1999 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir;
- Black List di indeducibilità dei componenti negativi dm 23/01/2002 emanata ai sensi dell'articolo 110 Tuir;
- Black List Cfc di cui al dm 21/11/2001 emanata ai sensi dell'articolo 167 del Tuir.

Comma 91

Si prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione aree fabbricabili e partecipazioni societarie. Le persone fisiche che detengono tali beni al di fuori del regime d'impresa possono procedere alla rivalutazione del valore degli stessi con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle seguenti misure:

- 4% per i terreni edificabili o a destinazione agricola e per le partecipazioni qualificate in società non quotate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate in società non quotate.

Naturalmente il valore della rivalutazione dovrà essere basato su di una apposita perizia di stima redatta e asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto ecc.) entro il prossimo 30 giugno 2008.

La data alla quale occorrerà fare riferi-

mento nella determinazione del nuovo valore da assegnare ai terreni e alle partecipazioni societarie è quello del 1° gennaio 2008.

Il pagamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata della stessa dovrà avvenire entro lo stesso termine previsto per la redazione della perizia di stima ovvero il 30 giugno 2008.

Il nuovo valore rivalutato sarà naturalmente il prezzo di acquisto che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir.

Comma 92

Introduzione di una particolare fattispecie di responsabilità di natura amministrativa tributaria a carico dei revisori dei conti. In particolare se i soggetti incaricati del controllo contabile tenuti anche alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società da loro controllate, omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere nella relazione di revisione i giudizi prescritti dall'art. 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora dalla loro omissione derivi un'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'Irap, con una sanzione amministrativa pari al 30% del loro compenso nei limiti dell'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente.

La norma introdotta sostituisce, ampliandone il contenuto, l'articolo 9 del dlgs n. 471/1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

In ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap da parte dell'organo di revisione si applica inoltre una sanzione amministrativa da euro 258 a 2.065.

Comma 93

Segue da pag. 33

l'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate en-

tro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, al-

trés, alla formazione del reddito dei plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generate nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del-

la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di per-

Commenti

Le nuove disposizioni in tema di responsabilità fiscale dei revisori dei conti si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Si tratterà in generale del bilancio 2008.

Comma 94

Modifiche anche al dpr n.322/1998 con la previsione della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti, sottoposte a controllo contabile, da parte dei soggetti che redigono e sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio. Nell'ipotesi di controllo disgiunto fra società di revisione e collegio sindacale sarà quindi la prima obbligata alla sottoscrizione della dichiarazione mentre nel caso di controllo affidato unicamente al collegio sindacale saranno i membri di quest'ultimo organo che sottoscriveranno la dichiarazione dei redditi della società o dell'ente.

Comma 95

Diminuisce da 5.700 milioni di euro a 3.700 milioni la spesa destinata dal dl 81/2007 (cosiddetto Decreto tesoretto) all'effettuazione dei rimborsi d'imposta per i periodi 2007, 2008 e 2009.

Comma 96

Regime dei minimi. Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione che hanno sì trovano in possesso, congiunto, delle seguenti condizioni:

- aver conseguito nell'esercizio precedente un volume di ricavi o compensi inferiore a 30.000 euro. Tale importo, in caso di durata del periodo d'imposta diverso da 12 mesi dovrà opportunamente essere ragguagliato ad anno;
- non aver effettuato cessioni all'esp-

tazione;

- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, contratti a progetto, programma e simili, né erogato somme a titolo di utili da associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del Tuir;
- non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un importo complessivo superiore a euro 15.000. Fra detti acquisti si computano anche quelli in locazione finanziaria, in appalto o locazione;

Da notare che per le cessioni all'esportazione e per i costi del lavoro non è previsto alcun riferimento temporale.

Comma 97

Per le cessioni all'esportazione e per gli acquisti di beni strumentali si devono utilizzare i criteri previsti nell'articolo 6 del dpr 633/72 circa il momento di effettuazione delle prestazioni che saranno la consegna o spedizione per i beni mobili, la stipula dell'atto per i beni immobili;

Comma 98

Il regime dei minimi è un regime naturale nel quale confluiscono i soggetti in possesso dei requisiti visti al comma 96. Per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti che iniziano l'attività in corso d'anno e ritengono di essere in possesso delle condizioni di accesso al nuovo regime, si prevede la possibilità di un ingresso nel nuovo regime tramite opzione da esercitare nei modelli di inizio attività previsti dall'articolo 35 del dpr n.633/72 barando, fino all'approvazione dei nuovi modelli AA9, nel quadro B la casella «contribuenti minori».

Comma 99

Non possono in nessun caso essere considerati contribuenti minimi i soggetti che:

- si trovano in un regime Iva speciale (agricoltori, editoria, agenzie di viaggi e turismo ecc.);
- i soggetti non residenti in Italia;
- coloro che in via prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che pur esercitando attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, partecipano anche in società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir.

Comma 100

I soggetti appartenenti al nuovo regime dei minimi sono fuori dal campo di applicazione dell'iva e al tempo stesso non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, sulle importazioni effettuate. Tuttavia i contribuenti minimi hanno l'obbligo di integrare le fatture relative ad acquisti intracomunitarie o in regime di «reverse charge», indicando nella stessa l'aliquota iva e l'importo del tributo, procedendo poi al versamento dell'imposta stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di acquisto stessa.

Comma 101

L'applicazione delle norme relative al regime dei soggetti minimi fanno scattare la rettifica della detrazione sull'Iva assolta per l'acquisto dei beni strumentali di cui all'articolo 19-bis2 del dpr 633/72. La rettifica della detrazione si applica anche

nell'ipotesi in cui il contribuente minimo decida di optare per la determinazione dell'iva con le modalità ordinarie. Il versamento dell'imposta dovuta a seguito della suddetta rettifica deve essere effettuato in un'unica soluzione oppure in cinque rate annuali di pari importo sulle quali non si applicano interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di ingresso nel regime dei minimi. Le eventuali rate successive dovranno essere invece versate entro il termine annualmente previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista per il regime dei minimi.

Comma 102

Nell'ultima dichiarazione Iva da presentare relativa al periodo antecedente a quello di accesso al regime dei minimi (es. il 2007), si dovrà tenere conto dell'imposta relativa ad operazioni ad esigibilità differita di cui all'articolo 6 del dpr 633/72, quali: cessione di beni allo Stato, enti pubblici ecc.

Comma 103

Per l'eventuale credito iva che dovesse scaturire dalla dichiarazione iva dell'anno precedente a quello di ingresso nel regime dei minimi (ultimo periodo di applicazione dell'iva nei modi ordinari) la norma prevede una duplice possibilità: la richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito o il riporto a nuovo ai fini dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs 241/97.

Comma 104

I contribuenti minimi sono esenti dall'Irap. In questo modo si è cercato di superare le problematiche connesse al non assoggettamento del tributo per i piccoli im-

Segue da pag. 41

manenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del supera-

mento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assunto rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l'accertamento, la ri-

scossione, le sanzioni e il conten- zioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche

in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite

Continua a pag. 36

prenditori e professionisti non dotati di autonoma organizzazione.

Per quanto concerne il reddito d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti minimi determineranno lo stesso quale differenza fra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese in esso sostenute. Si tratta quindi di una modalità di determinazione del reddito basata sul principio di cassa. Concorreranno alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti minimi anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali all'esercizio dell'attività.

I contributi previdenziali dovuti dall'imprenditore o dal professionista minimo, compresi quelli dovuti dal titolare dell'impresa familiare per i suoi collaboratori, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del contribuente minimo. Tutto ciò al preciso fine di far perdere la deduzione di tali componenti vista la presenza di un'imposta sostitutiva.

Comma 105

Una volta determinato il reddito dell'impresa minima o del professionista minimo sulla base delle regole poste nel comma precedente, allo stesso si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Detta imposta sostituisce l'imposta sui redditi e le addizionali regionali e comunali. Nell'ipotesi di impresa familiare l'imposta sostitutiva si determina sull'intero reddito d'impresa al loro delle quote di esso attribuibili ai collaboratori familiari. L'imposta così determinata è dovuta dal titolare. Per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni vigenti in materia di versamento delle imposte sui redditi.

Comma 106

Viene disciplinato il trattamento nel re-

gime dei minimi dei componenti positivi e negativi di reddito che si riferiscono ad esercizi precedente al regime minimi e che sono stati rinviati a norma delle vigenti disposizioni del Tuir. Nel caso in cui la somma algebrica fra componenti positive e componenti negative di precedenti esercizi rinviate sia positiva, solo l'eccedenza di essa superiore a euro 5.000 concorrerà al reddito del regime minimo. In caso di somma algebrica negativa (componenti negative > componenti positive) la stessa concorrerà integralmente in diminuzione del reddito minimo.

Comma 107

Per quanto concerne le perdite fiscali la disciplina si differenzia in base alla provenienza delle stesse. Le perdite generate in periodi antecedenti a quello dei minimi possono essere computate in diminuzione dal reddito secondo le ordinarie regole stabilite dal dpr 917/86.

Comma 108

Le perdite generate invece durante la permanenza del regime dei minimi, possono essere portate in avanti nel tempo per essere poi compensate con i redditi dei futuri esercizi. Il riporto in avanti è tuttavia consentito solo fino al quinto esercizio.

Comma 109

I contribuenti minimi dovranno obbligatoriamente conservare la documentazione emessa e quella ricevuta in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 22 del dpr 600/73. Ai fini dell'Iva i contribuenti minimi sono in linea generale esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri adempimenti previsti dal dpr 633/72 con l'eccezione dell'obbligo di numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto ricevute e le bollette doganali non-

ché l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Nelle fatture emesse i contribuenti minimi dovranno indicare che si tratta di operazioni "effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008". Sono esonerati invece dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

Resta fermo l'obbligo per i professionisti minimi di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali vengono prelevate le somme per il pagamento delle spese.

Fermi anche gli obblighi inerenti il limite di riscossione dei compensi in contante.

Comma 110

I contribuenti che sono naturalmente nel regime dei minimi possono tuttavia decidere di fuoriuscire da detto regime optando per la determinazione dell'iva e delle imposte sui redditi con i metodi ordinari. Tale opzione ha validità triennale e si rinnova tacitamente, di anno in anno, sulla base del comportamento concludente del contribuente che anziché applicare le modalità del regime dei minimi continua ad applicare le ordinarie regole per l'iva e le imposte sui redditi. L'opzione per il periodo 2008, primo esercizio di applicazione del nuovo regime, può invece essere revocata, in via del tutto eccezionale, anche dopo un solo periodo d'imposta. In questo caso la revoca del regime ordinario di determinazione delle imposte e la conseguente immissione nel regime naturale dei minimi dovrà essere esercitata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Comma 111

Il regime dei minimi viene meno, a par-

tire dall'esercizio successivo a quello in cui si verifica o il venir meno di una delle condizioni per l'ammissione al regime di cui al comma 96 (ricavi < 30.000, no dipendenti ecc.) oppure si verifica una delle fattispecie impeditive di cui al comma 99 (residenza all'estero, partecipazione in altri soggetti etc.).

Esiste anche la possibilità che il regime dei minimi cessi con effetto immediato già dall'anno in corso. È l'ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi o proventi conseguiti superiori di oltre il 50% il limite dei 30.000 euro annui. In questa particolare ipotesi il contribuente deve versare l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sui ricavi o compensi fino al momento consuetudinario. L'imposta, che non era stata indicata nelle prestazioni effettuate, verrà determinata attraverso il meccanismo dello scorporo così come previsto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del dpr 633/72. Naturalmente cessando immediatamente gli effetti del regime dei minimi sarà possibile scomputare dall'iva dovuta sui ricavi o compensi della frazione d'anno l'imposta pagata sugli acquisti del medesimo periodo.

A seguito della cessazione del regime dei minimi per il superamento di oltre il 50% della soglia dei ricavi e compensi minimi determinerà anche l'effetto di dover determinare le imposte secondo il regime ordinario per un periodo di almeno un triennio.

Comma 112

Nell'ipotesi di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario viene espressamente previsto che le componenti di reddito che hanno concorso a formare il reddito nel suddetto regime minimo, anche se di competenza degli esercizi successivi, non devono essere ulteriormente computate. Si tratta di una previsione necessaria per di-

Segue da pag. 35

con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;»

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50;»

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedura di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società parte-

cipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;»

d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;»

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente

data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I redditi beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è

Commenti

sciplinare il passaggio dal regime di casa dei minimi a quello per competenza delle imprese. Se invece succede l'inverso, ovvero le componenti positive o negative del reddito erano di competenza del periodo in regime minimo ma non avevano concorso alla formazione del reddito di periodo in quanto non conseguite o sostenute, allora assumeranno rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificheranno i presupposti del regime minimo ancorché non più vigente.

Comma 113

Altra importante agevolazione per i soggetti che sceglieranno di rimanere nel regime dei minimi: l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Si tratta forse dell'agevolazione più consistente concessa ai nuovi minimi. I minimi non dovranno nemmeno compilare il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Comma 114

Vengono previste disposizioni di rinvio per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso ap-

plicabile ai nuovi soggetti minimi. Per questi aspetti si applicheranno le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva e Irap. Sanzioni inasprite nell'ipotesi in cui i soggetti attestino di possedere i requisiti e le condizioni per la permanenza nel regime o, al contrario, rendano dichiarazioni infedeli in merito alla presenza di requisiti che determinano la cessazione del regime. Le sanzioni minime e massime previste nel dlgs 471/97 per queste particolari fattispecie sono aumentate del 10% qualora il maggior reddito accertato a seguito di dette infedeltà superi a sua volta di almeno il 10% quello dichiarato.

Comma 115

Sarà un decreto del ministro dell'economia e delle finanze che dovrà dettare le disposizioni attuative del nuovo regime dei minimi di cui ai commi da 96 a 114. Saranno invece uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia a stabilire le modalità applicative anche con riferimento a eventuali obblighi di dichiarazione da parte dei soggetti minimi diverse da quelle previste per la generalità dei contribuenti dal dpr 322/1998.

Comma 116

Con l'introduzione del nuovo regime dei minimi vengo o abrogati il regime di cui all'articolo 32-bis del dpr 633/72 (cosiddetto regime di franchigia Iva), il regime previsto dall'articolo 14 della n.388/2000 (c.d regime delle attività marginali) nonché la legge 662/1996, articolo 3, commi da 165 a 170 (cosiddetto regime super-semplificato per imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni).

I contribuenti che hanno optato per il regime di franchigia iva possono applicare le nuove disposizioni del regime dei minimi a partire dal periodo d'imposta 2008 anche se non risulta ancora trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime forfetario precedente. La revoca del regime di franchigia iva, prevista nel comma 7 dell'articolo 32-bis del dpr 633/72 sarà comunicata attraverso la prima dichiarazione annuale che verrà presentata dopo la scelta operata.

Comma 117

L'entrata in vigore del nuovo regime dei contribuenti minimi viene fissata al 1° gen-

naio 2008. Nell'anno in cui avviene il passaggio al regime dei minimi (esempio 2008) ai soli fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, continuano a valere le regole di determinazione del regime ordinario, senza tenere cioè conto del suddetto passaggio e dell'imposta sostitutiva che sarà dovuta sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotta.

Pertanto nel primo periodo di applicazione del nuovo regime i contribuenti minimi verseranno gli acconti delle imposte sulla base dell'imposta dovuta ed evidenziata nella dichiarazione dei redditi del 2007. I contribuenti minimi sono obbligati al versamento delle imposte con la modalità del cosiddetto F24 telematico.

Il regime dei minimi potrà essere utilizzato anche dalle imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del Tuir. In questo caso l'acconto delle imposte sarà dovuto dal titolare (unico obbligato nel regime dei minimi) anche per le quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare.

Comma 118

Abrogata la cosiddetta «gogna fiscale».

Segue da pag. 43

abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consorti-

le ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

135. All'articolo 13, comma 55, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trat-

tenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

141. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di cui al comma 1

può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in mi-

sura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richie-

Continua a pag. 38

Segue da pag. 37

sta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, e successive modificazioni». 145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese

successivo alla consegna del ruolo».

147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrenza dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio

1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutivo un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

152. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo», sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, bene-

ficiaria, conferitaria o cessionaria».

153. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al disaccrario.

155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il mec-

Commenti

In sede di esecuzione del provvedimento di chiusura del negozio per ripetute violazioni dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali, non dovrà più essere indicato, da parte degli organi precedenti, il motivo del provvedimento.

Comma 119

I diritti doganali potranno essere pagati o depositati mediante bonifico bancario o postale, i cui versamenti affluiranno in un'apposita contabilità speciale presso la banca d'Italia. Viene modificato, pertanto, il precedente sistema dei conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali, che aveva evidenziato notevoli difficoltà operative.

Comma 120

Differita al 31 dicembre 2008 la data oltre la quale non sarà possibile accedere ai servizi telematici gestiti dal ministero dell'economia e delle finanze senza la Carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Commi 121-122

Per semplificare gli adempimenti dei so-

stituti d'imposta, in particolare la dichiarazione mod. 770, si prevede l'armonizzazione ed unificazione degli obblighi di trasmissione dei dati fiscali e contributivi. Viene stabilito, tra l'altro, che i dati retributivi e fiscali, a partire dalle retribuzioni relative a gennaio 2009, dovranno essere trasmessi mensilmente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, secondo modalità attuative che saranno fissate con appositi decreti interministeriali.

Comma 123

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente, si provvederà alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta prevedendo la trasmissione telematica dei dati attraverso un unico canale, con possibile ampliamento degli enti e casse previdenziali destinatari delle informazioni.

Commi 124-127

I rimborsi Iva possono essere garantite dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) garantite oltre che da istituti e

imprese di assicurazione. Stesso discorso anche per l'accertamento con adesione - naturalmente nei casi in cui si rendano necessari i pagamenti rateali - e per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, qualora per temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente l'ufficio conceda la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di quarantotto rate mensili. Infine, aperture alla polizza dei confidi anche per i pagamenti derivanti da conciliazione giudiziaria. In tutti i casi summenzionati è necessario che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) siano iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Comma 128

Parziale apertura sulle società di comodo. Sono automaticamente escluse dalla presentazione dell'istanza di disapplicazione le società con un numero di soci non inferiore a 50, rispetto ai 100 richiesti pre-

cedentemente; le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale e, infine, quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Ulteriori casistiche esimenti dall'applicazione della normativa saranno individuate con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che esonererà i destinatari dall'obbligo di assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpellato. In tema di validità del provvedimento, l'atto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottato a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, saranno inviati ai contribuenti mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso

canismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

157. La disposizione di cui al

comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.

158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provengono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provengono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei

soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserita la seguente:

«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentata regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai pe-

riodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempréché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;

b) all'articolo 12, dopo il comma

2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di do-

dici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».

160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulta da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decennale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei

Continua a pag. 40

di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica. In termini di calcolo dei ricavi presunti scende all'1% la percentuale da attribuire agli immobili ubicati in centri con meno di mille abitanti. Ai fini del calcolo del reddito presunto in sede di accertamento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale da applicare sugli è ridotta al 4%; mentre per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9%.

Comma 129

Lo scioglimento ovvero la trasformazione agevolata in società semplice, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della finanziaria 2008, ovvero entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa an-

teriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive per il reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione o nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti e il loro valore fiscalmente riconosciuto, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5%.

Comma 130

Fuori dal reddito di impresa le cessioni gratuite alle Onlus di beni fallati, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato dal cedente. Non rappresentano, quindi, ricavi per l'impresa i beni, non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione ogni qual volta siano ceduti ad orga-

nizzazione non lucrative. Gli stessi beni si considerano distrutti ai fini Iva.

Comma 131

A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni pubbliche, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali ovvero in forma telematica.

Comma 132

Canone Rai gratuito per gli ultra settantacinquenni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per 13 mensilità, senza contare eventuali altri conviventi. L'abolizione dei pagamenti riguarda l'abbonamento per il televisore presente presso l'abitazione principale del contribuente. L'agevolazione è concessa a partire dalla stagione 2008 e nel limite massimo di stanziamenti annui di 500 mila euro. Nei casi di acclarati abusi viene irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000

per ciascuna annualità evasa.

Comma 133

Per l'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie e destinati alla prestazione di contro-garanzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettive fidi partecipanti, viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi in oggetto sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.

Comma 134

Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi le banche di garanzia collettiva

Segue da pag. 39

confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi».

162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio 2008.

164. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

165. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.

166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31

dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misu-

ra dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

174. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

3 - continua

Commenti

dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Comma 135

I confidi che gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

Commi 136-137

Recupero del quinto con trattenuta sulla pensione per gli italiani residenti all'estero che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per i periodi anteriori all'1 gennaio 2007. Le somme trattenute non verranno corrette da interessi. Il trattamento di favore non viene applicato qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici.

Comma 138

Possibilità di sanatoria anche per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione per le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

Commi 139-140

Più interessi per i crediti tributari di lungo corso. Decorati, infatti, più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire

dall'1 gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire dall'1 gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data e dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

Comma 141

L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Comma 142

Nel caso di pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita. Ad ogni modo, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi

al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

Comma 143

Qualora realizzino una fattispecie penalmente rilevante, si applica la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Comma 144

Le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata e di controlli formali se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a 50 mila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In alternativa a queste garanzie, l'ufficio finanziario può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, un'ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato dal valore catastale attualizzato oppure sulla base di una perizia giurata di stima.

3 - continua

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 approvato definitivamente il 21/12/2007 dal Senato. La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007

178. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del

Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: «16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri; Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione Gas naturale esenzione Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero; Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento del

l'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

182. Nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno

2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 179.

185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autorizzazione».

188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1° gennaio 2008.

Continua a pag. 36

Commenti

Rimangono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Qualora, invece, le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Comma 145

Obbligo di fideiussione per la dilazione dei debiti iscritti solo se superiori a 50 mila euro. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca. L'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato in base al valore catastale valevole ai fini dell'imposta di registro. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fideiussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

Comma 146

Tempi ristretti per la comunicazione di inesigibilità. Passa da 11 a 5 mesi il limite temporale entro cui costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, dalla consegna del ruolo

Comma 147

Le nuove regole di rateazione delle somme do-

vute a seguito di liquidazione automatizzate e controlli formali di cui al precedente comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi tassati separatamente, per i quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

Comma 148

Il restringimento dei tempi per la comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 146 si applica ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

Comma 149

Con apposito regolamento di normazione secondaria vengono dettate le linee per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

Comma 150

La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-

braio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Con apposito regolamento sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora

Comma 151

Riscossione mediante ruolo anche per specifiche tipologie di crediti delle società a partecipazione pubblica. In questo caso l'autorizzazione ad attuare il recupero nelle forme coattive è accordata dal ministero dell'economia e delle finanze a seguito della quale la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutivo un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Comma 152

A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda tra concessionari nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella G.U..

Comma 153

A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti del-

Segue da pag. 35

189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

190. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegata alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e B allegata

te alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comune soppresso dalle tabelle A e B allegata alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

193. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

194. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

195. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

196. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: «e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sani-

tario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del-

la salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».

200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanali sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 di-

cembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro

Commenti

la riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Comma 154

Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e la sanatoria appositamente prevista produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione causa di perdita del diritto al discarico.

Comma 155

Sanzioni ad hoc per le violazioni in materia di applicazione dell'Iva con il sistema dell'inversione contabile (o reverse charge). Attraverso l'integrazione dell'art. 6 del dlgs n. 471/97, si stabilisce che:

- il destinatario della fattura (cessionario o committente) che non assolve l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi, connessa al meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta stessa, con un minimo di 258 euro

- la stessa sanzione si applica a carico del fornitore (cedente o committente) che, in relazione ad un'operazione sottoposta a reverse charge, ha invece addebitato l'imposta nella fattura omettendo di versarla;

- qualora l'imposta relativa all'operazione sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, si applica la sanzione del 3% dell'imposta stessa, sempre con il minimo di 258 euro, senza pregiudizio del diritto alla detrazione da parte del destinatario; in altri termini, se gli obblighi sostanziali connessi all'operazione sotto-

posta a «reverse charge» siano stati comunque assolti, dall'una o dall'altra parte, l'irregolarità circa le modalità di applicazione dell'Iva saranno punite con la speciale sanzione del 3% dell'imposta, fermo il diritto alla detrazione del cessionario/committente

- in caso di mancata emissione della fattura relativa ad operazione sottoposta a «reverse charge», il cedente/prestatore è punito con la sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo; resta fermo, per il cessionario/committente, l'obbligo di regolarizzare l'omissione, applicando comunque il meccanismo dell'inversione contabile (pertanto l'imposta non dovrà essere versata con il modello F24, ma contabilizzata con la registrazione ai sensi dell'art. 23).

Al pagamento delle sanzioni e dell'imposta irregolarmente applicata saranno solidalmente obbligati entrambi i contraenti.

Secondo il principio del «favor rei», le nuove sanzioni, laddove più favorevoli, sono applicabili anche alle violazioni commesse precedentemente, se non definitivamente accertate.

Commi 156-157

Dal 1° marzo 2008 il meccanismo dell'inversione contabile per l'applicazione dell'Iva sarà esteso alle cessioni di cui alla lettera b) del punto 8-ter) dell'art. 10, dpr 633/72, ossia alle vendite poste in essere nei confronti di soggetti passivi che detraggono al massimo il 25% (costituenti operazioni imponibili per obbligo di legge). Viene comunque confermata l'applicazione del reverse charge alle cessioni di cui alla lettera d), ovvero sia quelle imponibili su opzione del cedente, per effetto del decreto ministeriale entrato in vigore il 1° ottobre 2007. Resteranno dunque sottoposte alle ordinarie modalità di fatturazione (addebito dell'imposta in fattura da parte del cedente) le cessioni obbligatoriamente imponibili di cui alle lettere a) e c) del n. 8-ter), e cioè le cessioni effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, da parte delle imprese costruttrici del fabbricato o delle imprese che vi hanno eseguito, anche tra-

mite imprese appaltatrici, interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere c), d) ed e), della legge n. 457/78 e (naturalmente) quelle effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Viene infine modificato l'art. 30 del dpr 633/72, allo scopo di prevedere che la disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo comma, lettera a), secondo cui ai fini del calcolo dell'aliquota media per il rimborso Iva si tiene conto delle operazioni sottoposte a «reverse charge» ai sensi dei commi quinto e sesto dell'art. 17 del dpr 633/72, vale anche nei riguardi delle ulteriori operazioni che saranno assoggettate a tale sistema con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 7.

Comma 158

Giro di vite antievasione Iva nel settore della telefonia mobile, in particolare nella commercializzazione di carte telefoniche prepagate. Viene riformulata la lettera d) dell'art. 74, dpr 633/72, concernente il regime monofase, prevedendo che si considerano mezzi tecnici per fruitori dei servizi di telecomunicazione anche i codici di accesso. Inoltre, viene stabilito che se il prezzo di vendita al pubblico non è noto, il titolare della concessione o autorizzazione deve liquidare l'Iva sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Infine, viene espressamente stabilito che le disposizioni in esame si applicano anche alle operazioni poste in essere da soggetti non residenti, operanti mediante stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta, nonché da intermediari o commissionari che vendono mezzi tecnici acquistati da non residenti. È stata poi introdotta la tracciabilità dei mezzi tecnici, la cui vendita a soggetti passivi dell'Iva, in ogni fase, dovrà essere accompagnata da un documento riportante la denominazione e la partita Iva del soggetto che ha assolto l'imposta; tali indicazioni dovranno essere ri-

portate anche sull'eventuale supporto fisico del mezzo tecnico.

Comma 159

La disposizione stabilisce le sanzioni per le violazioni dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 158 per la commercializzazione di traffico telefonico. In particolare, viene prevista la sanzione del 20% del corrispettivo della cessione a carico del cedente che non integra il documento relativo alla vendita dei mezzi tecnici con l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto che ha assolto l'imposta. La stessa sanzione è applicabile se la violazione è commessa dal soggetto che predispone i supporti fisici. In caso di indicazioni non veritiere, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate. Infine, il cessionario soggetto passivo che abbia acquistato mezzi tecnici con documento irregolare è punito con la sanzione del 20% del corrispettivo dell'operazione, a meno che non provveda alla regolarizzazione entro quindici giorni dall'acquisto, presentando all'ufficio delle entrate un apposito documento. Gli esercenti che, nel corso di dodici mesi, commettono tre distinte violazioni del predetto obbligo di regolarizzazione, sono passibili della sanzione accessoria della sospensione dell'attività secondo le disposizioni previste per le ripetute violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Comma 160

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta dello 0,25% sui mutui erogati per l'acquisto o costruzione della prima casa, è necessario che la sussistenza delle condizioni risulti da dichiarazione del mutuatario allegata alla richiesta di finanziamento. In mancanza di tale dichiarazione, ancorché sussistano le condizioni stesse, si applica l'aliquota del 2%. In caso di decadenza dall'agevolazione prima casa, l'ufficio delle entrate recupererà a carico del mutuatario, entro tre anni, la maggiore imposta sostitutiva sul finanziamento, con applicazione della sanzione del 30%.

17,50».

206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.»

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-

mento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in ma-

teria di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.

217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le

modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui

Continua a pag. 38

Comma 161

Più tempo per stampare i registri tenuti con sistemi meccanografici. Con una modifica al comma 4-ter dell'art. 7, dl n. 357/94, si stabilisce che la contabilità memorizzata ma non stampata è considerata regolare relativamente all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni non siano scaduti da oltre tre mesi.

Commi 162-163

A decorrere dal 1° febbraio 2008, le prestazioni edili rese nei confronti del "general contractor" non sono più sottoposte all'applicazione dell'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile, per cui dovranno essere fatturate con le modalità ordinarie.

Comma 164

Ennesimo giro di vite per il contrasto dell'evasione nel settore immobiliare. In caso di sottotuturazione del corrispettivo della compravendita dell'immobile, l'acquirente, anche se non soggetto passivo dell'Iva, risponde solidalmente con il venditore per il pagamento dell'Iva sulla differenza e della relativa sanzione (che va dal 100 al 200% dell'imposta stessa). L'acquirente privato consumatore può regolarizzare la propria posizione presentando un apposito documento e le fatture all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e versando l'imposta dovuta entro sessanta giorni dalla data dell'atto (per l'acquirente soggetto passivo resta ferma la procedura di regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, del dlgs n. 471/97).

Comma 165

Il privilegio speciale dello stato, per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni dovute dal cessionario o committente, non è più limitato all'ipotesi già prevista dall'art. 41 del dpr 633/72, ma acquista portata generale.

Commi 166-167

Le riduzioni sulla tassa automobilistica e Irap previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008.

Comma 168

Eprorogata al 31/12/2008 la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;

Comma 169

Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate possono essere compensate con i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Comma 170

È prorogata al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quale spetta, si ricorda, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Comma 171

Per i soggetti che operano nel settore agricolo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i nove periodi successivi, successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9%; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

Comma 172

Sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Comma 173

Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina sono prorogate al 31 dicembre 2008.

Comma 174

È istituito presso il ministero delle attività produttive un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 175

Prorogata al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto terra

Commi 176-178

Viene fissato il principio secondo cui sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b). Le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% salvo l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa co-

municazione all'ufficio delle Entrate.

Commi 179-193

Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate numerose modifiche concernenti la soppressione della tabella A, punto 12 in materia di accise la riduzione e la modulazione delle aliquote sulle accise del gasolio e delle benzina e benzina senza piombo. Al gas naturale impiegato dalle forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le usenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal corpo della guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero. 16. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della guardia di finanza per gli usi consentiti.

Segue da pag. 37

all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica», sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare».

223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

b) il terzo periodo è soppresso.

224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

b) il comma 6 è abrogato.

225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.

228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con al-

tre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.

233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque,

fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.

237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

238. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti del-

Commenti

In oltre è stato modificato l'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, elevando al 29,75 % del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34% del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione a decorrere dal 01/01/2008.

Commi 194-196

Vengono abrogate una serie di disposizioni relative all'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369; l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 l'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17.

Commi 197-198

Viene stabilito che sono deducibili i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo

del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).

Comma 199

Estesa ai fondi integrativi del Ssn l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Comma 200

Saranno rideterminati i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanali.

Comma 201

Estesa al 31 dicembre 2007 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Comma 202

Elevata a euro 4000 la detrazione degli interessi passivi sui mutui.

Commi 203-204

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi deri-

vanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. Adeguata la tariffa dell'imposta di bollo, parte I, riducendone l'importo da euro 42,00 ad euro 17,50.

Commi 205-208

Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. In oltre è estesa per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

Commi 209-216

Fornitori della pubblica amministrazione obbligati alla fattura elettronica. A decorrere dal-

la date che saranno stabilite con un apposito regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Dalle stesse date, alle predette amministrazioni sarà vietato accettare e mettere in pagamento fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La trasmissione dei documenti elettronici avverrà per il tramite di un sistema di interscambio istituito e gestito dal ministero dell'economia e delle finanze. Il regolamento attuativo, da emanare mediante decreto ministeriale, potrà individuare, tra l'altro, le eventuali deroghe e le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese. È stabilito, infine, che le predette disposizioni costituiscono per le regioni principi generali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della costituzione.

Comma 217

Più tempo per il modello 770. I sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello stato,

l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle

attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei

collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente com-

ma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».

253. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

254. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico

terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

256. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista

Continua a pag. 40

anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti presentano in via telematica, il modello 770, relativo all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. La precedente scadenza era prevista al 31 marzo.

Comma 218

Scompaiono le dichiarazioni cartacee. Le persone fisiche e le società di persone (o associazioni equiparate) sono tenute a presentare esclusivamente in via telematica ed entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate solo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

Comma 219

Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica del 31 luglio, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con cer-

tezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille possono presentare, entro il termine apposto modello, oppure il Cud per il tramite di un ufficio della società Poste italiane spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.

Comma 220

Dichiarazione dei redditi accessibili a tutti. L'Agenzia delle entrate, entro l'1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

Comma 221

Le detrazioni operate dal sostituto di imposta vanno confermate annualmente dal lavoratore dipendente. Per quelle relative ai familiari a carico lo stesso è comunque tenuto ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni. Viene quindi modificata la disciplina delle ritenute operate dal sostituto di imposta

laddove le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del Testo unico sono riconosciute solo se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto. Pertanto scompare la dizione per cui la dichiarazione aveva effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Comma 222

Anche i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare dovranno essere corredati dal codice fiscale. Viene così viene ampliato il novero delle utenze e della contrattualistica che confluisce nel data base dell'anagrafe tributaria in via telematica ai fini del contrasto all'evasione fiscale.

Comma 223

Se il risultato della dichiarazione dei redditi, sia in termini di imposta dovuta che spettante, non supera i 12 euro questa non è oggetto rispettivamente di versamento o di rimborso. In base all'ultima modifica normativa l'importo a credito non è utilizzabile nemmeno in compensazione. In ogni caso le dichiarazioni così presentate produrranno in capo all'intermediario il diritto al compenso.

Comma 224

Gli enti locali che affidano a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, devono ten-

re conto della normativa dell'Unione europea in merito e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. In particolare l'attività è rimessa:

1) ai soggetti iscritti nell'albo tenuto dal ministero delle finanze

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le stesse attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alle società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società summenzionate i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di proce-

Segue da pag. 39

per gli ambiti di cui al comma 258. 260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 239 del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo;

b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi,

ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;

c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis 1 o di altre disposizioni di indebitabilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;

d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»;

e) all'articolo 19-bis 1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli strada-

li a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;

3) la lettera g) è abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.

262. All'articolo 6 della legge 13

maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

263. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».

264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;

b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.

265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto

Commenti

ture ad evidenza pubblica.

Comma 225

I soggetti abilitati alla gestione dei tributi degli enti locali secondo quanto disposto dal precedente comma possono accedere all'anagrafe tributaria secondo le modalità disposte con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Con lo stesso atto sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati

Comma 226

Riparametrazione ad un coefficiente pari a 0,9176 per le aliquote Irap vigenti alla data del 1° gennaio 2008, se sono state già oggetto di variazione.

Comma 227

In ossequio alle modifiche intervenute con riguardo all'Irap e riportate nei commi da 43 a 45 della finanziaria 2008 e alla relativa perdita di gettito per le regioni con decreto del ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi Finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe sta-

to percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.

Comma 228

Credito di imposta per la sicurezza nel commercio. Alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande è riconosciuto un credito di imposta pari all'80% delle somme spese per l'acquisto di dispositivi e servizi di sicurezza compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza. Il limite massimo dell'importo detraibile non può comunque mai superare i 3 mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Commi 229-232

Il credito di imposta per la sicurezza nel commercio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta Irap, e tanto meno la spesa è vincolata ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti rispettivamente in capo a persone fisiche e imprese. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sono fissate le modalità di attuazione dell'age-

volazione fermo che la stessa può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006.

Commi 233-237

Credito di imposta per la sicurezza dei tabaccai. Gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno diritto ad un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. La misura del credito è pari all'80% del costo sostenuto per beni e servizi e, comunque, fino ad un importo massimo di mille euro per ciascun beneficiario e per periodo d'imposta. La richiesta del beneficio deve essere indicata, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta Irap, e tanto meno la spesa è vincolata ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti rispettivamente in capo a persone fisiche e imprese. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sono fissate le modalità di

attuazione dell'agevolazione fermo che la stessa può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006.

Comma 238

Per le imprese che svolgono attività selvi culturali l'aliquota Irap per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

Comma 239

Gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap

Comma 240

Fino a tutto il 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

Commi 241-246

Presso l'Inail viene istituito un fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «iberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi, con contabilità autonoma e separata. Le prestazioni del fondo non escludono e si cumulano ai

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi».

270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009».

272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004».

273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunemente contabile».

275. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell' intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a una modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

278. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di

decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che,» sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».

283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

284. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'arti-

Continua a pag. 42

diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. L'attività del fondo si realizza attraverso l'erogazione di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'Inail. Il finanziamento del fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello stato. L'onere a carico dello stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Alla sua gestione provvede un comitato di nomina ministeriale mentre l'organizzazione di finanziamento dello stesso sono comunque rimessi all'emanazione di un decreto dei competenti ministri.

Commi 247-248

Attribuzione alle regioni ed alle province autonome dell'incremento delle riscossioni dell'Iva e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti al fine di finanziare gli investimenti e il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione. La quota spettante alle regioni e alle province autonome è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e

programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Commi 249-250

Per l'esecuzione delle opere previste nel comma precedente viene istituito, nello stato di previsione del ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate in base agli incrementi di entrate al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80% dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale. I criteri applicativi e di suddivisione sono individuati con un decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani.

Comma 251

Va all'Anici lo 0,8 per mille del gettito Ici contro il precedente 0,6 per mille.

Comma 252

Studi di settore, spariscono gli automatismi per i nuovi indicatori. Ai fini dell'accertamento sulla base degli indicatori di normalità econo-

mica l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli stessi indicatori. Ciò fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Comma 253

Controlli delle dichiarazioni soft per le imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%. L'attività di selezione prevista dall'articolo 37 del dpr n. 600/73, compresa quella da studi di settore, riguarderà solo in via secondaria le categorie sopra definite.

Comma 254

Controlli Iva limitati per le imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%. L'attività di selezione prevista dall'articolo 51 del Dpr n. 633/72, compresa quella da studi di settore, riguarderà solo in via secondaria le categorie sopra definite.

Comma 255

Per il quinquennio 2008-2012, è prevista una misura prestabilita nei controlli ai fini Iva che gli uffici dovranno concentrare sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l'im-

posta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

Comma 256

L'Agenzia del Demanio nell'esecuzione dell'attività di vendita di unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello stato provvede anche alle attività estimali, incluse quelle precedentemente affidate all'Ufficio tecnico erariale.

Comma 257

Le imprese confiscate possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria senza che sia necessaria la finalità conservativa della procedura o il parametro un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni.

Comma 258

Negli strumenti urbanistici verranno definiti degli ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale. Tele definizione è aggiuntiva rispetto alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi e alle relative leggi regionali. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordata

Segue da pag. 41

colo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.

294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'en-

trata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna re-

gione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno

2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel presente comma.

4 - continua

Commenti

te e sociale. La regola sarà effettiva sino alla definizione della riforma organica del governo del territorio.

Comma 259

I comuni in sede di previsione degli strumenti urbanistici possono consentire un aumento di volumetria premiale per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258

Comma 260

Pronti 2 milioni di euro per il 2008 e il 2009 a favore della Guardia di finanza e in particolare per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche del corpo. I fondi deriveranno dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della stessa legge finanziaria 2008.

Comma 261

Il comma in esame contiene numerose disposizioni modificative della legge sull'Iva.

Veicoli stradali a motore

Con la riformulazione delle lettere c) e d) dell'art. 19-bis1 del dpr 633/72, viene introdotta la nozione di «veicoli stradali a motore», che ingloba tutti i veicoli rispondenti alle caratteristiche di peso e capienza indicate dalla norma (indipendentemente dalla tipologia: autovetture,

autoveicoli, autocarri ecc.). Le spese afferenti tali veicoli, comprese quelle relative al transito stradale, danno diritto alla detrazione limitata del 40%, salvo che i veicoli siano utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Resta ferma la detrazione integrale per gli agenti di commercio e per i veicoli oggetto dell'attività propria dell'impresa. Modifiche di coordinamento vengono apportate anche alla tabella B allegata al dpr 633/72.

Per i veicoli stradali messi a disposizione dei dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo inferiore al valore normale, dal 1° marzo 2008 si assumerà come base imponibile il valore stesso, determinato secondo le disposizioni in materia di «fringe benefit» contenute nel Tuir. In caso di utilizzo extra-aziendale di veicoli per il cui acquisto sia stata detratta solo parzialmente l'imposta, non si realizza autoconsumo tassabile.

Telefoni

Viene soppressa la limitazione della detrazione al 50% delle spese relative all'acquisto e all'impiego di telefoni, per cui diventa possibile recuperare anche integralmente l'imposta (naturalmente con onere della prova dell'inerenza a carico del contribuente). I soggetti che deterranno più della metà dell'imposta, tuttavia, saranno esposti a specifici controlli del fisco. Per i telefoni messi a disposizione dei dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo inferiore al valore normale, dal 1° marzo 2008 si assumerà come base imponibile il valore normale; se

i beni non rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, si considera valore normale il costo. In caso di utilizzo extra-aziendale di telefoni per il cui acquisto sia stata detratta solo parzialmente l'imposta, non si realizza autoconsumo tassabile.

Operazioni verso soggetti collegati

Dal 1° marzo 2008, per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio della detrazione è limitato in base alle disposizioni sul prorata, o anche per effetto dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, la base imponibile sarà costituita dal valore normale dei beni e servizi, se inferiore al corrispettivo; questa deroga, però, scatterà a condizione che il cedente/prestatore sia una società che controlla direttamente o indirettamente il cessionario/committente, ovvero ne è controllata, oppure è controllata dalla stessa società che controlla il cessionario/committente. Se i beni o servizi non rientrano nell'attività propria dell'impresa, il valore normale è costituito dal prezzo di costo del bene o dalle spese sostenute per la prestazione del servizio; diversamente, si fa riferimento alla regola generale del prezzo mediamente praticato per beni o servizi similari.

Operazioni esenti

Dal 1° luglio 2008 saranno esentate dall'Iva le prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti con detrazione limitata, al massimo, al 10%, purché il corrispettivo addebitato non superi i costi impu-

tabili alle prestazioni stesse.

Riduzione della base imponibile

Viene stabilito in via normativa che in caso di cessione di un bene acquistato con diritto alla detrazione parziale, la base imponibile è assunta in misura corrispondente alla percentuale di detrazione operata.

Aliquote

Passa dal 10 al 20% l'aliquota applicabile alle cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi non destinati alla preparazione di prodotti alimentari. Stesso incremento per le cessioni degli animali di cui al n. 7 della tabella A, parte III (conigli, piccioni, lepri ecc.), non destinati all'alimentazione.

Comma 262

Parallelamente all'introduzione dell'esenzione per determinate prestazioni rese dai consorzi, della quale si è detto a commento del comma 261, vengono soppresse, con effetto dal 1° luglio 2008, le disposizioni sull'esenzione delle operazioni infragruppo contenute nell'art. 6 della legge n. 133/99.

Comma 263

Aumenta dal 10 al 20% l'aliquota sui premi delle corse dei cavalli.

Comma 264

La norma fissa particolari decorrenze per alcune disposizioni del comma 261.

4 - continua

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le

modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296.

303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al

comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della

Continua a pag. 34

Commenti

Comma 265

Come si ricorderà, con l'art. 35 del dl 223/2006 sono state introdotte disposizioni che consentono al fisco di rettificare il corrispettivo della cessione di immobili basandosi sul valore normale del bene. La Finanziaria precisa ora che, per gli atti formati anteriormente al 4/7/2006, le predette disposizioni hanno valore di presunzione semplice. In sostanza, al di là del dato letterale, la norma intende stabilire che, per gli atti pregressi, non è consentito al fisco procedere alla rettifica basandosi esclusivamente sul valore normale dell'immobile.

Comma 266-268

Istituita la figura dei «gruppi d'acquisto solidali», per i quali vengono introdotte disposizioni fiscali di favore. Sono definiti tali le associazioni non lucrative costituite solo per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricambio, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Le attività svolte da questi soggetti non si considerano commerciali né agli effetti dell'Iva, fermo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, settimo comma, dpr 633/72 (democrazia interna, vincoli patrimoniali, ecc.) né agli effetti dell'imposizione diretta.

Comma 269

Il fisco allenta un po' la morsa sull'attività repressiva nei confronti degli esercenti che non emettono scontrini e ricevute fiscali. Per fare scattare i presupposti di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, occorreranno infatti quattro violazioni nell'arco di cinque anni, e non più tre. Le quattro infrazioni, inoltre, dovranno risultare commesse in giorni diversi.

Comma 270

Sanatoria per i mini-ritardi nella trasmissione degli elenchi clienti e fornitori: viene infatti stabilito che si considerano validi gli elenchi trasmessi entro il 15 novembre 2007 (dunque oltre la scadenza di legge del 15 ottobre 2007).

Comma 271

Rinvitata di un anno, al 1° gennaio 2009, la disposizione secondo cui i registratori di cassa di nuova immissione sul mercato dovranno essere in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate (prevista dal dl n. 223/2006 e tuttora in attesa di attuazione).

Comma 272

Nessun rimborso e nessuna iscrizione a ruolo per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e per le altre indennità e somme e per le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per quelle definite con atto con data certa anteriore alla data dell'inizio del rapporto e delle indennità di mobilità e trattamenti di integrazione salariale, come indicati dalle lettere c) e c-bis), dell'articolo 17, del medesimo Testo unico, se l'imposta effettivamente a debito o a credito risulta inferiore a 100 euro.

Comma 273

Le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 (denuncia e decorrenza delle variazioni dei redditi fondiari) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché la richiesta contenga anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione culturale da rendere allo stesso catasto terreni.

I redditi indicati producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, in deroga alla norma-

tiva vigente.

Comma 274

Il ministero dell'economia e delle finanze è contitolare delle banche dati relative al sistema integrato in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Comma 275

Con la sostituzione della nuovissima lettera e), del comma 3-bis, dell'articolo 9, dl n. 557/1993, recante i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali alle attività agricole, si conferma il mantenimento della qualifica per gli immobili utilizzati per l'agriturismo, limitatamente a quelli utilizzati per detta attività, ma solo se l'esercizio rispetta le disposizioni contenute nella legge quadro. (Legge n. 96/2006).

Comma 276

Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni e nei casi di trasferimento per causa morte (mortis causa) coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l'obbligo di richiedere le vulture catastali.

Il comma in commento estende l'obbligo anche agli atti soggetti alla registrazione al registro imprese, tenuto dalle locali camere di commercio, che comportano una qualsiasi variazione nell'intestazione catastale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche (società), anche se non dipendenti da modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione).

Un provvedimento dirigenziale ad hoc dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi del Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alla nuova procedura.

Comma 277

Con la sola eccezione degli immobili di proprietà privata non dichiarati o in presenza di situazioni di fatto non più coerenti con gli accertamenti presenti in catasto per intervenute variazioni edilizie, per i quali i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento con la procedura automatizzata, di cui al dm n. 701/1994 (Docfa), gli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia del territorio, sempre in assenza di aggiornamenti in catasto, richiedono detto aggiornamento a cura dei proprietari o dei titolari dei relativi diritti reali.

Nel caso in cui, entro il termine di 90 giorni dall'invito alla regolarizzazione, detti soggetti non procedano alla regolarizzazione degli immobili, il Territorio procederà all'aggiornamento in surrogata, con applicazione a carico degli inadempienti delle sanzioni e degli oneri definiti dalla medesima legge.

Comma 278

L'art. 23, della legge 27/02/1985 n. 52 che prevedeva che i conservatori dei registri immobiliari dovevano inviare ogni 15 giorni al procuratore della repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine è stato riscritto con la previsione che detta copia deve essere inviata in via telematica o con supporto informatico.

Comma 279

In deroga a quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 2680 del Codice Civile, che dispone la vidimazione del registro generale d'ordine su ogni foglio a cura del presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati, e fino a quando non sarà completamente attuato quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale, detta vidimazione dovrà essere eseguita dal conservatore.

Segue da pag. 33

Corte di giustizia delle Comunità europee.

308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese steso non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse del-

le persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione

delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispet-

to dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei

programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeo-

Commenti

Comma 280

Stanziate 12 milioni di euro, di cui 4 milioni nell'anno 2008 ed i restanti nell'anno 2009, per gli incentivi alla mobilità territoriale e per la corresponsione delle indennità di trasferta per il personale dipendente del Territorio, con riferimento all'attuazione del processo di decentramento.

Per quanto concerne la copertura dei maggiori oneri, si deve far fronte con le maggiori entrate derivanti dalla regolarizzazione degli immobili, di cui ai commi 276 e 277 della legge in commento e con le riduzioni dei costi ottenute in tema di semplificazione della materia ipotecaria, come introdotte dai commi 278 e 279.

Comma 281

Con riferimento alle attribuzioni agli enti locali delle funzioni inerenti al catasto, di cui all'art. 66, legge n. 112/1998, per la riscossione si deve far riferimento a quanto disposto, in particolare, dai commi 178 e 179, del regio decreto n. 827/1924, concernente l'amministrazione e la vigilanza del patrimonio e la contabilità generale dello stato.

Per quanto concerne, in particolare, le funzioni relative alla vigilanza dei capi delle amministrazioni centrali, dette funzioni si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali superiori a quelle che effettuano le riscossioni erariali.

Comma 282

Per quanto concerne gli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto n. 773/1931, sono state introdotte alcune modifiche dal comma in commento alla lettera a), riconoscendo tali quelli precedentemente individuati ma dotati di un attestato di conformità rilasciato dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità che consentano ad ogni giocatore di scegliere la propria strategia, all'avvio o durante il corso della partita, selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli allo stesso giocatore.

Infine, dopo la lettera a) e per gli apparecchi individuati nella medesima lettera, è inserita la lettera a-bis) che dispone verifiche dei singoli apparecchi a cura del ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei Monopoli di stato.

Comma 283

Le disposizioni indicate al comma precedente si rendono applicabili a tutti gli apparecchi innessi in esercizio a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2008.

Comma 284

Slitta di un anno il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, come individuati dal comma 273, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) destinati alle strutture produttive collocate nel Mezzogiorno d'Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2008 (anteriamente era disposto dall'1/1/2007) e fino alla chiusura dell'anno 2013.

Comma 285

L'importo relativo alle maggiori entrate previste dallo slittamento del credito d'imposta sui beni nuovi delle aziende collocate nel Mezzogiorno è destinato al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» destinato al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Comma 286

La detrazione del 55%, relativa alle spese di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344 e seguenti, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) è riconosciuta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa «entalpia».

Comma 287

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a causa della diminuzione dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici), l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto agli enti, da indicare nei bilanci di previsione, è determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

Comma 288

In attesa dell'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica e con decorrenza dall'anno

2009, il rilascio dell'autorizzazione a costruire è condizionato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio, come disposto dall'articolo 6, dlgs n. 192/2005 e dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, finalizzate al risparmio delle risorse idriche ed al riempimento delle acque meteoriche.

Comma 289

Al Testo unico delle disposizioni in tema di edilizia, di cui al dpr n. 380/2001, sono state apportate alcune modifiche sostanziali che comportano, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, la previsione inserita nel permesso a costruire e per gli edifici di nuova costruzione, dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, tale da garantire una produzione non inferiore a 1 kW per ogni unità a destinazione abitativa, compatibilmente all'effettiva e possibile realizzazione pratica.

Per i fabbricati industriali di nuova costruzione e di superficie non inferiore a 100 mq, invece, la produzione non deve essere inferiore a 5 kW.

Comma 290

Le aliquote relative alle accise dei prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento a destinazione civile, come fissate dalle relative disposizioni di imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al dlgs n. 504/1995, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva derivanti dalle variazioni internazionali di prezzo del petrolio greggio, espresso in euro, mediante un decreto ad hoc del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico.

Comma 291

Il decreto, di cui al comma precedente, potrà essere adottato con cadenza trimestrale se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore a due punti percentuali, rispetto al valore della quotazione indicato nel documento di programmazione economica finanziaria (Dpef) mentre, al contrario, il decreto non potrà intervenire in presenza di una diminuzione del prezzo, rilevato verificato sulla base della media del semestre precedente e determinato come indicato al comma che precede, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione.

Il decreto del comma 290 potrà essere utiliz-

zato, invece, per modificare le aliquote di accisa quando il prezzo rilevato, come indicato in precedenza, subisce una diminuzione rispetto al valore di riferimento, come indicato nel documento di programmazione.

Comma 292

L'emanazione del decreto destinato a calmierare i prezzi petroliferi non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo o maggiori oneri a carico del bilancio statale e deve assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di valori minimi delle accise.

Comma 293

Il decreto indicato al comma 290, nella fase di iniziale applicazione, potrà essere adottato solo in presenza delle condizioni indicate al comma successivo si avverino entro il 28 febbraio 2008.

Comma 294

Nei casi in cui emergano dei risparmi sulle autorizzazioni di spesa a fronte della diminuzione delle aliquote di accisa di cui al comma 290, le somme saranno destinate, dopo l'accertamento annuale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, alle entrate del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi urgenti in favore degli autotrasportatori, attraverso la riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, di cui all'art. 2, comma 3, dl n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999, come già prorogati tempo per tempo.

Lo stesso ministero dell'economia e delle finanze potrà apportare ulteriori variazioni di bilancio, con decreti ad hoc.

Commi 295-297

Viene riconosciuta alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Ciò al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale e per mantenerne il livello attuale. La compartecipazione sarà attribuita mensilmente alle regioni per il periodo 2008-2011 secondo quote stabilite nella tabella 1 della legge finanziaria 2008. A decorrere dal 2001, le predette quote saranno rimodulate con un decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del predetto Dm, alle regioni continueranno ad essere attribuite le quote mensili come sopra determinate, a titolo di acconto. Dall'anno 2011, la compartecipazione sosti-

logica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione

della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si prevede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero

della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento

delle infrastrutture individuali e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».

321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000

Continua a pag. 36

tuirà ed integrerà risorse quali la compensazione della minore entrata relativa all'accisa sul gasolio, i trasferimenti relativi ai servizi ferroviari di interesse regionale, la compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina che non viene compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche e i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.

Commi 298-299

Il prossimo anno, alle regioni a statuto ordinario, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, verrà attribuita una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore a quella di cui al comma 297. Per il 2008 la misura è indicata in 0,0086 euro, che si incrementerà a 0,00893 per l'anno 2009 e di 0,0092 euro a partire dal 2010 e questo in ragione di ogni litro di gasolio che sarà erogato nel territorio delle singole regioni. La quota di partecipazione verrà versata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversata in un conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello stato. La successiva ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio che sono stati erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione dei carburanti, così come risultano dai registri di carico e scarico. Dal 2011, invece, viene data facoltà di rideterminare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario, con criteri di commisurazione che saranno stabiliti dal ministro dei trasporti e dal mineconomia. Sarà comunque demandato a un decreto del ministero dell'economia e finanze a definire le modalità di applicazione delle disposizioni dei due commi in esame.

Comma 300

La verifica dell'andamento del settore e il completamento di questo processo di riforma sono affidati a un Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui faranno parte i rappresentanti dei ministri competenti in materia, delle regioni e degli enti locali. Sarà creata un'apposita banca dati e un sistema informativo pubblico in interscambio con i dati a livello regionale. Per le spese relative a questa nuova istituzione viene stanziata la somma di due milioni di euro. Sarà comunque un decreto del ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e degli affari regionali a defini-

re i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse relative al settore e dei correlati servizi, nonché le modalità operative dello stesso osservatorio. Annualmente, la neonata struttura dovrà presentare alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.

Comma 301

Dal prossimo anno fine dei trasferimenti aggiuntivi a carico del bilancio dello stato che siano finalizzati al finanziamento delle spese relative al trasporto pubblico locale. Gli stessi non saranno permessi nemmeno per finanziare gli oneri per i rinnovi contrattuali degli operatori di settore, successivi all'1/1/2008. Si prevede che le regioni a statuto ordinario provvedano a riversare le somme spettanti agli enti locali entro quattro mesi dalla loro acquisizione, fermo restando che le stesse potranno adottare diverse modalità di versamento, sempreché siano di maggior favore per gli enti locali.

Comma 302

Le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ex articolo 9 del dlgs n. 422/97 saranno corrisposte fino al 31/12/2010. Dal 2011, saranno sostituite con le stesse misure partecipative contenute nel comma 296. Anche qui, sarà un decreto del ministero dell'economia da emanare entro il 15 febbraio 2010, a individuare la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Somme di cui non sarà tenuto conto ai fini dell'emanazione del dm indicato al comma 296.

Comma 303

In attesa della riforma al sistema degli ammortizzatori sociali, anche al settore del trasporto pubblico locale viene esteso il sistema previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2007. Dalla predetta estensione non dovrà esserci alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

Comma 304

Nasce il fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il fondo dovrà promuovere lo sviluppo economico e rimuoverne gli squilibri economico-sociali. La dotazione del fondo parte con 113 milioni di euro nel 2008, che aumenteranno a 130 milioni nel 2009 per poi attestarsi a 110 milioni nel 2010. Le risorse del fondo spaziano

dall'acquisto di veicoli ferroviari regionali a quelli destinati a servizi di linee metropolitane o autobus minor impatto ambientale. Finalità già individuate dal comma 1031 della legge finanziaria 2007. Si potranno finanziare altresì completamenti di opere in corso di realizzazione, ma in misura non superiore al venti %. Il finanziamento di nuovi interventi dovranno necessariamente prevedere l'esistenza o la realizzazione (con le risorse individuate da questo comma) di parcheggi di interscambio.

Comma 305

Sarà un decreto del ministero dei trasporti a ripartire le risorse tra le finalità previste dal comma 304. Per il triennio 2008-2011, in fase di prima applicazione, le risorse sono ripartite in pari misura. Dal 2001, si cambia. Infatti, sarà tenuto conto di principi di premialità che incentivano l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela dell'ambiente. Con l'abrogazione della lettera d) del comma 1032 della legge n.296/2006 infine, non sarà data alcuna priorità alle regioni e alle province autonome che abbiano ottenuto dalla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Comma 306

Inserisce al comma 1031 della legge finanziaria 2007 relativo al fondo per gli investimenti due ulteriori addendum. Le risorse potranno pertanto essere destinate anche per l'acquisto di elicotteri e idrovolanti per garantire il trasporto pubblico locale con le isole minori. In più, le risorse per l'acquisto di veicoli ferroviari e di quelli destinati alle linee metropolitane dovranno costituire almeno il 50% della dotazione del fondo.

Comma 307

Dal 2008 saranno disponibili 12 milioni di euro da destinare al ministero dei trasporti per riattivare urgentemente i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, che siano stati interrotti dai procedimenti da parte della Corte di giustizia Ue, tesi a riesaminare le procedure contrattuali.

Comma 308

Dal 2008, i finanziamenti statali erogati per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale saranno erogate alle regioni a statuto ordinario con le modalità previ-

ste dal comma 296. Tali spese sono altresì rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con esplicita esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Comma 309

In arrivo detrazioni per i pendolari. Infatti, le spese sostenute entro il 31/12/2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono essere detratte dall'Iperf nella misura del 19% e fino ad un massimo di 250 euro. La detrazione è operabile sempreché le suddette spese non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. È altresì possibile far valere la detrazione anche per le persone fiscalmente a proprio carico.

Comma 310

Il comma in esame sancisce un'interpretazione autentica dell'articolo 3 del dl n. 833/1986. Infatti, le somme che servono a coprire i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato per ripianare le perdite di esercizio dell'azienda, anche se riferiti a esercizi precedenti al 1982, non rilevano ai fini degli articoli 61 (interessi passivi), 109, comma 5 (componenti negativi redditi d'impresa) e dell'articolo 84, comma 1 quarto periodo (riporto delle perdite) del Testo unico delle imposte sui redditi.

Comma 311

I crediti che la società Ferrovie della Calabria srl vanta nei confronti della regione Calabria, sono destinati alla copertura definitiva dei disavanzi antecedenti a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale delle Ferrovie della Calabria e, per la parte che residua, a copertura degli investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari ad oggi gestiti dalla predetta srl.

Comma 312

Il comma dispone l'abrogazione di norme incompatibili con quanto sinora statuito.

Commi 313-315

Nasce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici con lo scopo di attivare significativi processi di sviluppo locale, attraverso il recupero di beni immobili pubblici, coerentemente con gli in-

Segue da pag. 35

euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'im-

posta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinemato-

grafiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità ita-

liana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi del-

l'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

Commenti

dirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale. Sarà il ministro dell'economia e finanze, di concerto con il ministro per i beni culturali e per il tramite dell'Agenzia del Demanio, sempre nel rispetto delle attribuzioni che la Costituzione affida alle regioni e d'intesa con gli enti territoriali coinvolti, ad individuare ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni statali e di altri soggetti pubblici dove promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione. L'insieme di tali programmi unitari costituirà, appunto, il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. Il Piano sarà altresì redatto anche in applicazione delle previsioni che sono contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. All'interno del Piano, oltre agli ambiti di intervento, saranno determinati gli obiettivi d'azione, le categorie tematiche, sociali ed economiche e territoriali di interesse e qualunque altro elemento che si ritenga significativo per la formazione dei predetti programmi. La regione, gli enti territoriali e locali interessati, sulla base di quanto contenuto nelle indicazioni del Piano, d'intesa col Ministero dell'economia e finanze e il ministro dei beni culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione. Gli attori pubblici individueranno gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie d'uso compatibili, nonché l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte del plusvalore da realizzare.

Comma 316

Alla definizione dei contenuti, delle finalità necessarie all'attuazione del Piano concorrono anche le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti. Si dovrà avere particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale e per quelli ricompresi in aree demaniali. Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice dell'ambiente, al fine di individuare gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi che siano compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

Comma 317

Saranno i presidenti delle regioni o delle province interessate, con propri decreti, ad approvare i programmi unitari di valorizzazione, d'intesa sia con il Mineconomia che con il Ministero

per i beni culturali. Anche i consigli comunali avranno la loro parte essendo chiamati a ratificare il programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro 90 giorni dall'emanazione del citato decreto. L'approvazione del decreto da parte del consiglio comunale ha la stessa efficacia degli accordi di programma contenuti nell'articolo 34 del Tuel e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, produce la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale compresi nei citati programmi di valorizzazione.

Comma 318

Ciascun programma unitario di valorizzazione (o parti dello stesso) potrà avere il valore e gli effetti del piano, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, in considerazione della tipologia dei contenuti e degli interventi che sono previsti e sempre in ossequio alla vigente normativa nazionale e regionale. Ove necessario, è applicabile il disposto ex articolo 27, comma 5 della legge n. 166/2002, in tema di esproprio e relativa indennità.

Comma 319

La realizzazione degli studi di fattibilità, dei progetti e di altre misure di accompagnamento sarà attuata a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'agenzia del demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi da approntare agli immobili confiscati alla criminalità. Il tetto massimo è stabilito in 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Comma 320

Entro il prossimo 31 luglio, il ministero della difesa dovrà mettere nero su bianco un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del proprio patrimonio in uso. Il tutto affinché lo stesso sia coerente con il processo di pianificazione territoriale ed urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di favorirne la riallocazione in aree che siano più funzionali per l'efficienza dei servizi allo stesso demandati. Entro il 31 ottobre 2008, il ministero della difesa individua, altresì, quali immobili non intende più utilizzare per fini istituzionali e che consegnerà all'Agenzia del demanio entro il 31/12/2008.

Dovrà altresì indicare altre strutture che abbiano un valore complessivo di almeno 2 miliardi di euro.

Il programma di cui sopra dovrà indicare, oltre agli immobili non più utilizzati, anche quelli di cui se ne fa un uso parziale nonché quelli, tuttora in uso alla Difesa, nei quali si svolgono funzioni che possono essere svolte altrove, con processi di riallocazione. Tra i contenuti del programma, si dovranno definire le nuove localizzazioni delle funzioni, con le opere da realizzare, i costi di costruzione ex novo, dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e il costo delle funzioni nelle nuove localizzazioni. Il programma, infine, dovrà stabilire i tempi delle procedure, fino al definitivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Inoltre, il comma sancisce che le infrastrutture militari ancora in uso, individuati dal citato programma, dovranno essere consegnati all'Agenzia del demanio solo ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso altre idonee strutture. Tale riallocazione potrà avvenire sia trasformando altri immobili militari che costruendo ex novo immobili conformi agli strumenti urbanistici e in ossequio alla salvaguardia ambientale, anche con accordi o procedure negoziate con gli enti territoriali. Tali procedure potranno essere promosse dallo stesso ministero della difesa, di concerto con il ministero dell'economia. Per la riallocazione delle funzioni viene istituito, nello stato di previsione del ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione verrà determinata in relazione alle esigenze che dovessero emergere dai programmi. Alla dotazione di quo, potranno altresì concorrere i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e altre porzioni che siano ancora in uso al ministero della difesa, oggetto del presente comma.

Comma 321

Nasce il fondo per la mobilità alternativa nei centri storici. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 viene infatti istituito, presso il ministero dei trasporti, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, che l'Unesco ha già dichiarato come patrimonio dell'umanità.

Comma 322

I titolari di immobili situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, potranno stipulare, con banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia, contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili (o di porzioni di questi), ponendo a carico del bilancio statale, l'intero costo degli interessi.

Comma 323

Per il recupero e la conservazione di edifici storici che l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità e che appartengano al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice ambientale, i comuni potranno stipulare mutui con la cassa depositi e prestiti. Anche in questo caso, gli oneri relativi agli interessi saranno a carico dello Stato.

Comma 324

Entro il 31 gennaio 2008, il ministero dell'economia e finanze, con un proprio decreto, di concerto col ministero dei beni culturali, definirà le modalità e i criteri di erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323. Si potrà comunque garantire l'intervento nella misura massima di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

Commi 325-326

Cinema, arriva il credito d'imposta. Ai soggetti passivi Ires e ai titolari di reddito d'impresa ai fini irpef che non appartengano al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ex art. 2549 del codice civile, viene riconosciuto un credito d'imposta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura del 40% e fino a un importo massimo di dieci milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche che siano riconosciute di nazionalità italiana. Per la concessione del credito d'imposta viene sancito che le imprese di produzione cinematografica che siano destinatarie dei suddetti apporti, hanno l'obbligo di utilizzare l'80% di dette risorse nel territorio nazionale, impegnando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Comma 327

Il comma in esame definisce le misure della concessione del credito d'imposta ai fini delle

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità eu-

ropea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle im-

poste dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

344. Al decreto legislativo 31

Continua a pag. 38

imposte sui redditi. Per le imprese di produzione cinematografica, sarà riconosciuto in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute quali italiane, e comunque fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. A condizione che si sostengano sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso. Per le imprese di distribuzione il credito sarà differenziato. Esso sarà pari al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere italiane, riconosciute di interesse culturale; il tutto entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Il credito de quo sarà pari al 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere italiane, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Infine, il credito spetta nella misura del 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti ex artt. 2549 e 2554 del codice civile, per produrre film di nazionalità italiana che siano riconosciuti di interesse nazionale, il tutto entro il limite massimo annuo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.

Anche le imprese di esercizio cinematografico beneficeranno delle agevolazioni. Per queste, il credito d'imposta è determinato nella misura del 30% delle spese sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo che non ecceda 50.000 euro per ciascuno schermo di proiezione. Il credito è determinato nella misura del 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti ex artt. 2549 e 2554 cod. civ. per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana che abbiano il riconoscimento di opera di interesse culturale. Qui il limite massimo da rispettare è di un milione di euro per ciascun periodo di imposta.

Comma 328

Il comma sancisce che i benefici indicati al comma precedente non sono cumulabili con riferimento alla medesima opera, a favore della stessa impresa, ovvero ad imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché a soggetti che siano tra loro legati da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, ai sensi dell'ar-

ticolo 2359 del codice civile.

Comma 329

I crediti d'imposta indicati al comma 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Comma 330

Ai fini della concessione del credito d'imposta, viene chiarito che gli apporti in denaro, come rilevati nei commi 325 e 327, non possono superare, in ogni caso, il limite complessivo del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70% degli utili che derivano dall'opera filmica.

Comma 331

Il comma in esame chiarisce che i crediti d'imposta previsti dai commi 325 e 327 potranno essere fruiti solo a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, nonché alla previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica che le condizioni contenute nei commi 326 e 330 siano state rispettate. I crediti d'imposta di cui in parola pertanto, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Non rilevano altresì ai fini del rapporto ex artt. 96 e 109 del Tuir e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Comma 332

Gli apporti per la produzione, come evidenziati nei commi 325 e 327, sono considerati come risorse che il produttore del film reperisce al solo fine di completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi ex art. 13 del dlgs n. 28/2004. Comunque, tali contributi non potranno essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343 della presente legge, superi l'80% del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

Comma 333

Tutte le disposizioni contenute nei commi da 325 a 332 saranno contenute in un decreto del ministro per i beni culturali che sarà emanato, di concerto con il Ministero e sentito il mini-

stero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2008.

Comma 334

L'efficacia di quanto contenuto nei commi da 325 a 333 è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine, il Ministero per i beni culturali provvede a richiedere tale autorizzazione. Si chiarisce altresì che le agevolazioni potranno essere fruite, esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute in data successiva a quella di decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Commi 335-337

Credito d'imposta anche per le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e per i due successivi, è riconosciuto un credito in relazione a film (o a sue parti) girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo, per ciascuna opera, di 5 milioni di euro. Le disposizioni attuative in merito saranno emanate da un decreto del ministero per i beni culturali emanato entro il 31 marzo 2008. Inoltre, il credito d'imposta di cui al comma 335, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva altresì ai fini del rapporto ex artt. 96 e 109 del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Comma 338

Gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei lungometraggi, film d'animazione, film d'interesse culturale e opere d'essai, riconosciuti di nazionalità italiana ed espressione di lingua originale italiana, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. L'unica condizione affinché possa essere concesso il beneficio, è che le imprese interessate devono tenere la contabilità ordinaria ex artt. 13 e 18, comma 6 del Tuir.

Comma 339

Gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico

che le quali, da sole o per il tramite di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di lungometraggi, film d'animazione e film di interesse culturale, riconosciuti di nazionalità italiana, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo, però, del 30%. Anche in questo caso, come nelle disposizioni recate dal comma 338, le imprese che intendessero accedere al beneficio dovranno tenere la contabilità ordinaria.

Comma 340

Le disposizioni contenute nei commi 338 e 339 confluiranno in un decreto del Ministero per i beni culturali, da emanarsi entro il 31/3/2008 e nel quale saranno chiarite le modalità applicative della disciplina evidenziata.

Comma 341

Le agevolazioni previste ai commi 338 e 339 possono essere fruite nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2008, di 10 milioni di euro per il 2009 ed infine, di 15 milioni di euro per il 2010.

Comma 342

Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico delle sale cinematografiche, per una migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, si incrementa con un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, di 8 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, il fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, previsto dall'articolo 12, comma 1 del dlgs n. 28/2004. Si dispone che il contributo straordinario viene finalizzato a favore degli interventi individuati dall'articolo 12, comma 3, lett.c) del dlgs n.28/2004 quali, ad esempio, la copertura di interessi su mutui per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

Comma 343

L'efficacia di quanto disposto dai commi che vanno dal 335 al 339 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Sarà il Ministero per i beni culturali a richiedere tale autorizzazione. In ogni caso, rileva la disposizione, l'agevolazione potrà essere fruita solo in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione da parte della Commissione Ue.

Segue da pag. 37

marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'IN.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'IN.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai

centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. E comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione a:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso

le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle en-

trate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di

assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;

c) all'articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto na-

Commenti

Comma 344

Prestazioni sociali agevolate, nasce il nuovo Isee con maggiori controlli. Le autorità e le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) che risulta al Sistema Informativo gestito dall'Inps. Il comma in esame sostituisce l'articolo 4 del dlgs n. 109/1998 in materia di dichiarazione sostitutiva unica con una nuova formulazione. Pertanto, il cittadino che intendesse richiedere prestazioni sociali, dovrà presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, in forma di autocertificazione e con validità annuale, ove indicherà tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il cittadino ha comunque la facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo Isee. La dichiarazione deve essere presentata ai comuni o ai caaf, o anche in forma diretta all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede Inps competente per territorio. I soggetti riceventi dovranno inviare tali informazioni all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica. Si prevede, comunque, che il soggetto richiedente la prestazione agevolata possa inoltrare la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all'Agenzia delle entrate e sempre in forma telematica. Sarà l'Agenzia delle entrate a determinare l'Isee in relazione a diversi parametri, quali gli elementi contenuti nell'anagrafe tributaria, i dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. In relazione a tali ultimi dati, l'Agenzia delle entrate potrà individuare omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati in proprio possesso. Gli esiti di tali attività sono comunicati dall'Agenzia delle entrate ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ovvero al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica, nonché all'Inps. Sulla base della comunicazione fornita dall'Agenzia delle entrate, i comuni, i Caaf, l'Inps e le amministrazioni pubbliche alle quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, rilasciano un'attestazione che riporta l'indicatore Isee e, tra l'altro, gli

elementi informativi per il calcolo. L'attestazione riporta altresì le eventuali omissioni e difformità che si dovessero riscontrare. Se si è in presenza di omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero potrà comunque richiedere la prestazione agevolata con l'attestazione riportante le omissioni o la difformità. In tale ultimo caso, la dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, ma gli enti erogatori si riservano l'esercizio del diritto di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati in dichiarazione. Sarà permesso all'agenzia delle entrate di poter richiedere, ai fini dei controlli relativi all'effettiva determinazione del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari, sim... apposite richieste di informazioni che si avvarranno delle relative procedure automatizzate di colloquio. Anche la Guardia di finanza scende in campo contro i «furbetti» dell'Isee. Infatti, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Gdf, una quota parte delle verifiche verrà destinata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari di chi richiede agevolazioni, secondo dei criteri selettivi. Sarà comunque automatico l'invio alla Guardia di finanza degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti per i quali emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Entro il 30 aprile 2008, sarà un decreto del presidente del consiglio che dovrà individuare le componenti autocertificate della dichiarazione nonché le modalità attuative delle disposizioni sin qui evidenziate. Si potrà comunque stabilire una specifica attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione. Un'apposita convenzione tra Inps e Agenzia delle entrate, regolamenterà, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali, le modalità relative allo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni indicate. Infine, si prevede che per l'alimentazione del sistema informativo dell'Isee gestito presso l'Inps, lo stesso istituto possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale.

Comma 345

Il 2008 riparte sotto il segno del contrasto all'evasione fiscale. Riviste al rialzo le stime di recupero di gettito fiscale da far confluire nel bilancio dello stato. Entro il 15 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate definirà un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano viene assicurata all'amministrazione finanziaria una importante nuova immissione di personale. In particolare vengono erogati fondi per 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità. L'utilizzo delle graduatorie già formate è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può utilizzare, inoltre, nuove procedure da finanziare con i risultati del recupero.

Comma 346

Assunzioni in vista per vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria, corpo forestale, ispettorato del lavoro, dogane e Apat. È autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale.

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel corpo forestale dello stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi;

d) nel ruolo degli ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie

zionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori en-

trate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuo-

ve assunzioni.

346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei

dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28

del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Continua a pag. 40

formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con un punteggio finale inferiore a 46. In ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione e autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

Comma 348

Un milione di euro per il potenziamento dell'attività dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione a decorrere dall'anno 2008.

Comma 349

Fondi aggiuntivi per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina. A favore del ministero dell'interno è, infatti, autorizzata la spesa di 19,1 milioni di euro

per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ai maggiori oneri in capo al bilancio dello stato si provvede, per 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate e per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Comma 350

Fondo ad hoc per Gdf. Maggiori dotazioni economiche alle fiamme gialle per sostenere le spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Una quota di maggiori introiti derivanti dalle misure anti evasione previste dalla Finanziaria 2008 viene dedicata al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali. A tal fine, nello stato di previsione del Mef viene istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del corpo della guardia di finanza. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali.

Comma 351

Ridotto a 21 il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale. La misura, effettiva a far data dall'1 maggio 2008, è diretta a ridurre le spese a carico del bilancio dello stato e ad assicurare una

rapida definizione delle controversie pendenti. Le sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vicepresidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato a una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

Comma 352

I processi ancora pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle istituende sezioni regionali ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione im-

pugnata.

Comma 353

Il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008. Con i medesimi atti di natura regolamentare vengono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Comma 354

Per la riforma della commissione tributaria centrale con relativa rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale sono determinati facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

Comma 355

Segue da pag. 39

(APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dispo-

sizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.

357. Il distacco del personale dell'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle

società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del dlgs 30/7/1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

5 - continua

Commenti

Aumenta il numero di magistrati amministrativi e contabili oltre ad avvocati e procuratori dello stato. Le maggiori disponibilità sono derivanti dal contrasto all'evasione e quantificate in 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

Comma 356

Tutte le amministrazioni autorizzate ad operare nuove assunzioni devono trasmettere al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimen-

to della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti.

Comma 357

Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio può avere luogo anche mediante distacco. In questo caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Comma 358

Gli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, a esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società convenzionate, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con

decreto del ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche fiscali.

Comma 359

Quattro nuovi dirigenti per potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica. Gli incarichi verranno conferiti, nell'ambito del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008. I destinatari sono persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Ove la facoltà di nomina venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

Comma 360

Modifiche la regolamento dell'Agenzia delle entrate per ottenere l'impiego ottimale delle risorse e facilitare il rapporto dei contribuenti. Importanti modifiche riguarderanno l'individuazione degli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

5 - continua

La 6ª puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi Sette del 30/12/2007

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi Sette continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet

delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributarie contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del di-

rettore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al

comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della

Continua a pag. 26

Commenti

Comma 361

Provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate valide anche senza la Gazzetta Ufficiale. Per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet sostituisce la pubblicazione dei medesimi documenti, nella G.U., nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti pubblicati.

Comma 362

Rimane invariata anche per il prossimo triennio la quota di risorse per la remunerazione del personale impegnato nell'attività di contrasto all'evasione fiscale. A fine, per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributarie contenuti nell'atto di indirizzo 2008-2010 nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

Commi 363-366

Le imprese che cedono beni o prestano servizi attraverso apparecchi distributori automatici non sono tenute, per ovvie ragioni, a rilasciare scontrini o ricevute fiscali e devono soltanto annotare i corrispettivi nell'apposito registro. Dal 2009

arriveranno però nuovi obblighi a garanzia del fisco. Queste imprese, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, dovranno memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni di vendita, che saranno poi trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate. Un provvedimento dell'agenzia stabilirà le modalità di memorizzazione e i criteri, i tempi e le modalità della trasmissione telematica. Le novità scatteranno il 1° gennaio 2009 per gli apparecchi che verranno immessi sul mercato da tale data, mentre per i vecchi apparecchi la decorrenza è stabilita al 30 luglio 2009. Fino a quando il nuovo adempimento non sarà pienamente attivato, gli organi dell'amministrazione finanziaria devono destinare una quota delle risorse operative agli accertamenti nei confronti delle imprese in esame.

Commi 367 - 373

I commi sono tesi a rinforzare ulteriormente i poteri assegnati ad Equitalia, la società per azioni a totale capitale pubblico (soci ne sono l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale) nata per dare impulso all'efficacia della riscossione dei tributi riducendo i costi affrontati dalla stato per questo scopo e per contrastare l'evasione fiscale attraverso le 37 società partecipate, agenti della riscossione sul territorio nazionale, presenti sul territorio nazionale con la sola eccezione della Sicilia.

Con le modifiche proposte in Finanziaria Equitalia ed in particolare la società di cui la stessa si avvale per la riscossione delle spese di giustizia potrà, sulla base di apposito contratto da stipularsi con il ministero della giustizia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-

gore della Finanziaria stessa, acquisire i dati anagrafici dei debitori relativamente ai provvedimenti divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e soprattutto svolgere attività di supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente.

Ciò significa che Tribunali ed uffici del registro potranno confidare sull'aiuto dei tecnici di Equitalia nella determinazione di quanto dovuto (e non pagato) dai cittadini in relazione alle spese anticipate dallo stato nell'ambito di un processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario (si pensi per esempio alle spese per notificazioni di provvedimenti da parte dell'Uffice giudiziario, alle spese e alle indennità per i testimoni, alle spese di mantenimento dei detenuti e alle altre spese straordinarie che negli ultimi tempi hanno assunto volumi sempre maggiori in relazione anche all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche).

Le eventuali maggiori entrate che ne deriveranno saranno riassegnate al Ministero della giustizia ed in parte finalizzate ad alimentare il fondo di incentivazione e produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Comma 374

Il comma in esame modifica e integra la normativa sulle Società di Investimento immobiliare quotate (denominate anche Siiq) introdotte nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, commi 119-141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (trattasi della Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed oggi disciplinate dal dm 7 settembre 2007, n. 174 «Regolamento recante disposizioni in materia di Siiq» e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007 disciplinante le «Modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle so-

cietà di investimento immobiliare quotate, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed istituzione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007».

Le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 chiariscono, come richiesto a gran voce dagli operatori e dal mercato, che:

- la Siiq, per poter essere considerata tale dall'ordinamento italiano e godere quindi dei connessi benefici fiscali, dovrà avere la propria residenza, ai fini fiscali, in Italia. Ciò significa, come chiarito anche nella circolare Assogestioni del 26 novembre 2007 che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), si considerano residenti in Italia le Siiq che «per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato». In altri termini, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, possono essere considerate fiscalmente residenti in Italia anche le società che, pur avendo la sede legale all'estero, abbiano stabilito nel territorio dello Stato italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività

- le azioni della Siiq potranno essere negoziate sia sui mercati regolamentati italiani (tipicamente quelli gestiti dalla Borsa italiana) sia sui mercati regolamentati degli stati membri dell'Unione europea e degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo purché inclusi nella lista che il ministro dell'economia e delle finanze dovrà definire con apposito decreto ai sensi del nuovo articolo 168-

Segue da pag. 33

giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appurate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 119:
 - 1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali»;
 - 2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le Siiq» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle Siiq sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle Siiq si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

375. Ai fini della determinazione

delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter

e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.

379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di

competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento

Commenti

bis del dpr 22 dicembre 1986, n. 917. A oggi gli Stati sui cui mercati regolamentati pare possibile, alla luce della Legge Finanziaria 2008, quotare le azioni di una Siiq sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Di grande rilievo ed importanza è poi la modifica con la quale si prevede l'innalzamento dall'1 al 2% della soglia partecipativa utile al fine della verifica del possesso di almeno il 35% delle azioni della Siiq da parte di soci diversi da quello di maggioranza.

Tale modifica risolve, infatti, l'annoso problema delle modalità attraverso le quali poter individuare e tenere sotto controllo il rispetto di uno dei presupposti normativi previsti perché si possa parlare di Siiq.

La nuova soglia partecipativa individuata, infatti, è analoga a quella già da tempo prevista dall'articolo 120 del Testo unico della finanza (decreto legislativo 58/98) quale soglia al raggiungimento della quale il titolare delle azioni quotate ha l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata, alla Consob e al Mercato.

In tal modo diventa pertanto semplice verificare il rispetto da parte della Siiq dell'obbligo di accertare che almeno il 35% delle azioni detenute da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più del 2%.

La Legge Finanziaria chiarisce, inoltre, che al fine del godimento del più vantaggioso regime fiscale che si associa alla Siiq sin dal periodo d'imposta 2008, è sufficiente esercitare la relativa opzione con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.

Non sarà più la Siiq, inoltre, a dover provvedere a fare da sostituto d'imposta relativamente ai redditi da questa distribuiti ma, analogamente a quanto già avviene per i fondi immobiliari e gli altri strumenti di risparmio, lo farà direttamente il soggetto presso il quale il cliente ha depositato il titolo rappresentativo delle azioni della Siiq ovvero la banca italiana od estera o altro intermediario abilitato a svolgere l'attività di custodia e deposito di strumenti finanziari.

Infine, la Legge Finanziaria per l'anno 2008, aggiungendo il comma 134-bis alla legge 296/2006 (con la quale sono state istituite le Siiq), estende anche agli utili distribuiti dalla Siiq le disposizioni previste dall'articolo 27-ter del dpr 29 settembre 1973 n. 600 con la conseguente applicazione agli stessi dell'imposta sostitutiva (e non a titolo di acconto) con la sola eccezione degli eventuali utili connessi alle azioni relative a partecipazioni qualificate.

Comma 375

Il comma costituisce il contributo che il Parlamento è chiamato a dare al cd contenimento dei costi della politica. Esso dispone che per 5 anni, cioè per il periodo 2008/2012, le indennità dei parlamentari non possano essere aumentate. Il contributo è, come si vede, determinato in modo da fermare gli incrementi, senza inci-

dere sul trattamento economico attualmente in vigore

Comma 376

È questo il contributo che il governo dà al cosiddetto contenimento dei costi della politica, un contributo che, come quello del Parlamento, non incide sulla situazione attuale e che anzi, in questo caso, opererà esclusivamente solo con il prossimo esecutivo, quindi siamo dinanzi essenzialmente ad una dichiarazione di intenti. Dichiarazione che riconferma la necessità di rispetto dei principi dettati dalla Costituzione. Si stabiliscono due limiti: il tetto dei ministri con portafoglio è quello previsto dal dlgs n. 300/1999, cioè dalle norme di applicazione delle leggi cosiddette Bassanini, ricordiamo che tale numero è inferiore alle 20 unità; il numero complessivo dei ministri, viceministri e sottosegretari non dovrà superare le 60 persone.

Comma 377

Il comma costituisce una specificazione delle disposizioni sul contenimento del numero dei componenti il governo. Si chiarisce che occorre fare riferimento, con alcune eccezioni che sono espressamente indicate e che sono quelle introdotte dallo stesso governo Prodi, al numero dei ministri con portafoglio che sono stati individuati inizialmente dal provvedimento di attuazione della legge Bassanini in tema di riduzione del numero dei ministri.

Comma 378

Si dispone in modo secco ed immediato la decurtazione del 20% dei compensi che sono attualmente erogati ai commis-

sari straordinari del governo. La norma ha un ampio spettro di riferimento, non essendo limitata solo a tipologie predefinite, ma investendo tutti i soggetti che svolgono funzioni straordinarie per conto dell'esecutivo. A differenza delle disposizioni sulla partecipazione del Parlamento e del Governo al cosiddetto contenimento dei costi della politica essa è di immediata applicazione, visto che entra in vigore contestualmente alla entrata in vigore della legge finanziaria.

Comma 379

Si aprono con questo comma le norme sulla partecipazione degli enti locali al rispetto del patto di stabilità. Queste disposizioni sono state oggetto di un limitato intervento da parte del parlamento, che ne ha ulteriormente ammorbidito l'impatto, visto che esse sono frutto di una attenta meditazione e riflessione da parte del governo, che le ha elaborate avendo sentito le associazioni delle autonomie locali. Anche la loro redazione sul terreno tecnico risulta essere frutto di una attenta elaborazione.

Il comma dispone nel primo capoverso che la partecipazione dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai vincoli posti dal patto di stabilità riguarda il quadriennio 2007/2010 e non più solo il triennio 2007/2009. Nel secondo capoverso si allunga di un anno al 2010 l'obiettivo di riduzione del saldo tendenziale di comparto a cui sono finalizzate le disposizioni. Il terzo capoverso, lettera c, stabilisce che i saldi da applicare nel 2010 siano gli stessi previsti dalla legge finanziaria 2007 e che essi debbano però tenere conto dei dati del triennio 2003/2005 che sono stati assunti da tale

della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista.»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole

che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.patostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) dopo il comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.»;

380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di ap-

plificare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle

Continua a pag. 28

norma come base di riferimento. Da sottolineare che, a differenza degli anni passati, il periodo di riferimento è sempre lo stesso e che esso non è slittato di un anno, come nelle precedenti leggi finanziarie. La lettera d) stabilisce che il contributo degli enti che hanno avuto un saldo positivo nel triennio 2003/2005 è pari a zero, cioè che essi non sono obbligati a migliorare tale saldo. Viene in questa disposizione introdotto il concetto della competenza mista, cioè del calcolo sia della cassa che della competenza in modo unitario e non più distinto, esattamente il calcolo della differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per quella relativa agli investimenti, calcolando tali voci rispettivamente al netto delle riscossioni e della concessione di crediti. La lettera e) stabilisce che a partire dall'anno 2008 il rispetto del patto di stabilità riguarda la competenza mista e non più in modo separato la cassa e la competenza. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli previsti dalla legge finanziaria 2007, con la integrazione introdotta dallo stesso comma per le amministrazioni con saldo positivo nel triennio 2003-2005. Si stabilisce una norma di ulteriore flessibilità per le amministrazioni che hanno avuto nel triennio di riferimento un saldo positivo superiore di quello di cassa: esse possono optare per la utilizzazione del saldo ibrido o misto ovvero per quello di competenza o di cassa. Altra importante deroga è che questa amministrazioni possono utilizzare, ai fini del rispetto del patto, le entrate derivanti dalla addizionale comunale sull'Irpef. Essa prosegue accordando una nuova norma di favore ad enti che si presentano come particolarmente vir-

tuosi, avendo cioè avuto un saldo positivo nel triennio 2003/2005 ed avendo nel contempo entrate derivanti da dimissioni immobiliari e non utilizzate per estinzione anticipata di crediti. Tali amministrazioni possono ridurre gli obiettivi fissati dal patto di una misura che è pari al surplus che hanno registrato nel triennio. La lettera f) stabilisce che per il triennio 2008/2010 l'obiettivo del patto di stabilità è costituito non più da distinti obiettivi per la cassa e per la competenza, ma da un unico obiettivo, detto misto o ibrido, che contiene sia la cassa che la competenza. La lettera g) traduce la scelta dell'obiettivo misto in termini di bilancio preventivo: esso deve essere approvato in modo tale che le previsioni di competenza e le previsioni dei flussi di cassa tra loro sommati consentano il raggiungimento dell'obiettivo; i flussi degli aggregati di spesa utili ai fini del rispetto del patto devono perciò essere allegati al bilancio stesso. La lettera h) modifica, in conseguenza delle nuove regole, le disposizioni sul monitoraggio. I dati devono essere trasmessi con cadenza trimestrale e sempre esclusivamente in via telematica, sulla base delle regole che saranno emanate con uno specifico decreto del ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città. Gli enti dovranno inoltre dare conto anche del loro specifico obiettivo. Equivale a mancato rispetto del patto la non effettuazione della comunicazione ed equivale ad assoggettamento al patto la mancata indicazione che l'ente, in quanto interessato da commissariamento, è escluso dal patto. La lettera i) mette in cantiere le basi per integrare il sistema Siope con uno specifico strumento attagliato sulle esigenze peculiari delle am-

ministrazioni locali. La lettera l) stabilisce che la mancata trasmissione della certificazione equivale al mancato rispetto del patto. La lettera m) infine detta una misura di cautela nel caso di eccessivo drenaggio di risorse da parte degli enti locali nella tesoreria, rendendo possibili interventi di limitazione di tale possibilità.

Comma 380

Si estende alle università non statali la possibilità prevista dalla legge finanziaria 2007 per gli enti strumentali della regione Val d'Aosta e della provincia di Bolzano di applicare le regole dettate dal patto di stabilità. Siamo, quindi, in presenza di un ampliamento della platea delle amministrazioni che possono essere soggette al patto.

Comma 381

Cominciano le disposizioni dettate per prevenire per il futuro il rischio che le regioni e gli enti locali possano essere significativamente danneggiati da operazioni finanziarie sui derivati. Il comma detta una prima norma di principio che ha un valore generale: le operazioni sui derivati devono avvenire esclusivamente nella massima trasparenza.

Comma 382

Le indicazioni di principio sulla necessità di trasparenza delle operazioni sugli strumenti finanziari dettate dal comma precedente, cominciano ad essere tradotte in pratica. Si impone che i contratti debbano necessariamente rispettare i vincoli che saranno dettati dal ministero dell'economia, sentita la Consob e la Banca d'Italia, e che lo stesso ministero è in-

caricato della vigilanza sulla concreta applicazione di questa prescrizione.

Comma 383

Il comma detta una norma che vuole ulteriormente aumentare la trasparenza di queste operazioni e che si traduce in due concreti vincoli: in primo luogo, l'ente deve dichiarare di essere pienamente consapevole dei rischi cui si va incontro con queste operazioni; in secondo luogo, deve essere allegato al bilancio preventivo un prospetto contenente gli oneri e gli impegni che ne derivano.

Comma 384

Si impone che i contratti sugli strumenti finanziari rispettino pienamente le condizioni dettate dai precedenti commi e che esse costituiscono condizione vincolante per la loro validità. L'eventuale inosservanza impone all'ente, ma senza che sia individuato e responsabilizzato uno specifico soggetto, la segnalazione alla Corte dei conti per la sua valutazione delle eventuali responsabilità amministrative.

Comma 385

La norma riguarda le regioni e consente che esse possano, sulla base degli esiti positivi delle sperimentazioni previste dalla legge finanziaria 2007, dopo avere raggiunto una intesa con lo stato, avviare una nuova base di calcolo ai fini del rispetto del patto, base che è data dal complesso delle amministrazioni considerate su base territoriale.

Comma 386

Viene prorogata al 2008 la esclusione dai vincoli del patto di stabilità disposta

Segue da pag. 27

A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistiche; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche

per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per

periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consi-

Commenti

per gli anni 2006 e 2007 per gli enti, che anche per una parte, sono stati oggetto di commissariamento negli anni 2004 o 2005. Tale disposizione si applica tanto ai commissariamenti «ordinari» previsti dall'articolo 141 del dlgs n. 267/2000, che a quelli per sospetto di infiltrazioni mafiose, previste dall'articolo 143 dello stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il comma dispone poi una ulteriore norma di «favore» per queste amministrazioni: esse sono escluse dal patto, ma possono utilizzare ai fini del personale e delle assunzioni le disposizioni ben più flessibili che sono previste per le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità.

Comma 387

La disposizione delimita e circoscrive gli spazi per il finanziamento delle nuove iniziative legislative per il triennio 2008/2010, cioè l'ammontare della sorta di fondo di riserva che le norme di contabilità statale prevedono, alle cifre che sono contenute nella tabella allegata alla stessa legge finanziaria, cifre che sono distinte per la parte corrente e per quella in conto capitale e che sono indicate per singoli settori.

ARTICOLO 2

Comma 1

Si conferma, anche per il 2008, il meccanismo previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali già introdotto dal 2002, in conseguenza della Legge costituzionale n. 3/2001. L'intervento sostitutivo nei confronti del consiglio comunale inadempiente, in assenza di disposizioni contenute nei rispettivi statuti, rimane quindi in capo al prefetto della repubblica competente per territorio provinciale che detiene pertanto i poteri previsti dal legislatore, comprensivi anche dell'attuazione della procedura per lo scioglimento degli organi elettivi, cui seguiranno le elezioni anticipate.

Commi 2-3

Confermato il mantenimento del siste-

ma budgetario dei trasferimenti erariali per gli enti locali anche per il 2008, come già tracciato dalla Finanziaria 2007. Ciò vale altresì per la compartecipazione al gettito Irpef erogata agli enti locali in sostituzione, totale o parziale, al contributo ordinario.

Comma 4

Gli agricoltori, le cooperative agricole o i consorzi non potranno ottenere, per i periodi d'imposta fino al 2007 compreso, la restituzione di somme versate in via eventuale a titolo di Ici, per quanto riguarda le costruzioni rurali utilizzate per le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

Comma 5

Dal 2008 entra in vigore il protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia siglato il 6/10/2006. Il comma in esame prevede quindi una delimitazione delle maggiori entrate derivanti dall'autonomia finanziaria regionale riconosciuta in misura maggiore dal bilancio statale: anzitutto, i corrispettivi non potranno superare i 20 mln di euro per il 2008 e i 30 mln per il 2009. E dal 2010 le maggiori entrate, rispetto a quelle del 2009, ottenute mediante le ritenute sui redditi derivanti dalle pensioni, ed acquisiti dal bilancio regionale, saranno riconosciute soltanto nei casi di avvenuta attribuzione di ulteriori funzioni statali al Friuli-Venezia Giulia.

Comma 6

Viene soppresso il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, con un risparmio netto di 103 mln di euro.

Comma 7

Con una modifica al testo unico sulle entrate degli enti locali, e con specifico riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità, si prevede che i comuni che hanno garantito la quota del 10 % degli spazi totali per l'affissione di manifesti alle categorie varie (manifesti statali e degli enti territoriali; manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed enti senza

scopo di lucro; manifesti politici o recanti eventi e manifestazioni con il patrocinio del comune territorialmente interessato; manifesti patriottici, religiosi, di spettacoli viaggianti o di beneficenza; annunci mortuari), per i quali si applica la tariffa ridotta alla metà, o quelli che intendono riservarli per motivi riferiti ai principi ispirativi dei piani generali degli impianti pubblici hanno la possibilità di continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, e comunque nella misura che non superi la percentuale del 10 %. Il beneficio è garantito attraverso il versamento della somma di 100 euro annue e per provincia, da effettuarsi a pena di decadenza entro il 30/9/2008.

Comma 8

Cambia nuovamente il riparto delle quote percentuali di reimpiego degli oneri di urbanizzazione all'interno dei bilanci degli enti locali. Il legislatore, con precedenti interventi, aveva cercato di ricondurre tale spesa per destinarla esclusivamente a investimenti. Questo comma, invece, consente la possibilità di applicare addirittura il 75 % per la copertura dei bilanci di parte corrente, di cui il 50 % per le spese correnti senza alcun tipo di vincolo di destinazione: risulta anomalo tale principio stabilito dal legislatore, ma paradossalmente è possibile, con i bilanci 2008, sottrarre queste risorse che dovrebbero servire invece per rifare strade e marciapiedi, e utilizzarle piuttosto per il pagamento delle bollette della luce o del telefono. Questa disposizione, peraltro, pur consentendo ai comuni di quadrare i bilanci con una fetta significativa degli oneri di urbanizzazione, senza effettuare una sana politica di tagli e risparmi, che sarebbero possibili se si esaminano con attenzione le spese storiche dell'esercizio conclusosi, e se si punta a favore di scelte oculate nell'interesse della comunità, favorisce invece la linea del pareggio della parte corrente di bilancio attraverso l'utilizzo di entrate proprie che dovrebbero essere impiegate per investimenti straordinaria a beneficio dei cittadini. Di conseguenza, se il 25 % ulteriore è desti-

nato alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio civico, e se si comprende che tale spesa potrebbe essere considerata ammissibile, in ragione delle necessità concrete quotidiane del territorio (potature delle palme, rifacimento di tratti del manto stradale, riparazione di un marciapiedi, e così via), è proprio il 50 % di spese correnti finanziate con gli oneri a suscitare forti perplessità, sul piano dell'equilibrio contabile e finanziario, ribadito più volte dal legislatore, sia con il dlgs 77/95 sia con la parte seconda del dlgs 267/2000. Chi si avvale di tale possibilità di effettuare un pareggio con questo «espediente», rispetta di certo la legge, anzi la applica. In realtà il comma evidenzia che «possono essere utilizzati» tali fondi: una facoltà, questa. E non un obbligo. Con la possibilità, dunque, per gli enti locali che vogliono predisporre un preventivo 2008 con il giusto equilibrio finanziario, a tutela delle comunità, di rispettare i vincoli di destinazione delle suddette entrate, provenienti dall'attività edilizia.

Comma 9

Dal 2007 entra in funzione il Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, relativo alle entrate erariali derivanti dall'Iva sulle prestazioni di servizi non commerciali, soggette a tariffa degli utenti, affidati dai comuni a ditte esterne. Detto fondo è destinato ad essere ripartito a favore dei comuni, ai fini del contenimento delle relative tariffe. Entro il 31/3/2008 i comuni dovranno pertanto produrre la relativa certificazione attestante l'Iva versata. Resta comunque confermata la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

Comma 10

Con una modifica alla Finanziaria 2007, si precisa che l'incremento del 40 % del contributo ordinario ai comuni con meno di 5 mila abitanti è riconosciuto ai comuni nei quali il rapporto tra gli ultra 65enni e la popolazione risulti superiore al 30 % (e non più al 25 %, come era indicato in origine).

gio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del de-

creto legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesche per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei se-

guenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 20. In caso di mancata attuazione

delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile proce-

Continua a pag. 30

Comma 11

Stanziano un contributo di 20 mln di euro, a valere sul biennio 2008/2009 per la concessione di contributi ai comuni per la circolazione e il libero soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. La disciplina sarà stabilita con un apposito dm.

Comma 12

Possibile istituire, tra più comuni, con apposite convenzioni, gli uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti coinvolti.

Comma 13

Dal 2008 i comuni potranno avvalersi degli avanzi di amministrazione anche per effettuare l'estinzione anticipata dei mutui. Tale facoltà è stata introdotta con una modifica alla parte seconda del dlgs 267/2000, che garantisce in tal modo (nel quadro del principio generale di riduzione dell'indebitamento del sistema delle autonomie locali, portato avanti dalle varie Leggi Finanziarie susseguite negli ultimi anni) l'opzione aperta a favore dei comuni che, in presenza di corposi avanzi di amministrazione non utilizzabili in conseguenza dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno, possono avvalersene per eliminare in via anticipata i mutui, al fine di liberare ulteriori risorse sulla parte corrente, disponibili per gli esercizi successivi, e ricorrendo per gli investimenti a forme alternative quali le concessioni di costruzione e le società patrimoniali.

Comma 14

Le somme assegnate ai comuni dal ministero dell'interno in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 1994, destinate in origine per i contributi per danni subiti dagli utenti privati, e da corrispondere a seguito della definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità dei bilanci comunali, e sono destinate a finanziare spese di investimento.

Comma 15

È previsto il trasferimento in proprietà ai comuni degli alloggi statali destinati per essere assegnati ai profughi. Detto trasferimento si formalizza a titolo gratuito, e nello stato di fatto e di diritto in cui detti immobili si trovano. Entro 120 giorni dalla volturazione, i comuni devono procedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Rimane fermo il vincolo di utilizzo per i soli immobili interessati dalle procedure di acquisto a favore dei soggetti assegnatari dei suddetti alloggi, purché le domande risultino già presentate entro il 30/12/2005, nonché per le assegnazioni in affitto basate sui bandi riservati alla categoria dei profughi (ma in quest'ultimo caso lo svolgimento delle procedure di assegnazione deve precedere il successivo trasferimento degli immobili ai comuni).

Commi 16-22

Parte la riforma delle comunità montane che, come primo risultato per il bilancio dello stato, consentirà una riduzione delle spese per 99 mln di euro, a valere sul fondo ordinario del ministero dell'interno, con riferimento al biennio 2008/2009. Entro il 30/6/2008, con apposite leggi regionali dovrà essere effettuato il riordino della disciplina delle comunità montane, al fine di ridurre la spesa di funzionamento. Si dovrà procedere alla riduzione del numero complessivo delle suddette comunità montane, in base agli indicatori territoriali, e nel contempo con riferimento al numero dei componenti degli organi rappresentativi, ed anche con riguardo alle indennità, anche con riduzioni maggiori rispetto agli importi già stabiliti per comuni e province: questi criteri non incidono ai fini dei finanziamenti speciali per la montagna previsti con fondi regionali, statali e comunitari. Qualora le leggi regionali non fossero operative entro la data succitata, comunque dall'1/7/2008 non appartengono più alle comunità montane i comuni capoluoghi di provincia, i comuni costieri e quelli con più di 20 mila abitanti: di conseguenza, in sede di formazione dei bilanci preventivi 2008, i suddetti comuni possono prevedere nei propri stan-

ziamenti di spesa le quote di contribuzione di gestione alle comunità montane limitatamente al solo 1° semestre 2008, salvo conguaglio determinato dallo slittamento di un mese ulteriore nei soli casi di inadempimento delle rispettive regioni e conseguente all'automatismo previsto dal legislatore nazionale. Sempre dall'1/7/2008 si intendono soppresse le comunità montane in cui più della metà dei comuni non risultano situati per l'80 % di superficie al di sopra di 500 m di altitudine sopra il livello del mare o non sono situati per il 50 % di superficie al di sopra di 500 m di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore è inferiore di 500 m; per quanto riguarda le regioni alpine, il limite minimo di altitudine e il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore è elevato a 600 m. La soppressione si attua anche nei casi in cui il numero dei comuni rientranti nei parametri di altitudine risulti inferiore a cinque, pur considerando comunque la possibilità dei casi di conformazione e caratteristiche del territorio che rendano necessario il mantenimento delle singole comunità.

Ad ogni modo, nelle comunità montane i consigli dovranno essere composti da un rappresentante per ciascun comune aderente. Si dovrà comunque garantire la presenza delle minoranze, afferma il legislatore: un principio, questo, che non sarà facile da attuare nella legislazione regionale, a meno che lo scenario politico differenziato tra i vari comuni consenta di far rappresentare maggioranza e minoranza in un ambito sovracomunale, e dunque non più riferito al solo singolo ente. La base elettiva sarà costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che eleggerà i membri del consiglio generale della comunità montana con il metodo del voto limitato (cioè un voto a testa): la designazione non sarà quindi più effettuata dai singoli consigli comunali, ma attraverso queste assemblee sovracomunali. Il numero dei componenti delle giunte non potrà superare l'un terzo dei membri dei rispettivi consigli.

Entro il 31/7/2008 verrà quindi accertato l'effettivo raggiungimento delle riduzioni di spesa a valere sul bilancio dello Stato con riguardo ai trasferimenti erariali alle comunità montane, in base alle leggi regionali ed alle relazioni tecnico-finanziarie, mediante apposito dpcm. Gli effetti relativi alla ridefinizione delle comunità montane si producono a partire dalla data di pubblicazione del suddetto dpcm.

Spetterà pertanto alle regioni disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina introdotta dal legislatore nazionale sulle comunità montane, anche ai fini della loro soppressione, tenuto conto della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, salvando comunque i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data dell'1/1/2008.

Viene altresì specificato che fino all'adozione delle leggi regionali, o comunque in mancanza delle stesse, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e con riferimento alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva: questo aspetto non viene tuttavia confermato per quanto concerne i casi di ridefinizione delle comunità montane costituite anche da comuni costieri o con più di 20 mila abitanti. Sono evidenti e conoscibili i casi di comuni con queste caratteristiche che, con il finanziamento annuale e con il concorso ai bilanci delle comunità montane, hanno contribuito a costruire patrimoni immobiliari, spesso di rilevante valore. Eppure di tutti questi casi il legislatore non fa cenno: ci si dimentica, infatti, che dall'1/7/2008 i suddetti comuni dovranno svolgere le attività e competenze in materia di agricoltura, direttamente in house, e senza più contare sulla delega alle comunità montane, e nel contempo detti comuni perdono la contolarità di proprietà del patrimonio immobiliare delle suddette comunità montane. C'è da sperare che l'intervento legislativo delle regioni possa favorire una soluzione equilibrata delle suddette problematiche, evitando i rischi di indennizzi

Segue da pag. 29

dere alla costituzione delle stesse comitati almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettorale è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale,

ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un

gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente

periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti de-

gli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione

Commenti

economico-finanziarie che i suddetti comuni potrebbero avanzare in sede civile nei confronti delle comunità montane dalle quali si apprestano ad uscire entro il 1° semestre 2008.

Commi 23-32

I commi in esame si soffermano sulla finalità generale, prevista dal legislatore, di contenimento della spesa pubblica locale, con riguardo agli organi elettivi degli enti locali. Anzitutto si prevede infatti che il numero massimo degli assessori delle giunte non possa superare le 12 unità (anziché 16); tale principio si applicherà tuttavia solo dalle prossime elezioni amministrative locali. Confermata l'eliminazione della possibilità di ottenimento dell'aspettativa per l'espletamento del mandato nei confronti dei presidenti delle circoscrizioni: unica eccezione, solo a favore delle circoscrizioni dei comuni rientranti nelle aree metropolitane. I consiglieri comunali potranno ottenere l'aspettativa non retribuita, durante lo svolgimento del mandato elettivo, ma dovranno farlo esclusivamente a loro carico, senza alcun intervento di cofinanziamento dei bilanci degli enti locali. È stata eliminata l'indennità di carica per i membri dei consigli circoscrizionali dei comuni che non siano capoluoghi di provincia. Inoltre il gettone di presenza è confermato per i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali dei capoluoghi di provincia e delle comunità montane, ma l'importo mensile non deve superare l'un

quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco. Per quanto riguarda poi l'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori, il decreto ministeriale che fissa gli importi terrà conto dei nuovi parametri. Anzitutto, per le unioni di comuni, i consorzi e le comunità montane, gli importi saranno pari al massimo al 50% di quelli previsti per la popolazione complessiva, riferita ad un ipotetico singolo grande comune. L'incremento delle indennità, da effettuarsi con delibere di giunta e di consiglio, non è ammesso, oltre che per i comuni in dissesto finanziario, anche per i comuni che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri, a pena di nullità di diritto. Solo l'accertata presenza del consigliere a consigli e commissioni determina il pagamento dei gettoni di presenza.

È altresì previsto il divieto di corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali che rivestano cariche di parlamentari nazionali ed europei, nonché di consiglieri regionali.

Inoltre, pur fatte salve le norme previste per le associazioni degli enti locali, gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso, a parte le indennità di missione, per partecipare a organi o commissioni, in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche. Nel caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non si cumulano: i soggetti

che si trovano in questa condizione, fino alla scelta tra l'una e l'altra carica o comunque fino alla rimozione dell'incompatibilità non si paga l'indennità per la carica sopraggiunta.

Rivoluzionata anche la disciplina normativa sul rimborso delle spese di viaggio. I rappresentanti delle amministrazioni locali, autorizzati dal sindaco (se assessori) o dal presidente del consiglio (se consiglieri), possono ottenere il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad un rimborso forfetario onnicomprensivo per tutte le altre spese, sulla base delle misure indicate da un apposito dm; la liquidazione sarà curata dal dirigente, previa acquisizione della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute realmente, oltre che di una dichiarazione sulla durata e obiettivi della missione. Sarà garantito agli amministratori non residenti presso il territorio del comune il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni di giunta e di consiglio, oltre che per garantire la presenza negli uffici civici per svolgere le funzioni proprie o delegate.

Inoltre tutti i comuni, dall'1/1/2008, potranno aderire ad una sola tra le forme associative quali i consorzi, le unioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi, da parte dei comuni; questo obbligo non comprende le convenzioni, poiché altrimenti tale divieto avrebbe creato la paralisi totale nei piccoli comuni, nei quali le funzioni dei segretari co-

muni sono garantiti in forma, appunto, convenzionata. Tale obbligo non va ad inficiare le norme sull'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti, e non si applica per i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. In tutti gli altri casi, dopo l'1/4/2008, qualora dovesse permanere l'adesione multipla, ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nulla, e sono inoltre nulli tutti gli atti attinenti all'adesione o allo svolgimento delle stesse da parte delle amministrazioni comunali interessate. Ai fini dell'attuazione equilibrata del comma 28, tuttavia, si ritiene comunque necessario il chiarimento circa l'applicabilità del suddetto divieto nei confronti delle c.d. associazioni o federazioni tra comuni, non supportate da norme di legge, pur correlate ad una specifica valenza turistico-territoriale.

Colpo secco, inoltre, per le circoscrizioni. Anzitutto l'articolazione territoriale delle circoscrizioni è prevista nei soli comuni con più di 250 mila abitanti (prima il limite era di 100 mila). La possibilità di costituire le circoscrizioni, prevista finora nei comuni con popolazione tra 30 mila e 100 mila abitanti, viene modificata con l'insediamento del limite tra 100 mila e 250 mila abitanti: ma il legislatore non stabilisce se tale divieto si attui a partire dalle prime elezioni amministrative previste (come indicato per le giunte delle grandi città nel comma 23); nel silenzio eloquente della norma, si rischia di considerare operativo

ne multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive

modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come determinate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la ridu-

zione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del

numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bo-

nifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consorziali devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali qua-

Continua a pag. 32

tale divieto, ope legis, già dall'1/1/2008, con conseguente obbligo dei comuni che, ad esempio, pur disponendo di una popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, e pur non essendo capoluoghi di provincia, possono provvedere alla soppressione delle circoscrizioni, di intervenire d'ufficio, tenuto conto dell'obbligo di referto al ministero dell'interno per il tramite della prefettura competente per territorio.

Ridotti i compiti delle commissioni elettorali comunali: esse si occuperanno soltanto della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle funzioni di scrutatore, nonché della nomina degli scrutatori. L'incarico di membro della commissione elettorale sarà gratuito. Riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni della commissione. Ma tutte le altre funzioni saranno svolte dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

I risparmi di spesa dei costi della politica locale sono stati stimati dal legislatore per un importo di 313 mln di euro. Di essi, 100 mln di euro saranno comunque destinati ai comuni con meno di 5 mila abitanti. La restante somma sarà invece destinata per rifinanziare il fondo nazionale per la fauna selvatica e il fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Ma la quantificazione effettiva dei risparmi di spesa sarà considerata entro il 30/6/2008 a seguito delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, e calcolata con decreto del ministro dell'economia e

delle finanze (da qui sorge il dubbio sulla potenziale mannaia nei confronti delle circoscrizioni, come sopra detto). Seguirà quindi la rideterminazione del fondo ordinario, già a partire dallo stesso 2008.

Commi 33-38

L'obiettivo del legislatore di sopprimere gli enti, le agenzie od organismi che risultano titolari di funzioni già proprie delle amministrazioni statali o regionali è ribadito in questo gruppo di commi, finalizzato a sciogliere tali enti per riassegnare i suddetti compiti agli enti locali. Tale obbligo è altresì esteso anche nei confronti dei comuni e delle province.

Entro il 31/12/2008, le regioni devono ridurre il numero dei membri dei cda e delle giunte dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, oltre che dei consorzi di bonifica: il meccanismo è lo stesso già attuato con le società partecipate in via totale dagli enti locali attraverso la Finanziaria 2007. Ma in alternativa, e sempre entro il 31/12/2008, le regioni possono procedere alla soppressione o riordino dei consorzi, purché venga garantita l'attuazione della difesa del suolo, nel rispetto delle competenze delle province, mediante il subentro nei rapporti attivi e passivi. Il personale dipendente viene trasferito alle regioni, alle province e ai comuni. Tali operazioni dovranno essere effettuate senza oneri per la finanza pubblica.

Il meccanismo in questione si applica inoltre per gli ambiti del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei ri-

futi: entro l'1/7/2008, infatti, le regioni devono rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per garantire la riduzione della spesa; tra le possibilità introdotte, il legislatore ammette la facoltà di utilizzo di una forma associativa tra comuni, garantita da organi sovramunicipali a cura dei sindaci o loro delegati, ma a condizione che non venga percepito alcun compenso. In tal modo, saranno i comuni associati ad autogestirsi, senza dover fare riferimento a strutture costituite ad hoc dalle province, comprensive anche di segreterie amministrative e figure dirigenziali, e con evidenti risparmi per la spesa pubblica, che potrebbero ricadere sulla gestione dei servizi, oltre che sul contenimento delle tariffe.

Comma 39

Sono apportate alcune modifiche sul testo unico del debito pubblico. Si prevede che con riferimento al conto intrattenuto dal dipartimento del tesoro presso la banca d'Italia per il servizio di tesoreria, la remunerazione non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa. Esteso il divieto di effettuare sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari, anche sul conto di tesoreria occorrente per le operazioni sui mercati finanziari. Sono state abolite le disposizioni che prevedevano l'obbligo di ricostituzione del saldo del conto del dipartimento del tesoro nella misura di circa 15 mld di euro, nonché la pos-

sibile riduzione con dm della modifica del fabbisogno del settore statale, anche in caso di riduzione degli stanziamenti tra i flussi di incasso e di pagamento della tesoreria statale.

Comma 40

Stanziano un budget di 100 mln sul bilancio 2008/2009 per il finanziamento del fondo nazionale per la montagna.

Commi 41-43

Istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali il Fondo di sviluppo delle isole minori, con un budget annuo di 20 mln di euro. Detto fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, atti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette aree, e con proprietà ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», o contraddistinti dalla sostenibilità ambientale, con riguardo all'uso delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e riuso del patrimonio edilizio, al contingentamento dei flussi turistici, alla stagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, e a misure atte a rendere competitive le imprese operanti nelle isole minori. Il fondo sarà ripartito in base al documento triennale unico di pro-

Segue da pag. 31

li ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul pre-

detto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contenimento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sul-

la base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

45. La disposizione di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

50. All'art. 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27/12/2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23/2/1999, n. 44».

51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.

52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6 - continua

La prossima puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi del 21/1/2008

Commenti

grammazione delle isole minori, approvato con apposito dpcm. Confluiranno pertanto in questo fondo le risorse già iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, finora gestite dal ministero dell'interno.

Comma 44

Integrato di 20 mln di euro, sul triennio 2008/2010, il Fondo delle aree svantaggiate confinate con le regioni a statuto speciale. Ciò al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.

Comma 45

Sono trasferite all'Ente nazionale montagna le somme già attribuite all'Istituto nazionale della montagna, con specifico riferimento al budget di circa 14 mln di euro sul triennio 2007/2009 già stanziato con la Finanziaria 2007.

Commi 46-54

I commi in esame si soffermano sugli

interventi di rientro della spesa sanitaria, da parte delle regioni, in stretto rapporto con gli obiettivi previsti dal legislatore nazionale. Anzitutto, per le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia che hanno firmato gli accordi con lo Stato per il risanamento strutturale dei servizi sanitari, anche mediante la ristrutturazione dei debiti contratti, è prevista l'anticipazione di 9.100 mln di euro alle suddette regioni per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31/12/2005, in base ai procedimenti indicati nei rispettivi piani. Tali risorse dovranno essere restituite dalle regioni entro un termine massimo di 30 anni.

Le regioni che invece non hanno rispettato il patto di stabilità negli anni antecedenti al 2007 possono accedere al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalle norme legislative in vigore, nei termini stabiliti dal relativo piano di rientro. Ma l'accesso al piano di rientro pre-

suppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'Irpef o dell'aliquota dell'Irap, mantenendo salve (qui sta l'innovazione introdotta ora dal legislatore) le aliquote ridotte previste con leggi regionali a favore di coloro che svolgono un'attività di impresa, commercio, artigianato o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrono le condizioni di legge; queste agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 mln di euro annue. La ripartizione delle risorse provenienti dalle riduzioni annuali del fondo perequativo nazionale derivante dalla differenza tra i contributi soppressi e il gettito dell'aumento dell'addizionale Irpef e dell'accisa sulla benzina, può essere effettuata anche in base ad intese tra lo Stato e le regioni, anche con riferimento agli anni 2005 e 2006, pur restando validi gli atti e i provvedimenti adottati precedentemente.

Comma 55

In coerenza con i processi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni statali, con un decreto del ministero degli affari esteri, da emanarsi entro il mese di giugno 2008, di concerto con il Ministero dell'economia e la Funzione pubblica, nonché le organizzazioni sindacali, saranno individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero.

L'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa relativa alle funzioni nonché quella relativa all'utilizzazione degli esperti a cui si ricorre in caso di svolgimento di specifici adempimenti tecnici.

Comma 56

Ove ne ricorrono i presupposti nel 2008, scatterà l'adeguamento del contingente ex art. 152 dpr n. 18/1967 (personale a contratto per esigenze di servizio). L'applicazione di tale disposizione è comunque demandata ad un decreto del Ministero degli affari esteri.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007

53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.

55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della leg-

ge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica

e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui

all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gen-

Continua a pag. 38

Commenti

Comma 57

Quote parte dei risparmi che si conseguiranno dall'applicazione delle iniziative di cui ai commi 55 e 56, alimenteranno, nel limite di 5 milioni di euro per il 2008, di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39 della legge n.350/2003 (istituito per maggiori esigenze sui consumi intermedi). Tale fondo per l'anno 2008 è integrato con risorse pari a 45 milioni di euro e, dal 2009, di 42,5 milioni di euro.

Commi 58-59

Al fondo di cui al comma precedente confluiscono le entrate accertate dall'aumento delle tariffe consolari, nel maggior limite di 40 milioni di euro, e una quota parte delle dotazioni contenute nello stato di previsione del ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero. Il Ministero dell'economia apporrà le relative variazioni di bilancio.

Comma 60

Per rafforzare le politiche di sostegno degli italiani all'estero, soprattutto in relazione alla promozione culturale, l'immagine del nostro Paese all'estero, nel 2008 si potrà utilizzare un importo di 12,5 milioni di euro per la tutela e l'assistenza dei connazionali, nonché 5,5 milioni di euro per finanziare le iniziative scolastiche, l'assistenza e la formazione professionale.

Comma 61

Un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di una mostra itinerante, che potrà essere collegata anche ad eventi internazionali già programmati, che abbia come fine la divulgazione della cultura italiana all'estero.

Comma 62

Autorizzata la spesa di 400.000 euro, a

decorrere dal 2008, per il funzionamento dell'unità di crisi della Farnesina in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani che si trovino in situazione di emergenza all'estero.

Comma 63

Per assicurare l'adempimento degli impegni correlati alla presidenza italiana al G8, viene autorizzata al Ministero degli affari esteri, la spesa per 1,5 milioni di euro nel 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul fondo istituito dal comma 527 della legge finanziaria 2007, per poter procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Comma 64

Per l'organizzazione del vertice G8, che si svolgerà nel 2009, viene stanziata una somma di 30 milioni di euro per il 2008.

Comma 65

Si prevede la possibilità che la somma di cui al comma 64 possa essere utilizzata, d'intesa con la regione Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili, in particolare sull'isola della Maddalena, in funzione contestuale dell'occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

Comma 66

Viene data piena e diretta esecuzione alla decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio d'Europa del 7.6.2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Comma 67

Si incrementa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2008, il contributo all'accademia delle scienze del terzo mondo. Contributo che servirà a sostenere le attività dell'Inter Academy Medical Panel.

Comma 68

Una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per il 2009 e di 6 milioni di euro per il 2010 è autorizzata al fine di consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai che si svolgerà nel 2010.

Comma 69

Un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per finanziare il contributo italiano al Trust fund istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché 67.000 per il Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea.

Comma 70

Autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008 per le politiche concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione e l'aggiornamento. Tali finalità includono la realizzazione, con decreto della Farnesina, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo dell'emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie a rafforzare la rete consolare.

Comma 71

Gli oneri per la professionalizzazione delle forze armate saranno incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008

Comma 72

Incremento di 140 milioni di euro per il 2008 della dotazione del fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dal comma 1238 della legge finanziaria 2007. Ciò al fine di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Comma 73

La dotazione del fondo destinato alle bonifiche delle aree militari, istituito dal comma 899 della legge n.296/2006, è determinata in 20 milioni di euro per il 2008. Sette di questi milioni saranno destinati a proseguire gli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto. Per il rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, sarà invece destinato un milione di euro.

Comma 74

Nasce un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Avrà una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a partire dall'anno 2008. Saranno dei decreti del Ministero della Difesa, da comunicare anche per via informatica al Ministero dell'economia, che provvederanno a ripartire il fondo tra le unità revisionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Commi 75-76

Nasce il Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. È istituito presso il Ministero dell'ambiente con il fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Il Nucleo dipenderà funzionalmente dal Ministro dell'ambiente concorrendo a prevenire e reprimere reati ambientali, maltrattamenti di animali nelle aree naturali protette nazionali ed internazionali. Per l'esecuzione di tali compiti, il Nucleo potrà effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Il contingente di personale del neonato Corpo sarà determinato da un decreto del presidente del consiglio dei ministri. In ogni caso, il comma conferma che restano confermate le competen-

Segue da pag. 37

naio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.

69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).

70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, com-

ma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.

73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

78. Al fine di pervenire al rico-

noscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

80. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni

di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Amministrativamente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta,

Commenti

ze in materia previste per il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. Nessun nuovo o maggior onere a carico dello stato dovrà derivare dalle disposizioni appena elencate. Infatti, All'istituzione del Nucleo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 77

Gli arruolamenti autorizzati nel 2007 per l'organico dei carabinieri, previsti dal comma 574 della legge finanziaria 2007, possono effettuarsi anche nel 2008.

Commi 78-79

Qualcosa si muove sul fronte del riconoscimento delle malattie generate dall'uranio impoverito. Il comma infatti prevede che al fine di pervenire a riconoscere come causa di servizio e di erogare indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nelle aree di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali causate dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al loro coniuge superstiti, al convivente, ai figli superstiti, qualora siano deceduti a causa di tali patologie viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Sarà un regolamento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, che dovrà essere emanato entro il 29.2.2008, a disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione agli aventi diritto le misure di sostegno e tutela

previsti dalle leggi 13.8.1980 n.466, 20.10.1990, n.302, 23.11.1998, n.407 e 3.8.2004, n.206.

Comma 80

Scende a 10 milioni di euro (erano 25) la dotazione del fondo per le bonifiche delle aree militari per ciascun anno del triennio 2008-2010, istituito dal comma 898 della legge n.296/2006.

Comma 81

Il comma riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa prevista dal dlgs n.264 del 1997, in tema di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa.

Commi 82-83

I commi 82 e 83 si propongono la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni mediante un duplice intervento: da un lato l'istituzione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni e dall'altro un più stringente monitoraggio dei costi.

Per il primo obiettivo viene indicato il termine del 31 gennaio 2008. Lo stesso termine è previsto per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche: elaborazione del repertorio delle prestazioni e dei tempi a cura degli operatori; decreto ministeriale sui canoni e modalità pagamento. Il sistema di monitoraggio dei costi deve interessare complessivamente tutte le attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

Commi 84-85

Il comma 84 apre le disposizioni relative alla giustizia minorile.

In particolare è disposta l'indennità di turnazione a favore de l personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza, con un rinvio alla contrattazione decentrata per stabilire i criteri e modalità: l'obiettivo è garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati in comunità. Il comma 85 quantifica lo stanziamento relativo in euro 307.000 per l'anno 2008.

Comma 86-88

I commi 86, 87 e 88 si occupano del finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Innanzitutto alla spesa sono chiamate le imprese con addizionali ai diritti dovuti alle camere di commercio.

Il fabbisogno dell'Oic è stabilito annualmente dal Collegio dei fondatori dell'Oic, che delibera la quota da destinare ai corrispondenti organismi istituzionali.

Alla delibera dei fondatori segue il decreto ministeriale che definisce la misura della maggiorazione

Commi 89-90

è nutrita la serie di modifiche al testo unico degli espropri, derivate dalla molteplicità delle condanne in sede europea.

Con riferimento alla determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile si passa al criterio del valore venale del bene (abbandonando il criterio della semisomma ridotta nel 40% del valore venale e della rendita dominicale, rivalutata e moltiplicata per dieci).

Un abbattimento (del 25%) del valore venale è ammessa quando l'espropriazione è finalizzata a attuare interventi di riforma economico-sociale.

Inoltre si stabilisce un reale effetto primario al proprietario che conclude un accordo di cessione: l'indennità è aumentata del 10%. Nel testo previgente vi era un effetto favorevole, ma stabilito nella non applicazione della riduzione del 40%

Nella nuova formulazione il premio è un incremento (e non una minore perdita), che si applica anche nei casi (già presupposti della non applicazione della riduzione) in cui l'accordo di cessione non è stato

concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,

Conseguenza della nuova impostazione è la precisazione che l'accordo di cessione del bene (articolo 45) prevede l'aumento del dieci per cento.

Sempre per realizzare il coordinamento tra le norme si prevede, nel riscritto articolo 20, che in assenza di accordo l'autorità espropriante deve disporre il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni (anziché come nella versione attuale con la riduzione in caso di area edificabile).

Un accorgimento è disposto per la determinazione d'urgenza dell'indennità (articolo 22): si sopprime la riduzione del 40%.

Per le occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 (articolo 55) si passa al criterio esclusivo del valore venale del bene (senza abbattimento derivanti dalla descritta semisomma di cui all'articolo 37, vecchia versione).

Le nuove regole di calcolo hanno applicazione immediata a tutti i procedimenti espropriativi pendenti. Restano salve (e non sono soggette a ricalcolo) le determinazio-

in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa. 85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della Giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contribuenti derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione

delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L);

b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;

c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22 (L), comma 3,

le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente

fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organo di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.

95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pub-

Continua a pag. 40

ne dell'indennità di espropriazione già condivisa, accettate, o comunque irrevocabili.

Comma 91

Fermo restando il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità, il trattamento economico principale ed accessorio concernente, la posizione di comando dei dipendenti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, resta a totale carico delle amministrazioni che utilizzano detto personale, con estensione dell'applicazione anche al personale appartenente ai Corpi di Polizia, assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza, con divieto di cumulabilità.

Comma 92

Con riferimento alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, la qualifica di dirigente di pubblica sicurezza e le relative qualifiche di organico di livello «B» sono soppresse.

I dirigenti che alla data di del 31 dicembre 2007 rivestivano dette qualifiche sono inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo ed agli stessi è garantito l'impiego sino alla chiusura del servizio.

Comma 93

Ai fini delle disposizioni concernenti la nomina a dirigente generale dell'Ammini-

strazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 42 della legge n. 121/1981, i dirigenti così inquadrabili con almeno 4 anni di servizio nella qualifica citata potranno essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17, conservando l'intera anzianità maturata.

A detti dirigenti, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato.

Comma 94

In relazione al raggiungimento del limite di età indicato al comma precedente e previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, di cui alla tabella «A», dpr n. 335/1982 è incrementato fino a 9 unità.

Comma 95

Sono state modificate alcune disposizioni del decreto legislativo n. 334/2000, in relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla tabella «B», con riferimento al percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, al concorso per titoli ed esami previsto dal medesimo decreto (art. 7, comma 1) e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, come stabilito dal Ministero dell'interno, su proposta della Commissione ad hoc, in relazione alla funzionalità dell'amministrazione di P.S..

Il decreto indicato fissa alcuni requisiti minimi di servizio per i settori d'impiego e per l'impiego presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione di P.S., non inferiori ad 1 anno e sono apportate ulteriori modifiche che confermano l'abrogazione di taluni inquadramenti come quello dei dirigenti generali di livello «B», l'abrogazione delle funzioni dei dirigenti generali di livello «B» e la modifica della composizione della Commissione ad hoc, con la fuoriuscita dei dirigenti di livello «B» e l'inserimento dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento di P.S.

Infine, sempre in relazione all'abrogazione della figura dei dirigenti di livello «B», sono abrogate le norme che fanno riferimento alle funzioni svolte (art. 13), al conferimento di posti (art. 58), alla composizione della Commissione per la carriera (art. 59), alla valutazione dei dirigenti (art. 62) ed al collocamento in disponibilità (art. 64).

Comma 96

Per effetto delle modifiche intervenute con i commi da 92 a 95, riferiti all'abrogazione dei dirigenti generali, è confermato un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro annuali, con l'obbligo di compensazione, per mezzo di ulteriori riduzioni delle somme destinate ad assunzioni nelle nuove qualifiche, per indisponibilità dei relativi posti.

Comma 97

Per quanto concerne l'ammodernamento dei mezzi e degli aeromobili in uso alle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed escluse le spese destinate agli ampliamenti degli organici ed al ripianamento dei debiti,

è istituita una dotazione pari a 190 milioni di euro per il 2008 in favore del fondo specifico del Ministero dell'interno, di cui almeno 30 milioni per le specifiche necessità del Corpo dei Vigili del Fuoco da assegnare, con specifici decreti del ministero competente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, di quello della difesa e di quello della giustizia.

Comma 98

Per le esigenze di sicurezza, controllo e vigilanza della navigazione per l'anno 2008 è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, ad incremento del Fondo di parte corrente destinato a sovvenzionare il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, nelle sezioni di Guardia costiera.

Il decreto del Ministro dei trasporti dovrà essere comunicato anche in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Comma 99

Con l'obiettivo di sviluppare e di adeguare i mezzi aeronavali ed i sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per il 2010 ed il 2011.

Comma 100

Per l'assunzione di personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, di cui alla legge n. 98/1971, che abbiano prestato per almeno 1 anno il proprio servizio continuativo alle dipendenze di tali organismi militari, sia in Italia che in altri Paesi partecipanti alla data del

Segue da pag. 39

blica sicurezza di livello B» sono soppressi; all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 13, comma 1, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B» sono soppressi;

e) all'articolo 58, comma 3, le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono soppressi;

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

h) all'articolo 64, comma 2, le parole: «di livello B» sono soppressi.

96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della dife-

sa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscriverne nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbia-

no prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è

istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

104. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazio-

Commenti

31/12/2006 e licenziati per effetto della soppressione e/o riassetto delle basi militari adottati entro la medesima data, è stato istituito un fondo ad hoc dotato di 7,250 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Comma 101

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro per le riforme e le innovazioni della P.A., da adottare di concerto con quello dell'economia e delle finanze entro il prossimo 31 marzo, sono stabilite le procedure di assunzione del personale, di cui al comma precedente e le modalità di assegnazione delle relative risorse.

Comma 102

È istituito il «Fondo per la legalità» nel quale confluiscono i proventi realizzati dalle confische di beni e denaro alla criminalità organizzata, di tipo mafioso o similare, destinato ad essere utilizzato per il miglioramento della vita ed il rafforzamento della legalità nei territori in cui detta criminalità risulta operativa.

A detto fondo sono destinati anche i fondi derivanti dalla realizzazione dei beni e le somme di denaro confiscati nella lotta alla mafia, di cui alla legge n. 575/1965.

Comma 103

Il «Fondo per la legalità» finanzia anche progetti di potenziamento delle risorse strumentali e strutturali delle forze di polizia, di risanamento dei quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero delle condizioni di disagio e di emarginazione, di recupero e realizzazione di strutture pubbliche e di diffusione della cultura della legalità.

Comma 104

Con un decreto ad hoc del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia entro la fine di gennaio 2008, sarà data completa attuazione all'utilizzo del «Fondo per la legalità».

Comma 105

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata ed ai propri familiari superstiti, alle vittime

del dovere ed ai propri familiari superstiti ed alle vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni ed ai propri familiari, sono erogate elargizioni monetarie ed assegni vitalizi, di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 5, legge n. 206/2004.

Comma 106

Il comma in commento apporta alcune modifiche in tema di determinazione delle elargizioni e delle rendite vitalizie delle vittime della criminalità organizzata e dei propri familiari, con interventi sul calcolo della pensione per invalidità permanente e dell'assegno vitalizio reversibile accordato ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima al momento dell'evento terroristico.

I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ed i benefici della legge n. 206 del 2004 sono estesi anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti sul territorio nazionale al momento degli eventi.

Comma 107

Per quanto concerne la chiusura dell'emergenza conseguente al sisma delle regioni Umbria e Marche del 1997, le regioni devono completare gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei propri territori con riferimento alle disposizioni contenute nel dl n. 6 del 1986, convertito nella legge n. 61/1998, sulla base dei piani e dei programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati, durante il periodo dell'emergenza stessa.

Le Regioni si dovranno sostituire al comune inadempiente, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2012 ed i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nu-

clei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Per quanto concerne il sisma del 16 dicembre 2000 a Terni, alla cessazione dello stato di emergenza continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'ordinanza n. 3101 del 2000 e nell'ordinanza n. 3124 del 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

Alla cessazione dello stato di emergenza, con riferimento al periodo 2008/2012, i contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico ed i contributi concessi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza, saranno determinati con cadenza annuale a cura del Ministro dell'interno, nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari a favore degli stessi enti.

Per quanto concerne la determinazione e l'erogazione saranno assunte le certificazioni analitiche del medesimo dicastero dell'interno come base per il calcolo, con riferimento all'anno 2006, attuando una progressiva riduzione nella misura di 1/5 per ciascun anno del quinquennio indicato.

Per quanto concerne la cessazione dello stato di emergenza le ulteriori modifiche apportate al dl n. 6/1998 concernono la modalità di calcolo per la determinazione delle spese necessarie all'attuazione di quanto indicato nel comma in commento, quantificate in 17 milioni di euro e da erogare annualmente, tenendo a base di riferimento la spesa sostenuta nel 2006, mentre le eccedenze giacenti nelle contabilità speciali saranno utilizzate per il completamento degli interventi incompiuti o da ultimare.

Infine, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui con contributi quindicennali e fino a 5 milioni di euro della Protezione civile, per ogni annualità compresa nel triennio 2008/2010.

Comma 108

Per la completa attuazione di quanto indicato al comma che precede, con riferimento alle lettere a), b) e c) si procede nel li-

mite delle risorse indicate nel medesimo comma.

Comma 109

Con riferimento alle sospensioni dei termini di versamento dei tributi, indicati ai commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 2668 del 1997, del comma 2, dell'articolo 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998 e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui all'articolo 13, dell'ordinanza n. 2668 del 1997, tutte del Ministro dell'interno, i contribuenti potranno sistemare la propria posizione relativa al periodo indicato e per i contributi e tributi dovuti, versando la differenza dovuta nella misura e con le modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 110

Gli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali delle regioni Molise, Sicilia e Puglia, di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 (soggetti indicati nel comma 255, articolo unico legge n. 311/2004), destinatari delle sospensioni nel versamento dei tributi fiscali e dei contributi, potranno sistemare la propria posizione in via automatica versando l'intera somma dovuta in linea capitale, al netto dei versamenti già eseguiti, con abbattimento del 30%, in due rate, con scadenza la prima il 20 gennaio 2008 e la seconda il 30 settembre 2008, con la decadenza del relativo beneficio in caso di mancato rispetto delle date di versamento delle due rate.

Comma 111

Per la verifica e il monitoraggio di quanto indicato al comma che precede, l'organo deputato sarà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che dovrà informare tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di apporre le necessarie correzioni di copertura finanziaria della disposizione.

Infine, gli eventuali decreti emanati nel rispetto della legge n. 468/1978 a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine devono essere trasmessi alle Ca-

ni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindacati vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quin-

quennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».

108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.

109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo

Continua a pag. 42

mere, con allegato le relative relazioni illustrative.

Comma 112

Stanzati 100 milioni di euro per l'anno 2008 destinati al potenziamento dei mezzi aerei di soccorso civile da utilizzare nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, destinati alla Protezione Civile per l'acquisto di velivoli antincendio.

Comma 113

Per l'utilizzazione delle risorse disponibili al finanziamento degli investimenti, di cui al comma 510, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), i termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008.

Comma 114

Contributo straordinario di 15 milioni di euro limitatamente al 2008 destinato agli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto, colpiti dalle alluvioni nel 2007.

Comma 115

Per la prosecuzione degli interventi necessari alla ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania, colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 è autorizzato un ulteriore contributo decennale pari a 5 milioni di euro da erogare a decorrere dal 2008, nelle modalità indicate da un apposito decreto ad hoc del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale misura integra quelle indicate dal comma 1013, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 116

Il recupero dei tributi e contributi dei contribuenti collocati nelle zone colpite da eventi sismici della regione Molise, nel territorio della provincia di Foggia e di Catania deve avvenire nel rispetto delle eccezioni all'insequestrabilità e all'impignorabilità, di cui all'art. 2, dpr n. 180/1950.

Comma 117

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari per le persone fisiche,

anche in qualità di sostituti d'imposta, sono sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 se alla data del 31 ottobre 2002 se avevano la residenza nei territori dei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, ma anche la sede operativa dell'impresa.

Comma 118

Istituito un fondo, con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel triennio 2008/2010, destinato ad agevolare la ripresa ed il rilancio dell'economia nelle zone colpite dalle alluvioni e dagli eventi franosi che hanno colpito la provincia di Teramo, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro il 6 ottobre 2007 e per la realizzazione di infrastrutture indifferibili, al fine di prevenire le conseguenze derivanti da questi tipi di eventi alluvionali.

Comma 119

Per dare completa attuazione all'erogazione del fondo indicato al comma precedente necessaria l'emanazione di un decreto specifico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con indicazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di accesso ai finanziamenti a carico del fondo stesso.

Comma 120

Il «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», di cui al comma 1068, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 gestito dal Mipaaf con una dotazione annuale fissata per il quinquennio 2007/2011 pari a 10 milioni di euro è destinato anche al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese formate da giovani collocate nel comparto della pesca.

Comma 121

Per favorire l'accesso al credito ed al mercato dei capitali da parte degli imprenditori operanti nel comparto della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del «Fondo centrale per il credito peschereccio», gestito dal Mipaaf sono destinate agli interventi di rilascio di garanzie dirette a banche e agli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari ed al rilascio di controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, di cui ai commi 3 e 4, art. 17, dlgs n. 102/2004.

Comma 122

Rifinanziati, con l'autorizzazione di spesa nel limite dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, gli interventi destinati alla riconversione della produzione bieticola e saccarifera in Italia, per il terzo anno sui cinque previsti dalle disposizioni comunitarie, di cui al comma 1063, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 123

La dotazione del fondo di riconversione della filiera bieticola saccarifera, di cui al comma precedente, viene integrata con prelievo a carico del «Fondo per le crisi di mercato» destinato al comparto agricolo, di cui al comma 1072, articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nel limite di 30 milioni di euro.

Comma 124

Per il triennio 2007/2009 sono finanziate prioritariamente, in relazione alle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, anche le pratiche di gestione forestale sostenibile, per interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste, grazie all'inserimento della lettera f-bis), al comma 1112, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 125

Per l'attuazione del «Documento programmatico per il settore apistico», di cui

all'articolo 5, legge n. 313/2004 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ognuno degli anni inseriti nel biennio 2008/2009, con utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione dei Piani nazionali di settore, di cui al comma 1084, articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 126

Costituita una Commissione ad hoc composta da n. 3 esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dalla Regione Sardegna che deve presentare entro la fine del mese di luglio 2008 le proposte per la ristrutturazione dei debiti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, in conseguenza alla dichiarazione di illegittimità a cura dell'Ue dei finanziamenti regionali concessi per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi, in attuazione alla legge regionale n. 44/1988.

Fino al 31/07/2008 restano sospesi i giudizi pendenti, le procedure di recupero e riscossione e le esecuzioni forzose relative ai mutui concessi, come risultanti alla data del 1° gennaio 2008.

Comma 127

Nel rispetto del consumatore finale e con l'obiettivo di assicurare trasparenza e calmierare i prezzi dei prodotti agricoli della filiera agroalimentare, nel rispetto anche della leale concorrenza e del prodotto italiano, è disposta la verifica periodica dei prezzi a cura dell'Osservatorio del Mipaaf, con particolare riferimento di quelli al dettaglio, integrando le rilevazioni effettuate ai fini assicurativi, come disposto dal comma 3, dell'articolo 127, legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Comma 128

I dati relativi ai prezzi, di cui al comma precedente, sono aggregati e resi pubblici con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e sulle testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio telefo-

Segue da pag. 41

l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-

sure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative.

112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.

113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di riparti-

zione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».

118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.

120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

121. Al fine di favorire l'acces-

so al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccariferi in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.

124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle dispo-

nibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,

Commenti

nico, grazie a specifiche convenzioni gra-

Comma 129

L'Ispezzione centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Mipaaf effettua controlli nelle filiere agroalimentari in cui sono stati rilevati fenomeni ed andamenti anomali dei prezzi, come rilevati al comma che precede, anche nell'ambito dei programmi di controllo finalizzati al contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 2, dl n. 182/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 231/2005.

Comma 130

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è obbligato a riferire, in seno al Consiglio dei ministri e formulando le relative proposte per l'adozione di misure necessarie alla correzione dei prezzi anomali con provvedimenti del Governo, i risultati delle attività di controllo sviluppate dall'ispezzione per il controllo della qualità dei prodotti alimentari.

Comma 131

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve promuovere l'organizzazione dei panieri di prodotti alimentari e di largo consumo, l'attivazione di forme di pubblicità, anche utilizzando strumenti telematici e gli elenchi dei negozi pres-

so i quali sono disponibili detti panieri e di quelli meritevoli, in relazione all'applicazione dei relativi prezzi, in accordo con gli enti locali territorialmente competenti.

Comma 132

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il controllo dei prezzi è autorizzata la spesa di 100 mila euro con decorrenza dal 2008, procedendo contestualmente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa delle disponibilità accantonate per far fronte all'influenza aviaria, di cui al comma 3-ter, dell'articolo 5, dl n. 202/2005, convertito con modifiche nella legge n. 244/2005.

Comma 133

È autorizzata una spesa complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel biennio 2008/2009 a valere sugli accantonamenti di avvio alla realizzazione del «Piano irriguo nazionale», di cui alla delibera Cipe n. 74 del 27/05/2007, come disposto dal comma 1058, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

È altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010, sempre per i programmi relativi al Piano irriguo nazionale, a valere sui contributi quindicennali del comma 31, articolo 4, legge n. 350/2003, come disposto dal comma 1060, dell'articolo unico della Finanziaria 2007.

Infine è autorizzato un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di 15 anni con decorrenza dal 2011 per la prosecuzione delle attività inserite nel Piano

irriguo nazionale, mediante la corrispondente riduzione dei contributi annuali di stanziamenti a favore del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura e delle grandi opere e infrastrutture.

Comma 134

Le cooperative forestali, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 227/2001 (Legge sull'orientamento e modernizzazione del settore forestale) che hanno la propria sede ed esercitano, in via prevalente, nei comuni montani e nel rispetto del proprio statuto, le attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e degli ambienti rurali, potranno ottenere in affidamento diretto, tramite convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti, lavori o servizi per un importo annuale non superiore a 190 mila euro.

Nell'ambito delle prestazioni possibili, il comma in commento, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in tema di appalti, dispone la possibilità di concedere attraverso la stipula di apposite convenzioni, lavori concernenti la valorizzazione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, come la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere di bonifica e del verde ed i servizi tecnici relativi.

Possono essere concessi in convenzione alle cooperative di produzione operanti nel comparto agricolo e forestale, i servizi tecnici e la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di calore alimentati

da fonti rinnovabili di origine agricola e forestale.

Comma 135

Con una integrazione alla legge n. 206 del luglio 2007, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 1-bis) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti gli aiuti di Stato, la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sul «Fondo per le aree sottoutilizzate», di cui alla legge n. 289/2002.

L'intervento si è reso necessario in conseguenza dei danni e del mancato reddito dovuto alla malattia denominata comunemente «peronospora» (fungina plasmopara viticola) emersa nel corso del 2007 in Sicilia, come conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del caldo eccessivo, da considerare assimilabile alle calamità naturali, come definite al punto 8), dell'articolo 2, reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione UE del 15/12/2006, in applicazione agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Detto riferimento si è reso necessario al fine di poter consentire la concessione degli aiuti compatibili con il mercato comune senza la necessaria e preventiva notifica all'Ue, come disposto dal paragrafo 3), articolo 88, del citato Trattato, come richiamato dall'articolo 11, del richiamato reg. (CE) n. 1857/2006.

Di conseguenza, la disponibilità del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, della legge n. 289/2002 viene ridotta per un importo pari a 150 milioni di

n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radio-televisive e gestori del servizio di telefonia.

129. L'Ispektorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la

spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercizio prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi

non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Com-

missione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».

136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economi-

co, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di telericaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincide con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'ag-

Continua a pag. 44

trasferire entro il 31 gennaio 2008 alla Regione Sicilia che dovrà destinare dette disponibilità a favore delle aziende danneggiate da tali attacchi, attraverso specifici provvedimenti di ripartizione, coerenti con i criteri fissati dalla Commissione Ue, con il regolamento n. 1857/2006.

Commi 136-137

I commi 136 e 137 intervengono sulla contestata questione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili recata dai commi 1117-1120 dell'art. 2 della finanziaria 2007. L'aspetto critico di tali disposizioni era di mantenere ferma l'incentivazione anche a favore degli «impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge finanziaria, compresi i contributi c.d. Cip6.

Si ricorda infatti che, all'indomani dell'approvazione della finanziaria 2007, il governo ha manifestato la volontà di modificare al più presto il testo contestato dell'art. 1117 nel senso di limitare gli incentivi agli impianti realizzati ed operativi. In realtà tale modifica, che si è tentato di inserire in diversi provvedimenti normativi, al momento non è stata introdotta.

In particolare, il comma 136 stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della finanziaria 2007, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o «in collaudo».

La relazione illustrativa al testo iniziale

del disegno di legge finanziaria 2008 ha precisato che la disposizione in esame è volta a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

- i benefici derivanti dalle convenzioni Cip6 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal c. 1118 dell'art. 1 della finanziaria 2007;

- i finanziamenti previsti in applicazione dell'art. 1, c. 71, della l. 239/04, riguardante i certificati verdi, ora abrogato dalla lett. g) del c. 1120 dell'art. 1 della finanziaria 2007.

In tal modo, dunque, tramite questo intervento normativo si mira ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro il 2010, il 25% del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/Ce.

Il comma 137 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia soggetta al parere delle commissioni parlamentari competenti. Infine si prevede che tale procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma in esame, dunque, nel tener ferma la potestà di riconoscimento in deroga riconosciuta dal c. 1118 dell'art. 1 della finanziaria 2007 al ministro dello sviluppo economico, introduce le seguenti novità:

- l'applicazione in via prioritaria per gli impianti in costruzione;

- il parere delle competenti commissioni parlamentari;

- il completamento della procedura inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 138

Il comma in esame reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto una rideterminazione della tassazione sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Al riguardo il comma 138 in esame specifica che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di telericaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincide con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

Commi 139-140

Tali norme recano disposizioni volte a promuovere l'uso del biodiesel per autotrazione.

Il comma 139 stabilisce che la quota mi-

nima di biocarburanti da immettere al consumo nel 2009 sia elevata al 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso al consumo nell'anno solare precedente, qualora tra i biocarburanti distribuiti dall'operatore interessato vi sia il biodiesel che per un contingente di 250.000 tonnellate annue per il periodo 2007-2010, gode di una accisa ridotta.

Per il 2008 la quota di biodiesel che deve essere commercializzata resta pertanto fissata al 2%, in base alla normativa vigente; per il 2009 invece, qualora il biodiesel immesso al consumo sia quello ad accisa ridotta, la percentuale complessiva di biocarburanti immessi al consumo deve essere pari al 3% dei carburanti derivanti da fonti primarie non rinnovabili.

Il contingente agevolato di cui viene fatta menzione è quello di biodiesel per il quale l'art. 22-bis del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 1, c. 371, della finanziaria 2007, ha stabilito un'accisa ridotta, che è pari ad un'aliquota del 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all' allegato I al medesimo testo unico. L'agevolazione è disposta nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010. In conseguenza dell'approvazione del d.l. n. 159/2007 l'accisa agevolata non è più riservata al prodotto destinato alla miscelazione con gasolio per l'autotrazione, ma si applica sul biodiesel anche utilizzato tal quale.

Il comma 140 prevede che allo scopo di conseguire gli «obiettivi indicativi nazio-

Segue da pag. 43

giornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un

periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immissa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono

stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti de-

rivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 di-

cembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

7 - continua

Commenti

nali» (previsti dalla normativa comunitaria) per gli anni successivi al 2009 la quota minima di cui al comma 139 (pari per il 2009 al 3% dei carburanti derivanti da fonti primarie non rinnovabili) possa essere incrementata con decreto interministeriale.

Commi 141-142

I commi in commento recano disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica.

Il comma 141 attribuisce, con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2007, all'autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del «costo evitato» di combustibile previsto dal tit. II, punto 7, lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (c.d. Cip 6), come modificato e integrato dal decreto del ministero 4 agosto 1994.

La disposizione precisa, inoltre, che la predetta autorità deve tenere conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Il comma 142 reca una modifica all'art. 11-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevedeva che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas fosse destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti.

Il comma 142 stabilisce, invece, che il predetto fondo sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal ministero dello sviluppo economico su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

In conseguenza della suddetta modifica, in particolare:

- si prevede la soppressione del parere parlamentare;

- si dispone l'attribuzione dell'iniziativa all'autorità;

- non si specifica più che le misure a van-

taggio dei consumatori debbano essere di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti.

Commi 143-157

I commi in esame delineano una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare i commi da 143 a 154 dettano una nuova disciplina per gli impianti nuovi, ossia entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07).

Il comma 143 prevede che la nuova disciplina sugli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevista dai successivi commi da 144 a 154, si applichi agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.

Gli incentivi riguardano anche agli impianti misti (ossia gli impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che non rinnovabili) limitatamente alla quota di produzione imputabile alle fonti rinnovabili, secondo modalità di calcolo da definire, entro novanta giorni, con decreto del ministro s.e.

di concerto con il ministro dell'ambiente.

I commi 144 e 145 prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione:

a) i certificati verdi;

b) la tariffa fissa onnicomprensiva.

Il comma 144, concernente gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 mw, prevede unicamente il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

Il comma 145, concernente invece gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 mw, prevede l'incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa (variabile a seconda della fonte utilizzata), per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).

Entrambi i casi è fatta salva la normativa vigente (che deve quindi considerarsi «speciale») in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»; a) identica;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)

e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività so-

no soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)	
Fonte Soglie	
1 Eolica	60
kW	
2 Solare fotovoltaica	20
kW	
3 Idraulica	100
kW	
4 Biomasse	200
kW	
5 Gas di discarica, gas residua-	
ti dai processi di depurazione e	
biogas	250
kW».	

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a

cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congiunti;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale ces-

Continua a pag. 34

Il comma 146 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall'art. 4, c. 1, del d.l. 387/2003)

Il comma 147 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal gestore dei servizi elettrici (gse), hanno un valore unitario pari a 1 mwh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte).

Il comma 148 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per mwh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica re-

gistrato nell'anno precedente, definito dall'autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del ministro s.e., assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 149 prevede che fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il gse, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal gestore del mercato elettrico (gme) e trasmesso al gse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 150 rinvia a decreti del mini-

stro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente la fissazione delle direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi da 143 a 149.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il ministro delle politiche agricole sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato x alla parte v, parte II, sez. 4, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe; la disposizione sembra riferirsi al comma 4-bis dell'art. 26, d.l. 159/07 convertito in l. n. 222/2007.

d) sono aggiornate le direttive di cui all'art. 11, c. 5, dlgs 79/99. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'art. 20, c. 8, del dlgs 387/03.

Il comma 151 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'art. 267, c. 4, lett. d), del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 2007 (la lett. d) dell'art. 267, c. 4, del d.lgs. n.152/2006 aveva elevato da otto a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi).

Il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi di cui al citato art. 267 è stato esteso agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in

Segue da pag. 45

sione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza

dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del de-

creto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al

comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come

Commenti

esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito dell'approvazione di un emendamento in corso d'esame presso la commissione bilancio della camera.

Il comma 152 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli aiuti di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici (nazionale, regionale, ecc.) in c/energia, in c/capitale e/o in c/interessi con capitalizzazione anticipata. Quindi, gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 possono cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per quelli entrati in esercizio a partire dal 2009.

Il comma 153 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Il comma 154 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) del c. 6 dell'art. 20 del dlgs 29/12/03, n. 387;

b) del c. 383 e del primo periodo del c. 1118 dell'art. 1 della legge Finanziaria

2007.

I commi da 155 a 157 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 155, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, aventi diritto ad essi, continuano a beneficiare dei medesimi, fermo restando il valore unitario di quelli di 1 mwh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'art. 11 del dlgs 79/99 unitamente a quelli di cui al comma 144.

Il comma 156 stabilisce che agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1° gennaio 2008, continuano ad attribuirsi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

Il comma 157 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'art. 14 del dlgs 7 febbraio 2007, n. 20.

Commi da 158-161

La normativa in commento modifica in più parti la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 158 reca una se-

rie di integrazioni e modifiche all'art. 12 del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

I punti a), b) e c) modificano il comma 3 dell'art. 12.

Il punto a) specifica che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione.

Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il punto c) integra la disposizione con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal ministero dei trasporti, sentito il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Il punto d) integra il comma 4 dell'art. 12 con la previsione che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, sia rimessa alla giunta regionale ovvero alle giunte delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

Il punto e) modifica il comma 4 dell'art. 12 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa, per gli impianti idroelettrici, si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il punto f) modifica il comma 5 dell'art. 12, provvedendo a correggere un errore materiale (in quanto l'art. 2 del dlgs 387/2003 non reca alcun comma 2 ed il riferimento è da intendersi al comma 1). Il punto g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell'art. 12. Il primo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle seguenti soglie: fonte eolica: soglia 60 kw, solare fotovoltaica: 20 kw; idraulica: 100 kw; biomasse: 200 kw; gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kw.

La disposizione rimette poi ad un decreto del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

Il punto h) aggiunge alla fine del comma 10 dell'art. 12 una norma volta a prevedere l'adeguamento da parte delle regioni del-

le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/ idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati

(OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la

promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revocche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, ero-

Continua a pag. 48

le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 159 specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15, dlgs 79/99 così come introdotto dall'art. 1, c. 75, legge 239/04.

Il comma 160 prevede che quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

Commi 162-163

nell'intento del legislatore, sono volti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.

Il comma 162, istituisce a decorrere dall'anno 2008 un fondo per il risparmio e l'efficienza energetica presso lo stato di previsione del ministero dell'economia con una dotazione pari ad 1 mln euro.

In particolare, il Fondo viene istituito con la specifica finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei

consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo decreto interministeriale) con particolare riferimento a:

- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati (si segnala che la disposizione non fissa i termini per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione).

La disposizione prevede, poi, dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati.

Il comma 163, infine, introduce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Il successivo c. 354, l. 296/2006 (finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgono interventi di efficienza energetica per l'illumi-

nazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60% e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%.

Commi 164-166.

Essi dettano norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 164 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il comma 165 integra l'articolo 14, comma 2, del dlgs 387/03, n. 387 (aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies), al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 166 delega il ministro s.e. ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ul-

teriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Commi 167-172

Tale disposizioni regolano le funzioni di stato e regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167 prevede che il ministro s.e. d'intesa con la Conferenza di regioni e province, entro 90 giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Ue.

Il comma 168 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

In base al comma 169 ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai commi da 167 a 172, il predetto ministro verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fi-

Segue da pag. 47

gazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allunga-

mento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buonivacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti naziona-

li e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a qualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché

a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6

Commenti

ne del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al parlamento.

Il comma 170 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'art. 8 della l. 131/03.

Il comma 171 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il comma 172 prevede che con accordi di programma, il ministero s.e. altri ministeri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Qsn per il 2007-2013.

Commi 173-174

Le norme in esame recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui «soggetti responsabili» sono gli enti locali (ovvero coloro che hanno diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti).

In particolare il c. 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, nell'ambito delle disponibilità indicate dall'art. 12 del d.m. ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall'art. 6 dello stesso decreto.

Il comma 174 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata (qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto) a seguito del procedimento unico disciplinato dal c. 4 dell'art. 12 del d.lgs 387/03 per il complesso degli impianti.

In proposito, va rilevato che la portata innovativa della disposizione sembrerebbe identificarsi nella previsione di un'autorizzazione unica «per il complesso degli impianti», dunque per una pluralità di impianti, ipoteticamente anche ubicati in po-

sti diversi.

Comma 175

Il comma novella l'art. 46-bis del d.l. 159/07 (d.l. collegato alla manovra), come modificato dalla relativa legge di conversione, concernente il settore della distribuzione del gas (disposizione volta a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas).

Si segnala che sul comma 175 è intervenuta, con una segnalazione (AS 427 del 13/11/2007) al parlamento e al governo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale evidenzia, con particolare riferimento alla proroga del periodo transitorio e alla definizione dei criteri di gara, che la norma non appare in grado di rispondere agli obiettivi pro-concorrenziali e a contrastare significativamente «i deludenti esiti delle gare finora svolte».

Le modifiche all'art. 46-bis d.l. 159/1997 previste dalla disposizione in esame sono le seguenti.

Il punto a) sostituisce il c. 3 dell'art. 46-bis del d.l. 159/07.

Il nuovo comma 3 dispone che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve av-

venire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il punto b) modifica il c. 4 dell'art. 46-bis del d.l. 159/2007 in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

Il punto c) introduce un comma aggiuntivo (il 4-bis) al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 15, c. 10, del d.lgs 164/00 (che disciplina il regime transitorio nell'attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all'art. 113, c. 15-quater, d.lgs 267/00, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

Comma 176

Il comma in esame prevede l'istituzione di un fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 mln di

milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La

dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti della disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comune non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo

2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompresso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

Continua a pag. 50

euro per il 2008.

La finalità principale della disposizione è di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull'idrogeno, favorendo le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti rinnovabili.

Commi 177-178

Istituiscono, presso il ministero delle politiche agricole, un fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 177) e presso il ministero dell'università e ricerca un fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 178).

Il comma 177 istituisce presso il ministero delle politiche agricole il «fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-ogm», con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma 178 istituisce presso il ministero dell'università un «fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Commi 179-181

Fondi in arrivo per la partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tec-

nologico nei settori aeronautico, navale e terrestre. Si tratta di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 che andranno a finanziare le imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché per la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, vengono inoltre stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Altri 70 milioni di euro nel triennio 2008-2010 finanzieranno il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative.

Commi 182-183

Sarà data priorità al sostegno della crea-

zione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili nell'accesso al Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla Finanziaria 2007. La priorità sarà concessa con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio e si affianca alle priorità per l'alta tecnologia, le PMI e le aree depresse. I fondi derivanti dalle revoke relative a progetti finanziati a valere sulla Legge 215/1992 saranno assegnate direttamente al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese al fine di essere riutilizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le iniziative di imprenditoria femminile.

Comma 184

I progetti di innovazione industriale (PII), il nuovo strumento di politica per le imprese, saranno rivolti anche al turismo. In particolare, uno specifico PII sarà dedicato alle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Commi 185-187

Un milione di euro all'anno per il 2008 e il 2009 garantiranno il funzionamento del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, costituito nel 2006 come continuazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale

del Microcredito. La sua nascita era avvenuta come previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/1221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo. Il Comitato, personalità giuridica di diritto pubblico, viene trasferito dal Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con diversi obiettivi tutti finalizzati alla promozione del microcredito, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo. In particolare persegue la promozione e sostegno di programmi di microcredito e microfinanza, la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza, il coinvolgimento del settore privato e del sistema finanziario, la definizione di meccanismi di supervisione e controllo dei programmi di microfinanza, la programmazione di incontri e conferenze, la definizione di azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema presso le scuole ed i centri giovanili, l'organizzazione di «awards» nazionali per micro-imprenditori e «providers» innovativi di microfinanza. Maggiori informazioni sull'attività del Comitato possono essere reperite su <http://www.microcredito-italia.net>.

Segue da pag. 49

relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decor-

rere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale ae-

roporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposi-

zioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione

Commenti

Commi 188-190

Più respiro alle aziende finanziate con gli incentivi all'autoimprenditorialità per la restituzione dei mutui agevolati. La norma consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), ente gestore dell'agevolazione, di rinegoziare i mutui accessi entro il 31 dicembre 2004 in favore delle imprese agevolate grazie agli incentivi per l'autoimprenditorialità, fra cui il più recente dispositivo previsto dal titolo I del Decreto Legislativo 185 del 21 aprile 2000. L'ente gestore potrà quindi rideterminare la durata complessiva del rimborso qualora l'impresa beneficiaria sia in difficoltà nel pagamento delle rate di restituzione del finanziamento. La durata non potrà comunque superare i 15 anni a decorrere dalla scadenza della prima rata in base al piano di rimborso iniziale. La ridefinizione del mutuo terrà conto del tasso di riferimento della Commissione Europea in vigore al momento della rinegoziazione, considerando comunque che eventuali maggiori costi derivanti da tale operazione saranno interamente a carico dell'impresa beneficiaria. Altro aspetto interessante riguarda le imprese agevolate

con gli strumenti agevolati per l'autoimprenditorialità precedenti a quello istituito con il Decreto Legislativo del 2000; queste imprese potranno infatti optare, qualora più favorevoli, alle condizioni previste dalle modalità di attuazione del titolo I del Dlgs. 185/2000. Lo stanziamento per l'applicazione delle novità sull'autoimprenditorialità sarà pari a 3 milioni di euro, in tre parti uguali per ciascun anno dal 2008 al 2010.

Comma 191

I soggetti responsabili dei patti territoriali e contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007 potranno richiedere la rimodulazione delle risorse fino al 31 dicembre 2008, vedendosi così assegnate le risorse risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni. La norma allunga i tempi rispetto alla Legge 127/2007 che aveva fissato la scadenza per la richiesta ai 48 mesi dall'avvio dell'istruttoria.

Comma 192

La spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007, già autorizzata dalla Legge 222/2007

per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, viene specificatamente attribuita alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria sempre nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali.

Comma 193

La norma stabilisce che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà chiamato a fissare le modalità per utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, istituito dalla Legge 135/2000 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di erogare appositi «Buoni vacanza» da assegnare alle fasce deboli della società per le attività turistiche. Oltre a questo, saranno emanati ulteriori decreti che dovranno definire una gamma di servizi che le imprese turistiche saranno chiamate a fornire alla clientela con lo scopo di rendere omogenee e similari le caratteristiche del servizio su tutto il territorio nazionale, tenendo comunque in considerazione le specifiche esigenze territoriali. La norma si pone l'obiettivo di favorire la destagionalizza-

zione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, nei settori del turismo balneare, montano e termale. Le norme saranno emanate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 194-195

Sono in arrivo provvedimenti per ridurre la burocrazia a carico delle imprese turistiche. La norma prevede di attivare azioni finalizzate alla razionalizzazione e all'abbattimento degli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese anche in termini di taglio della tempistica necessaria per le procedure. Inoltre saranno definiti specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. L'obiettivo è quello di incentivare la crescita del prodotto turistico nazionale puntando a ridurre sensibilmente i costi di gestione a carico delle imprese turistiche e promuovendo le economie di scala. Attraverso appositi regolamenti in materia saranno definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Oltre a questo,

delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di

4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziata dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziata dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche modulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogarà-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli

Continua a pag. 52

viene affidato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di fornire assistenza tecnica qualificata a soggetti nazionali ed internazionali per promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale. I regolamenti saranno adottati in sintonia con i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto delle specifiche competenze regionali in materia.

Commi 196-203

Viene potenziata l'attività di controllo sull'andamento dei prezzi grazie all'istituzione della figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sarà chiamato ad acquisire i dati provenienti dall'Ufficio prezzi in funzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. Nel caso in cui il Garante rilevi degli andamenti anomali dei prezzi, questi è tenuto a segnalare al

Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. Sempre per migliorare l'informazione al consumatore il «Portale delle imprese», che svolge servizio unicamente informativo, assumerà il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi» e fungerà da strumento di diffusione telematica al pubblico dei dati ricevuti dagli uffici prezzi, anche in forma comparata per facilitarne la lettura. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, non saranno oscurabili in virtù della normativa sulla privacy in quanto sono esplicitamente sottratte a tali disposizioni, evitando così il rischio che la legislazione sulla tutela in materia di riservatezza dei dati personali limiti in qualche modo la funzione divulgativa dei nuovi strumenti a tutela dei consumatori. Si tratta di un provvedimento a costo zero in quanto le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dovranno svolgere le funzioni disposte dalla nuova norma con i propri mezzi interni già a disposizione e la nuova figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi sarà nominato tra i dirigenti di pri-

ma fascia del Ministero dello sviluppo economico e dovrà utilizzare le strutture già esistenti presso lo stesso Ministero, senza beneficiare di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il proprio incarico, che avrà una durata triennale, e continuando a svolgere le proprie funzioni. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda gli uffici prezzi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, lo svolgimento delle attività di verifica sui prezzi potrà essere disciplinato da apposite convenzioni a «costo zero» da stipulare con i comuni, la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri enti interessati, individuando fra l'altro le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati. La convenzione tipo e le procedure standard saranno disciplinate dalla Conferenza unificata delle regioni e autonomie locali, d'intesa con Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Comma 204

Con 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni nel 2009 saranno completati gli interventi di ultimazione di costruzioni navali.

Comma 205

Con 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni nel 2009 e 25 milioni nel 2010, saranno altresì completati gli interventi contributivi di finanziamento alle imprese amatoriali.

Comma 206

Per completare gli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, via libera alla spesa di 10 milioni di euro per il 2008. Per le modalità di concessione di tali interventi si veda la disciplina recata dal Dm infrastrutture 2 febbraio 2004.

Comma 207

L'efficacia delle disposizioni recate dalla comma precedente è comunque subordinata all'approvazione preventiva della Commissione europea, nonché alle condizioni o

Segue da pag. 51

impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate

dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio sismico.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Mini-

stro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,

per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimenti».

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso al-

Commenti

limitazioni che la stessa commissione dovesse imporre nella relativa decisione di autorizzare tale spesa.

Comma 208

Nel 2008 si ridurranno di 15 milioni di euro i fondi destinati all'ammodernamento e al potenziamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale e fluviale.

Comma 209

Si incrementa di una somma pari a 4 milioni di euro per il 2008, il fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

Commi 210-213

Dall'1.1.2008 si istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo che è destinato a finanziare interventi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per il 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. La funzione di tale fondo è quella di erogare contributi al fine di avviare un'attività di ricerca e definizione degli standard energetici ottimali, che individuino gli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che oggi riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo. Potranno altresì essere avviate campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche operabili e migliorare le soluzioni pratiche già avviate, nonché compensare i maggiori oneri che dovessero derivare da interventi strutturali e impiantistici, inclusi i sistemi di gestione e controllo e i trattamenti antivegetativi di carena che consentono una migliore effi-

cienza della nave, oltre ad una riduzione delle emissioni in atmosfera, sia quando è in porto che in navigazione. Sarà un decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'ambiente, da emanarsi entro il 31.3.2008, a definire gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità del fondo in osservazione, ivi incluse le modalità con cui saranno espletate le verifiche da parte dell'ente tecnico, graduando altresì la decorrenza del beneficio e l'entità dello stesso in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale che saranno ottenuti con gli interventi adottati. Sarà invece demandato ad un ulteriore decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il dicastero dell'economia e finanze, e che dovrà vedere la luce entro il 31.1.2008, la disciplina relativa ai criteri di attribuzione dei benefici indicati nei commi 210-211-212. Viene specificato che il contributo non potrà comunque superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali e il 40% per il raggiungimento di quelli energetici, tranne per le attività di studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per i quali il contributo sarà riconosciuto fino al 100% dei costi di intervento e di quelli operativi.

Comma 214

L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è comunemente subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Comma 215

Si potrà avere energia elettrica a prezzi

convenzionali. Al fine il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per approvvisionare elettricità alle navi a prezzi convenzionali, sempre che siano compatibili con le attuali modalità di approvvisionamento in porto.

Commi 216-218

Il comma in esame opera l'elisione della locuzione «in traffico internazionale» all'articolo 155, comma 1 del Tuir, in tema di determinazione di reddito soggetto ad imposta sulle società. Il comma 217 opera un'aggiunta tecnica in tema di reddito delle imprese. Il comma 218 dispone che le norme contenute nell'articolo 102 del Tuir, in tema di ammortamento dei beni materiali non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali per un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio composto da almeno sei persone, qualora siano concessi in leasing con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico o da una società per azioni o a responsabilità limitata e per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115, comma 4 del Tuir, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

Commi 219-220

Il comma disciplina la misura delle quote di ammortamento, che sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35% del costo in ciascun periodo d'imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati al costruttore in ciascun esercizio. Sarà un decreto del Mineconomia ad adottare le

disposizioni contenute nel comma 218, anche per assicurare che la riduzione di entrate per il bilancio dello stato che ne deriverà dalle disposizioni ivi recate non superi la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'applicazione e l'efficacia di quanto stabilito al comma 218 restano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione di cui il Ministero dei trasporti si farà carico di richiedere.

Comma 221

Prorogati a tutto il 2008 gli sgravi contributivi contenuti nell'articolo 34 sexies del decreto legge n.4/2006 riservati alle imprese di cabotaggio marittimo. Ciò al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle navi italiane.

Comma 222

Le somme che dovessero rendersi disponibili da pagamenti non più dovuti a valere sui contributi previsti per le imprese amatoriali di unità da pesca e quelle relative al fondo per l'ammodernamento delle unità navali per il trasporto pubblico locale, confluiscono in conto residui nel bilancio per un ammontare di 25 milioni di euro nel 2008.

Comma 223

Via libera ad un'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro nel 2008 e di 15 milioni nel 2009 per prorogare le convenzioni con le società marittime che esercitano il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori, minori e gli arcipelaghi.

Comma 224

Per la realizzazione del sistema di alta velocità, su proposta del Ministero delle in-

le comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Mi-

nistero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad

alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni

ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatario attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei

contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,

Continua a pag. 54

frustrature viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al Dm trasporti 21.3.2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del predetto sistema alta velocità fino alla completa copertura del costo dell'opera. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Comma 225

Viene autorizzata un'ulteriore spesa, relativa al 2008, per il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; spesa destinata a protezione ambientale e sicurezza sulla circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture esistenti.

Comma 226

Assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Comma 227

Obblighi per le imprese nel campo dell'autotrasporto. Infatti, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori, devono dimostrare di aver acquisito, per cessazione di azienda, un'altra impresa di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare, purché questo sia composto da veicoli di categoria almeno rispondenti ad Euro 3, in precedenza appartenenti ad altra impresa che cessa l'attività per conto terzi, ovvero ancora che dimostri di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose

che abbiano categoria non inferiore ad euro 3 e massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.

Comma 228

Gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità scontano una riduzione di 56,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 e di 4,7 milioni di euro per il 2013

Comma 229

Le somme che si sono rese disponibili per i pagamenti non più dovuti per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n.454/97 (incentivi esodo, formazione professionale...) sono incamerati in conto residui del bilancio statale per 452,3 milioni di euro nel 2008.

Comma 230

Gli oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto si riducono di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 231

Ridotta la spesa per il sistema di comunicazione per la sicurezza in mare. Dal 2008, tagli di 713.000 alle relative dotazioni finanziarie.

Comma 232

Per consentire la piena operatività degli incentivi volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (ex decreto legge n.209/2002), il comma dispone l'autorizzazione di una spesa pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e

2010.

Comma 233

Viene soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'impegno quindicennale sulle cosiddette «autostrade del mare».

Commi 234-235

Il comma dispone l'autorizzazione ad una spesa per 20 milioni di euro nel 2008, 22 milioni di euro nel 2009 e 7 milioni nel 2010, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e la sicurezza derivante dai lavori di ammodernamento della Salerno - Reggio Calabria, nonché per migliorare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina. Il 50% di tali somme dovrà essere destinato ad interventi infrastrutturali. La relativa programmazione e la ripartizione delle predette somme dovrà avere il via libera con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per la parte relativa alle infrastrutture, del Ministro delle infrastrutture.

Comma 236

Impegni per alcuni aeroporti. Il Ministro dei trasporti, a valere sui fondi assegnati all'Enac, individuerà, con proprio decreto, gli interventi necessari al potenziamento e alla sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per la continuità territoriale da e per tale aeroporto, nonché interventi a favore della continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per il 2008. Per il 2008 e il 2009, si individueranno, altresì, gli interventi che incentivino il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani utilizzando un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 237

Il comma in esame dispone la prosecuzione per un ulteriore biennio delle disposizioni che permettono alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, di riconoscere un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 (art. 38, comma 5 legge n.166/2002). Tali disposizioni prevedono altresì che qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. La prosecuzione del riconoscimento di tale contributo incide nelle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili come desumibili dalle operazioni effettuate ai sensi del citato articolo 38.

Comma 238

Si dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, dei contributi alle imprese per investimenti allo sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Comma 239

Le disposizioni di cui ai commi 237 e 238, saranno definite da un decreto del ministro dei trasporti, ove si disciplineranno condizioni e modalità operative. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, decorrerà il periodo di attuazione delle misure previste nei citati commi 237 e 238.

Comma 240

Le somme che dovessero residuare dal

Segue da pag. 53

e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al

digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e la piattaforma distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti

televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinati alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché

i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Commenti

fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, saranno utilizzate per le finalità elencate nel comma 237.

Comma 241

L'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 7 della legge n.166/2002, secondo cui alle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma per il trasporto combinato viene rilasciato un contributo collegato ai treni-chilometro percorsi, sono prorogate per un ulteriore triennio, per quanto però compatibili con le disposizioni evidenziate nei commi da 228 a 242.

Comma 242

Il triennio da cui decorre la disposizione recata dal comma precedente è la data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui al citato articolo 38, comma 7 della legge n.166/2002

Comma 243

Il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, in relazione al fondo per gli investimenti relativi al trasporto merci per ferrovia. A valere sulle risorse di cui al presente comma, uno stanziamento di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, viene destinato per attuare quanto disposto dal comma 238. Le somme che dovessero residuare vanno destinate, in via prioritaria, al finanziamento degli accordi di programma

che abbiano ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

Comma 244

Interporti, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale e per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, via libera ad un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 245

Gli interventi previsti dal comma 1044 della finanziaria 2007, relativi all'eliminazione dei colli di bottiglia sulla rete logistica nazionale, sono rifinanziati per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Comma 246

Il contributo ex comma 1044 della l.f. 2007, pari a 5 milioni di euro, dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, a ridurre il cofinanziamento, nel limite del 35% del contributo statale, previsto dal dm trasporti n.18 del 20.6.2005 e dalla convenzione stipulata il 21.12.2006 tra lo stesso Ministero e la UIRnet spa.

Comma 247

Per migliorare la sicurezza stradale e dare attuazione al Piano nazionale della sicurezza stradale, per rendere più efficienti i controlli sulle strade anche con l'implementazione di attrezzature tecniche che siano più funzionali all'aumento dei controlli stradali e per intensificare l'attività ispet-

tiva e le verifiche previste dal codice della strada attraverso strumenti idonei ad esercitare l'attività istituzionale, non ultima la formazione, il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per il 2008, di 30 milioni per il 2009 e il 2010, di 49 milioni per il 2001, di 56 milioni per il 2012 e di 4 milioni per il 2013.

Comma 248

Per proseguire gli interventi relativi alla sicurezza ferroviaria, via libera ad una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

Comma 249

Si dispone l'aumento del capitale sociale della società Ferrovie della Calabria, Ferrovie Apulo Lucane e Ferrovie del Sud est per 10 milioni di euro (cadauna) nel 2008.

Comma 250

Un impegno di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore di Trentitalia spa affinché questa si attivi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti. Dovrà essere avviato un programma finalizzato alla realizzazione di interventi di rimotorizzazione delle automotrici diesel ancora utilizzate su linee regionali non elettrificate. Il tutto affinché si consegua, a regime, un risparmio energetico di 233 milioni di euro nonché una riduzione di emissioni inquinanti di oltre 40 mila tonnellate.

Comma 251

Nasce il fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma. Istituito presso il Ministero dei trasporti, dovrà determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni tra le città abruzzesi e la città di Roma. Sul piatto, 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con un vincolo di destinazione sulla tratta Avezzano-Roma.

Comma 252

Destinati 104 milioni di euro per l'anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Di conseguenza il comma, riduce le autorizzazioni di spesa, per un ammontare complessivo di 34 milioni di euro di alcune disposizioni, tra cui 7 milioni in meno, dal 2008, per coprire gli oneri relativi al contratto del settore del trasporto pubblico locale (comma 1230 della legge finanziaria 2007).

Comma 253

Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero dei trasporti dovrà concludere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Le finalità di tale indagine sono quelle di determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e le eventuali azioni per migliorare l'efficienza. Inoltre, si dispone che il servizio sulle relazioni che sono o presentano un equilibrio economico, sarà assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, su proposta del ministro dei trasporti e nei limiti delle ri-

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»; a)

identica;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguen-

ti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)

Fonte Soglie

1 Eolica 60 kW

2 Solare fotovoltaica 20 kW

3 Idraulica 100 kW

4 Biomasse 200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW».

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elet-

Continua a pag. 34

Commenti

Il comma 146 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall'art. 4, c. 1, del d.l. 387/2003)

Il comma 147 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal gestore dei servizi elettrici (gse), hanno un valore unitario pari a 1 muh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte).

Il comma 148 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per muh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente, definito dall'autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del ministro s.e., assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 149 prevede che fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il gse,

su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal gestore del mercato elettrico (gme) e trasmesso al gse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 150 rinvia a decreti del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente la fissazione delle direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi da 143 a 149.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il ministro delle politiche agricole sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato x alla parte v, parte II, sez. 4, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

L'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili, la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e i metodi di misura, la sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo.

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe; la disposizione sembra riferirsi al

comma 4-bis dell'art. 26, d.l. 159/07 convertito in l. n. 222/2007.

d) sono aggiornate le direttive di cui all'art. 11, c. 5, dlgs 79/99. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'art. 20, c. 8, del dlgs 387/03.

Il comma 151 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'art. 267, c. 4, lett. d), del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999e fino al 31 dicembre 2007 (la lett. d) dell'art. 267, c. 4, del d.lgs. n.152/2006 aveva elevato da otto a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi).

Il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi di cui al citato art. 267 è stato esteso agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito dell'approvazione di un emendamento in corso d'esame presso la commissione bilancio della camera.

Il comma 152 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli aiuti di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici (nazionale, regionale, ecc.) in c/energia, in c/capitale e/o in c/interessi con capitalizzazione anticipata. Quindi, gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 possono cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per quelli entrati in esercizio a partire dal 2009.

Il comma 153 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma

145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Il comma 154 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) del c. 6 dell'art. 20 del dlgs 29/12/03, n. 387;

b) del c. 383 e del primo periodo del c. 118 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007.

I commi da 155 a 157 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il comma 155, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, aventi diritto ad essi, continuano a beneficiare dei medesimi, fermo restando il valore unitario di quelli di 1 muh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'art. 11 del dlgs 79/99 unitamente a quelli di cui al comma 144. Il comma 156 stabilisce che gli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1° gennaio 2008, continuano ad attribuirsi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica. Il comma 157 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'art. 14 del dlgs 7 febbraio 2007, n. 20.

Commi da 158-161

La normativa in commento modifica in più parti la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 158 reca una serie di integrazioni e modifiche all'art. 12 del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, concer-

Segue da pag. 33

trodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a cari-

co dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenera-

zione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fis-

sato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico

nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve av-

Commenti

nente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

I punti a), b) e c) modificano il comma 3 dell'art. 12.

Il punto a) specifica che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione. Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il punto c) integra la disposizione con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal ministero dei trasporti, sentito il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Il punto d) integra il comma 4 dell'art. 12 con la previsione che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, sia rimessa alla giunta regionale ovvero alle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il punto e) modifica il comma 4 dell'art. 12 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa, per gli impianti idroelettrici, si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il punto f) modifica il comma 5 dell'art. 12, provvedendo a correggere un errore materiale (in quanto l'art. 2 del dlgs 387/2003

non reca alcun comma 2 ed il riferimento è da intendersi al comma 1). Il punto g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell'art. 12. Il primo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle seguenti soglie: fonte eolica: soglia 60 kw, solare fotovoltaica: 20 kw; idraulica: 100 kw; biomasse: 200 kw; gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas: 250 kw.

La disposizione rimette poi ad un decreto del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività. Il punto h) aggiunge alla fine del comma 10 dell'art. 12 una norma volta a prevedere l'adeguamento da parte delle regioni delle rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 159 specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15, dlgs 79/99 così come introdotto dall'art. 1, c. 75, legge 239/04.

Il comma 160 prevede che quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

Commi 162-163

Nell'intento del legislatore, sono volti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.

Il comma 162, istituisce a decorrere dall'anno 2008 un fondo per il risparmio e l'efficienza energetica presso lo stato di previsione del ministero dell'economia con una dotazione pari ad 1 mln euro.

In particolare, il Fondo viene istituito con la specifica finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo decreto interministeriale) con particolare riferimento a:

- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;

- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;

- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati (si segnala che la disposizione non fissa i termini per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione).

La disposizione prevede, poi, dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati.

Il comma 163, infine, introduce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Il successivo c. 354, l. 296/2006 (finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa

pari al 36% dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60% e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%.

Commi 164-166.

Essi dettano norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 164 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il comma 165 integra l'articolo 14, comma 2, del dlgs 387/03, n. 387 (aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies), al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 166 delega il ministro s.e. ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

venire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno

prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra

scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per la finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per la finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno

2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di

cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

Continua a pag. 36

Commi 167-172

Tale disposizioni regolano le funzioni di stato e regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167 prevede che il ministro s.e. d'intesa con la Conferenza di regioni e province, entro 90 giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Ue.

Il comma 168 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

In base al comma 169 ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai commi da 167 a 172, il predetto ministro verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al parlamento.

Il comma 170 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro

i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'art. 8 della l. 131/03.

Il comma 171 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il comma 172 prevede che con accordi di programma, il ministero s.e. altri ministri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Qsn per il 2007-2013.

Commi 173-174

Le norme in esame recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici a cui «soggetti responsabili» sono gli enti locali (ovvero coloro che hanno diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti).

In particolare il c. 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b) dell'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, nell'ambito delle disponibilità indicate dall'art. 12 del d.m. ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall'art. 6 dello stesso decreto.

Il comma 174 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici a cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata (qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto) a

seguito del procedimento unico disciplinato dal c. 4 dell'art. 12 del dlgs 387/03 per il complesso degli impianti.

In proposito, va rilevato che la portata innovativa della disposizione sembrerebbe identificarsi nella previsione di un'autorizzazione unica «per il complesso degli impianti», dunque per una pluralità di impianti, ipoteticamente anche ubicati in posti diversi.

Comma 175

Il comma novella l'art. 46-bis del d.l. 159/07 (d.l. collegato alla manovra), come modificato dalla relativa legge di conversione, concernente il settore della distribuzione del gas (disposizione volta a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas).

Si segnala che sul comma 175 è intervenuta, con una segnalazione (AS 427 del 13/11/2007) al parlamento e al governo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale evidenzia, con particolare riferimento alla proroga del periodo transitorio e alla definizione dei criteri di gara, che la norma non appare in grado di rispondere agli obiettivi pro-concorrenziali e a contrastare significativamente «i deludenti esiti delle gare finora svolte».

Le modifiche all'art. 46-bis d.l. 159/1997 previste dalla disposizione in esame sono le seguenti.

Il punto a) sostituisce il c. 3 dell'art. 46-bis del d.l. 159/07.

Il nuovo comma 3 dispone che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto. Il punto b) modifica il c. 4 dell'art. 46-bis del dl 159/2007 in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

Il punto c) introduce un comma aggiuntivo (il 4-bis) al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 15, c. 10, del dlgs 164/00 (che disciplina il regime transitorio nell'attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all'art. 113, c. 15-quater, dlgs 267/00, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

Comma 176

Il comma in esame prevede l'istituzione di un fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 mln di euro per il 2008.

La finalità principale della disposizione è di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull'idrogeno, favorendo le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti rinnovabili.

Commi 177-178

Istituiscono, presso il ministero delle politiche agricole, un fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 177)

Segue da pag. 35

1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate stra-

tegie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buonivacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del setto-

re, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di

cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il

Commenti

e presso il ministero dell'università e ricerca un fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 178).

Il comma 177 istituisce presso il ministero delle politiche agricole il «fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-ogm», con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma 178 istituisce presso il ministero dell'università un «fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Commi 179-181

Fondi in arrivo per la partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre. Si tratta di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 che andranno a finanziare le imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché per la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, vengono inoltre stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Altri 70 milioni di euro nel triennio 2008-2010 finanzia il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimitazione) e delle relative dotazioni operative.

Commi 182-183

Sarà data priorità al sostegno della creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie

imprese femminili nell'accesso al Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla Finanziaria 2007. La priorità sarà concessa con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio e si affianca alle priorità per l'alta tecnologica, le PMI e le aree depresse. I fondi derivanti dalle revocche relative a progetti finanziati a valere sulla Legge 215/1992 saranno assegnate direttamente al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese al fine di essere riutilizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le iniziative di imprenditoria femminile.

Comma 184

I progetti di innovazione industriale (PII), il nuovo strumento di politica per le imprese, saranno rivolti anche al turismo. In particolare, uno specifico PII sarà dedicato alle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Commi 185-187

Un milione di euro all'anno per il 2008 e il 2009 garantiranno il funzionamento del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, costituito nel 2006 come continuazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito. La sua nascita era avvenuta come previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/1221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo. Il Comitato, personalità giuridica di diritto pubblico, viene trasferito dal Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con diversi obiettivi tutti finalizzati alla promozione del microcredito, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo. In particolare persegue la promozione e sostegno di programmi di microcredito e microfinanza, la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza, il coinvolgimento del settore privato e del sistema finanziario, la definizione di meccanismi di supervisione e controllo dei programmi di microfinanza, la programmazione di incontri e conferenze, la definizione di azioni utili a diffonde-

re i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema presso le scuole ed i centri giovanili, l'organizzazione di «awards» nazionali per micro-imprenditori e «providers» innovativi di microfinanza. Maggiori informazioni sull'attività del Comitato possono essere reperite su <http://www.microcredito-italia.net>.

Commi 188-190

Più respiro alle aziende finanziate con gli incentivi all'autoimprenditorialità per la restituzione dei mutui agevolati. La norma consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), ente gestore dell'agevolazione, di rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in favore delle imprese agevolate grazie agli incentivi per l'autoimprenditorialità, fra cui il più recente dispositivo previsto dal titolo I del Decreto Legislativo 185 del 21 aprile 2000. L'ente gestore potrà quindi rideterminare la durata complessiva del rimborso qualora l'impresa beneficiaria sia in difficoltà nel pagamento delle rate di restituzione del finanziamento. La durata non potrà comunque superare i 15 anni a decorrere dalla scadenza della prima rata in base al piano di rimborso iniziale. La ridefinizione del mutuo terrà conto del tasso di riferimento della Commissione Europea in vigore al momento della rinegoziazione, considerando comunque che eventuali maggiori costi derivanti da tale operazione saranno interamente a carico dell'impresa beneficiaria. Altro aspetto interessante riguarda le imprese agevolate con gli strumenti agevolati per l'autoimprenditorialità precedenti a quello istituito con il Decreto Legislativo del 2000; queste imprese potranno infatti optare, qualora più favorevoli, alle condizioni previste dalle modalità di attuazione del titolo I del Dlgs. 185/2000. Lo stanziamento per l'applicazione delle novità sull'autoimprenditorialità sarà pari a 3 milioni di euro, in tre parti uguali per ciascun anno dal 2008 al 2010.

Comma 191

I soggetti responsabili dei patti territoriali e contratti d'area in essere alla data

del 31 dicembre 2007 potranno richiedere la rimodulazione delle risorse fino al 31 dicembre 2008, vedendosi così assegnate le risorse risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni. La norma allunga i tempi rispetto alla Legge 127/2007 che aveva fissato la scadenza per la richiesta ai 48 mesi dall'avvio dell'istruttoria.

Comma 192

La spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007, già autorizzata dalla Legge 222/2007 per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, viene specificatamente attribuita alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria sempre nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali.

Comma 193

La norma stabilisce che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà chiamato a fissare le modalità per utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, istituito dalla Legge 135/2000 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di erogare appositi «Buoni vacanza» da assegnare alle fasce deboli della società per le attività turistiche. Oltre a questo, saranno emanati ulteriori decreti che dovranno definire una gamma di servizi che le imprese turistiche saranno chiamate a fornire alla clientela con lo scopo di rendere omogenee e similari le caratteristiche del servizio su tutto il territorio nazionale, tenendo comunque in considerazione le specifiche esigenze territoriali. La norma si pone l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, nei settori del turismo balneare, montano e termale. Le norme saranno emanate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 194-195

Sono in arrivo provvedimenti per ridur-

Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie

funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle mi-

gliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglio-

Continua a pag. 38

re la burocrazia a carico delle imprese turistiche. La norma prevede di attivare azioni finalizzate alla razionalizzazione e all'abbattimento degli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese anche in termini di taglio della tempistica necessaria per le procedure. Inoltre saranno definiti specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. L'obiettivo è quello di incentivare la crescita del prodotto turistico nazionale puntando a ridurre sensibilmente i costi di gestione a carico delle imprese turistiche e promuovendo le economie di scala. Attraverso appositi regolamenti in materia saranno definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Oltre a questo, viene affidato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di fornire assistenza tecnica qualificata a soggetti nazionali ed internazionali per promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale. I regolamenti saranno adottati in sintonia con i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto delle specifiche competenze regionali in materia.

Commi 196-203

Viene potenziata l'attività di controllo sull'andamento dei prezzi grazie all'istituzione della figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sarà chiamato ad acquisire i dati provenienti dall'«Ufficio prezzi» in funzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. Nel caso in cui il Garante rilevi degli andamenti anomali dei prezzi, questi è tenuto a segnalarlo al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. Sempre per migliorare l'infor-

mazione al consumatore il «Portale delle imprese», che svolge servizio unicamente informativo, assumerà il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi» e fungerà da strumento di diffusione telematica al pubblico dei dati ricevuti dagli uffici prezzi, anche in forma comparata per facilitarne la lettura. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, non saranno oscurabili in virtù della normativa sulla privacy in quanto sono esplicitamente sottratte a tali disposizioni, evitando così il rischio che la legislazione sulla tutela in materia di riservatezza dei dati personali limiti in qualche modo la funzione divulgativa dei nuovi strumenti a tutela dei consumatori. Si tratta di un provvedimento a costo zero in quanto le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dovranno svolgere le funzioni disposte dalla nuova norma con i propri mezzi interni già a disposizione e la nuova figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi sarà nominato tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e dovrà utilizzare le strutture già esistenti presso lo stesso Ministero, senza beneficiare di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il proprio incarico, che avrà una durata triennale, e continuando a svolgere le proprie funzioni. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda gli uffici prezzi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, lo svolgimento delle attività di verifica sui prezzi potrà essere disciplinato da apposite convenzioni a «costo zero» da stipulare con i comuni, la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri enti interessati, individuando fra l'altro le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati. La convenzione tipo e le procedure standard saranno disciplinate dalla Conferenza unificata delle regioni e autonomie locali, d'intesa con Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interio e dell'economia e delle finanze.

Comma 204

Con 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni nel 2009 saranno completati gli interventi di ultimazione di costruzioni navali.

Comma 205

Con 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni nel 2009 e 25 milioni nel 2010, saranno altresì completati gli interventi contributivi di finanziamento alle imprese amatoriali.

Comma 206

Per completare gli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, via libera alla spesa di 10 milioni di euro per il 2008. Per le modalità di concessione di tali interventi si veda la disciplina recata dal Dm infrastrutture 2 febbraio 2004.

Comma 207

L'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente è comunque subordinata all'approvazione preventiva della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni che la stessa commissione dovesse imporre nella relativa decisione di autorizzare tale spesa.

Comma 208

Nel 2008 si ridurranno di 15 milioni di euro i fondi destinati all'ammmodernamento e al potenziamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale e fluviale.

Comma 209

Si incrementa di una somma pari a 4 milioni di euro per il 2008, il fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

Commi 210-213

Dall'1.1.2008 si istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo che è destinato a finanziare interventi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per il 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2009 e 2010. La funzione di tale fondo è quella di erogare contributi al fine di avviare un'attività di ricerca e definizione degli standard energetici ottimali, che individuino gli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che oggi riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo. Potranno altresì essere avviate campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche operabili e migliorare le soluzioni pratiche già avviate, nonché compensare i maggiori oneri che dovessero derivare da interventi strutturali e impiantistici, inclusi i sistemi di gestione e controllo e i trattamenti antivegetativi di carena che consentono una migliore efficienza della nave, oltre ad una riduzione delle emissioni in atmosfera, sia quando è in porto che in navigazione. Sarà un decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'ambiente, da emanarsi entro il 31.3.2008, a definire gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità del fondo in osservazione, ivi incluse le modalità con cui saranno espletate le verifiche da parte dell'ente tecnico, graduando altresì la decorrenza del beneficio e l'entità dello stesso in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale che saranno ottenuti con gli interventi adottati. Sarà invece demandato ad un ulteriore decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il dicastero dell'economia e finanze, e che dovrà vedere la luce entro il 31.1.2008, la disciplina relativa ai criteri di attribuzione dei benefici indicati nei commi 210-211-212. Viene specificato che il contributo non potrà comunque superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali e il 40% per il raggiungimento di quelli energetici, tranne per le attività di studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per i quali il contributo sarà riconosciuto fino al 100% dei costi di intervento e di quelli operativi.

Comma 214

L'efficacia dei decreti previsti dai commi

Segue da pag. 37

ramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministro dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comune non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220 L'efficacia del comma 218 è

subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministro dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volta a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppresa.

234. Per interventi necessari a

Commenti

212 e 213 è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Comma 215

Si potrà avere energia elettrica a prezzi convenzionati. A tal fine il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per approvvigionare elettricità alle navi a prezzi convenzionati, sempre che siano compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

Commi 216-218

Il comma in esame opera l'elisione della locuzione «in traffico internazionale» all'articolo 155, comma 1 del Tuir, in tema di determinazione di reddito soggetto ad imposta sulle società. Il comma 217 opera un'aggiunta tecnica in tema di reddito delle imprese. Il comma 218 dispone che le norme contenute nell'articolo 102 del Tuir, in tema di ammortamento dei beni materiali non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali per un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio composto da almeno sei persone, qualora siano concessi in leasing con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico o da una società per azioni o a responsabilità limitata e per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115, comma 4 del Tuir, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

Commi 219-220

Il comma disciplina la misura delle quote di ammortamento, che sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35% del costo in ciascun periodo d'imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati al costruttore in ciascun esercizio. Sarà un decreto del Ministero dell'economia ad adottare le disposizioni contenute nel comma 218, anche per assicurare che la riduzione di entrate per il bilancio dello Stato che ne deriverà dalle disposizioni ivi recate non superi la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'applicazione e l'efficacia di quanto stabilito al comma 218 restano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione di cui il Ministero dei trasporti si farà carico di richiedere.

Comma 221

Prorogati a tutto il 2008 gli sgravi contributivi contenuti nell'articolo 34-sexies del decreto legge n.4/2006 riservati alle imprese di cabotaggio marittimo. Ciò al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle navi italiane.

Comma 222

Le somme che dovessero rendersi disponibili da pagamenti non più dovuti a valere sui contributi previsti per le imprese amatoriali di unità da pesca e quelle relative al fondo per l'ammmodernamento delle unità navali per il trasporto pubblico locale, con-

fluiscono in conto residui nel bilancio per un ammontare di 25 milioni di euro nel 2008.

Comma 223

Via libera ad un'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro nel 2008 e di 15 milioni nel 2009 per prorogare le convenzioni con le società marittime che esercitano il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori, minori e gli arcipelaghi.

Comma 224

Per la realizzazione del sistema di alta velocità, su proposta del Ministero delle infrastrutture viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al Dm trasporti 21.3.2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del predetto sistema alta velocità fino alla completa copertura del costo dell'opera. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Comma 225

Viene autorizzata un'ulteriore spesa, relativa al 2008, per il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; spesa destinata a protezione ambientale e sicurezza sulla circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture esistenti.

Comma 226

Assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fondo per le misure di accompagnamento della riforma

dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Comma 227

Obblighi per le imprese nel campo dell'autotrasporto. Infatti, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori, devono dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, un'altra impresa di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare, purché questo sia composto da veicoli di categoria almeno rispondenti ad Euro 3, in precedenza appartenenti ad altra impresa che cessa l'attività per conto terzi, ovvero ancora che dimostri di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose che abbiano categoria non inferiore ad Euro 3 e massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.

Comma 228

Gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità scontano una riduzione di 56,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 e di 4,7 milioni di euro per il 2013

Comma 229

Le somme che si sono rese disponibili per i pagamenti non più dovuti per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n.454/97 (incentivi esodo, formazio-

fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmi lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziante per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente del

la Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e

2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente

te di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla ri-motorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, conviccolo di destinazione per la tratta Avezzano - Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

Continua a pag. 40

ne professionale... sono incamerati in conto residui del bilancio statale per 452,3 milioni di euro nel 2008.

Comma 230

Gli oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto si riducono di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 231

Ridotta la spesa per il sistema di comunicazione per la sicurezza in mare. Dal 2008, tagli di 713.000 alle relative dotazioni finanziarie.

Comma 232

Per consentire la piena operatività degli incentivi volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (ex decreto legge n.209/2002), il comma dispone l'autorizzazione di una spesa pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 233

Viene soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'impegno quindicennale sulle cosiddette «autostrade del mare».

Comma 234-235

Il comma dispone l'autorizzazione ad una spesa per 20 milioni di euro nel 2008, 22 milioni di euro nel 2009 e 7 milioni nel 2010, per interventi necessari a fronteggia-

re i problemi di mobilità e la sicurezza derivante dai lavori di ammodernamento della Salerno - Reggio Calabria, nonché per migliorare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina. Il 50% di tali somme dovrà essere destinato ad interventi infrastrutturali. La relativa programmazione e la ripartizione delle predette somme dovrà avere il via libera con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per la parte relativa alle infrastrutture, del Ministro delle infrastrutture.

Comma 236

Impegni per alcuni aeroporti. Il Ministro dei trasporti, a valere sui fondi assegnati all'Enac, individuerà, con proprio decreto, gli interventi necessari al potenziamento e alla sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per la continuità territoriale da e per tale aeroporto, nonché interventi a favore della continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per il 2008. Per il 2008 e il 2009, si individueranno, altresì, gli interventi che incentivino il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani utilizzando un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 237

Il comma in esame dispone la prosecuzione per un ulteriore biennio delle disposizioni che permettono alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a

realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, di riconoscere un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 (art. 38, comma 5 legge n.166/2002). Tali disposizioni prevedono altresì che qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. La prosecuzione del riconoscimento di tale contributo incide nelle risorse finanziarie stanziante per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili come desumibili dalle operazioni effettuate ai sensi del citato articolo 38.

Comma 238

Si dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, dei contributi alle imprese per investimenti allo sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Comma 239

Le disposizioni di cui ai commi 237 e 238, saranno definite da un decreto del ministro dei trasporti, ove si disciplineranno condizioni e modalità operative. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, decorrerà il periodo di attuazione delle misure previste nei citati commi 237 e 238.

Comma 240

Le somme che dovessero residuare dal fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per fer-

rovia, saranno utilizzate per le finalità elencate nel comma 237.

Comma 241

L'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 7 della legge n.166/2002, secondo cui alle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma per il trasporto combinato viene rilasciato un contributo collegato ai treni-chilometro percorsi, sono prorogate per un ulteriore triennio, per quanto però compatibili con le disposizioni evindenziate nei commi da 228 a 242.

Comma 242

Il triennio da cui decorre la disposizione recata dal comma precedente è la data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui al citato articolo 38, comma 7 della legge n.166/2002

Comma 243

Il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, in relazione al fondo per gli investimenti relativi al trasporto merci per ferrovia. A valere sulle risorse di cui al presente comma, uno stanziamento di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, viene destinato per attuare quanto disposto dal comma 238. Le somme che dovessero residuare vanno destinate, in via prioritaria, al finanziamento degli accordi di programma che abbiano ad oggetto lo sviluppo del tra-

Segue da pag. 39

legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interven-

ti di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogarara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impe-

gno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di

Commenti

sporto combinato sulla Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

Comma 244

Interporti, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale e per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, via libera ad un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 245

Gli interventi previsti dal comma 1044 della finanziaria 2007, relativi all'eliminazione dei colli di bottiglia sulla rete logistica nazionale, sono rifinanziati per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Comma 246

Il contributo ex comma 1044 della l.f. 2007, pari a 5 mln di euro, dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, a ridurre il cofinanziamento, nel limite del 35% del contributo statale, previsto dal dm trasporti n. 18 del 20/6/2005 e dalla convenzione stipulata il 21/12/2006 tra lo stesso Ministero e la UTRnet spa.

Comma 247

Per migliorare la sicurezza stradale e dare attuazione al Piano nazionale della sicurezza stradale, per rendere più efficienti i controlli sulle strade anche con l'implementazione di attrezzature tecniche che siano più funzionali all'aumento dei controlli stradali e per intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada attraverso strumenti idonei ad eser-

citare l'attività istituzionale, non ultima la formazione, il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per il 2008, di 30 milioni per il 2009 e il 2010, di 49 milioni per il 2001, di 56 milioni per il 2012 e di 4 milioni per il 2013.

Comma 248

Per proseguire gli interventi relativi alla sicurezza ferroviaria, via libera ad una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

Comma 249

Si dispone l'aumento del capitale sociale della società Ferrovie della Calabria, Ferrovie Apulo Lucane e Ferrovie del Sud est per 10 milioni di euro (cadauna) nel 2008.

Comma 250

Un impegno di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore di Trenitalia spa affinché questa si attivi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti. Dovrà essere avviato un programma finalizzato alla realizzazione di interventi di rimotorizzazione delle automotrici diesel ancora utilizzate su linee regionali non elettrificate. Il tutto affinché si consegua, a regime, un risparmio energetico di 233 milioni di euro nonché una riduzione di emissioni inquinanti di oltre 40 mila tonnellate.

Comma 251

Nasce il fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Istituito presso il Ministero dei trasporti, dovrà determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni tra le città abruzzesi e la città di Roma. Sul piatto, 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con un vincolo di destinazione sulla tratta Avezzano-Roma.

Comma 252

Destinati 104 milioni di euro per l'anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Di conseguenza il comma, riduce le autorizzazioni di spesa, per un ammontare complessivo di 34 milioni di euro di alcune disposizioni, tra cui 7 milioni in meno, dal 2008, per coprire gli oneri relativi al contratto del settore del trasporto pubblico locale (comma 1230 della legge finanziaria 2007).

Comma 253

Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero dei trasporti dovrà concludere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. L'finalità di tale indagine sono quelle di determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e le eventuali azioni per migliorare l'efficienza. Inoltre, si dispone che il servizio sulle relazioni che sono o presentano un equilibrio economico, sarà assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, su proposta del ministro dei trasporti e nei limiti delle risorse assegnate, individuerà, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, di copertura territoria-

le, qualità e tariffazione e che sono mantenuti in esercizio con affidamento di contratti di servizio pubblico.

Comma 254

In attesa dei nuovi contratti di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia spa, il Ministero dell'Economia corrisponderà alla predetta società le somme previste per l'anno 2008, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

Comma 255

Metropolitana di Bologna e Torino, arrivano i soldi. Infatti, per la progettazione e l'avvio di tali opere, via libera ad un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Anche la realizzazione della tramvia di Firenze beneficerà di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Comma 256

Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del Passante grande di Bologna, il comma in esame stanziava un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni di euro per il 2009.

Comma 257

Opere strategiche, arrivano i contributi. Infatti, per la prosecuzione degli interventi delle predette opere, via libera alla concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle somme stanziate dal presente comma, nonché dal comma 258, stanziato un contributo di 5 milioni di euro, per quindici anni, per pro-

nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregio-

nali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, letteran), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

280. All'articolo 1, comma 796, letteran), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione

di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministro della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa at-

tuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dai Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto

Continua a pag. 42

seguire gli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Molise e in provincia di Foggia. A valere sulle somme stanziolate dagli stessi commi, è autorizzato un contributo di 3 mln di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, per realizzare le opere accessorie previste dal comma 981 della legge finanziaria 2007, vale a dire la Pedemontana di Formia.

Comma 258

Contributi al Belice. Il comma dispone che, in relazione al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata agli interventi di cui al comma 1010 della legge finanziaria 2007, che si realizzeranno con le modalità previste dall'articolo 18 della legge n.64/1981, anche attraverso una rimodulazione degli interventi in base alle esigenze accertate dal ministero delle infrastrutture.

Comma 259

Viene previsto, ai soli fini dell'approvazione, che opere quali l'autostrada Nogarare Adriatico e il collegamento tra Peschiera e Verona-Padova, ancorché di competenza della regione Veneto, siano inserite nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice dei contratti pubblici. Norma questa che dispone che l'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni, nell'ambito del CIPE, allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate.

Comma 260

Si ad una spesa di 3 milioni di euro per

le opere di completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione «due mari» tra Grosseto e Fano, prevista come opera strategica.

Comma 261

Quattro milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, andranno invece a finanziare la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante, della Fiera di Verona, di Foggia e di Padova.

Comma 262

Il comma dispone che le quote dei limiti d'impegno (ex art. 13, comma 1 legge n.166/2002), decorrenti dal 2006 e che non sono state impegnate al 31.12.2007, vanno ad economia di bilancio e sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Comma 263

Arrivano altri soldi per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si terranno a Pescara. In aggiunta a quelli già stanziati, il comma dispone una spesa aggiuntiva di 400.000 euro per l'anno 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009. Soldi che andranno all'organizzazione, all'impiantistica sportiva e agli interventi infrastrutturali correlati alla manifestazione.

Comma 264-267

Nasce il fondo di garanzia per le opere pubbliche. Sarà costituito presso la gestione separata della cassa depositi e prestiti. La dotazione iniziale del predetto fondo, nonché le successive variazioni, sono stabi-

litate dalla stessa Cassa avvalendosi delle risorse previste dalla finanziaria 2003 per il fondo rotativo delle opere pubbliche. Le finalità del fondo sono individuate nel sostegno finanziario dei lavori di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonché degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, che si realizzano attraverso contratti di concessione, ovvero contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a general contractor. Si dispone altresì che il fondo di garanzia per le opere pubbliche, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, possa prestare garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, che assicurino il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Comma 268

Si dispone che la Cassa depositi e prestiti spa possa fissare, con proprio regolamento, limiti, condizioni modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie, nonché dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

Comma 269

Tutte le disposizioni contenute nei commi da 264 a 268 non dovranno comportare alcun maggior onere per la finanza pubblica

Comma 270

Sono abrogati, in quanto incompatibile con le disposizioni recate dai commi precedenti, i commi da 1 a 5 dell'art. 71 della leg-

ge n.289/2002, in tema di fondo rotativo opere pubbliche.

Comma 271

Altri 400.000 euro, per quattordici anni a decorrere dal 2008, che si vanno ad aggiungere agli stanziamenti già previsti, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei campionati mondiali di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2009.

Commi 272-273

Lo Stato concorrerà anche allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo su pista di Treviso nel 2012. Si prevede infatti l'erogazione di un contributo quindicennale di 2 milioni di euro per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento della manifestazione, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata a sostenere. L'80% del contributo viene destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso. Per definire le modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo, l'Associazione Ciclismo di Marca dovrà stipulare un apposito contratto di programma-quadro con il Ministero delle Politiche giovanili e le attività sportive, il Mineconomia e gli enti locali interessati dal progetto.

Comma 274

Le somme che dovessero residuare, derivanti dalle risorse attivate mediante mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la

Segue da pag. 41

dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrez-

zature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni

ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatario attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo

autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

8 - continua

Commenti

realizzazione degli interventi previsti dalla comma 272, potranno essere destinate a coprire altre spese cui la citata associazione è stata preventivamente autorizzata per la realizzazione della manifestazione sportiva.

Commi 275-277

Nuovi fondi per l'edilizia scolastica, per 20 mln di euro. Ciò è garantito dai risparmi di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie. Tali risorse confluiranno infatti nel fondo per interventi straordinari della presidenza del consiglio dei ministri, e saranno destinate per interventi di adeguamento strutturale e antisismico delle scuole, oltre che per costruire nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, finalizzati a sostituire quelli a rischio sismico, in base ai programmi basati su aggiornati gradi di rischio. Il riparto sarà effettuato con apposito dpcm.

Comma 278

70 mln di euro sul triennio 2008/2010 sono stati stanziati per la realizzazione di nuovi penitenziari o per l'adeguamento di quelli esistenti. Il tutto sarà realizzato in base al programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con dm. La gestione degli appalti sarà effettuata dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Commi 279-281

Con una serie di modifiche alla Finanziaria 2007, relative all'attuazione del «Patto nazionale per la salute», si prevede un adeguamento di ulteriori 3 mld di euro destinati agli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. A tale riguardo, 100 mln di euro sono destinate al potenziamento delle unità di risveglio dal coma. 7 mln per le unità di terapia intensiva neonatale; 3 mln per le nuove metodiche ana-

litiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem» al fine di effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie; passa da 100 a 150 mln di euro il budget per realizzare le strutture residenziali e acquisire tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, comprese anche quelle riguardanti le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

In sede di firma degli accordi di programma con le regioni, verrà data priorità agli interventi di realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Tutti questi interventi, comunque, dovranno essere realizzati con misure di efficienza energetica, produzione di energie da fonti rinnovabili e risparmio idrico.

Comma 282

Per le nuove costruzioni rientranti tra gli edifici assoggettati alla disciplina legislativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, è necessaria la presentazione della certificazione energetica della struttura ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità al permesso di costruire.

Commi 283-284

Con apposito dpcm, da adottarsi entro il 31/3/2008, viene definito il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie finora svolte dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia, comprese anche quelle riguardanti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti agli arresti domiciliari che si trovano presso strutture private autorizzate, nonché dei minori tossicodipendenti o tossicofili ospitati in regime alternativo presso comunità terapeutiche o sociorabilitative, nonché per il collocamento nelle stesse comunità dei minorenni

e dei giovani di età tra i 18 e i 21 anni, disposti dall'autorità giudiziaria. Il trasferimento di tali funzioni comprende conseguentemente il relativo personale, i beni strumentali e le risorse economiche, stimate in ben 480 mln di euro sul triennio 2008/2010.

Commi 285-288

I commi in esame introducono nel sistema normativo italiano una disciplina integrativa per gli alloggi di social housing, già introdotti dalla legge 9/2007. Questa particolare forma di edilizia abitativa, per la quale si applicano canoni agevolati o comunque sostenibili, era già stata attuata con interventi localizzati da alcune regioni (ad esempio, la Liguria), al fine di rispondere ad una forte domanda di calmierazione del mercato immobiliare, giunto a valori estremamente elevati, e comunque non sostenibili da parte dei nuclei familiari, pur dotati di un reddito medio superiore a quello occorre per accedere agli alloggi di edilizia economico-popolare. Si dispone che sono da considerarsi quali «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. Dette residenze costituiscono servizio economico di interesse generale, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale. È stato quindi istituito un fondo di 30 mln di euro, a valere sul triennio 2008/2010. E per favorire la realizzazione degli accordi della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, i comuni possono deliberare aliquote favorevoli all'Ici a favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nei suddetti accordi, con possibilità di giungere anche fino all'esenzione dall'imposta.

Commi 289-292

La viabilità urbana del Nordest e la salvaguardia di Venezia sono le tematiche rilevanti di questo raggruppamento di commi.

Si prevede anzitutto la possibilità di trasferire le funzioni dell'Anas con dm ad una società pubblica partecipata dalla stessa Anas e dalle regioni coinvolte. In particolare, le attività gestionali dei tratti dell'autostrada A4 da Venezia a Trieste, nonché da Padova a Venezia sono trasferite ad una società per azioni costituita al 50 % tra l'Anas e la regione Veneto. Detta società gestirà la gestione, gli interventi di manutenzione straordinaria e tutte le opere occorrenti per il funzionamento dello specifico tratto autostradale succitato. La società non potrà partecipare, né singolarmente né con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni di realizzazione di infrastrutture autostradali.

Inoltre, per salvaguardare la città di Venezia, è stato concesso un contributo di 60 mln di euro a valere sul periodo 2008/2022.

E per garantire la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è stato concesso un contributo di 100 mln di euro, con riferimento al decennio 2008/2017.

Comma 293

La disposizione prevede che, ai fini della quantificazione dei contributi relativi all'anno 2007 e successivi di cui beneficia le imprese editrici di quotidiani o periodici, le imprese radiofoniche e le imprese radio televisive e di radio diffusione sonora a carattere locale, è necessario presentare l'apposito modello predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente certificato dalla società di revisione contabile.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le com-

pensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ridefinito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza co-

stituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro del-

le comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi

Continua a pag. 34

Commenti

Comma 294

La norma ha ad oggetto i contributi integrativi di cui beneficiano le imprese editrici di quotidiani o periodici e le imprese radiofoniche nonché le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale e i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite. Le relative erogazioni si effettuano mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

Comma 295

I contributi consistenti in riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, sono rimborsati direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Le modalità e la documentazione necessaria per ottenere i contributi sono indicate in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 296

La norma incrementa la misura dei finanziamenti di cui beneficiano le TV locali già prevista a partire dalla legge finanziaria per l'anno 2002 di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. Il 30 maggio di ogni anno si ripartisce l'importo secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 297

Le erogazioni alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai co-

mitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni avvengono entro il 30 luglio anziché entro il 30 settembre.

Comma 298

La norma introduce una disposizione di coordinamento al fine di chiarire i limiti dell'ammontare dei contributi dovuti alle imprese radiotelevisive.

Comma 299

La norma introduce ulteriori interventi a beneficio della diffusione delle tecnologie digitali. In particolare, la disposizione prevede un incremento per l'anno 2008 pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia).

Comma 300

La norma prevede un incremento del Fondo per il passaggio al digitale, già previsto dalla Finanziaria 2006, pari ad euro 20 milioni per il prossimo anno.

Comma 301

La disposizione prevede alcune integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiodiffusione. L'articolo 44, relativo alla promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, viene radicalmente modificato. In primo luogo, si pre-

vede che la percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ripartire le quote di riserva in conformità alla normativa dell'Unione europea. Tali quote comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti. In questo caso, i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi.

Si prevede poi una quota di riserva per opere cinematografiche italiane ed europee. In particolare, quanto alle modalità, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Anche la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo vige lo stesso obbligo, ma a cifre inverse. Infatti, essa riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Altra riserva riguarda le opere europee realizzate dai cosiddetti produttori indipendenti. Anche in questo caso, infatti, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-

per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui (ricavi da pubblicità, da teledonate, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo) alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

All'interno di tale quota del 10 per cento destinata ai produttori indipendenti, una quota del 30 per cento è destinata da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti e di programmi in chiaro alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte ed una quota del 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.

L'obbligo di cui sopra è previsto anche a carico della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la quale destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva e dai ricavi pubblicitari connessi alla stessa. All'interno di questa quota è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

Apposita previsione è poi dedicata ai servizi televisivi prestati su richiesta del con-

Segue da pag. 33

in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15

per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestatati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi prece-

endenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito

all'esportazione.

306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la di-

Commenti

sumatore, nel qual caso gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione. I criteri e le modalità sono stabilite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con apposito regolamento da adottare entro sei mesi. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui sopra devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo. L'adempimento di tali obblighi è comunicato all'Autorità secondo un regolamento che la stessa adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'Autorità stessa spetta anche irrogare le sanzioni in caso di inadempienza.

Comma 302

La disposizione prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative che possono essere irrogate dall'Autorità per le Ga-

ranzie nelle Comunicazioni per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.

Comma 303

La norma interviene con lo scopo di sostenere lo sviluppo del mercato postale integrando il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, contenente l'attuazione della direttiva 97/67/CE, relativa alle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. A questo proposito, la disposizione prevede la proroga degli accordi in essere tra l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (fornitore del servizio postale) ed i privati concessionari di uno o più servizi postali. Tali sono i soggetti che hanno ottenuto l'assentimento in concessione di uno o più dei seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espreso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espreso; 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino

a 20 chilogrammi.

Commi 304-306

Riassegnate, per sostenere il made in Italy, le somme inutilizzate per la costituzione di sportelli unici all'estero e per attivare le strutture per la formazione del personale applicato all'internazionalizzazione delle imprese. Il tetto massimo è fissato a 14 milioni complessivi. 50 milioni di euro provenienti dal fondo rotativo per il finanziamento a tasso agevolato delle imprese che esportano prodotti italiani verranno destinate a sostenere le attività di credito all'esportazione. 150 milioni in più per il 2008 ed il 2009, finanzieranno, invece, le attività degli operatori nazionali che esportano il made in Italy, le banche nazionali ed estere che finanziano questi soggetti e gli acquirenti esteri committenti di studi e progettazioni eseguiti da imprese italiane.

Commi 307-308

Ancora 700.000 euro per garantire la sicurezza nei trapianti e riconferma dei compiti di gestione dei fondi e di organizzazione delle attività dei centri nazionali di trapianti. I centri nazionali potranno, anche per il 2008, stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con le amministrazioni pubbliche, nonché contratti di lavoro a tempo determinato per conseguire gli obiettivi prefissati.

Commi 309-311

Confermati gli importi già previsti nella finanziaria 2007 per promuovere la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti. Per il 2008 sono previsti 2 milioni, per il 2009, 5 milioni e per il 2010 10 milioni di euro. 10 milioni, invece, per istituire e organizzare un sistema informativo che spo-

sti il trasporto su gomma delle merci verso il mare.

Comma 312

Incrementato di 3,5 milioni di euro per il prossimo anno il contributo dello stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali.

Commi 313-315

Sostegno ad hoc per i progetti di base dei ricercatori under 40. Dal prossimo anno, infatti, una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica sarà destinata ai progetti di base dei ricercatori con meno di 40 anni, valutati da un comitato di ricercatori, anch'essi di età inferiore ai 40 anni, italiani e non ed operanti presso istituti ed enti di ricerca per la metà stranieri. Sarà un decreto del Ministero dell'università e della ricerca che, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà il finanziamento. Per sostenere le attività del Comitato, stimate nel limite massimo di 100.000 euro, un decreto del Ministro delle finanze, stabilirà un incremento delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Commi 316-317

Per il settore sanitario vengono confermate le risorse devolute in favore dei giovani ricercatori, a partire dal 2007 e a valere sul fondo per sostenere la ricerca scientifica e tecnologica. La percentuale per il 2008 è pari al 10% del fondo.

Commi 318-320

Prova generale per promuovere la ricer-

sciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attua-

re il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'arti-

colo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valore sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non

superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate

dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di

Continua a pag. 36

ca di base nel settore sanitario. Verrà, infatti, istituito con un decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 10 milioni di euro solo per il 2008 e in via sperimentale. Accesso alle risorse del fondo anche per le fondazioni bancarie che si impegnano nella ricerca, ma solo fino al 20% dell'investimento e non oltre tre anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ad un mese dall'entrata in vigore della finanziaria, verranno stabiliti gli obiettivi dei progetti che saranno ammessi a finanziamento nonché termini e modalità per la presentazione delle richieste da parte delle fondazioni bancarie, criteri per la loro valutazione e per l'assegnazione dei contributi nei limiti delle disponibilità.

Comma 321

Anche le Autorità di bacino avranno voce in capitolo nell'attuazione dei piani strategici nazionali e d'intervento per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico.

Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, infatti, per salvaguardare l'ambiente dai rischi idrogeologici, potrà avvalersi oltre che della collaborazione degli enti territoriali competenti (regioni e comuni) anche dell'attività di questi soggetti, deputati a valutare le aree di maggiore vulnerabilità del territorio e quindi fonti dei maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. L'obiettivo è, dunque, quello di adattare le misure alle peculiarità del territorio, tenendo conto che i piani elaborati dalle autorità di bacino contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Le risorse necessarie per l'attuazione

delle nuove disposizioni verranno prese dal fondo istituito per la salvaguardia dell'ambiente dai rischi connessi ai cambiamenti climatici, pari a 265 milioni all'anno, per 2 anni, a partire dal 2008.

Commi 322-325

Dal 2008, vengono destinati 40 milioni ogni anno del fondo di cui al comma 321, per costituire il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti, e per il solare termico; 20 milioni all'anno andranno a rimpinguare le risorse per gli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio; 5 milioni di euro, invece, per sostenere le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero effettuate dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto e Guardia Costiera.

Comma 324

A partire dal 2008, cinquecento mila euro all'anno per tre anni, per sostenere la ricerca contro i pericoli dell'inquinamento. Dall'anno prossimo, presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verrà istituito un fondo per favorire lo studio e la ricerca dei fattori ambientali che influenzano negativamente la nostra salute e quella degli altri organismi viventi. In particolare, saranno favoriti tutti i progetti che favoriscano una riduzione ed un controllo delle emissioni inquinanti.

Commi 326-330

Per l'attività dell'ICRAM, 10 milioni all'anno a partire dal 2008. Per prevenire le situazioni di emergenza inquinamento

del mare e per sostenere l'ordinario finanziamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, saranno devoluti 20 milioni di euro da ripartirsi in eguale misura fra il 2008 ed il 2009. Per le tecnologie che effettuano il monitoraggio del rischio sismico marino 4,5 milioni di euro in tre anni. Vengono, invece, riconfermati i contributi a favore delle attività di accertamento e controllo delle aree ad elevato rischio idrogeologico, quelli destinati alla istituzione di nuove aree marine protette e quelli per riqualificare il territorio limitrofo al fiume Po. Per i primi si tratta di 10 milioni di euro annui sino al 2010 per promuovere iniziative e progetti, da realizzarsi attraverso accordi di programma che coinvolgono nelle attività di controllo anche alle amministrazioni locali e periferiche, favorendone così l'accesso e l'interazione col Piano straordinario di telerilevamento. La riqualificazione del territorio attraversato dal fiume Po, conta su un finanziamento di 500.000 euro annui sino al 2010 e prevede interventi sia tecnologici (sicurezza della rete idraulica e idrogeologica), ambientali, architettonici ed anche archeologici (tutela dei beni culturali). 5 milioni solo per il prossimo anno, invece, per istituire nuove oasi marine.

Comma 331-333

Nuovi programmi per la difesa del suolo dei piccoli comuni e delle comunità montane e un fondo ad hoc per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale.

Sono queste le novità previste per il 2008, per mitigare il pericolo idrogeologico nei comuni geograficamente predisposti al rischio, per evitare lo spopolamento delle aree di montagna e di collina e per facilitare e

migliorare l'approvvigionamento dell'acqua su tutto il territorio nazionale. Il compito di determinare ed attivare queste misure sarà devoluto al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che potrà avvalersi del finanziamento di cui al comma 321 nella misura di: 5 milioni di euro per i comuni di piccole dimensioni, periferici rispetto ai grandi centri abitati, e penalizzati da un territorio fortemente dissestato; 10 milioni di euro, invece, per realizzare la manutenzione o la realizzazione ex novo della rete idrica delle aree montane, attraverso interventi a basso impatto ambientale; 30 milioni di euro per il 2008 e 20 per gli anni successivi per istituire il Fondo che finanzia l'ammodernamento della rete idrica nazionale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria, un decreto del ministero dell'ambiente di concerto con quello delle infrastrutture, definirà modi e tempi per l'erogazione dei finanziamenti.

Comma 334

Un nuovo fondo per la potabilizzazione dell'acqua piovana e aumento del contributo sulla vendita di acqua minerale in bottiglia. Il comma 1284 della finanziaria 2007 si fa, dunque, in quattro per garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche. Resta il fondo di solidarietà, istituito un anno fa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, attraverso l'applicazione di un contributo che però ora non sarà più di 0,1 centesimi di euro su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, ma di 0,5 centesimi. Nasce un nuovo fondo che avrà fra i suoi ob-

Segue da pag. 35

nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzio-

namento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'oneri derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed

idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla ridefinizione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche, entro il limite

Commenti

biettivi la tutela delle acque di falda, una migliore fruizione di quella potabile, la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO2. Il fondo, le cui modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse saranno disciplinate con apposito decreto, potrà avvalersi di 5 milioni annui per tre anni a partire dal 2008 e del contributo applicato alla vendita di acqua minerale.

Commi 335-336

Restano inalterati nella sostanza e viene solo sostituito il simbolo chimico dell'anidride carbonica con la sua dicitura per esteso.

Commi 337-338

Un contributo straordinario statale di 2 milioni di euro e possibilità di ampliare il proprio organico dovrebbero facilitare gli Enti parco nazionali nell'attività di salvaguardia dell'ambiente marino e terrestre dal pericolo inquinamento. A partire dal 2008, infatti, gli Enti parco potranno assumere sino a 120 nuove figure professionali in deroga alla normativa vigente. Con un successivo decreto verranno ripartiti sia il numero dei nuovi dipendenti per ogni En-

te parco sia le risorse attribuibili a ciascuno in ragione degli specifici obiettivi di tutela.

Comma 339

Presso ogni Ente parco, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della finanziaria, verrà istituita una commissione di riserva con il compito di gestire l'area marina protetta. Ne fanno parte rappresentanti designati dal Ministero, dalla regione, dai comuni interessati, dalla Capitaneria di Porto, dall'ICRAM.

Commi 340-341

Nuova linfa per il fondo per la demolizione delle opere abusive e nuovi poteri al sindaco. Dal 2008, altri 10 milioni di euro andranno a sostenere la lotta contro l'abusivismo edilizio condotta dai comuni ed il sindaco, in caso di attività edilizia non autorizzata, potrà bloccarla sequestrando il cantiere. Perciò, in presenza di palese inosservanza delle norme e prescrizioni edilizie e/o urbanistiche, dopo che il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ha inutilmente ordinato la sospensione dei lavori, o, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, senza che sia seguita l'ottempe-

ranza, il sindaco può ricorrere all'estrema ratio del sequestro del cantiere.

Commi 342-343

Due milioni di euro per avviare un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse. Il nuovo fondo, le cui modalità di gestione saranno disciplinate da un apposito successivo decreto, servirà ad attivare itinerari ciclo-turistici e ad avviare progetti di fattibilità per la conversione ad uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse.

Commi 344-347

Anche le società distributrici di carburante e di energia elettrica contribuiranno al fondo «un centesimo per il clima». Per sostenere le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, oltre alla contribuzione volontaria di chi fa benzina e di chi utilizza l'energia elettrica, dal prossimo anno, anche le società di distribuzione devolveranno un centesimo ogni litro di carburante venduto e ogni 6 kWh fornito. Per il 2008 il fondo avrà a disposizione una dotazione di 1 milione di euro per avviare la campagna. Entro 3 mesi, le associazioni ambien-

taliste e le associazioni di consumatori stabiliranno modi e termini per l'attuazione delle finalità del fondo, per la contribuzione volontaria e per il funzionamento del comitato di gestione del fondo medesimo.

Comma 348

Per prescrivere un farmaco deve essere stata accertata l'efficacia della terapia. È vietato, quindi, al medico prescrivere farmaci il cui commercio non è stato ancora autorizzato se non sono state ancora effettuate le sperimentazioni cliniche di fase secondaria ovvero se non è stata valutata l'efficacia della terapia e gli eventuali effetti collaterali. La stessa condizione circa l'efficacia della terapia e degli eventuali effetti collaterali è prescritta per i farmaci prodotti per una diversa indicazione terapeutica.

Comma 349

La competente Agenzia del farmaco può inserire nell'elenco dei medicinali erogabili dal SSN, per particolari patologie, quando manchi una valida alternativa terapeutica tra i farmaci regolarmente in commercio, anche quei farmaci la cui vendita non è stata ancora autorizzata a condizio-

massimo complessivo di 120 unità di personale da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalisti-

che maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte

ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autostrazione, nonché per ogni 6 kWh di energia elettrica consumata.

345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kWh erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».

347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presunta efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora,

rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della

Continua a pag. 38

ne che siano state effettuate le sperimentazioni cliniche di fase seconda ovvero valutate l'efficacia della terapia nonché gli eventuali effetti collaterali.

Comma 350 352

Non sprecare i farmaci. Le Rsa, (residenze sanitarie assistite), le Asl e le associazioni non lucrative che operano nel settore assistenziale che detengono farmaci per la terapia ai pazienti, possono utilizzare le confezioni residue prese in carico per la terapia di altri soggetti, qualora non più necessarie al paziente al quale erano destinati. La condizione è che le confezioni siano integre e correttamente conservate. Anche il privato che ha nella sua disponibilità farmaci in confezione integra e in corso di validità che non utilizza più, li può consegnare ad organizzazioni con finalità umanitarie e assistenziali riconosciute dalle regioni. I farmaci ottenuti in donazione sono presi in carico da un medico della rispettiva struttura.

Comma 353

Fissati nuovi parametri per il contenimento della spesa farmaceutica. L'accesso

al finanziamento integrativo a carico dello Stato è infatti subordinato, ai sensi della legge finanziaria 2005, alla stipula di una specifica intesa Stato Regioni e al rispetto di particolari parametri di legge. Con riferimento alla spesa farmaceutica 2007, la nuova legge finanziaria richiede la verifica di ulteriori effetti finanziari con differenziazione tra spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

Comma 354

Finanziata la Lega italiana per la lotta contro i tumori. È previsto un ulteriore contributo di un milione di euro per il triennio 2008/2010 a favore della Lega, per il rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare a pazienti oncologici.

Comma 355

Istituito il registro dei dottori chiropratici. Vi potranno essere iscritti coloro i quali sono in possesso della laurea in chiropratica o titolo equivalente. L'iscrizione al registro è condizione per poter esercitare la professione sia nell'ambito del Ssn, in convenzione o alle dipendenze, che in forma privata. Entro mesi dalla data di entrata in

vigore della legge sarà emanato un regolamento da parte del Ministro della salute, per dare attuazione alle nuove disposizioni.

Comma 356

Nasce una nuova Autorità. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare diventa Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Il Comitato opererà presso il Ministero della Salute ma avrà anche una sede a Foggia. Per il funzionamento della nuova sede di Foggia sono stati stanziati 6,5 milioni di euro per il triennio 2008/2010.

Comma 357 - 360

L'educazione continua in medicina. L'Ecm, in base all'accordo stipulato tra Stato e Regioni nell'estate scorsa, passa all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che diventa organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale. Per Ecm si intende la gestione dei programmi di educazione continua in medicina ed è rivolta a tutto il personale sanitario per l'aggiornamento e la formazione post laurea. Per i nuovi servizi che saranno attivati, l'

Agenzia potrà disporre di personale in comando o in distacco che siano già dipendenti del Ministero della salute o di altri enti pubblici. L'organico dell'Agenzia sarà di 60 persone dei quali 12 dirigenti.

Comma 361 - 365

Per poter liquidare le cause pendenti relative al risarcimento danni causato da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di talidomide sono stati stanziati 180 milioni di euro annui a partire dal 2008. Il Ministro della salute fisserà con decreto i criteri per la definizione delle transazioni, dando priorità alle famiglie meno agiate.

Comma 366 - 367

Sono confermati i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni che la Croce Rossa Italiana ha stipulato nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari. Nei confronti di questo personale dipendente trovano applicazione le particolari disposizioni introdotte dai commi 90, 92 e 94 del successivo articolo 3 in materia di stabilizzazione. Per i soggetti idonei che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità nell'organi-

Segue da pag. 37

legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'identità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

355. Istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle

altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.

359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato

azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofiliaci dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministro della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore

Commenti

co della Croce rossa è previsto un graduale assorbimento convenzionato presso le strutture sanitarie istituzionali, tenuto conto delle qualifiche e dei profili e dei limiti di legge.

Comma 368

Oltre al limite di nuove assunzioni già previsto, nella provincia di Bolzano gli enti pubblici e previdenziali possono assumere ulteriore personale al fine di dare attuazione alla disciplina sul bilinguismo.

Comma 369

L'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, che opera, direttamente o indirettamente, nel

territorio della provincia di Bolzano è aumentata ad Euro 400.

Comma 370

Meno soft la politica animalista dei comuni. I piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione non dovranno più essere «incruenti».

Comma 371

La gestione di cani e gatti può essere effettuata direttamente dai comuni ma anche affidata, mediante convenzione, ad associazioni o anche privati. I privati, comunque, devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni che si occupano di trovare casa a cani e gatti.

Comma 372

Aumentano i finanziamenti alle Regioni per la vaccinazione gratuita, alle dodicenni, contro il virus HPV responsabile del cancro della cervice uterina.

Comma 373

Fino al 2049 l'Italia si impegna a sostenere i paesi in via di sviluppo perseguita anche attraverso la cancellazione del debito nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

Comma 374

130 milioni di euro saranno assegnati alle regioni e alle province autonome per progetti attuativi del piano sanitario nazionale.

le tra i quali figurano il patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le malattie rare, la sperimentazione delle «case della salute»

Comma 375

Per passare a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale precario degli Istituti zooprofilattici sperimentali non dovrà sostenere alcuna prova selettiva di natura concorsuale, così come era stato previsto dalla finanziaria 2007, ma soltanto dimostrare di essere in possesso di requisiti specifici professionali e generali di idoneità. È prevista una maggiore spesa di 5 milioni di euro.

Comma 376 - 378

re o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è rideterminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incuranti» è soppressa.

371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i cani e gattini sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuati dal Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

- alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
- alle malattie rare;
- all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrali;
- all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.

375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il pre-

detto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini del-

la riprogrammazione degli stessi».

387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziarie ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vi-

Continua a pag. 40

Marcia indietro rispetto alla finanziaria 2007. Il ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di diagnostica e per le visite del medico specialista che era stato introdotto dalla finanziaria dello scorso anno viene abrogato. Del mancato introito se ne faranno carico, mediante compensazione, Stato e regioni.

Comma 379 - 380

Stato e regioni definiranno linee guida per il settore dell'assistenza protesica. La spesa complessiva non dovrà, comunque, superare il livello di spesa raggiunto nel 2007 aumentato del tasso di inflazione. Sarà perseguito l'obiettivo di uniformare in tutto il paese la remunerazione delle prestazioni.

Comma 381

Viene soppresso l'obbligo per le aziende che producono o commercializzano in Italia protesi su misura di dichiarare al Ministero della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, operatori sanitari, dirigenti delle aziende sanitarie, farmacisti. L'obbligo è soppresso quando la spesa riguarda attività coerente con le linee guida determinate dalla Conferenza Stato - regioni o nell'ambito dell'educazione continua in medicina.

Comma 382 - 384

Istituito il fondo nazionale per la fauna. Il fondo sarà amministrato dal ministero dell'ambiente e sarà destinato agli enti che

per conto di province e regioni gestiscono i centri per il recupero e la cura della fauna selvatica. La gestione del fondo sarà fissata con decreto congiunto tra il ministero dell'ambiente e quello delle politiche agricole. Presso quest'ultimo, invece, sarà istituito il fondo per la repressione dei reati contro gli animali. Le risorse saranno utilizzate dal Nucleo investigativo del corpo forestale dello Stato. Ad ognuno dei due fondi è attribuita per il triennio 2008/2010, la somma di un milione di euro.

Comma 385

Aumenta la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto Istituita con la legge finanziaria di 10 anni fa, la tassa di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa passa ad euro 106

mentre quella di lire 203.000 per tonnellata l'anno di ossidi di azoto che si applica ai grandi impianti di combustione passa ad euro 209. La definizione di grandi impianti di combustione è fornita da direttive comunitarie.

Comma 386

Non saranno sprecate le risorse destinate alla cultura. È codificata la riprogrammazione delle risorse finanziarie inutilizzate nelle contabilità speciali gestite dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e non impegnate entro il 30 novembre 2006. Lo strumento, che era stato inserito lo scorso anno nella legge finanziaria, in via straordinaria, per recuperare fondi ed investimenti viene reiterato e reso strutturale. Tutti gli Istituti centrali e periferici

Segue da pag. 39

gore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopprimere a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. Istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate

nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente alla ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitiva di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili

e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

409. A decorrere dall'esercizio

finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di se-

Commenti

del MiBAC saranno tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno le risorse che non sono state impegnate nell'anno precedente. La procedura renderà possibile l'eventuale trasferimento dei fondi da una contabilità speciale ad un'altra, possibilmente nell'ambito della stessa regione.

Comma 387

Si avvicina il centenario della grande guerra e il Parlamento aumenta i finanziamenti per il recupero del patrimonio. È stata elevata infatti a 200 mila euro l'anno (da 330 milioni di lire stanziati dal 2001) la spesa per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla Legge 7 marzo 2001 N. 78. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. Sono, inoltre, stanziati ulteriori finanziamenti a favore di enti pubblici territoriali per contrarre mutui al fine di proseguire gli interventi già in atto.

Comma 388

Finanziati i siti archeologici inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO. Un milione di euro annui è l'importo del piano triennale di manuten-

zione straordinaria che sarà assegnato alla regione Sicilia. A trarre beneficio da questo finanziamento straordinario, infatti, saranno i siti ubicati nel territorio insulare. Entro tre mesi dovrà essere predisposto il piano di manutenzione da parte dell'ente beneficiario.

Comma 389-391

Ricambio di poltrone nelle fondazioni musicali (lirico-sinfoniche). Infatti, i componenti dei consigli di amministrazione non potranno essere confermati più di una volta. Potrà, anche, essere confermato una sola volta il commissario straordinario eventualmente nominato per passività nel patrimonio. Più rigore anche nei bilanci. È dimezzato, infatti, il limite della perdita del patrimonio per due anni successivi, perché interverrà l'amministrazione straordinaria. I commissari ed i consiglieri di amministrazione in carica, interessati dalla modifica che entra in vigore il primo gennaio 2008, cessano il loro mandato con l'approvazione del bilancio 2007. Per quanto riguarda le disposizioni contabili che presuppongono la nomina del commissario, le nuove norme entrano in vigore il primo gennaio 2009 con riferimento ai bilanci del

2008 e 2009.

Comma 392

Stop alle assunzioni negli enti lirici. Alle fondazioni lirico-sinfoniche è preclusa la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato se non di personale artistico, tecnico e amministrativo se non per la copertura di posti vacanti in pianta organica, per comprovate esigenze, ma su autorizzazione del competente ministero. In vincolo è valido per il triennio 2008/2010. Nel medesimo triennio, la percentuale di assunzioni a tempo determinato non può superare il 15 per cento della pianta organica approvata.

Comma 393-394

L'ancora di salvezza per le fondazioni lirico-sinfoniche. Viene istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per il triennio 2008/2010 per la ricapitalizzazione delle fondazioni in amministrazione straordinaria o che abbiano presentato piani di risanamento per far fronte alle criticità. Il fondo sarà ripartito dal Ministro entro il 30 giugno di ogni anno, tra gli enti che avranno presentato il bilancio consuntivo

dell'anno precedente e il piano di risanamento e terrà conto del patrimonio effettivo e delle perdite degli enti.

Comma 395

Enti virtuosi. Il Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di incentivare l'imprenditorialità degli enti, sarà erogato tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese calcolati in base a nuovi parametri, tra i quali il rapporto tra i ricavi della biglietteria e costi di produzione.

Comma 396-397

Più fondi per la cultura. Avranno maggiori risorse e un capitolo in bilancio proprio, gli organismi che, istituiti con legge o aventi personalità giuridica e inseriti in apposita tabella predisposta dal Ministero, svolgono attività meritevole in base ai parametri già determinati con legge 534 del 1996. Per il 2008 è previsto un maggior impegno di 3,4 milioni di euro.

Commi 398-400

Sanatoria per l'uso degli immobili dello Stato per finalità culturali. Le accademie e le istituzioni culturali senza fine di lucro

condo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista

dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413

e dal presente comma.

415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito ter-

ritoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predisporre una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiunti-

Continua a pag. 42

possono ottenere, anche a titolo gratuito, la concessione di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico. Accademie ed istituzioni devono, comunque farsi carico delle spese per la ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici. La sanatoria riguarda i soggetti che utilizzano gli immobili già dal febbraio del 2006, data di entrata in vigore del regolamento statale che aveva fissato i criteri e le modalità per la concessione in uso e in locazione dei beni immobili dello Stato. Con 150 euro all'anno lo Stato mette una pietra sopra per gli anni passati, ma chi ha pagato di più non ottiene alcun rimborso.

Comma 401

La manovra per le accademie e le istituzioni culturali prevista dai commi 396 a 400 della legge finanziaria costa allo Stato 3,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 100.000 a decorrere dal 2009.

Comma 402

Finanziato il festival dedicato a Giacomo Puccini. Riceverà un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro la Fondazione di Torre del lago Puccini che organizza il festival dedicato al famoso musicista in

occasione delle celebrazioni per il 150 anniversario della nascita che ricorgerà il prossimo 22 dicembre 2008.

Comma 403

Per il restauro dei teatri antichi stanziata la somma di un milione di euro. Il fine è quello di procedere al restauro archeologico degli antichi edifici destinati allo spettacolo, ai teatri e anfiteatri, oggi ridotti allo stato di rudere.

Commi 404 - 406

Istituito il fondo per il ripristino del paesaggio. 15 milioni di euro per il triennio 2008/2010 saranno utilizzati per la demolizione di immobili e infrastrutture, il risanamento e il ripristino dei luoghi. Obiettivo è quello di un intervento organico nelle aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO. Il fondo stanziato renderà possibili anche le azioni risarcitorie per l'acquisizione degli immobili da demolire ubicati nelle aree interessate. Le modalità e gli interventi da eseguire saranno definiti congiuntamente, con decreto, tra il Ministro dei beni e le attività culturali e quello dell'ambiente. Le regioni potranno concorrere, con

propri finanziamenti, al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Stato.

Comma 407

Fino al 30 giugno 2008 continueranno ad applicarsi le disposizioni finalizzate ad incentivare gli interventi per i beni e le attività culturali previste inizialmente dal dl 72/2004 e poi confermate dall'art. 3, comma 1° del dl 7/2005 a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. Per particolari attività culturali l'ulteriore beneficio connesso al comma secondo del medesimo articolo deve invece fare riferimento all'anno 2007.

Comma 408

Incrementato il fondo per celebrare l'Unità d'Italia. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative collegati alle celebrazioni per l'anniversario per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Comma 409 - 410

In Italia si legge poco. È necessario diffondere la cultura della lettura e, a questo fine, a partire dal 2008 è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per il funzionamento e le attività del Centro per il libro e

la lettura. Istituito presso il ministero per i beni culturali, il centro avrà il compito di promuovere la lettura organizzando campagne promozionali ed eventi, anche sostenendo iniziative di altri soggetti pubblici e privati. Il competente Ministro stabilirà come dovrà organizzarsi e funzionare il Centro che dovrà, comunque, collaborare con i soggetti pubblici e privati che già operano nel settore. Per far fronte al corrispondente onere è disposta la riduzione di pari importo del capitolo di spesa dello stesso ministero destinato ad eventuali emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

Comma 411

Giro di vite sugli organici. Dal prossimo anno scolastico potranno essere attivate solo le classi che risulteranno in linea con i quadri orari e i piani di studio previsti dall'attuale ordinamento.

E in ogni caso le prime classi saranno attivate senza deroghe ai criteri generali sul numero minimo degli alunni. In buona sostanza, dunque, non sarà più possibile conservare indirizzi di studio con classi costituite da pochi alunni. Eventuali incrementi del numero delle classi potranno essere disposti dai dirigenti scolastici, previa au-

Segue da pag. 41

ve effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emer-

si dalla sperimentazione.

425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del siste-

ma scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risor-

se di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

9 - continua

Commenti

torizzazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e, comunque, sempre secondo i parametri fissati dal decreto 331/98. È prevista, inoltre, la riconversione obbligatoria dei docenti soprannumerari in esubero, che saranno ricollocati dopo appositi corsi, anche indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Il piano di riconversione e ricollocazione dovrà essere portato a termine entro l'anno scolastico 2009/2010.

Comma 412

Sono previsti tagli al bilancio del ministero della pubblica istruzione per complessivi 2650 milioni a regime del 2009. La riduzione di spesa dovrà stabilizzarsi dal 2011 in poi nell'ordine di 1432 milioni di euro l'anno in meno. I soldi da tagliare dovranno essere recuperati riducendo le spese per gli stipendi del personale docente. Il governo ritiene di recuperare le somme dall'attuazione del comma precedente. Dunque aumentando il numero degli alunni per classe e tagliando il numero dei docenti anche eliminando gli esuberanti. Se il ministero della pubblica istruzione non riuscirà a raggiungere questi obiettivi, il governo diminuirà le somme destinate al bilancio di viale Trastevere fino alla concorrenza dei risparmi da effettuare.

Comma 413

Il numero degli insegnanti di sostegno non potrà più essere calcolato tramite il rapporto 1:138. E cioè un docente ogni 138 alunni. L'organico sarà calcolato sul numero delle classi, calcolando un numero complessivo non superiore al 25% delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Dunque, circa 94 mila docenti. Il numero massimo, però, non potrà superare il rapporto di un docente ogni due alunni disabili.

Comma 414

Gli alunni portatori di handicap particolarmente gravi, che non risulteranno assegnatari di un docente di sostegno in organico di diritto, non potranno più accedere a tale diritto ad anno scolastico iniziato. Questo comma prevede, infatti, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 40 della legge 449/97 nella parte che dispone < la possibilità di assumere con contratto a tem-

po determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 (il cosiddetto rapporto 1:138) in presenza di handicap particolarmente gravi>.

Insomma non sarà più possibile autorizzare i posti in deroga. Sono previste, però, immissioni in ruolo in numero tale da coprire il 70% dell'organico di diritto ricalcolato secondo i nuovi parametri fissati dalla Finanziaria 2008.

Comma 415

Il piano di assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario viene incrementato di ulteriori 10 mila unità, passando da 20 mila a 30 mila immissioni in ruolo a regime entro il 2009.

Comma 416

Tornano i concorsi ordinari per titoli ed esami. Gli insegnanti, dunque, saranno reclutati attraverso selezioni concorsuali. In via transitoria le nuove procedure di reclutamento saranno regolate con un apposito decreto del ministero della pubblica istruzione. Tale disciplina avrà valore fino al riordino generale delle regole sul reclutamento dei docenti.

Il nuovo quadro normativo comporta l'abrogazione delle procedure di reclutamento istituite dal precedente governo con la riforma Moratti. Resta ferma la validità delle graduatorie a esaurimento (già graduatorie permanenti) che continueranno ad essere utilizzate per individuare il 50% dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo in ogni tornata di assunzioni a tempo indeterminato, fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

Comma 417

Viene ipotizzato un nuovo modello di concertazione, tutto pubblicistico, dal quale vengono escluse le rappresentanze sindacali. Il nuovo procedimento vede come attori il ministero della pubblica istruzione, il dicastero dell'economia e la conferenza unificata. La risultante del concerto di questi vettori istituzionali dovrebbe consistere in un ulteriore risparmio ottenibile attraverso l'adozione di nuovi standard organizzativi. Il processo partirà in via sperimentale e comprenderà tre anni scolastici dal 2008/2009 al 2010/2011.

Comma 418

Gli obiettivi di contenimento della spesa da perseguire a seguito dell'attivazione del procedimento di concertazione previsto nel comma precedente dovranno essere raggiunti principalmente riorganizzando la rete scolastica e aumentando il più possibile il rapporto alunni docenti.

Dunque, diminuendo il numero delle classi aumentando il numero medio degli alunni nelle classi residue. È previsto un monitoraggio delle attività e una finalizzazione delle risorse risparmiata, ma non è disposta una precisa destinazione.

Comma 419

A livello territoriale è prevista la costituzione di un organismo che avrà il compito di attuare gli obiettivi fissati a livello centrale adattandoli alle necessità del territorio di competenza.

Comma 420

Le proposte dell'organismo territoriale saranno recepite in provvedimenti formati dalle amministrazioni di competenza, ma la relativa attività dovrà essere senza oneri per lo stato.

Comma 421

I risparmi non potranno essere reinvestiti se non per la parte eccedente i tagli strutturali previsti dal comma 620 dell'articolo 1 della Finanziaria dell'anno scorso: 448,20 milioni di euro per l'anno 2007, 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Comma 422

All'ufficio scolastico regionale spetterà il compito di tirare le somme delle attività di riorganizzazione attivate, per consentire la riassegnazione delle economie al bilancio del ministero della pubblica istruzione.

Comma 423

I risparmi, nella fase transitoria, saranno riassegnati alle istituzioni pubbliche che avranno attivato le iniziative di riorganizzazione volte a determinare la diminuzione delle spesa.

Comma 424

Al termine del triennio di sperimentazione, le attività di riorganizzazione volte

alla diminuzione della spesa saranno estese a tutto il territorio nazionale.

Comma 425

Per gestire più agevolmente le risorse, le amministrazioni interessate potranno individuare un unico funzionario al quale delegare le funzioni di amministrazione delle risorse immesse nel fondo destinato ad accogliere i fondi derivanti dai risparmi.

Comma 426

Gli enti locali che gestiscono i licei linguistici potranno giovare di finanziamenti ad hoc, fissati complessivamente nell'ordine di 5 milioni di euro.

Comma 427

Vengono stanziati 33 milioni, da individuare nell'ambito della parziale riallocazione dei 220 milioni già stanziati in favore del ministero della pubblica istruzione, per finanziare la ricerca, l'innovazione e la valutazione del sistema di istruzione nazionale.

Comma 428

Vengono stanziati 1650 milioni per gli aumenti di stipendio ai docenti e al personale non docente delle università.

Comma 429

I 1650 milioni stanziati per effetto del comma precedente saranno comunque vincolati al varo di un piano di riorganizzazione delle università volto a migliorare l'efficienza del sistema e a contenere le spese.

Comma 430

L'assegno spettante ai dottorandi di ricerca sarà aumentato in ragione di un'ulteriore disponibilità fissata nell'ordine di 40 milioni di euro l'anno che saranno versati nello stesso fondo in cui confluiranno i 1650 milioni per gli aumenti retributivi ai docenti e ai non docenti.

Comma 431

Si tratta delle scuole superiori a ordinamento speciale e della scuola Imt (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, che otterranno un finanziamento annuo di 11 milioni dal 2008 al 2010.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscrit-

ti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori

ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

437. Istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440

Continua a pag. 38

Commenti

Comma 432

È il fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Questo fondo sarà incrementato di 5 milioni di euro a vantaggio delle università che avranno avviato la procedura di statalizzazione.

Comma 433

Alle scuole di specializzazione mediche potranno essere ammessi i laureati e i laureandi in medicina e chirurgia (a patto che al compimento degli studi manchi solo l'esame finale) ma all'atto dell'inizio delle lezioni dovranno avere conseguito la laurea e dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Comma 434

È prevista una progressiva abolizione della docenza fuori ruolo prima della quiescenza, che andrà a regime al 1° gennaio 2010.

Comma 435

Vengono stanziati 10 milioni di euro in favore dei conservatori di musica delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche.

Comma 436

È previsto un finanziamento di 3 milioni di euro a favore del centro di ricerca per l'ingegneria genetica di Napoli.

Commi 437-439

Nell'ambito della individuazione di strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale

d'impresa) viene istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo (pari a 1,25 milioni di euro annui per un triennio) per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

Tra gli obiettivi del fondo l'organizzazione di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, ricerche indagini, una banca dati di best practices.

Commi 440-443

I commi da 440 a 443 si occupano del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito presso il Ministero dell'economia. L'obiettivo è la messa in sicurezza contro i rischi da amianto negli edifici pubblici. Il Ministro della salute è chiamato a fornire disposizioni attuative con proprio decreto; è richiesta la collaborazione con il Ministro dell'economia per l'approvazione di un programma decennale per il risanamento. Priorità è data alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.

Il Fondo vale 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Comma 444

Si precisa che il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II» può contare anche sulle somme non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma.

Commi 445-447

Prende il via la class action e cioè l'azione collettiva risarcitoria

a tutela dei consumatori. Un'opzione in più per il consumatore, che può sempre esercitare l'azione individuale se non vuole aderire all'azione collettiva o intervenire

nell'azione proposta. Sono legittimati a esperire l'azione collettiva risarcitoria le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (iscritte presso il ministero dell'attività produttive) e altri soggetto apertamente individuati.

Il foro competente è il foro dell'impresa e l'oggetto dell'azione è l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

Il risarcimento del danno può avere una fonte contrattuale o extracontrattuale o essere basata su pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali. Il presupposto della class action è la lesione contestuale dei diritti di una pluralità di consumatori.

La questione della legittimazione ad agire è stata oggetto di forti discussioni nell'iter di approvazione della Finanziaria e dopo una iniziale restrizione sono stati ammessi associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (non solo le associazioni iscritte presso il ministero) e senza un previo riconoscimento amministrativo.

La procedura prevede un soggetto proponente l'azione, al quale gli interessati possono comunicare per iscritto la propria adesione all'azione collettiva. Il limite temporale per l'adesione è l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.

L'esercizio dell'azione collettiva o l'adesione all'azione collettiva interrompe la prescrizione del credito al risarcimento del danno.

Comparso il filtro ministeriale al riconoscimento della legittimazione attiva, le norme introducono un filtro giurisdizionale di ammissibilità.

La domanda è dichiarata inammissibile in tre casi: manifesta infondatezza, conflitto di interessi, inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tu-

tela. Se l'azione è ritenuta ammissibile è previsto che dell'iniziativa si dia la maggiore diffusione possibile, così da suscitare le adesioni di consumatori e utenti.

Se, poi, il giudice da ragione al soggetto proponente la class action, con la sentenza devono essere precisati i criteri del risarcimento a favore dei singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio, eventualmente determinando un importo minimo. A questo punto entro 60 giorni l'impresa deve proporre un importo da comunicare a ciascun interessato. Il consumatore può accettare e allora la proposta accettata costituisce titolo esecutivo.

La versione definitiva della class action sopprime la procedura di accordo stragiudiziale. In alternativa alla proposta accettata la legge istituisce la procedura in un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme dovute ai consumatori.

La camera di conciliazione è un organo collegiale (avvocato dei consumatori, avvocato dell'impresa e presidente) Il verbale di conciliazione, da sottoscrivere non dalle parti, ma solo dal presidente, costituisce titolo esecutivo. Alternativa alla camera di conciliazione è la definizione della questione presso gli organismi di conciliazione istituiti con la legge sul rito societario. La finanziaria prevede una vacatio legis di centotanta giorni.

Comma 448

Competente a giudicare le class action è il tribunale in composizione collegiale (articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile): La norma entrerà in vigore dopo 180 giorni.

Comma 449

Il comma 449 introduce una modifica formale e cioè l'eliminazione del riferimento

Segue da pag. 37

a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

444. All'articolo 21-bis, comma 1, convertito, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati

ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può deferire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei con-

tenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazio-

ne quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo

le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del de-

Commenti

alle azioni inibitorie alla rubrica del titolo II della parte V, che rimane formulato semplicemente come «accesso alla giustizia».

Comma 450

Novità in materia di estinzione anticipata, portabilità dei mutui e cancellazione dell'ipoteca. Le tutele in caso di estinzione anticipata e cancellazione automatica dell'ipoteca si applicano al contratto di mutuo stipulato o accollato a

seguito di frazionamento del mutuo.

In materia di portabilità del mutuo si precisa che la nullità del patto che limita la portabilità stessa non impedisce la rinegoziazione, mediante scrittura privata anche non autenticata, tra cliente e banca. Tale rinegoziazione non comporta la perdita di benefici fiscali.

La portabilità deve comunque essere incentivata senza oneri di nessun tipo per il cliente, al quale non devono essere addebitati spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che devono svolgersi secondo procedure di collaborazione interbancaria. La banca sono chiamate ad agire in tempi brevi e dialogando tra di loro. In materia di cancellazione automatica delle ipoteche si corregge un difetto di formulazione dell'articolo 13, comma 8-novies

del decreto 7/2007, precisando che la dichiarazione della banca circa la non automaticità della cancellazione può realizzarsi non solo alla scadenza del mutuo, ma all'estinzione del mutuo.

Comma 451

Si apporta una modifica all'articolo 118, comma 4, del testo

unico bancario, in materia di modificazione unilaterali delle condizioni contrattuali. La regola della par condicio banca - cliente si applica le variazioni dei tassi di interesse conseguenti, ma anche a quelle adottate in previsione di decisioni di politica monetaria.

Comma 452 - 454

Ridisciplinata la normativa relativa al congedo di maternità e parentale per le adozioni e gli affidamenti. Il periodo di congedo (retribuito) di cui è possibile fruire passa da tre a cinque mesi per le adozioni. È prevista, inoltre, una diversa disciplina tra le adozioni nazionali e quelle internazionali. Il congedo può essere fruito i primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia per le adozioni nazionali mentre per quelle internazionali può essere considerato utile anche il periodo di permanenza all'estero. La lavoratrice per il periodo di

permanenza all'estero, che è attestato dall'organismo che ha curato la procedura per l'adozione, può eventualmente usufruire di congedo non retribuito. Diverso, invece, il periodo di congedo per l'affidamento di minore che può essere fruito entro cinque mesi ma per il periodo massimo di tre. Sono confermate le disposizioni che già prevedevano la possibilità di fruire del congedo da parte del lavoratore, nel caso in cui non sia la lavoratrice a richiederlo.

Comma 455 - 456

Cambiano anche le norme per il congedo facoltativo. Il congedo oggi può essere richiesto per qualsiasi ipotesi di adozione, nazionale o internazionale o di affidamento, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia (la precedente disciplina poneva il limite di tre) qualsiasi siano i suoi anni ma comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità del 30 per cento è prevista soltanto per i primi tre anni.

Comma 457

È aumentato di 70 milioni di euro il fondo triennale istituito con la finanziaria del 2007 per il Piano straordinario che le regioni dovranno attuare d'intesa con i ministeri delle politiche sociali e dell'istruzione.

Il piano è orientato a raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, gli asili nido, i servizi integrativi e innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Comma 458 - 459

Il Ministero della difesa finanzia con 3 milioni di euro, per il triennio 2008/2010, la costruzione di asilo nido. Questi saranno realizzati negli enti e reparti del Ministero. La programmazione e la realizzazione degli asili terrà conto delle diverse norme previste nelle regioni e sarà definita congiuntamente con il Dipartimento delle politiche sociali.

Comma 460.

Gli asili nido del Ministero della difesa non sono riservati ai figli dei dipendenti della Difesa, ma vi potranno essere accolti tutti i bambini, in quanto questi asili concorrono ad integrare l'offerta di strutture per la prima infanzia.

Comma 461

Maggior tutela (a pagamento) per gli utenti dei servizi pubblici locali. Gli enti locali sono garanti della stipula, da parte de-

creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per

l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di

servizio per l'intera durata del contratto stesso.

462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100

Continua a pag. 40

gli enti eroganti della carta della qualità dei servizi. I contenuti e le modalità di pubblicazione sono concordate con le associazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali. La carta dovrà, comunque, contenere gli standard di qualità e di quantità previsti, le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo o per adire alle vie conciliative e giudiziarie. Gli enti erogatori dovranno periodicamente, d'intesa con le associazioni dei consumatori, verificare l'adeguatezza dei parametri di qualità e quantità fissati in relazione alla tipologia di servizio erogato, anche in relazione alle osservazioni espresse direttamente dall'utenza. L'ente locale o l'ato (ambito territoriale ottimale) competente ha la responsabilità del monitoraggio permanente del rispetto dei parametri previsti nel contratto e di quanto stabilito nelle carte dei servizi.

Annualmente, ente locale, gestore del servizio e associazioni dei consumatori aprono un tavolo di confronto per esaminare reclami, proposte e osservazioni pervenute dagli utenti. L'attività di verifica è a carico dell'utente e il relativo onere è inserito nel contratto di servizio per la durata dell'intero contratto.

Comma 462

Il Fondo per le politiche della famiglia

istituito con il decreto legge 223 del 2006 (prima lenzuola Ministro Bersani) e le cui finalità sono state individuate nella finanziaria 2007, potrà essere destinato anche a favorire la permanenza od il ritorno in famiglia delle persone non autosufficienti. La Conferenza unificata determinerà criteri e modalità del programma sperimentale di interventi che dovranno raccordarsi con i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.

Inoltre, detto fondo potrà essere utilizzato per finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo contro l'abuso sessuale dei minori. Ad occuparsene sarà l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito nel 2006.

Comma 463 - 464

Tutela per le donne e i minori. Un piano contro la violenza alle donne è finanziato con 20 milioni di euro. Inoltre, è prevista una spesa di 1,5 milioni di euro a favore dell'attività dell'associazione S.O.S. telefono azzurro che ha il fine di tutelare i minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, fornendo ascolto, assistenza e consulenza per la soluzione delle problematiche.

Comma 465

Incrementato il Fondo per le non auto-

sufficienze istituito con la legge finanziaria dello scorso anno. Alla somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 già stanziata sono stati aggiunti ulteriori 100 milioni per il 2008 e 200 per il 2009.

Comma 466

La discrezionalità dell'Unione ciechi. Per l'Unione ciechi che riceve il contributo con vincolo di destinazione all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.R.I.F.O.R.) ed all'istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), non sussiste più l'obbligo di erogarlo in parti uguali. L'imposizione era stata introdotta con la legge finanziaria del 2006.

Comma 467 - 469

Aumenta l'indennità mensile per i ciechi. Passa dalle originarie 215.730 lire a 176 euro, l'indennità per i cittadini riconosciuti ciechi, con residuo vivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L'erogazione della indennità è affidata all'INPS.

Comma 470

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 285 del 1997, è determinata annualmente

con la legge finanziaria ma ora nel limite delle risorse destinate ai comuni.

Comma 471 - 473

Spesa pubblica più efficiente. I finanziamenti previsti nel Fondo nazionale per le politiche sociali a favore di Ministero per le politiche sociali, regioni e province autonome sono erogate in via anticipata nella misura massima del 50 per cento, con decreto del Ministro delle finanze. L'anticipazione è disposta al fine di poter disporre una puntuale e tempestiva programmazione degli interventi nel campo sociale. Il riparto dell'anticipazione al Ministero per le politiche sociali, regioni e province, è disposta proporzionalmente in base ai rispettivi stanziamenti dell'anno precedente. L'anticipazione a favore degli enti non fa venir meno le modalità del riparto del Fondo le cui modalità rimangono quelle previste dalla legge 328 del 2000.

Comma 474

Istituito il Fondo per la mobilità dei disabili. Finanziato con 5 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni per il biennio 2009/2010, il fondo potrà essere incrementato da donazioni e sponsorizzazioni con soggetti pubblici e privati. L'obiettivo è quello di finanziare progetti specifici per la realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto, in

Segue da pag. 39

milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».

471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti di cui si applica l'anticipo.

473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione

ne, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'esecuzione delle garanzie.

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.

483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.

485. È istituito un fondo per l'insediamento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,

e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavora-

Commenti

Italia e all'estero, dei disabili assistiti da associazioni di volontariato presenti sul territorio. Le modalità per il funzionamento del fondo saranno determinate con decreto congiunto dei ministeri competenti, trasporti, finanze e salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato.

Comma 475

Mutuo agevolato per la prima casa. Con una dotazione di 10 milioni di euro per il biennio 2008/2009 è istituito, presso il Ministero dell'economia e finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Comma 476 - 477

Autorizzata la sospensione nel pagamento delle rate del mutuo contratto per acquistare l'abitazione. Il contraente può richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte, nel corso di esecuzione del contratto, per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. La durata del contratto è prorogata di uguale periodo della sospensione e al suo termine riprende in base alle originarie modalità a meno che le condizioni non siano

state rinegoziate tra i contraenti. La sospensione non può essere richiesta se è stata avviata la procedura di recupero di escussione delle garanzie.

Comma 478

Al Fondo di solidarietà per i mutui possono accedere anche i soggetti che hanno contratto mutuo da intermediari bancari o finanziari. La richiesta presentata dal mutuatario è inoltrata tramite l'intermediario. Il Fondo provvede, in tal caso, a far fronte agli oneri per le pratiche burocratiche e gli onorari dei notai.

Comma 479 - 480

Per ottenere i benefici previsti dal Fondo di solidarietà, il mutuatario deve dimostrare, in base ai criteri che saranno determinati con decreto congiunto del Ministro dell'economia e finanze e il Ministro della solidarietà sociale, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, delle spese per le pratiche burocratiche e gli onorari dei notai.

Comma 481 - 484

Il bilancio di genere. I Ministeri della sa-

lute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca, partecipano alla sperimentazione per l'introduzione nelle amministrazioni statali del bilancio di genere. Il concetto di bilancio di genere è stato definito ufficialmente nel 1995 a Pechino in occasione della Conferenza mondiale delle donne e promosso dall'Unione Europea e dalla Commissione Europea per i diritti della donna e le pari opportunità. Il Ministero per i diritti e le pari opportunità, quindi, è in prima linea per il raggiungimento di questo obiettivo e, a tale proposito, d'intesa con il Ministero delle finanze predisporrà i criteri e le metodologie necessarie. Inoltre, lo stesso Ministero predisporrà corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei ministeri che partecipano alla sperimentazione, utilizzando, a tal fine, l'apposito stanziamento per l'anno in corso, pari a 2 milioni di Euro. Entro il 31 marzo 2009 il competente Ministro per le pari opportunità presenterà alle Camere la sperimentazione sul bilancio di genere.

Comma 484 - 487

L'Istat per le donne. Al via le rilevazioni

statistiche di genere. L'Istat dovrà provvedere a definire le modalità per una presentazione dei dati statistici che dia pari visibilità ai dati relativi a uomini e donne. Per raggiungere l'obiettivo sono stanziati per il 2008, un milione di euro.

Commi 488-492

Le norme recano disposizioni volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l'obiettivo di debito assunto dall'Italia in sede europea. In particolare, il comma 488 dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati dal Dpef, gli enti previdenziali, a decorrere dal 2008, possono effettuare investimenti immobiliari in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, e comunque nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili.

Il comma 489 prevede che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, possano essere in-

tori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).

495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti plu-

riannali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è, e sopra il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall'anno 2008,

le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuari specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si percola a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

506. Al fine di consentire la chiu-

sura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opposti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opposti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus

da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per la finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

Continua a pag. 42

vestite nella forma ed entro il limite di cui al precedente comma. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del Dpr n. 554/1999, n. 554 (processo verbale di consegna), e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

Il comma 490 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs n. 104/1996 e di altre norme speciali in materia, nonché del precedente comma 488, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge n. 119/1981, né l'ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'ottavo

comma dello stesso articolo 40.

Il comma 491 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

Infine, il comma 492 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da norme precedenti a quelle in esame con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

Commi 493-495

Sono disposizioni relative alle gestioni previdenziali. In primo luogo, il comma 493 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias) presso l'Inps, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori ed Enpals).

Gli incrementi dei trasferimenti disposti

per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati:

a) nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals;

b) nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2008 sono determinati:

- per il Fpld, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'Enpals in 17.066,81 milioni di euro;
- per il Fpld (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali in 4.217,28 milioni di euro.

Il comma 495 stabilisce che la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241/1990. E che, inoltre, per quan-

to riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 493, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 59,39 milioni di euro, attribuiti all'Enpals.

Commi 496-499

Sono disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali. Il comma 496, al fine di fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cosiddetta gestione credito) presso l'Inpdap, conseguenti alla disciplina di cui decreto ministeriale n. 45/2007 (il decreto che ha disposto l'iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di tratta-

Segue da pag. 41

296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente pe-

riodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il

compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il

contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

520. Le risorse stanziare per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30

Commenti

mento a carico delle gestioni pensionistiche dell'Inpdap, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap) e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni Inpdap. Il comma 497 stabilisce che le richiamate anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010. Per gli anni successivi l'Inpdap dovrà esercitare l'attività relativa alla suddetta Gestione ispirandosi a criteri di equilibrio finanziario. Al fine di permettere il ricorso alle anticipazioni in questione, il comma 498 abroga il comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Tale norma disponeva che gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Inpdap, ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente. Infine, il comma 499, al fine di realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'Inpdap, e al fine di permettere la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge n. 448/1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Inps e all'Inpdap), sopprime il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 335/1995 (riforma Dini delle pensioni) che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione sepa-

rata Inpdap dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

Comma 500

La norma provvede a una regolazione contabile tra le gestioni Inps al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del dlgs n. 112/1998, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006. A tal fine prevede che siano utilizzate:

- per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano trasferite alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a);

- per un importo complessivo di 107,83 milioni, le risorse trasferite all'Inps e accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2006, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b).

Commi 501-502

Le disposizioni concernono la previdenza complementare dei pubblici dipendenti. Il comma 501 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il comma 502 stabilisce che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica am-

ministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al finanziamento del fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola (Fondo «Espero»), annualmente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della predetta legge n. 388/2000 (cioè tramite gli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria), vengano iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Infine, precisa che la quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

Comma 503

La norma fornisce interpretazione autentica al calcolo dell'eventuale quota in forma di capitale della pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo), gestito dall'Inps. Confermando le modalità applicative già finora seguite dall'Inps, prevede l'applicabilità, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione, spettante agli iscritti al Fondo volo antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 480/1988, dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo stesso. Tali coefficienti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Inps su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

Commi 504-505

I commi forniscono due interpretazioni autentiche. Il comma 504 la fornisce in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti, in particolare degli articoli 25 e 35 del dlgs n.

151/2010 (Tu maternità) concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del congedo di maternità e del congedo parentale. In sostanza, stabilisce che le richiamate disposizioni si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del tu maternità. Tuttavia, viene prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati.

Il comma 505 stabilisce l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140/1985 in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, stabilendo che il richiamato comma 3 dell'articolo 6 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento di pensione viene perequata a decorrere dal momento della concessione della maggiorazione stessa agli aventi diritto (in sostanza si confermano le modalità di applicazione finora seguite dall'Inps).

Commi 506-507

I commi 506 e 507 recano disposizioni inerenti i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1 (norma di interpretazione autentica), del dl n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

Il comma 506 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla richiamata norma interpretativa, a condizione che i soggetti opposti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni. Il versamento può essere effettuato mediante rate annuali, in numero non superiore a 20, con corresponsione degli interessi legali. Per i soggetti opposti che, in pendenza di giudizio, abbiano già effettuato il pagamento all'Inps dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale,

per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

524. Per il rifinanziamento delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici

dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013,

tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera p), a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, « sono soppresse.

533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2,

lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».

534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

535. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

537. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'an-

Continua a pag. 44

pari al 40% delle somme versate all'Inps, maggiorato degli interessi legali corrispondenti al periodo compreso tra il momento del pagamento e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 507 estende la disciplina, con le stesse modalità, alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Commi 508

Il comma istituisce, nello stato di previsione del ministero del lavoro, un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile», concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007. La dotazione del fondo è pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Commi 509-512

Il comma 509 prevede in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il comma 510 affida a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata, l'attuazione della novità e prevede che per la copertura del relativo onere si attinga sulle risorse del fondo di rotazione (legge n. 845/1978).

Il comma 511 dispone che, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/1978 per le finalità di cui alla legge n. 40/1987 (attività formative), viene destinata la spesa di 13 milioni di euro per il 2008.

Infine, il comma 512 affida ad un decre-

to del ministro del lavoro, da emanare entro 120 giorni, la determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge n. 40/1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel citato Fondo di rotazione.

Comma 513

Il comma concerne i contributi per l'acquisto di personal computer (articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2007, la n. 296/2006). Prevede l'erogazione dei contributi, utilizzando le risorse del non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

Comma 514

Il comma reca disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto (tfr) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Prevede, in particolare, la riduzione del prelievo fiscale sul tfr e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l'attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008. La norma non precisa i criteri cui dovrà attenersi l'intervento di riduzione della pressione

fiscale, ma si limita a fissare un tetto in termini di oneri per la finanza pubblica conseguenti tale riduzione.

Comma 515

Il comma 515 modifica il dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) aggiungendo norme di carattere fiscale. In realtà, la novità potrebbe avere conseguenze più ampie. Stabilisce, in pratica, l'applicazione del criterio del pro-rata per la disciplina fiscale in funzione del tfr versato nei fondi pensione relativo a periodi precedenti il 2007. E prevede, inoltre, che le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del tfr conferito e disponendo dell'applicabilità per i conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007. In sostanza, la disposizione sembrerebbe voler considerare le somme versate come quote di tfr dopo il 31 dicembre 2006, purché maturate entro tale data, alla stessa stregua di quelle già versate entro la medesima data allo stesso titolo, concorrendo quindi (per quanto riguarda la posizione individuale) a formare i montanti delle prestazioni accumulate fino al termine del 2006. I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di tfr sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comma 516

Il comma 516 istituisce una commissione di studio sulla tassazione del tfr e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attuazione del prelievo fiscale.

Commi 517-519

Il comma 517 attribuisce a Italia Lavoro spa 14 milioni di euro per l'anno 2008, quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Tale onere è posto a carico del fondo per l'occupazione.

Il comma 518 prevede un ulteriore finanziamento, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all'attuazione dell'obbligo formativo.

Infine, il comma 519 incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

Comma 520

La norma interviene sulle risorse stanziate per il potenziamento del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (articolo 1, comma 571, della legge n. 296/2006, finanziaria 2007), disponendo, limitatamente all'anno 2008, un utilizzo parzialmente diverso delle medesime risorse. In particolare, si dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità (pre-supponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e integrale al 1° gennaio 2008), mentre siano destinate, per l'importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

Commi 521-530

Sono disposizioni in materia di ammor-

Segue da pag. 43

no 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa

nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziati sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Re-

gione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste

dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

540. Il credito d'imposta di cui

al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

10 - continua

La prossima puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi Sette del 7/1/2008

Commenti

tizzatori sociali.

Il comma 521, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e nell'articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e nell'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, con un impegno di spesa di 460 milioni di euro, il ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia, possa concedere, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

- la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e a aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;

- tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

Il secondo periodo del comma 521 autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006.

Il comma 522 precisa che l'importo dei trattamenti corrisposti in base ai precedenti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

Il comma 523 prevede la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, i trattamenti di cigs e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 524 prevede, per il 2008, il finanziamento dell'intervento di proroga per ulteriori 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previsto dall'articolo 1, comma 1, del dl n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o

più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 525 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese, di quelle aventi cioè meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 1, del dl n. 4/1998. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità. Il beneficio contributivo può essere concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l'utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione.

Il comma 526, con la finalità di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), «che non siano assicurati presso forme di previdenza obbligatoria», prevede l'attivazione, in via sperimentale per il 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica anche sotto forma di assegno formativo. La norma prevede, inoltre, che tale prestazione possa erogarsi anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego. In ogni caso, l'erogazione della prestazione in oggetto deve essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

Il comma 527 affida a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità di fruizione della suddetta prestazione, le categorie di lavoratori beneficiari oltre che la durata e l'importo della medesima prestazione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008, utilizzando, per 20 milioni di euro, le risorse finanziarie relative alla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (FSE).

Il comma 528 impegna il Governo a presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, «una intesa» volta a disporre l'estensione della sperimentazione della misura di cui al comma 526 nonché le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programma-

zione regionale del FSE.

Il comma 529 invece impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle norme dell'articolo in esame, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

Infine, il comma 530 provvede alla copertura finanziaria tramite l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

Comma 531

La disposizione proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti di solidarietà «difensivi», beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del dl n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

Commi 532-534

Le norme sono volte a modificare le modalità di finanziamento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123/2007, per l'attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai nn. 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

La lettera in esame precisa, tra l'altro, che le previste attività debbano essere finanziate, a decorrere dal 2008, a valere, previo accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'Inail.

Il comma 532, aggiornando l'alinea della menzionata lettera p), sopprime la predetta modalità di finanziamento. Di conseguenza, viene ripristinata l'originaria destinazione integrale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, alla riduzione dei premi dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigiana.

Il comma 533, introducendo un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 123/2007, in sostituzione della soppressa

modalità di finanziamento, per l'esercizio della delega relativa alla su menzionata lettera p), prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Infine, il comma 534 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Commi 535-536

Il comma 535 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. La copertura del relativo onere è ottenuta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) che concerne un fondo istituito presso il ministero dell'interno le cui risorse sono ripartite per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Il comma 536 integra, per l'anno 2008, il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro.

Comma 537

La norma ridetermina, per ciascuna annualità dal 2008 al 2015, l'ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate, pari a oltre 64 miliardi di euro, già stanziati dall'articolo 1, comma 863, della finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Comma 538

Il comma sostituisce integralmente il comma 1152 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e introduce il comma 1152-bis, con la finalità di innovare le disposizioni già previste in materia di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas.

Il testo aggiornato del comma 1152 fa riferimento solo all'anno 2007 (considerando gli anni 2008 e 2009 nel successivo comma 1152-bis), confermando la procedura già indicata: il Cipe, in sede di riparto delle somme stanziati sul Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), assegna 500 milioni di euro complessivi per il 2007 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da Anas.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008

541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno di-

ritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie

imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotte antisindacali ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro,

per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui

Continua a pag. 18

Commenti

Il comma 1152-bis, confermando anche per gli anni 2008 e 2009 gli stanziamenti già previsti per le stesse finalità, nelle medesime proporzioni e con le stesse modalità a favore delle due regioni, non rinvia più alla ripartizione del Fas da parte del Cipe, ma provvede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, attraverso una corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fas (articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002).

Commi 539-548

I commi dal 539 al 548 disciplinano un nuovo bonus all'assunzione, ossia l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.

Il comma 539 dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari. La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo anche se dotate di personalità giuridica, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni.

Il comma 540 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d'imposta in esame, come differenza tra il numero, rilevato per ciascun mese, dei lavoratori con contratto a tempo

indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

Il comma 541 precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro. E prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Il comma 542 prevede che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'Irap. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini Ires.

Il comma 543 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d'imposta in esame:

- i lavoratori assunti a incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002

della Commissione;

- siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta;

- siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

Il comma 544 dispone che, in tutti i casi in cui un'impresa subentra a un'altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d'imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementati rispetto alla base costituita dai dipendenti dell'impresa sostituita.

Il comma 545 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio:

- se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell'impresa durante il 2007;

- se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

- se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d'imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

Il comma 546 dispone, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in esame, l'equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Il comma 547 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. E dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica e al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Il comma 548, infine, subordina l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Commi 549-553

Il comma 549 modifica l'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), norma che prevede a carico del Fondo per l'occupazione, una serie di interventi a tutela dell'occupazione; inserisce la nuova lettera g-bis). Questa nuova lettera g-bis) dispone lo stanziamento, a decorrere dal 2008, sempre a valere sul Fondo per l'occupazione, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Tale contributo opera in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che per le finalità su indicate stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

Il comma 550 autorizza il ministro del lavoro, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni dirette con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, anche in deroga al-

Segue da pag. 17

per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai ri-

spettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissa-

ti alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai

commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

Commenti

la normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (Asu, nonché per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in Asu che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, del dlgs n. 468/1997, provvedendo ad estendere a quest'ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

Il comma 551 prevede, per le medesime finalità di cui al precedente comma, la possibilità, da parte degli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), di procedere:

- all'assunzione di ruolo a tempo indeterminato, con inquadramento nelle categorie A e B, dei lavoratori impiegati in Asu e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle su citate convenzioni;

- ad assunzioni a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, se-

condo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

Sempre il comma 551, inoltre, demanda a un decreto annuale del ministro del lavoro, a beneficio dei comuni di cui al comma precedente, la copertura integrale a partire dal 2008 degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività socialmente utili nonché di quelli relativi alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni di ruolo a tempo indeterminato o assunzioni a termine.

Il comma 552, infine, autorizza il ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, a valere sulle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge n. 144/1999.

Il comma 553 reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario in servizio presso la Regione Siciliana. Autorizza, in particolare, la predetta regione a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti

il personale impiegato in compiti di protezione civile provenienti da organismi di diritto pubblico.

Commi 554-557

Anche il Ministero dell'ambiente stabilisce con il ministero dello sviluppo economico e con quello delle finanze le modalità di gestione ed assegnazione delle quote di emissione di gas serra ai nuovi impianti, vale a dire quelli entrati in esercizio dal 1 gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1 gennaio 2005. Restano confermati: il programma di sostegno ai giovani laureati del sud per inserirli nel mondo del lavoro; le iniziative e le scelte per la mobilità dal sud verso il nord ed il rientro; le agevolazioni alle imprese che investono in attività innovatrici; gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi gli accordi di programma per sviluppare poli innovativi nel Mezzogiorno; la proroga fino al 2010 della deduzione forfetaria del reddito d'impresa per i gestori degli impianti di carburante che il sostegno all'attività di ricerca per il sistema energetico e di riconversione delle aree industriali nel sud Italia.

Commi 558-560

Anche i comuni fuori provincia che si tro-

vano nel raggio di 10 km dal Deposito nazionale di rifiuti radioattivi, potranno godere del contributo compensativo già assegnato dalla Regione in misura variabile, proporzionalmente alla popolazione residente, al comune nel cui territorio è ubicato il Deposito e ai comuni con questo confinanti. A decorrere dal 1 gennaio prossimo, resta confermato anche il contributo a favore dei titolari delle concessioni per lo stoccaggio di gas naturale pari all'1% del valore della capacità di stoccaggio autorizzata, per il mancato uso alternativo del territorio.

Commi 561-563

Dotazione di 100 milioni di euro da ripartirsi per i prossimi due anni a favore delle iniziative e dei programmi di integrazione sociale e culturale per combattere il degrado urbano nelle città. Per attuare i programmi verranno istituite delle zone franche all'interno delle città di non più di 30.000 abitanti secondo i criteri e parametri socio-economici individuati dal Cipe, dal Min. dello sviluppo economico e dal Min. della solidarietà sociale. Per le piccole e microimprese sia che inizino la loro attività prima del gennaio 2008 che entro il 2012 in una zona franca, restano confermate le agevolazioni a valere sulla dotazione di 50

560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui al-

la presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese possedute ed utilizzate per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonerazione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonerazione è limitata per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonerazione di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire del-

le agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

563. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

564. Al fine di promuovere il di-

ritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.

570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del dlgs 30 luglio 1999, n. 286.

Continua a pag. 20

milioni annui, vale a dire: esenzione dall'IRPEF per i primi 5 anni, 60% per altri 5 anni 40% per il sesto e settimo anno e 20% per i successivi sino al nono. L'agevolazione si applica alle aziende che dichiarano fino a 100.000 euro di reddito derivante dall'attività nella zona franca, maggiorabile di 5.000 euro ogni anno, a partire dal 2009, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo determinato che risieda nella zona franca. Esenzione dall'IRAP, per 5 anni, fino al tetto di 300.000 euro. Esenzione dall'ICI per chi esercita l'attività nell'immobile di proprietà sito in zona franca. Esenzione totale dai contributi dovuti per le retribuzioni dei dipendenti per i primi 5 anni di attività, 60% per i successivi 5 anni, 40% per altri due anni e 20% per gli ultimi due. L'agevolazione si applica solo se il terzo dei dipendenti risiede nella zona franca e ai lavoratori autonomi che vi risiedono. Restano escluse le imprese dei settori automobilistico, navale, tessile, siderurgico e trasporto.

Comma 564

Un fondo di importo crescente negli anni per la promozione dello sport. Il comma 564 dell'articolo 2 istituisce il «Fondo per lo sport di cittadinanza». Per l'anno 2008 le risorse destinate ammontano a 20 milioni di euro, che saliranno a 35 nel 2009 e a

40 nel 2010.

La finalità è far evolvere il sistema dell'impiantistica sportiva a misura di cittadino. Spetterà all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva verificare la destinazione delle risorse finanziarie.

Comma 565

Spetterà al Ministro per le politiche giovanili adottare gli atti e i provvedimenti finalizzati ad utilizzare sul territorio nazionale le risorse del Fondo per lo sport di cittadinanza. Il dicastero dovrà acquisire preventivamente l'intesa della Conferenza unificata, per il necessario coinvolgimento delle autonomie locali, che saranno chiamate direttamente ad approvare i progetti e le localizzazioni degli impianti.

Comma 566

Viene rimpolpato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo, è il rilancio dell'Italia come sede di manifestazioni, dopo la positiva esperienza delle olimpiadi invernali a Torino.

Comma 567

La legge finanziaria individua già alcuni eventi sportivi di rilevanza internazionale da sostenere col fondo di cui al prece-

dente comma. In particolare, si tratta dei Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010. Per questa ragione, il fondo sarà incrementato di altri 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 568

Maggiori finanziamenti anche per il Comitato italiano paralimpico. Il contributo di 500.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 266/2005 sarà incrementato di 2 ulteriori milioni di euro nel 2008 e di 1 altro milione di euro negli anni 2009 e 2010.

Comma 569

Programmazione obbligatoria, nelle amministrazioni statali, delle acquisizioni di beni e servizi. Allo scopo di permettere la razionalizzazione delle spese per approvvigionamenti, le amministrazioni dello Stato dovranno inviare al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi. L'adempimento dovrà essere realizzato entro il 28 febbraio per l'anno 2008; la scadenza sarà il 31 dicembre per gli anni successivi. La programmazione sarà effettuata sulla base di moduli standard, resi disponibili sui portali degli acquisti in rete

del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip.

La norma della legge finanziaria attua il principio di programmazione previsto dal d.lgs 163/2006, valevole anche per servizi e forniture, oltre che per i lavori pubblici.

Dall'adempimento saranno esonerati gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, fermo rimanendo che questi enti dovranno comunque rispettare il principio della programmazione, applicandolo, tuttavia, in autonomia.

Comma 570

La programmazione richiesta dal comma 569 sarà utile per la determinazione degli standard della spesa commessa ai fabbisogni rilevati.

I dati raccolti, infatti, saranno utilizzati per elaborare indicatori di spesa, connessi al soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere.

Gli indicatori saranno adeguati alle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche ed ai parametri dimensionali di ciascuna amministrazione.

Comma 571

Gli indicatori saranno resi pubblici attraverso i portali degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di

Segue da pag. 19

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazioni di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia

e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documen-

to di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell'ambito del program-

ma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informatico gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di si-

tuazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizio.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione pres-

Commenti

Consip Spa. In tal modo, le amministrazioni obbligate all'attività di programmazione possono utilizzarli come strumenti di supporto e modelli di comportamento, per programmare le acquisizioni di beni e servizi secondo canoni di efficienza.

Inoltre, gli indicatori potranno essere utilizzati nell'espletamento dei controlli gestionali previsti dal d.lgs 286/1999.

Comma 572

Il comma 572 vuole dare finalmente attuazione all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, che prevede la pubblicazione di parametri di prezzo-qualità dei beni e dei servizi da acquisire.

Ciò consentirà di realizzare i capitolati speciali con maggiore semplicità, in riferimento alle specifiche tecniche ed all'individuazione degli oggetti dei contratti.

Inoltre, la pubblicazione dei parametri permetterà di effettuare in modo efficace ed uniforme sul territorio la fissazione dei prezzi a base di gara, o, comunque, la verifica di congruità dei prezzi, nell'ambito delle ricerche di mercato, ammesse dalle forme semplificate di acquisizione, come le procedure negoziate, le gare informali previste dall'articolo 27 del d.lgs 163/2006 o, ancora, le acquisizioni in economia. A questo scopo, i parametri prevederanno anche una forcella tra un minimo ed un massimo dei prezzi.

La cura dei parametri spetta alla Consip, che dovrà renderli pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della finanziaria.

Comma 573

Il comma 573 è una disposizione esclusivamente ricognitiva e di indirizzo. Infatti, ricorda (non consente, è già consentito) che le amministrazioni pubbliche possono acquisire i beni ed i servizi, avvalendosi del-

le convenzioni con la Consip. Le quali sono coerenti con le disposizioni contenute nel Codice dei contratti, in quanto si tratta di utilizzo di contratti stipulati da una centrale di committenza.

Ovviamente, restano ferme le disposizioni dell'articolo 26 della legge 488/1999, che disciplina proprio le convenzioni con la Consip e pone il principio che esse valgono come parametro per gli acquisti delle amministrazioni diverse da quelle statali.

Comma 574

Rafforzato il ruolo della Consip come centrale di committenza. Ferma rimanendo la disciplina generale che ne regola il funzionamento, il comma 574 le attribuisce il compito di effettuare una serie di appalti, allo scopo di garantire la razionalizzazione degli acquisti.

A questo scopo, il Ministero dell'economia utilizzerà i prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, per individuare con decreto, entro il mese di marzo di ogni anno una serie di acquisti, di importo superiore alla soglia comunitaria.

Dette acquisizioni, organizzate secondo il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, non rientranti nelle convenzioni stipulate dalla Consip, saranno gestite con appalti sempre dalla Consip, quale vera e propria centrale di committenza.

Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad utilizzare la Consip quale stazione appaltante, ai fini dell'espletamento degli appalti o degli accordi quadro necessari, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

Comma 575

Vacche magre per le spese dei ministeri. Le risorse delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri (insomma, i capitoli di spesa), concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono ridotte. L'intento è conseguire un risparmio di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Si salvano dalla stretta il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Comma 576

Per verificare l'andamento dei risparmi, il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure previste nei commi fin qui commentati.

Comma 577

Il comma 577 accolla al Cnipa il costo di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), per un periodo maggiore. L'articolo 86, comma 2, del d.lgs 82/2005 prevedeva un periodo di due anni. La legge finanziaria lo prolunga fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585 della medesima legge.

Comma 578

Anche regioni e autonomie locali faranno la loro parte nel sistema pubblico di connettività. Per realizzare le infrastrutture centrali e regionali necessarie, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, potranno definire le necessarie

componenti tecniche ed organizzative, di concerto con il CNIPA. Ciò avverrà nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario.

Il programma può anche prevedere l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili: in questo caso, dovrà individuare anche i relativi costi.

Comma 579

Nell'ambito del programma di cui al comma 578, si debbono individuare anche i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

Comma 580

Spetta, con decreto, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione approvare il programma, sentita la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Comma 581

Tocca al CNIPA sviluppare il progetto esecutivo del programma, sulla base delle indicazioni di coordinamento di cui al precedente comma, che lo approva definitivamente.

Comma 582

Il CNIPA è chiamato a garantire l'integrità delle informazioni contenute nelle banche dati informatiche delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'articolo 51 del d.lgs 82/2005 e delle disposizioni sulla privacy, il CNIPA stabilirà per le amministrazioni pubbliche una serie di istruzioni, per garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati. Le soluzioni tecniche per-

so tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinamento delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e

le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.

588. A decorrere dall'anno 2008

la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziante nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziante nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Continua a pag. 22

metteranno la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, in particolare anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

Comma 583

Nell'assolvimento delle competenze di cui al precedente comma, il CNIPA utilizzerà lo strumento della conferenza di servizi.

Comma 584

L'articolo 107 della legge 388/2000 aveva istituito un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informaticizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il fondo era stato finanziato con 25 miliardi di lire per il quinquennio 2001-2005, nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005.

Si prevede che gli stanziamenti non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva presso la Presidenza del consiglio dei ministri (competente alla gestione delle risorse), restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma.

Il fondo è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. E sarà destinato anche al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi. Lo scopo è giungere ad un'edizione valida ed efficace della Gazzet-

ta Ufficiale editata telematicamente.

Al coordinamento dei programmi provvederà un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La loro realizzazione dovrà rispettare i principi di semplificazione della redazione delle norme, previsti dall'articolo 14 della legge 246/2005 e la connessione con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

I programmi saranno attuati con la partecipazione di rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Comma 585

Il comma 585 individua le risorse finanziarie, necessarie per l'attuazione dei commi da 577 a 584. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti le modalità e i tempi per la loro utilizzazione.

Comma 586

Si al polo giudiziario ed al polo finanziario a Bolzano. A questo scopo, si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento dei progetti finalizzati alla loro realizzazione con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

In particolare, si prevede l'acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di creare una «city» degli

uffici finanziari in un unico complesso immobiliare. Il polo giudiziario si creerà col trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale di Bolzano.

Comma 587

Criteri e modalità di impiego del fondo di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia con decreto, preceduto da intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 588

Basta alle autovetture super carrozzate. A partire dal 2008 la cilindrata media delle auto di servizio delle amministrazioni statali non può superare i 1.600 centimetri cubici. Potranno avvalersi di maggiori prestazioni solo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle destinate ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

Comma 589

Le pubbliche amministrazioni debbono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) entro una percentuale minima del 50%.

In particolare, dovranno attuare le previsioni ivi contenute in merito all'utilizzo della posta elettronica certificata, della firma digitale e dell'impiego della telematica, allo scopo di gestire i procedimenti amministrativi e le modalità di relazione con i cittadini.

Il Cnipa, per controllare il rispetto di questo obiettivo, svolgerà anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica

La violazione degli obiettivi fissati deter-

mina per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, una stretta sulle spese per le modalità non telematiche di gestione dei documenti. Infatti il successivo esercizio finanziario le risorse per finanziare le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea saranno ridotte del 30 per cento.

Comma 590

Entro 60 giorni dalla vigenza della legge finanziaria, un decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, fisserà le modalità attuative del comma 589.

Comma 591

Risparmi sui costi telefonici. Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lgs 300/1999, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, dovranno utilizzare i servizi VoIP (voce tramite protocollo internet).

A questo scopo, si avvarranno del sistema pubblico di connettività disponibile, oppure delle convenzioni Consip.

Il Cnipa verificherà il rispetto delle previsioni di cui sopra e, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano, nel successivo esercizio finanziario sconsigliano la riduzione delle risorse stanziante per spese di telefonia, del 30%.

Segue da pag. 21

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della do-

cumentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione predeudica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantano a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppressi le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vi-

ce presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpellazione di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i ma-

Commenti

Comma 592

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma saranno definite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Comma 593

La previsione di risparmio, per l'attuazione dei sistemi di gestione digitale dei documenti e delle telefonate VoIP è di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le pubbliche amministrazioni non direttamente destinatarie della novellazione all'articolo 78 del d.lgs 82/2005 dovranno, a loro volta, adottare misure di contenimento delle spese telefoniche e di gestione della corrispondenza cartacea, per ottenere risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Comma 594

La legge finanziaria impone a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare piani triennali, finalizzati alla riorganizzazione interna ed al conseguimento di risparmi gestionali. In particolare si prevede la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che utilizzate dagli uffici (ad esempio, mediante forme di noleggio); stretta anche per le vetture di servizio: si privilegerà il ricor-

so a sistemi di trasporto alternativi, di carattere cumulativo, in attuazione di specifici studi di fattibilità.

Anche sui beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dovranno conseguirsi risparmi di gestione.

Comma 595

Basta allo status-symbol dei telefoni cellulari. I piani triennali di razionalizzazione conterranno anche misure per assegnare i telefonini al solo personale che per servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità. Per altro, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il riferimento espresso al «personale», lascia propendere per l'esclusione degli organi di governo dalla possibilità di avere in uso i telefonini. Per garantire dall'uso improprio dei cellulari, i piani triennali prevederanno anche verifiche a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Comma 596

La dismissione di dotazioni strumentali in attuazione dei piani triennali di cui al comma 594 dovrà essere preceduta da valutazioni di convenienza economica. Occorrerà allegare la documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Comma 597

Le amministrazioni dovranno elaborare e trasmettere ai servizi di controllo, il consuntivo annuale, per dimostrare il grado di attuazione delle previsioni di cui sopra. La relazione sarà trasmessa anche alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Comma 598

I piani triennali di cui al comma 594 so-

no da pubblicare sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni e da rendere disponibili mediante gli uffici relazioni col pubblico.

Comma 599

Un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla vigenza della legge finanziaria, stabilirà i criteri di comunicazione al Ministero dell'economia degli esiti dei piani di razionalizzazione della gestione dei beni immobili. La comunicazione riguarderà i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali le amministrazioni vantano a qualunque titolo diritti reali (proprietà, uso ecc...), nonché quelli nei confronti dei quali abbiano la disponibilità (locazione, comodato ecc...).

Occorrerà distinguere gli immobili in base al relativo titolo di proprietà o possesso, determinandone la consistenza complessiva; per quelli detenuti a titolo reale bisognerà precisare eventuali proventi annuali, derivanti da locazioni o dalla costituzione di diritti in favore di terzi; per quelli detenuti in possesso bisognerà quantificare gli oneri annui complessivamente sostenuti.

Comma 600

La normativa contenuta nei commi da 588 a 602 dell'articolo 2 della legge finanziaria non può essere come cogente nel dettaglio per le regioni e le province autonome, ai fini delle disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, si tratta di norme di principio relative al coordinamento della finanza pubblica, che regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, dovranno attuare nell'ambito della propria autonomia normativa.

Commi 601-602

Si alleggerisce il Cnipa, la cui composi-

zione passa da un numero di 4 a un numero di 2 componenti, oltre al presidente. Tuttavia, la composizione del Cnipa sarà di 3 membri ed un presidente fino al 2 agosto 2009. Pertanto, fino a quella data, per assicurare la maggioranza alle deliberazioni collegiali, si darà prevalenza al voto del presidente in caso di parità di voti.

Comma 603

Si riducono a 58 i magistrati militari e a solo tre i tribunali militari e le procure militari. La legge finanziaria pone mano ad un consistente riordino dell'ordinamento giudiziario militare a partire dal primo maggio 2008. Oltre alla riduzione del numero dei magistrati, sopprime i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

La razionalizzazione si completa attribuendo al tribunale militare ed alla procura militare di Verona la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Inoltre, la legge sopprime le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica.

Comma 604

Cura dimagrante anche per il Consiglio della magistratura militare. A seguito delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge finanziaria i componenti del consiglio passeranno da cinque a quat-

gistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di eser-

citare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transitano nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai

trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

609. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppressi le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «elettivo»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al

comma 607.

611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

612. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di eu-

Continua a pag. 24

tro. Almeno uno svolgerà funzioni di casazione, e uno con funzioni di vice presidente del Consiglio.

Un decreto del Presidente della Repubblica rideterminerà in riduzione la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare.

Comma 605

La soppressione dei tribunali militari non determinerà soluzioni di continuità all'attività giudiziaria. Infatti, i procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici soppressi saranno trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza. Non sarà necessario avviso alle parti. Inoltre, l'udienza fissata in data successiva al 1° maggio 2008 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che assorbe la competenza di quelli soppressi, senza nuovo avviso alle parti.

Comma 606

Allo scopo di favorire l'attuazione concreta della razionalizzazione dei costi dell'ordinamento giudiziario militare, il comma 606 prevede una serie di misure, da adottare entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Si ridetermina in 10.151 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria. Tale numero sarà incrementato dai magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di 58, che passeranno nei ruoli ordinari.

I trasferimenti avverranno per interpello dei magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007. I magistrati militari trasferiti nei ruoli ordinari hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello. Potranno conservare l'anzianità e la qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte

in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. Avranno precedenza nei trasferimenti i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la legge finanziaria. Laddove la procedura di trasferimenti volontari non consenta di assorbire tutti i magistrati militari in esubero, i passaggi alla magistratura ordinaria saranno disposti d'ufficio, partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I trasferimenti, sia a domanda, sia d'ufficio, sono attuati con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 potranno esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo. Un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, individuerà il contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa, non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa. Il medesimo decreto definirà criteri e modalità dei relativi trasferimenti. Anche in questo caso, se si dovesse rendere necessario, i trasferimenti avverranno d'ufficio.

Comma 607

A seguito della soppressione degli uffici giudiziari militari, entro il 28 febbraio 2008 e con decorrenza 1 maggio 2008, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari.

Si rispetteranno i criteri di equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i

magistrati ordinari per fare in modo che, in prima applicazione delle nuove piante organiche, si possa trasferire d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, i magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

Ai trasferimenti disposti in applicazione dei commi 606, lettera b) e 607 non si applicano le disposizioni secondo le quali il magistrato destinato ad una sede su sua richiesta non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Comma 608

Il procuratore generale militare della Repubblica non sarà più scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Sarà individuato tra magistrati che abbiano svolto funzioni direttive giudicanti o requirenti, di primo o secondo grado o, ancora, funzioni requirenti di legittimità, per almeno 4 anni.

Inoltre, viene abrogato il ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari.

Comma 609

Modifiche al Consiglio della magistratura militare. Il quale viene privato della possibilità di nominare vice presidente uno dei due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale. Non essendo più eletto secondo le precedenti modalità, il vice presidente non farà più parte del comitato di presidenza. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza non più di almeno sei componenti, di cui tre elettivi, ben-

si di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.

Comma 610

Il termine di 180 giorni per applicare le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del d.lgs 160/2006, per la magistratura militare decorre dalla rideterminazione delle piante organiche, cioè dal 28 febbraio 2008.

Comma 611

La manovra di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare deve portare a risparmi finanziari. Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto disporrà le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, cui corrispondono variazioni in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Comma 612

Novità sul sequestro nel processo penale. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di procedura penale prevede che sono devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più impugnabile, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto.

Comma 613

Il giudice l'esecuzione acquisisce la competenza a decidere in merito alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di procedura penale.

Commi 614-615

Gli introiti derivanti dai commi 612 e 613

Segue da pag. 23

ro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui con-

fluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vi-

gilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell'art. 22 del

di 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell'art. 1 della legge 23/12/2005, n. 266, è abrogato.

627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto me-

dante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10%, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 7, della legge 24/12/1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat.

11 - continua

Commenti

visti prima saranno utilizzati per finanziare l'avvio e la diffusione del processo telematico. Il comma 615 è tipica norma da legge finanziaria, perché individua gli stanziamenti, previsti dalla vigente legislazione, che saranno cancellati a decorrere dal 2008, contenuti nell'elenco n. 1, allegato alla legge.

Restano in piedi solo gli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

Comma 616

In applicazione del precedente comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri individuati dall'elenco 1 sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente.

Comma 617

Dal 2008, la dotazione dei fondi visti prima è determinata nel 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio

dello Stato. Per utilizzare i fondi, ciascun ministero dovrà ottenere il «concerto» del Ministro dell'economia e delle finanze, che terrà conto dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata, con l'obiettivo di conseguire un risparmio sull'indebitamento di 300 milioni di euro.

Comma 618

Fissato un tetto alle spese annuali destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La spesa non potrà superare, nel 2008, la misura dell'1,5% del valore dell'immobile. Tale percentuale salirà al 3% a decorrere dal 2009. Tuttavia, il limite di spesa è ridotto all'1%, se debbono svolgersi solo interventi manutenzione ordinaria.

Sugli immobili detenuti in locazione è consentita la sola manutenzione ordinaria, entro una spesa pari all'1% del valore dell'immobile utilizzato.

I risparmi previsti, in termini di indebitamento netto, sono stimati in almeno 650 milioni di euro nel 2008, 465 milioni nel

2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Comma 619

Per tenere sotto controllo l'andamento delle spese di manutenzione, i ministeri sono tenuti a imputarle in specifici capitoli di bilancio. Anche da istituire appositamente, se già non siano previsti. Il capitolo sarà di parte corrente per le manutenzioni ordinarie e di parte conto capitale, per quelle straordinarie.

Comma 620

Per l'applicazione dei due commi precedenti, fondamentale sarà l'opera dell'Agenzia del demanio. Che entro il febbraio 2008 deve a determinare il valore degli immobili oggetto delle manutenzioni.

L'agenzia renderà pubblico il valore degli immobili anche mediante inserimento in apposita pagina del proprio sito web.

Comma 621

I tetti di spesa non saranno, comunque, immodificabili. Ciascun ministero potrà chiedere una deroga al Ministro dell'economia e delle finanze, motivata da sopravvenute ed eccezionali esigenze.

Comma 622

In ogni caso, le disposizioni sui tetti alle manutenzioni non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 351/2001, convertito in legge 410/2001.

Comma 623

I tetti alle spese di manutenzione, a partire dal 2008, si applicheranno anche agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004.

Tali enti dovranno ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così da rispettare i vincoli di cui ai commi da 615 a 626.

Eventuale differenze tra l'importo delle spese di manutenzione previste nel 2007 e quello rideterminato a partire dal 2008 con-

fluiranno nell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

Dall'adempimento sono esclusi gli enti territoriali e locali, gli enti da essi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Comma 624

Il Cnipa è chiamato a redigere un piano triennale degli obiettivi, delle attività e dei risultati che prevede di realizzare.

In questo quadro, andrà rideterminato il relativo fabbisogno di personale e le corrispondenti risorse economiche.

Il fabbisogno dovrà rispettare i limiti della dotazione organica stabilita nel regolamento di organizzazione del Cnipa

Il piano triennale è soggetto ad approvazione con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Comma 625

Abolita la norma secondo la quale le previsioni di spesa per consumi intermedi del bilancio degli enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006.

Comma 626

Abolito l'obbligo, per le amministrazioni statali di assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Comma 627

Nuovi alloggi di servizio per le forze armate. La crescita del personale di ruolo, induce il legislatore ad autorizzare il Ministero della difesa a predisporre un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi.

Comma 628

Il comma 628 contiene le indicazioni generali, in base alle quali il ministero della

difesa potrà redigere il programma pluriennale di cui al precedente comma.

Gli alloggi di servizio sono distinti in 3 categorie: quelli da assegnare al personale che svolge in un certo luogo particolari incarichi di servizio, che richiedono la presenza stanziale nella sede; quelli da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; quelli da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Il ministero venderà la proprietà, l'usufrutto o la nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. Il piano di vendite prevede 3000 alienazioni di alloggi, compresi in interi stabili da alienare in blocco.

Sarà garantito il diritto di prelazione al conduttore; laddove questo non se ne avvalga, il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, potrà acquistare l'alloggio, sulla base di un prezzo determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10% per cento, tenendo conto di una serie di indici reddituali e di carico di famiglia.

Gli alloggi non potranno essere rivenduti prima del conseguimento del quinto anno dalla data di acquisto.

Il ministero della difesa, per accelerare il procedimento di alienazione, può avvalersi dei tecnici dell'Agenzia del demanio. Inoltre, non sarà tenuto a consegnare i documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti: basterà una semplice dichiarazione.

Per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, potrà utilizzare l'istituto della concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del d.lgs 163/2006.

A titolo di prezzo per il concessionario si potranno cedere beni immobili non più necessari ai fini istituzionali del ministero, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Oppure, il ministero potrà destinare al concessionario canoni degli alloggi di servizio realizzati, fino al termine della concessione.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008, l'undicesima il 7/1/2008

Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti

dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi de-

rivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

632. All'articolo 4, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Go-

verno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, con-

Continua a pag. 38

Commenti

Comma 629

Per la realizzazione del programma pluriennale di cui al comma 627, il Ministro della difesa, adotta un regolamento, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Sullo schema di regolamento dovrà consultare il COCER ed acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Comma 630

Il regolamento previsto dal comma 629 è il presupposto per l'avvio delle azioni finalizzate al rilascio forzoso degli alloggi di servizio, da parte degli attuali utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

Comma 631

È abrogato l'articolo 26, comma 11-quater, del d.l. 296/2003, convertito, dalla legge 326/2003 che conteneva regole per l'alienazione degli immobili oggetto dei precedenti commi. Pertanto, tali immobili rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Comma 632

Alle amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica è vietato istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

Comma 633

In attuazione del comma precedente, si prevede che alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 decadono. Di conseguenza, il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo

le procedure ordinarie.

Comma 634

Il comma 634 è una delega per l'adozione di un regolamento di delegificazione. Per questa ragione, contiene una serie di criteri, volti a conseguire obiettivi di stabilità e crescita, riducendo la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementandone l'efficienza e la qualità.

Il regolamento sarà emanato entro 180 dalla vigenza della legge finanziaria 2008, su iniziativa del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati. Prima dell'adozione saranno consultate le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.

Il regolamento dovrà seguire una serie di principi e criteri direttivi, il primo dei quali è quello della fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari. Lo scopo è assegnare dette funzioni, impropriamente duplicate tra più soggetti, ad un unico ente, per ottenere una riduzione della spesa complessiva e del contributo statale di funzionamento.

Si prevede, poi di trasformare gli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato. O, in alternativa, di sopprimerli e liquidarli, anche affidando la gestione della liquidazione nonché del contenzioso ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del d.l. 63/2002, convertito in legge 112/2002.

Ancora, il regolamento disporrà la fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute

alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali.

Gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi saranno razionalizzati. Mentre, in generale, il numero dei componenti degli organi collegiali sarà ridotto almeno del 30%.

In ogni caso, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

In conseguenza delle razionalizzazioni, saranno abrogate le leggi dalle quali derivino finanziamenti a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato.

All'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, saranno trasferite le funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

Comma 635

La commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa, prevista dall'articolo 14, comma 19, della legge 246/2005 esaminerà gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634. Ed esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga. Trascorsi i termini, il parere si intende espresso favorevolmente.

Comma 636

A prescindere dal regolamento di cui al comma 634, la legge finanziaria sopprime direttamente gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A.

Un regolamento delegato di delegificazione stabilirà come attribuire le funzioni degli enti soppressi, che devono essere man-

tenuate all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, disciplinando la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Comma 637

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri determineranno come destinare le risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti che saranno soppressi, ai sensi del comma 634.

Tali decreti, saranno adottati entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634.

Comma 638

Sugli schemi di decreto di cui al precedente comma esprimeranno il proprio parere le competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati

Comma 639

Esenzione da oneri fiscali, per tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione degli enti, di cui ai precedenti commi.

Comma 640

Dalla data di entrata in vigore della finanziaria per il 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 448/2001, norma che prevedeva iniziative di razionalizzazione e soppressione di enti, analoghe a quelle di cui al precedente comma 634. Restano in piedi, però, i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

Comma 641

Dal 1° gennaio 2008 le norme previste dai commi da 634 a 642 debbono portare ad un miglioramento dell'indebitamento netto. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di migliora-

Segue da pag. 37

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al com-

ma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli ef-

fetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie

e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

c) il comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) il comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono ricevere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto

Commenti

mento dell'indebitamento netto, si provvede alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici soppressi.

Comma 62

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, individuerà e metterà in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al r.d. 2392/1929, laddove abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

ARTICOLO 3

Comma 1

La disposizione in esame riscrive integralmente i commi 204 e 206 della legge finanziaria 2007. Si prevede pertanto, nell'ottica di razionalizzare gli spazi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo, nonché per quelli condotti in locazione dallo Stato, che il Ministero dell'Economia e delle finanze, con propri decreti, emetta dei piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa. Piani che saranno redat-

ti per il triennio 2008-2010, d'intesa con l'agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sia nella veste, queste ultime di conduttrici che usuarie degli immobili. Le finalità dei predetti piani sono quelle di conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati nel 2008. Ci si aspetta una riduzione altresì nel 2009 non inferiore al 7 per cento e del 6 per cento nel 2010. Inoltre, riscrivendo il comma 206 della finanziaria 2007, si dispone che, in sede di prima applicazione, il costo d'uso degli immobili statali in uso alle amministrazioni sia determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, dato questo tratto dai parametri forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare che sono praticati nella zona interessata dall'immobile per analoghe attività. Dal 2009, la percentuale di cui sopra verrà incrementata annualmente di un ulteriore 10%, fino a quando la stessa non raggiungerà il 100% del valore corrente di mercato.

Comma 2

Le disposizioni recate con il comma precedente dovranno portare al raggiungimento di economie di spesa, quale indebi-

tamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, a 80 milioni di euro per il 2009 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Comma 3

Più soldi da destinare all'otto per mille a gestione statale. Il comma infatti dispone un incremento di ben 60 milioni di euro della quota destinata allo Stato dalla scelta dell'otto per mille sull'Irpef.

Comma 4

Nel 2008 anche i fondi destinati alla ripartizione dei cinque per mille si incrementano. Disponendo una sostituzione al comma 1237 della finanziaria 2007, sul piatto ci saranno 400 milioni di euro.

Comma 5

Disciplina la scelta dei contribuenti a favore del cosiddetto «cinque per mille». Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta potrà essere destinata a diverse finalità, ad esclusiva scelta del contribuente. Quali sono? Innanzitutto il sostegno alle Onlus e alle associazioni che non perseguono fini di lucro le quali operano prevalentemente nei settori indicati

all'articolo 10, comma 1, lettera a) del dlgs n.460/97. Indi, si potrà scegliere di finanziare gli enti della ricerca scientifica e dell'università. Infine, i contribuenti avranno la possibilità di destinare fondi al finanziamento degli enti che operano nel campo della ricerca sanitaria.

Comma 6

Il comma impone ai soggetti che sono ammessi al riparto delle somme messe loro a disposizione dalla scelta dei contribuenti, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinati, di un rendiconto, dalla quale risulti, anche attraverso una relazione illustrativa, come sono state destinate le somme ricevute, in modo chiaro e trasparente.

Commi 7-8

Sarà demandato ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'economia, salute e solidarietà sociale, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini con cui si provvederà al recupero delle somme che non dovessero rendicontarsi, così come disposto dal comma 6. Per l'anno 2009, la finanzia-

delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivi alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., moti-

vando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento dai tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del preadetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole commissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole commissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ov-

vero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controverse i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguenti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle dispo-

sizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma

Continua a pag. 40

ria 2008 mette a disposizione un limite massimo di 380 milioni di euro.

Commi 9-11

È necessario procedere in fretta alle erogazioni del cinque per mille relativi agli anni 2006 e 2007. Pertanto, viene stanziata una somma di 500 mila euro che sarà prelevata dalle risorse ex comma 1237 della legge finanziaria 2007 (quindi tolta all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale. È altresì previsto che lo stesso Ministero abbia la facoltà di avvalersi di un intermediario finanziario per lo svolgimento delle attività di erogazione dei contributi relativi al cinque per mille.

Commi 12-13

Si avvia la riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica. Entro il prossimo 31 marzo 2008, infatti, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, in forma diretta o indiretta, il controllo di società, dovranno promuovere, anche attraverso atti di indirizzo, opportune iniziative che siano finalizzate a ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se attualmente vi siano

più di cinque membri, ovvero a cinque, se gli stessi siano composti da più di sette membri. Si dovrà prevedere, inoltre, in caso di consigli di amministrazione composti da tre componenti, che al presidente siano attribuite le funzioni di amministratore delegato, e questo senza che sia disposto alcun onere o compenso aggiuntivo. Le direttive dovranno altresì prevedere che sia soppressa la figura del vicepresidente (se tale carica è prevista nello statuto della società), o meglio prevedere che la carica sia mantenuta solo quale individuazione della figura che sostituisca il presidente in caso quest'ultimo sia assente o sia impedito; anche in tal caso non dovrà corrispondersi alcun compenso aggiuntivo. Infine, dovrà essere eliminata la previsione di corrispondere un gettone di presenza agli organi societari, nei casi in cui tale forma è presente, e di limitare il ricorso alla costituzione di comitati con funzioni consultive o propositive solo ai casi strettamente necessari. Tutte le modifiche richieste dagli atti d'indirizzo dovranno avere effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivi alle modifiche stesse.

Comma 14

Il comma dispone, nelle società in cui le amministrazioni statali abbiano il controllo indiretto, il divieto di nominare, sia nei

consigli di amministrazione che in quelli di gestione, alcun amministratore della società controllante, tranne nel caso in cui a questi siano attribuite deleghe gestionali permanenti o che la nomina corrisponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata, delle particolari e comprovate esigenze tecniche degli amministratori della società controllante. In tali casi, gli emolumenti erogati dalla controllata, per la partecipazione ai propri organi, non vanno al componente, bensì riversati alla società controllante.

Comma 15

Le società in mano pubblica (sia diretta che indiretta), dovranno adottare, per le forniture di beni e servizi, parametri di qualità e prezzo che siano rapportati a quelli che la Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni. In caso di scostamento, questo dovrà essere espressamente motivato, soprattutto nel caso in cui le predette società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Comma 16

Le disposizioni sinora evidenziate non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, per quel che riguarda solo l'accorpamento delle cariche in un'unica figura (presidente-amm.re delegato),

all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti (l'ex Sviluppo Italia spa) e alle società costituite dall'Enel spa per lo smaltimento delle centrali nucleari dismesse, società così identificate ai commi 459 e 461 della legge finanziaria 2007.

Comma 17

Per quanto riguarda le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli enti locali, continuano ad applicarsi le disposizioni ex comma 729 della legge finanziaria 2007 (taglio del numero dei componenti ad un massimo di tre o di cinque se il capitale è pari o superiore a 2 milioni di euro), nonché le ulteriori disposizioni contenute nella stessa legge.

Comma 18

I contratti relativi a rapporti di consulenza nella pubblica amministrazione saranno efficaci solo dalla data in cui l'amministrazione conferente avrà reso noto il nominativo del consulente, nonché l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso, sul proprio sito internet istituzionale.

Commi 19-21

Le disposizioni dell'art. 3, commi n. 19-20-21, della finanziaria 2008, «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole commissorie in tutti i con-

Segue da pag. 39

1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pub-

blica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il tra-

sferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla me-

desima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscriverne, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2%. Sono esclusi da tale limite le regioni e le provin-

Commenti

tratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi», pone un divieto il cui contenuto sostanziale è complesso, senza considerare che la stessa disposizione incorre in evidenti limiti costituzionali e di violazione di principi europei, oltre che essere assolutamente inutile.

Partiamo dal profilo dell'inutilità. Come è noto l'arbitrato è istituito volontario, ossia rimesso alla libera iniziativa delle parti. Ove una parte non voglia far ricorso a tale istituto è sufficiente manifestare tale dissenso. Nel caso in esame, qualora si fosse ritenuto giusto il contenuto del divieto, sarebbe stato sufficiente dare un indirizzo di natura amministrativa agli uffici per indurli a non servirsi dell'arbitrato. Il ricorso alla legge, al contrario, dimostra sia una concreta ignoranza dell'essenza dell'arbitrato, sia una scarsa conoscenza dei profili amministrativi. Vietare alla pubblica amministrazione l'utilizzo di un istituto previsto dal codice di procedura civile appare quindi inutile e singolare.

Il secondo limite è di natura costituzionale e consiste nell'evidente invasione di competenza fatta dal legislatore nel momento in cui «estende» anche alle regioni tale divieto, violandone l'autonomia organizzativa e di funzionamento; tutte le normative regionali sugli appalti prevedono, infatti, espressamente l'arbitrato come forma di risoluzione per tali profili. Considerato che il ricorso all'arbitrato sugli appalti è una scelta di natura organizzativa funzionale delle regioni appare difficile l'estensione di tale divieto a chi ha fatto la legittima scelta di utilizzare un istituto previsto dal Codice di procedura civile per risolvere le proprie problematiche. Delle due una: o l'arbitrato ha una «dannosità» implicita nella sua struttura e/o natura, ed allora si sarebbe dovuto abrogarlo sic et simpliciter; o l'arbitrato è valido e possibile e la sua li-

mitazione (non rimessa alla semplice volontà delle parti) è illegittima.

Mancato rispetto della normativa europea. Passando all'esame del Trattato della Comunità Europea, l'istituto dell'arbitrato è espressamente riconosciuto dal Trattato e quindi vi è un fondamento costituzionale di principio di tale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie (c.d. giurisdizione facoltativa). Per quanto riguarda il diritto derivato, l'articolo 149 paragrafo 3 del medesimo Trattato della Comunità Europea dispone che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alle forme ed ai mezzi.

Tuttavia la Corte di Giustizia della Comunità Europea con orientamento giurisprudenziale pacifico, recepito anche dalla Corte Costituzionale italiana a partire dalla sentenza 64 del 1990, ha stabilito che le c.d. direttive self-executing vincolano gli Stati membri ad una fedele trasposizione delle loro disposizioni normative, in quanto aventi sostanzialmente carattere regolamentare.

Inoltre la Corte di Giustizia, fin dalle origini, ha riconosciuto l'esistenza dell'arbitrato relativo sia ad un contratto di diritto pubblico che di diritto privato, nonché nella direttiva servizi 92/150, poi confluita nelle direttive ve 18 e 1712004 (relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nonché degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali). In particolare il punto 26 del preambolo alla direttiva 18/2004 in combinato disposto con l'articolo 16 della medesima prevede che «i servizi di arbitrato sono di norma prestati da enti o persone appositamente selezionati o designati secondo modalità che

non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici». Eguale previsione si ricava dal punto 34 del preambolo alla direttiva 17/2004 in combinato disposto con l'articolo 24 della medesima, dal cui campo di applicazione viene espressamente escluso, dato il carattere fiduciario dell'istituto. Inoltre, già con la sentenza Corte di Giustizia 30 giugno 1966 in causa 61/65, la Corte ha enunciato i requisiti alla stregua dei quali esso possa essere considerato una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 (ex articolo 177) del Trattato.

Comma 22

Sarà un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e di concerto coi ministri della innovazione p.a., infrastrutture e giustizia, a determinare, ogni anno, i risparmi conseguiti dalle nuove norme sull'arbitrato, al fine di provvedere alla riduzione dei corrispondenti stanziamenti nonché per dare il via alla rassegna delle predetti risparmi a favore del ministero della giustizia. Sullo stato di attuazione delle disposizioni in tema di arbitrato, recate dai commi da 19 a 23, lo stesso premier trasmetterà annualmente alle Camere ed alla Corte dei conti apposita relazione.

Comma 23

In tema di appalti pubblici, in particolare per le questioni inerenti gli accordi bonari, se i termini indicati ai commi 5 e 13 dell'articolo 240 del codice dei contratti pubblici non vengano rispettati, di tale violazione ne rispondono sia il responsabile del procedimento che la commissione (dallo stesso nominata). In particolare, il primo risponde sia sotto il profilo disciplinare che a titolo di danno erariale, mentre la seconda non avrà diritto ad alcun compenso.

Comma 24

Stop alla concessione dei contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutela dell'ambiente e i beni culturali, come previsto dai commi 28 e 29 della legge finanziaria 2005. Le risorse che in questi anni non sono state impegnate saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Commi 25-26

Dall'1.1.2008 va in liquidazione l'agenzia per i giochi olimpici Torino 2006. Le residue attività, infatti saranno svolte da un commissario liquidatore che sarà nominato con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri. In tale decreto saranno individuati i compiti che il citato commissario dovrà svolgere, nonché i mezzi e il personale che avrà a disposizione, sempre nei limiti delle risorse già messe a disposizione dell'agenzia Torino 2006. Le eventuali risorse che dovessero realizzarsi al termine della liquidazione saranno incamerate al bilancio dello Stato. Gli impianti e le infrastrutture olimpiche realizzate, comprese nel piano di interventi indicato dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 285/2000, saranno destinate definitivamente come previsto nelle condizioni attuative del citato piano.

Commi 27-28

Stop al proliferare di società senza contorni ben precisi. Tutte le pubbliche amministrazioni (enti territoriali, enti camerati e agenzie fiscali incluse), infatti, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non potranno costituire società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi che non siano strettamente legate alla propria missione istituzionale. Tale divieto comprende altresì l'assunzione o il mantenimento di

ce autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accessi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati pos-

sono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese differibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di

ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra con-

sentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo

cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 de-

Continua a pag. 42

retto o indiretto, anche di minoranza, di tali società. Resta salva la facoltà di poter procedere alla costituzione di società che producano servizi di interesse generale nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte della pubblica amministrazione, ma sempre nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. L'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali dovrà essere deliberato dall'organo competente nel cui atto dovrà essere motivata la sussistenza dei presupposti.

Comma 29

Entro il mese di giugno 2009, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovranno cedere a terzi le società e le partecipazioni che non siano legate alle proprie attività istituzionali.

Commi 30-31

Le pubbliche amministrazioni che costituiscono società o enti, ovvero assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di trasformazione, riorganizzazione o decentramento, dovranno adottare, di concerto con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda le conseguenze sul piano delle politiche relative al personale, dei provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali che siano adeguate alle funzioni esercitate, provvedendo pertanto alla rideterminazione della propria dotazione organica. Fino a quando i predetti provvedimenti non saranno perfezionati, le dotazioni organiche sono individuate, in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società, ivi considerando altresì i posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espleta-

mento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, al netto del numero del personale effettivamente trasferito.

Comma 32

Saranno i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno ad asseverare i processi di cessione o di costituzione di società, sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie. Gli stessi dovranno altresì trasmettere una relazione alla ragioneria generale dello Stato. In caso riscontrassero inadempimenti alle disposizioni recate, dovranno segnalare gli eventi alla Corte dei conti competente per territorio.

Comma 33

Dal prossimo anno, il fondo per gli investimenti, istituito con l'articolo 46 della legge finanziaria 2002 è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nello stesso fondo. Pertanto, le disposizioni recate con la norma richiamata, che prevedevano l'istituzione nello stato di previsione della spesa di ciascun ministero, cessano ogni effetto a decorrere dal 2008.

Comma 34

Abrogati dal 2008 i fondi, allocati nello stato di previsione di ciascun ministero, contenenti le dotazioni di bilancio per i trasferimenti correnti alle imprese. Le disponibilità saranno destinati alle finalità indicate all'elenco 3 della legge finanziaria 2006 (tra cui Poste, Anas e Ferrovie).

Comma 35

Il comma in esame riscrive la disposizione recata dal comma 862 della legge finanziaria 2007 in tema di completamenti di interventi di programmazione negoziale. Infatti, le iniziative agevolate che non siano state ancora completate alla data di

scadenza delle proroghe concesse e che, alla stessa data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi (nella l.f. 2007 tale percentuale era il 30%), potranno essere completate entro il 31.12.2008. Entro il 30.6.2009, dovrà essere completata la relativa rendicontazione.

Comma 36

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il terzo (e non più settimo) esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Comma 37

Sarà verificata ogni triennio l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale ex art. 275 del regolamento sulla contabilità di Stato, ai fini di verificare ed accertare che sussistano ancora i presupposti, previsti dall'articolo 20, comma 3 della legge n. 468/178, per il proseguito di una loro permanenza nel bilancio dello Stato.

Comma 38

Sarà pertanto avviato, per le finalità del comma 37, un programma di ricognizione dei residui passivi di cui se ne farà promotore il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate e che si concluderà entro il 30 aprile. Tale ricognizione dovrà individuare i residui passivi, per i quali non sussistendo i presupposti per una loro permanenza, si dovrà procedere all'eliminazione dalle poste di bilancio.

Comma 39

Un decreto del Ministero dell'economia, di concerto con i ministri interessati, quantificherà l'ammontare degli stanziamenti in conto residui che si dovranno eliminare, i quali sono versati dalle amministrazioni interessate al bilancio dello Stato, nonché gli stanziamenti da iscrivere, in ossequio agli obiettivi di finanza pubblica da raggiungere, in fondi appositamente costituiti negli stati di previsione delle stesse amministrazioni. Fondi che serviranno per finanziare nuovi programmi di spesa o programmi già in itinere. Le modalità di utilizzo di tali fondi saranno disciplinati da decreti del Ministro dell'economia e finanze, su proposta del titolare del dicastero interessato, previo parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

Commi 40-42

Scatta un limite ai prelevamenti che si potranno effettuare dai conti aperti presso la Tesoreria dello Stato. Infatti, nel prossimo triennio 2008-2010, chi è titolare di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la citata tesoreria, non potrà prelevare dai propri conti ivi aperti, somme che siano superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, maggiorato del 2%. Il comma deroga all'osservanza di tali disposizioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali (tra cui, per espressa previsione, i consorzi cui partecipano gli ee.ll.), gli enti previdenziali, gli enti del Ssn, il CNEL, gli enti del sistema camerale, gli enti che gestiscono le aree naturali protette, l'ICRAM, l'INFS, le autorità portuali, nonché il Ministero dell'economia e finanze relativamente ai conti allo stesso trasferiti a seguito della trasformazione della cassa depositi e prestiti in società fiscali. Inoltre, sono escluse dalle predette disposi-

Segue da pag. 41

riva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI -

Radiotelevisione italiana SpA sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo

per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo

della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

Commenti

zioni, le Agenzie fiscali, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti relativi ad interventi di emergenza, nonché tutti i conti che siano stati istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Tutti gli altri soggetti, non contemplati nelle esclusioni di cui al comma 40, possono chiedere una deroga al vincolo di prelievo. Richiesta di deroga che dovrà essere accompagnata da effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della deroga ovvero il diniego della stessa (sia totale che parziale) è disposto con decreto dirigenziale. Le eccedenze di spesa, inoltre, cui sono state riconosciute le deroghe, dovranno essere riasorbite entro la fine dell'anno di riferimento (in pratica bisogna rientrare in carreggiata entro l'anno). Fanno eccezione le eccedenze di spesa legate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate da erogare al personale.

Per chi non riasorbe le eccedenze di spesa, per le quali ha ottenuto una deroga, si vedrà costretto, nell'anno successivo, ad effettuare spese previste esclusivamente da leggi o derivanti da contratti perfezionati, nonché quelle spese la cui mancata effettuazione è fonte di danno. Con provvedimenti del Ministro dell'economia saranno regolati i prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Comma 43

Si dispone la cancellazione delle disposizioni concernenti la parametrizzazione della retribuzione dei dirigenti, dei consulenti e dei titolari di incarichi con lo Stato al primo presidente della Cassazione (disposizioni che saranno riscritte, con vincoli più stringenti, nei commi a seguire).

Comma 44

Riscrive, in modo più completo, le disposizioni abrogate dal comma precedente. In questo comma non si fa più riferimento alla retribuzione ma si dispone che il tratta-

mento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, le agenzie, enti pubblici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o parziale prevalenza pubblica, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, nel territorio metropolitano, non possa superare il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione. Tale limite si applica espressamente ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai dirigenti, nonché ai presidenti e ai componenti di collegi ed organi di governo e di controllo di società non quotate. Sono esclusi da tale limite quelle attività di natura professionale e i contratti d'opera che abbiano ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. In parole povere, gli artisti Rai non sono soggetti a tale limite, altrimenti la superiorità Mediaset sarebbe dirompente. Prima di ricevere attuazione, comunque, ogni atto dovrà comunque preventivamente essere reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del relativo compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, fermo restando che dovrà essere comunicato al Governo e al Parlamento. Pesanti le conseguenze in caso di inadempienza. Infatti, in tal caso, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario dello stesso, sono tenuti al rimborso, per danno erariale, di una somma che sia pari a dieci volte l'ammontare eccedente la somma consentita (il trattamento economico del primo presidente della Cassazione). Sono previste rare ma motivate deroghe. Solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Tutte le amministrazioni coinvolte dalle disposizioni del presente comma, sono tenute

alla trasmissione preventiva dei relativi atti alla Corte dei conti. Le deroghe per le amministrazioni dello Stato possono essere concesse con dpcm nel limite massimo di 25 unità, che corrispondono alle posizioni di più elevato grado di responsabilità. Scatta anche l'obbligo dell'aspettativa per chi cumula particolari incarichi. Infatti, chi ha un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici, ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, controllate o collegate, e al tempo stesso sia componente degli organi di governo o di controllo dell'organismo o della società con cui si è instaurato il rapporto di lavoro, sarà collocato di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della sua iscrizione agli istituti previdenziali ed assistenziali (in pratica si sospende la maturazione della pensione). Le Autorithies e la Banca d'Italia sono due isole felici. Infatti, per Bankitalia e le autorità indipendenti tra tutte le disposizioni appena elencate si applicano solamente quelle relative alla pubblicità e alla trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti comunque superiori al tetto prefissato.

Comma 45

Per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti dovrà essere la stessa legge di riforma a perseguire i controlli sulla spesa, sulle retribuzioni e sugli emolumenti, tentando di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi e il loro contenimento, così come disposto dal comma precedente.

Comma 46

In tale comma si impone però un paletto. Infatti, per i soggetti a cui non si applica il comma 44, si prevede espressamente che il trattamento economico onnicomprensivo non possa superare il doppio di quello percepito dal primo presidente della Cassazione.

Comma 47

Sono salvi dagli effetti indicati al comma 44 i contratti di diritto privato in vigore alla data del 28 settembre 2007. Alcuni tagli però saranno automatici. Infatti, se il superamento del trattamento parametrato a quello del primo presidente della Cassazione o al doppio dello stesso, sia causato dall'essere titolare di uno o più incarichi, mandati o dall'esercizio di semplici cariche non privatistica, o derivi da rapporti di lavoro di natura non privatistica con le pubbliche amministrazioni statali, il trattamento stesso sarà decurtato, ogni anno, complessivamente del 25% della stessa eccedenza. Il taglio automatico cesserà solo al rientro nei parametri sanciti dalle disposizioni recate dai commi 44 e 46. Il comma dispone infine che la decurtazione annuale opera altresì se derivi dal cumulo di emolumenti derivanti da contratti di diritto privato. In tal caso, la decurtazione inizierà dall'ultimo incarico conferito.

Comma 48

Si precisa che le disposizioni contenitive della spesa per incarichi si applicano indistintamente a tutti i nuovi contratti e a quelli che saranno rinnovati per scadenza.

Comma 49

Ai rapporti di diritto privato si applicano senza alcuna eccezione, le forma obbligatorie di pubblicità e trasparenza già previsti dal comma 44.

Comma 50

Vanno obbligatoriamente comunicate alla commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi dei conduttori (di qualunque genere di trasmissione) della tivvù di Stato.

Comma 51

Il comma dispone la soppressione delle disposizioni relative al tetto dei maxi sti-

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli ar-

ticoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finan-

za pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per mate-

ria e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe,

complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilanci per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pub-

Continua a pag. 44

pendi dei manager di Stato, previste dalla comma 466 della finanziaria 2007, allacciandole alle novità in materia contenute nei commi 44 e 45 della presente legge.

Comma 52

Tutta la normativa recata dai commi dal 44 al 51, sarà oggetto di una relazione che il presidente del consiglio dei ministri dovrà presentare alle Camere entro il 30/9/2008. Tale relazione si fonderà sui dati ricavati da un rapporto di analisi e classificazione che sarà allo scopo predisposto dal Ministro dell'innovazione nella p.a. (in breve, se ne occuperà la funzione pubblica).

Comma 53

La corretta attuazione delle disposizioni relative all'erogazione del trattamento economico complessivo sarà comunque oggetto di relazioni della Corte dei conti, in sede di controllo successivo sulla gestione.

Comma 54

Publicità per i consulenti esterni della pubblica amministrazione. Il comma opera una revisione delle disposizioni contenute nel comma 127 della legge finanziaria 1997, disponendo che tutte le p.a., relativamente all'affidamento di incarichi di consulenza per le quali è previsto un compenso, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale il testo integrale dei provvedimenti, indicando altresì i soggetti perceptor, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Se non pubblicato, l'omissione comporta, per il dirigente preposto, l'illecito di disciplinare e la responsabilità erariale, individuando quale danno la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi non pubblicati sul sito internet.

Comma 55

Giro di vite anche per gli affidamenti di consulenze ed incarichi a soggetti esterni da parte degli enti locali. Il comma in esame infatti dispone che il loro affidamento po-

trà avvenire esclusivamente nell'ambito di un programma ex articolo 42, comma 2 lett. b9 del Tuel, che dovrà essere approvato (così sancisce la norma), dal consiglio comunale.

Comma 56

Nessuna discrezionalità nell'affidamento di consulenze o incarichi. Gli enti locali infatti, sono tenuti a disciplinare, all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione locale. Nel disciplinare, dovrà altresì essere indicato, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Pesanti le conseguenze in caso di inadempienza. Le violazioni alle disposizioni recate dal presente comma, infatti, costituiscono illecito disciplinare, nonché la determinazione di danno erariale (con obbligo, quindi, di informare la procura della magistratura contabile competente per territorio).

Comma 57

Gli enti locali dovranno comunicare, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente, le disposizioni regolamentari adottate, in ossequio alle disposizioni del comma precedente.

Comma 58

Un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che sarà emanato entro il 30 giugno 2008, individuerà, tra gli uffici o le strutture istituite presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio, nonché a tutela delle attività culturali, storiche e della salute, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza che siano ritenuti indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Dalla data di emanazione del

citato dpcm, tutti i restanti contratti di consulenza riferibili al personale di dette strutture, saranno soppressi. In ragione di ciò, le funzioni saranno espletate dalle direzioni generali competenti o vicini per materia. Il personale, dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è restituito all'amministrazione di appartenenza ovvero, con procedure di mobilità o comando, potrà essere inquadrato in uno degli uffici ministeriali in cui presta servizio.

Comma 59

Non si potrà più assicurare la responsabilità per danni erariali. Il comma, infatti, dispone la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da un ente pubblico che coprano il rischio degli amministratori qualora abbiano causato un danno all'erario nello svolgimento della propria funzione. Se già stipulati, tali contratti avranno vita breve, essendo validi solo sino al 30 giugno 2008. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere un simile contratto ovvero che proroghi il contratto in scadenza, nonché il beneficiario della copertura assicurativa, sono tenuti a rimborsare, quale vero e proprio danno erariale, una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel medesimo contratto.

Comma 60

Aggiunge una precisazione all'articolo 7, comma 7 della legge La Loggia, ove si prevede che è la Corte dei conti l'organo deputato a verificare il corretto perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Infatti, il comma in esame fa salva la potestà delle regioni a statuto speciale di prevedere, per il raggiungimento di tali finalità, l'adozione di particolari discipline. Inoltre, viene demandato alla Corte dei conti (è la sezione delle autonomie che pubblica i referti), nell'annuale referto sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali, di riferire anche dei

dati e delle informazioni che sono state raccolte in materia dalle sezioni regionali di controllo.

Comma 61

Stop ai rappresentanti delle regioni all'interno delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Chi fosse già stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 9 della legge n.131/2003 alla data dell'1.10.2007, resta in carica sino al termine del mandato (che è quinquennale). Chi invece fosse stato nominato con provvedimento successivo all'1.10.2007, cesserà dalla carica all'1.1.2008. Con effetto immediato da tale data dovrà altresì cessare la corresponsione di qualsiasi emolumento.

Commi 62-63

Le nuove molteplici funzioni cui è chiamata la Corte dei conti, soprattutto relative all'applicazione dei commi da 43 a 66 della legge finanziaria 2008, fanno sì che il Consiglio di Presidenza della Corte (l'organo di autogoverno della magistratura contabile), dovrà adottare, su proposta del Presidente della Corte stessa, i regolamenti necessari alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Al presidente della Corte spetta la formulazione delle proposte regolamentari, d'intesa con il segretario generale, nelle quali si dovranno definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando altresì i provvedimenti attuativi. Entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Corte dei conti, per il prossimo triennio, viene demandata la presentazione al Parlamento di una relazione sulle disposizioni appena evidenziate. Relazione che dovrà altresì mettere in luce quali strumenti siano necessari a garantire quell'autonomia e quella indipendenza che spetta alla Corte stessa garantita dalla carta costituzionale.

Comma 64

La pubblica amministrazione che ritenga

Segue da pag. 43

blica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è

finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli stru-

menti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a vale-re sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

12 - continua

Commenti

di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, espressi in sede di controllo di legittimità sugli atti, dovrà adottare, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi della magistratura contabile, un provvedimento motivato (della non ottemperanza) da trasmettere ai Presidenti delle camere, alla Presidenza del consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

Comma 65

La Corte dei conti, ai fini del referto per il coordinamento della finanza pubblica, potrà altresì definire programmi specifici di controlli, anche tenendo conto delle relazioni redatte dagli organi che esercitano il controllo interno o la vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, authorities indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Comma 66

Il personale statale non contrattualizzato (magistrati, ambasciatori, professori universitari, prefetti) che gode di un trattamento economico superiore a 53.000 euro annui, dal prossimo anno avrà un adeguamento nella misura piena del relativo indice, fermo restando che la misura del 70% dell'adeguamento retributivo, previsto dal comma 576 della l.f. 2007, opera solo per l'anno 2007.

Comma 67

Il Ministro dell'economia e finanze proseguirà il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, come previsto dalle disposizioni ex comma 480 della legge finanziaria 2007. Allo scopo, sarà adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, un atto d'indirizzo, con riferimento soprattutto alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il Governo è tenuto all'obbligo di riferire sullo stato e sui risultati ottenuti dal citato programma con apposito allegato da allegare al Dpef.

Commi 68-69

Parte la verifica sulle modalità di spesa e sull'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Infatti, entro il 15 giugno di ogni

anno, ogni Ministro dovrà trasmettere al Parlamento una relazione sullo stato della spesa e su quanto sia efficace l'allocatione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza. Relazione che dovrà altresì evidenziare l'efficienza dell'azione amministrativa svolta. Le tracce su cui dovrà fondarsi tale relazione, che si baseranno su un'istruttoria che ogni servizio interno dovrà svolgere, evidenzieranno (con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso) soprattutto diversi temi. Il primo è mettere in luce lo stato di attuazione delle direttive ex articolo 8 del dlgs n.286/199, con riguardo ai risultati conseguiti dalle strutture pubbliche in ossequio al perseguimento delle priorità politiche individuate da ogni singolo ministro e ottenuti in relazione alle risorse assegnate (umane e finanziarie) nonché evidenziare le linee di intervento su cui agire al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle strutture amministrative e di mettere in luce i casi di maggior successo che si sono ottenuti. Le relazioni dovranno altresì evidenziare gli adeguamenti normativi e amministrativi che si ritengono opportuni, in particolare modo tendenti alla soppressione o all'acorpamento di strutture che svolgono la stessa ovvero analoga funzione. Si dovrà inoltre sottolineare quali misure si ritengono necessarie per adeguare e razionalizzare le strutture e le funzioni amministrative nonché per le finalità tendenti alla base normativa per la nuova struttura del bilancio per missioni e programmi.

Tutta questa attività istruttoria sarà messa nero su bianco in opportune direttive che il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato dovrà predisporre entro il mese di gennaio e che saranno indirizzate ai servizi di controllo interno delle amministrazioni stesse. Lo stesso comitato ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione che le Camere trasmetteranno al Ministro per l'attuazione del programma di governo. A tale scopo, il comma dispone che il Comitato di cui sopra, d'intesa con i servizi di controllo interno,

opereranno fianco a fianco con la commissione tecnica per la finanza pubblica, col servizio studi della ragioneria generale dello Stato, e col Dipartimento della funzione pubblica.

Comma 70

Nella sua relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, la Corte dei conti dovrà altresì esprimere le sue valutazioni anche tenendo conto dei temi indicati al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, nonché delle priorità indicate dal Parlamento stesso.

Comma 71

Stato e regioni parleranno la stessa lingua. Si dispone infatti che il Governo promuova, in sede di conferenza Unificata, l'adozione di intese che individuino metodi di reciproca informazione che abbiano come finalità quella di verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni che appartengono ai diversi livelli territoriali. Dovranno pertanto svilupparsi procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica e metodi che rendano operativi gli scambi delle informazioni sui flussi finanziari e i dati statistici. Per tali motivi, si prevede espressamente che ai lavori della conferenza Unificata partecipi un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Commi 72-73

Il programma statistico nazionale comprenderà un'apposita sezione che concerne le statistiche sulle pubbliche amministrazioni, sulle società pubbliche o che siano controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Con l'istituzione di tale sezione si intende raccogliere e organizzare i dati inerenti al numero, alla natura giuridica, nonché alla dotazione di risorse umane e ai costi dei beni e dei servizi acquistati, anche alla luce di una comparazione da effettuare tra amministrazioni pubbliche, sia in ambito nazionale che internazionale. Il programma statistico nazionale, inol-

tre, comprenderà anche i dati utili a rilevare il grado di soddisfacimento della popolazione e delle imprese, con riferimento a settori e servizi pubblici che saranno individuati con metodo a rotazione. Per l'attuazione di tali disposizioni, si prevede che l'Istat emani una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo, con modalità telematiche, dell'informazione statistica e finanziaria. Dovranno essere pertanto uniformati metodi e strumenti. Per tale motivo, il comitato ex art. 17 del dlgs n.322/89 dovrà collaborare con il Cnipa affinché elabori degli standards appositi per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, per la raccolta condivisa delle informazioni, dei dati e per l'accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Le maggiori risorse che scaturiscono dagli adempimenti citati sono reperite dall'articolo 36 della legge n.146/1980. Si prorogano al 31.12.2008, i contratti di collaborazione attivati dall'Istat ai fini della rilevazione statistica.

Comma 74

Scatta l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di fornire i dati che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. L'obbligo viene altresì esteso ai soggetti privati per le rilevazioni che rientrano nel programma stesso e allo scopo individuati da una delibera del consiglio dei ministri. Ogni anno, su proposta del presidente dell'Istat e con delibera del consiglio dei ministri, viene definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione all'obbligo di fornitura. Il comma dispone altresì che i proventi delle sanzioni amministrative per violazione a tale obbligo, irrogate ai sensi dell'articolo 11 del dlgs n.322/1989, confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e serviranno alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008, l'undicesima il 7/1/2008, la dodicesima l'8/1/2008

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del

bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono

no esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto,

nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati

Continua a pag. 36

Commenti

Comma 75

La somma di 94,2 milioni di euro, come scaturisce dall'esecuzione della sentenza 28.6.2007 del Tribunale di Milano che ha condannato Gianpaolo Fiorani per le note vicende legate alla sua carica di amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, confluisce nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica, iscritto presso il Ministero dell'economia. La somma sarà pertanto versata nel bilancio dello Stato nell'anno 2008. La disposizione recata dal presente comma entra in vigore il giorno stesso in cui la legge finanziaria 2008 verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Comma 76

Gli incarichi di collaborazione e consulenza non potranno riguardare attività ordinarie e saranno attribuibili solo a soggetti come minimo dotati di laurea, dovendo possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Comma 77

Maggiore libertà di azione, per gli incarichi nei servizi di controllo e dei nuclei di valutazione. Non occorre particolare e comprovata specializzazione universitaria, né una procedura selettiva per l'individuazione, fermi restando, però, requisiti di professionalità desumibili dal curriculum. Lo stesso vale per i componenti del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Comma 78

Si conferma la possibilità, per le amministrazioni che assumono a tempo determinato di riservare una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di co.co.co., per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al-

la data del 29 settembre 2006.

Comma 79

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diviene la forma sostanzialmente esclusiva di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. La logica dell'articolo 36 del d.lgs 165/2001 viene sovvertita. Da norma che consentiva le forme flessibili, diviene norma che impone solo il tempo indeterminato, salve alcune eccezioni, tassativamente previste.

Le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa sono ammesse solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.

Nel caso delle «esigenze stagionali» la durata del contratto non è necessariamente di tre mesi, ma connessa alla durata della stagione, che può essere anche più lunga. La legittimazione al ricorso al contratto flessibile per esigenze stagionali risiede, ovviamente, nell'evidenziazione del fabbisogno lavorativo limitato nel tempo, connesso all'esigenza stagionale. È evidente che gli eventuali abusi potranno derivare solo da un'impropria connessione tra il contratto flessibile ed esigenze stagionali soltanto simulate.

Nel caso di esigenze diverse da quelle stagionali (da ricondurre a quelle tecniche, produttive ed organizzative previste dal d.lgs 368/2001 per il tempo determinato e dal d.lgs 276/2003 per la somministrazione di lavoro), la durata dei contratti flessibili non potrà essere superiore ai tre mesi. Le cause giustificative andranno evidenziate di volta in volta.

Non basterà, dunque, il mero rispetto del termine finale di tre mesi: il rapporto di lavoro di tipo flessibile dovrà, comunque, fare fronte ad esigenze lavorative limitate nel tempo e connesse alle ragioni giustificati-

ve, indicate prima.

Gli enti locali potranno sostituire con forme flessibili personale assente, ma solo per maternità. In questo caso, il contratto di lavoro dovrà contenere il nominativo del dipendente sostituito.

La stretta sul lavoro flessibile è tale che non sarà ammesso in alcun caso il rinnovo delle forme flessibili nei confronti del medesimo lavoratore; né sarà possibile utilizzare il medesimo lavoratore con una forma flessibile diversa da quella a suo tempo utilizzata.

Il rimedio ad esigenze temporanee ed eccezionali è, in via ordinaria, l'assegnazione temporanea (mediante distacco o comando) di personale di altre amministrazioni. In ogni caso, però, il periodo del distacco non potrà superare i sei mesi e non è rinnovabile.

La contrattazione collettiva viene privata della possibilità di modificare l'assetto del lavoro flessibile nella p.a., come determinato dalla novellazione dell'articolo 36 del d.lgs 165/2001.

Anche per gli Lsu c'è una stretta. Per controllare il loro utilizzo, le amministrazioni pubbliche trasmettono le convenzioni relative al loro utilizzo al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Resta, nel pubblico impiego, l'impossibilità della conversione giudiziale dei rapporti flessibili in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche laddove siano state violate disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego.

Il lavoratore assunto irregolarmente con forme flessibili ha diritto al risarcimento del danno. Gli emolumenti a lui dovuti, dunque, perdono la natura di controprestazione contrattuale e assumono natura risarcitoria, con accessori interessi e rivalutazione. Pertanto, le amministrazioni

debbono recuperare le somme pagate a titolo risarcitorio nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Sanzioni per le amministrazioni pubbliche che violino i vincoli al lavoro flessibile: viene introdotto il divieto di effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

In deroga alla stretta sulle assunzioni flessibili, resta la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato il personale adibito agli staff degli organi di governo, i dirigenti a contratto o, comunque, il personale preposto ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

I vincoli alle assunzioni mediante forme flessibili fin qui visti non si applicano agli uffici di staff agli organi di governo, compresi quelli degli enti locali. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

In deroga alle previsioni precedenti, potranno assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, con durata biennale e rinnovabili gli enti chiamati ad attuare programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 979/1982, 394/1991 e 10/1994.

Il contingente di personale da assumere sarà stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione della disposizione, il contingente è previsto in 150 dipendenti non di qualifica dirigenziale. La copertura del contingente avverrà prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro fles-

Segue da pag. 35

con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio li-

mitatamente ai casi in cui ricorrono urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del

provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543.» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del pa-

Commenti

sibile.

Per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno e che dispongano di una dotazione organica (di diritto) non superiore alle quindici unità, vi è una possibilità in più di avvalersi di contratti flessibili. Potranno, infatti, avvalersene per qualsiasi tipo di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Nel contratto di lavoro a termine va indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Viste le esigenze di organizzazione specifiche degli enti del Servizio sanitario nazionale, le figure infungibili appartenenti al personale medico, il personale infermieristico ed il personale di supporto alle attività infermieristiche, può essere assunto con forme flessibili. Ciò non solo per fare fronte alle esigenze di cui al comma 1 novellato dell'articolo 36, ma anche per sostituire lavoratori assenti o cessati dal servizio, se si verificano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso, gli enti del Ssn non potranno sfiorare i vincoli alla spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 296/2006.

Un'altra limitata deroga alla stretta sulle forme flessibili, deriva dalla possibilità concessa alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di contratti di lavoro flessibile, allo scopo di attuare di programmi o attività finanziate con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Comma 80

Dal 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs 165/2001 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con con-

tratti di co.co.co. non più nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, ma del 35%.

Comma 81

Per razionalizzare l'organizzazione amministrativa e contenere il lavoro straordinario, nelle amministrazioni statali si prevede di utilizzare tutte le tipologie flessibili di orario di lavoro.

In particolare, si punta al telelavoro e a sistemi quali l'orario annuale. La contrattazione integrativa individuerà le esigenze di attuazione di queste forme di orario di lavoro ed eventuali ricadute sui fondi del salario accessorio.

Comma 82

Sempre le amministrazioni statali, a partire dal 2008 dovranno contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario nel 90% delle risorse finanziarie relative all'anno finanziario 2007.

Comma 83

Per tutte le pubbliche amministrazioni varrà il divieto di erogare compensi per lavoro straordinario, in mancanza di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Comma 84

Le regole sull'orario flessibile e lo straordinario si applicheranno dal 2009 anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sarà possibile attraverso i fondi incentivanti e, dunque, i progetti di miglioramento qualitativo, reperire il finanziamento per fare fronte ad eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni.

Per tale scopo, gli istituti incentivanti dovranno specificamente essere dedicati a questi fini incentivanti.

Comma 85

Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero previste dall'articolo 17 del d.lgs 66/2003, si estendono al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento esclusivamente alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro.

Comma 86

Le assunzioni di magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, di ricercatori e la conversione in rapporti a tempo indeterminate che le amministrazioni sono state autorizzate a compiere da parte della legge finanziaria del 2007, nonché quelle autorizzate per tutte le amministrazioni statali dalla legge finanziaria 2005 possono essere effettuate entro la fine del prossimo mese di maggio. Tale disposizione consente alle PA statali di utilizzare questa possibilità anche per le parti che non sono state completate entro la fine dell'anno 2007. La possibilità è congegnata in modo assai ampio, comprende cioè anche il caso delle procedure che non sono state avviate.

Comma 87

Viene stabilito un principio di carattere generale per la validità delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego: la durata triennale. Questo principio riprende, ed estende a tutte le PA, le regole che si applicano negli enti locali sulla base di quanto dettato dal Dlgs n. 165/2001. Si stabilisce infine che la durata inferiore eventualmente stabilita dalle leggi regionali sia fatta salva.

Comma 88

Si ribadisce la previsione dettata dalla legge finanziaria 2007 per la quale le amministrazioni statali possono effettuare assunzioni entro il tetto di 75 mln di euro, escludendo ogni riferimento ai vincoli posti alla stabilizzazione di personale precario. In tale tetto sono comprese anche 15 assunzioni, di cui 3 per dirigenti, che viene autorizzato ad effettuare il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Comma 89

Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, cioè la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il corpo della Guardia di Finanza, il corpo di polizia penitenziaria ed il corpo forestale dello Stato sono autorizzate ad effettuare nuove assunzioni. Il limite è costituito da 80 mln di euro nell'anno 2008 e da 140 negli anni successivi a decorrere cioè dal 2009. La ripartizione di queste risorse sarà effettuata con uno specifico decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo. La disposizione conferma così, sulla scia delle previsioni dettate negli anni precedenti, una deroga ai vincoli poste alle assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle PA statali.

Comma 90

Il comma dispone il prolungamento di un anno del termine entro cui i dipendenti precari possono maturare il requisito dell'anzianità triennale ai fini della eventuale stabilizzazione. Tale termine viene infatti spostato dal 29 settembre 2006 al 28 settembre 2007, cioè alla data di approvazione da parte del Governo del progetto di legge finanziaria 2008. Tale spostamento interessa sia le stabilizzazioni che possono essere disposte da parte delle amministrazioni statali che quelle che possono essere disposte da parte degli enti locali e dalle regioni. Il nuovo requisito è pre-

trimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento au-

tonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegue i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegue i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il re-

quisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesti ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, me-

Continua a pag. 38

visto sia per il maturare della anzianità triennale che per quello della durata triennale dell'assunzione anche se effettivamente non è ancora maturato il triennio. Ricordiamo che in questo caso la stabilizzazione può essere disposta solo a decorrere dal momento in cui effettivamente tale periodo si è compiuto. La norma parla di contratti stipulati anteriormente, lasciando così aperto il dubbio se in tale ambito sono comprese anche le proroghe ed i rinnovi. Da evidenziare che la disposizione torna a disporre, come premessa di carattere generale, che occorre in ogni caso rispettare il vincolo delle «procedure selettive di natura concorsuale» ovvero di quelle previste da specifiche norme di legge. Si evidenzia cioè che in ogni caso il personale da stabilizzare deve essere scelto sulla base di procedure selettive, vincolo che ricordiamo essere posto dalla Costituzione. Non si fornisce alcuna indicazione che avalli la interpretazione che è stata fornita a partire dal mese di ottobre dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della funzione pubblica sulle stabilizzazioni negli enti locali, cioè che esse possono essere effettuate a condizione che almeno un analogo numero di assunzioni sia disposto dall'esterno e ciò al fine di corrispondere ai limiti che la Corte Costituzionale impone ai concorsi interni ed alle progressioni verticali.

Comma 91

Si stabilisce che il quinquennio precedente previsto per la maturazione del requisito della anzianità triennale, vincolo che costituisce insieme all'aver già maturato la anzianità triennale o al maturarla sulla base di un contratto stipulato entro il 28 settembre 2007 la condizione minima per potere accedere alla stabilizzazione, deve intendersi come un principio di carattere generale da applicare in materia di stabilizzazioni del personale precario e

quindi da applicare a tutte le amministrazioni pubbliche. Sulla base di questo criterio si consentono le stabilizzazioni di precari nel corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizione che i 120 giorni minimi prescritti devono essere effettivamente stati svolti nel quinquennio precedente. Si evidenzia che tale principio di carattere generale è riferito a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, quindi al quinquennio compreso tra il 2002 ed il 2006.

Comma 92

Si fissa come principio di carattere generale sia per le amministrazioni statali che per le regioni e gli enti locali la possibilità di continuare ad avvalersi, cioè a mantenere in servizio, del personale che si intende stabilizzare nelle more della effettuazione delle relative procedure. E ciò anche nel caso di scadenza del contratto o della sua proroga. Tale disposizione, per l'anno 2007, era dettata unicamente per le amministrazioni statali e la sua estensione alle altre amministrazioni era stata disposta in via interpretativa dal Dipartimento della funzione pubblica con la propria direttiva del 30 aprile 2007.

Comma 93

La disposizione consente una deroga rispetto ai principi di carattere generale per il personale stabilizzato nell'Arma dei carabinieri: si consente infatti che esso possa essere collocato anche in soprannumero. Da questa disposizione si evince che costituisce un principio di carattere generale che le stabilizzazioni debbano essere effettuate entro il tetto dei posti vuoti nella dotazione organica e che ogni deroga a questo principio, come già disposto per gli LSU, debba essere espressamente autorizzata.

Comma 94

Questa disposizione amplia ulterior-

mente la platea dei soggetti che possono essere interessati alle stabilizzazioni: il precedente comma 90 ha allungato al 28 settembre 2007 il termine entro cui può maturare il requisito della anzianità triennale; questo comma impone alla PA di darsi uno specifico programma per le stabilizzazioni ed estende la possibilità ai collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta di una novità di grande rilievo, visto che la legge finanziaria 2007 consentiva unicamente, per i cocco, l'obbligo della riserva per le assunzioni a tempo determinato disposte dalle stesse amministrazioni.

La norma si apre stabilendo il principio per il quale tutte le amministrazioni pubbliche «predispongono... piani per la progressiva stabilizzazione» del personale precario, piani che devono essere adottati nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008-2009 e 2010. Da evidenziare che la disposizione impone a tutte le PA questo adempimento, anche se ovviamente essa non impone alle stesse la scelta di stabilizzare il personale precario in servizio o che ha maturato i requisiti di anzianità triennale previsti dalla legge per potere accedere a questa opportunità. Il piano per la stabilizzazione deve essere adottato «sentite» le organizzazioni sindacali; formula che deve essere intesa come un vincolo a svolgere una procedura di informazione preventiva rafforzata, nel senso che occorre ascoltare le indicazioni provenienti dalle stesse, ovviamente senza alcun vincolo ad adeguarvisi. Un altro vincolo previsto è quello per cui sono da considerare fatte salve le intese che sono state eventualmente stipulate prima della data di entrata in vigore della legge, cioè prima del 1 gennaio 2008. Vengono citati come punti di riferimento per tali intese i commi 558 e 560 della legge finanziaria 2007, che sono i commi che consentono la stabi-

lizzazione dei precari da parte degli enti locali e la riserva nei concorsi per le assunzioni a tempo determinato per i cocco. Il termine per l'adozione dei piani per la stabilizzazione è fissato per il prossimo 30 aprile; esso deve essere considerato come ordinario, visto che non è prevista alcuna sanzione. Tale piano non può in alcun modo comprendere il personale dirigenziale e deve essere formulato tenendo conto della data in cui matura eventualmente il requisito minimo di anzianità previsto, quindi anche con cadenze differenziate. Possono, in primo luogo, essere compresi in questo piano i dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti, ivi compresi quelli di cui le amministrazioni hanno deciso di continuare ad avvalersi nelle more del processo di stabilizzazione. E possono essere inclusi, elemento di novità, anche i collaboratori coordinati e continuativi che sono in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè allo 1 gennaio 2008, e che hanno maturato i requisiti di anzianità triennale previsti. Tali requisiti sono dati dall'aver avuto un rapporto che sia durato per almeno 3 anni presso la stessa amministrazione nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, cioè dopo il 28 settembre 2002. Questo rapporto non deve necessariamente essere stato continuativo, ma comunque deve essere avvenuto esclusivamente con l'amministrazione che può procedere alla stabilizzazione. Sono fatte salve le procedure di assunzione a tempo determinato che sono state nel frattempo eventualmente disposte dalle amministrazioni. Da sottolineare che vengono espressamente esclusi da questa possibilità i co.co.co. che sono stati utilizzati negli uffici di staff degli organi politici e coloro che svolgono compiti di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Comma 95

Segue da pag. 37

dianze concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono ammessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non con-

vertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzioni di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di par-

ticolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per

il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calligraphi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, ar-

chivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

Commenti

Questa disposizione stabilisce che possono continuare ad essere utilizzati dalle PA non solo, come già previsto dal comma 92, i dipendenti a tempo determinato che l'ente ha deciso di stabilizzare, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi che le amministrazioni hanno assunto a tempo determinato a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla legge finanziaria 2007.

Comma 96

Viene confermata, e meglio specificata, la possibilità già prevista dalla legge finanziaria 2007 di disporre altre forme di stabilizzazione del personale precario, in particolare di quello che non rientra negli ambiti definiti dai precedenti commi, ed in particolare da quello n. 94. Questa possibilità, come peraltro già nelle indicazioni della legge finanziaria 2007, non è immediatamente applicabile, ma è subordinata alla emanazione di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A differenza di quanto previsto dai commi 418 e seguenti della legge finanziaria 2007, vengono definiti in modo preciso i requisiti minimi che devono essere posseduti. In primo luogo si sancisce, con il che si conferma che siamo dinanzi ad un principio di carattere generale, che occorre possedere il requisito minimo della anzianità triennale presso la stessa pubblica amministrazione. Tale anzianità può essere maturata anche in modo non continuativo. Il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere emanato «inderogabilmente» entro il prossimo mese di marzo, ricordiamo che anche la legge finanziaria 2007 prevedeva che i requisiti e le procedure per la stabilizzazione dovessero essere dettate in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il mese di aprile 2007, termine che non è stato però rispettato, visto che tale provvedimento non è stato adottato. Questa possibilità di stabilizzazione riguarda personale interessato da altre «tipologie contrattuali di lavoro flessibile», cioè diverse dalle assunzioni a tempo determinato e dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il citato provvedimento

dovrà inoltre disciplinare i requisiti professionali, la durata minima della esperienza professionale e le modalità di valutazione da utilizzare nelle prove selettive che devono necessariamente essere disposte. Si stabilisce inoltre che questi dipendenti siano assimilati ai fini della stabilizzazione ai collaboratori coordinati e continuativi.

Comma 97

Si dispone un impingimento di 20 mln di euro all'anno, a partire dal 2008, del Fondo per la stabilizzazione del personale precario. Tali risorse si aggiungono a quelle già previste dal comma 417 della legge finanziaria 2007, cioè 5 mln di euro all'anno ed i proventi derivanti dai risparmi sul debito pubblico ottenuti attraverso l'incameramento dei conti bancari dormienti e dei maggiori dividendi versati allo Stato dalle società pubbliche. Si stabilisce nel contempo che queste risorse non siano però limitate, come nella legge finanziaria 2007, a finanziare unicamente queste forme ulteriori di stabilizzazione, cioè quelle attivate attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 96, ma che esse debbano finanziare tutte le forme di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2008.

Comma 98

La disposizione indica le preferenze che debbono essere seguite per le assunzioni di personale autorizzate dalla legge finanziaria nelle varie forze di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria e corpo forestale). In primo luogo, si devono assumere i volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali e che hanno completato il periodo di ferma. Dopo di che si devono bandire concorsi riservati per i volontari in ferma prefissata di un anno, in rafferma annuale. I vincitori di questi concorsi riservati vengono ammessi direttamente in servizio nelle forze di polizia.

Comma 99

Si autorizza l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici a con-

tinuare ad utilizzare per tutto l'anno 2008 il personale in servizio alla data del 28 settembre 2007, cioè al momento della approvazione da parte del Governo della proposta di legge finanziaria 2008. Questa opportunità viene offerta sia per il personale assunto a tempo determinato che per quello destinatario di contratti di collaborazione. Viene posto il tetto di spesa, quella sostenuta nell'anno 2007 e si stabilisce che gli oneri siano posti a carico della stessa Agenzia.

Comma 100

Viene ripetuta una disposizione di salvaguardia prevista da tutte le precedenti leggi finanziarie. I contratti di formazione e lavoro che non sono stati trasformati in assunzioni a tempo indeterminato possono essere prorogati per tutto l'anno 2008. Tale disposizione riguarda, è stato già chiarito con riferimento alle norme degli anni passati, solo quei dipendenti che le amministrazioni hanno deciso di assumere a tempo indeterminato.

Comma 101

La disposizione ha un carattere completamente innovativo: le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientrano entro i vincoli posti alle nuove assunzioni. Siamo dinanzi ad un principio che modifica le regole precedenti: si estende infatti l'ambito delle assunzioni che sono interessate dai limiti posti dalla normativa, mentre in precedenza queste trasformazioni erano fuori dall'ambito delle nuove assunzioni. Questo vincolo si estende anche alle modalità previste per le assunzioni. La disposizione stabilisce infine che prima di effettuare una nuova assunzione a tempo pieno le amministrazioni debbano necessariamente dare la precedenza al personale assunto in part time che ha fatto richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

Comma 102

Si fissa il tetto per le assunzioni a tempo indeterminato del complesso delle amministrazioni statali, tetto che quindi non si applica agli enti locali per i quali conti-

nuano a valere le regole previste dalla legge finanziaria 2007, con la differenziazione tra enti soggetti o meno al patto di stabilità. Tale tetto è fissato in termini di spesa: gli oneri per le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno nel 2008 superare il 60% della spesa per le cessazioni di personale che sono complessivamente intervenute nel corso dell'anno 2007.

Comma 103

Le amministrazioni dello Stato, per potere essere autorizzate ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, dovranno preventivamente dimostrare che gli oneri siano effettivamente non superiori al 60% dei costi del personale cessato nell'anno 2007.

Comma 104

La disposizione costituisce una deroga dal tetto per le assunzioni a tempo indeterminato che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad effettuare. Si stabilisce infatti che esse, previa specifica autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, possano effettuare entro una cifra che complessivamente non deve superare i 75 mln di euro a regime. Tali autorizzazioni saranno subordinate alla presenza di effettive esigenze di natura indifferibile ed il relativo fondo viene attivato in 25 mln di euro per l'anno 2010 ed in 75 mln di euro per l'anno 2011.

Comma 105

Viene spostato di un anno, cioè al 2011, il periodo in cui tutte le Pubbliche Amministrazioni potranno effettuare nuove assunzioni di personale esclusivamente entro il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e non sulla base dei vincoli più stringenti che per la gran parte delle PA sono posti dalle leggi finanziarie.

Comma 106

Viene offerta una ulteriore possibilità di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi. A tali soggetti infatti le amministrazioni statali potranno riservare fino al 20% dei posti che mettono a con-

stali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato

per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296

del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento

di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggruppamento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle

Continua a pag. 40

corso per le assunzioni a tempo indeterminato. Tale tetto si aggiunge a quello del 20% previsto per le stabilizzazioni di dipendenti a tempo determinato. Questa possibilità è riservata ai co.co.co. che hanno maturato nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007 una anzianità di almeno 3 anni presso lo stesso ente, ma entro il quinquennio precedente. Tale periodo può anche non essere stato continuativo. Il requisito della anzianità triennale deve maturare sulla base di contratti che devono essere stati stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, cioè al momento della presentazione della proposta di legge finanziaria da parte del Governo. Si offre inoltre alle amministrazioni la possibilità di riconoscere questo punteggio come anzianità di servizio maturata nei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato banditi.

Comma 107

Si stabilisce una deroga al tetto delle assunzioni a tempo indeterminato posto per le amministrazioni statali. Viene infatti autorizzata l'assunzione di 400 dipendenti di posizione economica B3 per il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di aumentare la possibilità di fruizione dei beni archeologici, culturali ecc.

Comma 108

Si stabilisce una ulteriore deroga al tetto alle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni statali sempre in favore del Ministero per i beni e le attività culturali. Viene infatti autorizzata l'assunzione di 100 dipendenti di posizione economica C1 con la finalità di rafforzare le strutture tecnico amministrative preposte alla tutela del paesaggio, dei beni architettonici e culturali.

Comma 109

Nella dotazione organica del Ministero per i beni culturali ed ambientali si deve tenere conto delle nuove assunzioni che i precedenti due commi autorizzano. Tali posti devono essere comunque compresi entro la dotazione organica rideterminata in diminuzione dei costi ai sensi delle previ-

sioni dettate dalla legge finanziaria 2007.

Comma 110

Si finanziano i nuovi oneri conseguenti alle autorizzazioni alle assunzioni di personale disposte in favore dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali sulla base delle risorse stanziare dalla legge finanziaria 2007 in favore dello stesso dicastero per progetti di intervento.

Comma 111

Si stabilisce una ulteriore deroga alle assunzioni. Questa volta essa è dettata in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per proseguire nella utilizzazione, entro il tetto di spesa di 2 mln di euro, del personale precario attualmente in servizio che non è interessato dai processi di stabilizzazione. Tali risorse derivano dalla autorizzazione alla utilizzazione per questa finalità del Fondo per le crisi di mercato.

Comma 112

Viene prevista la possibilità di assunzione diretta dei dipendenti delle Poste e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche in cui essi prestano attualmente servizio in posizione di comando. Tale possibilità riguarda il personale il cui periodo di comando è stato già prorogato ai sensi delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007 e nel decreto di proroghe sempre del 2007. Tale inquadramento può essere effettuato tanto presso le amministrazioni nelle quali prestano attualmente servizio quanto in altre pubbliche amministrazioni. Esso può avvenire sia come mobilità volontaria, che come dichiarazione di eccedenza che come collocamento obbligatorio del personale in disponibilità. Tali assunzioni possono essere effettuate per i posti vacanti in dotazione organica. Si dispone infine la proroga degli attuali periodi di comando fino al completamento delle procedure e comunque non oltre la fine dell'anno 2008.

Comma 113

Gli enti locali soggetti al patto di stabi-

lità e le Agenzie regionali per l'ambiente possono stabilizzare il personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (anzianità, titolo di studio e svolgimento di prove selettive) che è utilizzato dagli stessi enti per l'attuazione del progetto «Ambiente» e di quello operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. Tale personale è quello che è già stato selezionato dal Ministero dell'ambiente,

Comma 114

La disposizione stabilisce che le modalità di utilizzazione del personale utilizzato per missioni all'estero per attività che, a seguito delle particolari competenze tecniche richieste, non possono essere svolte dal personale dipendente, siano dettate con un decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'economia e delle riforme ed innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto dovrà essere emanato entro la fine del prossimo mese di giugno.

Comma 115

Per gli enti del servizio sanitario nazionale viene rafforzata la previsione in base alla quale essi possono effettuare stabilizzazioni di personale precario, da prevedere nell'ambito del programma annuale di revisione delle dotazioni organiche. Si stabilisce inoltre che, ai fini del reclutamento della dirigenza, le aziende del servizio sanitario nazionale debbano calcolare il punteggio acquisito dal personale che ha prestato servizio presso lo stesso ente, ivi comprese le assunzioni flessibili e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Comma 116

Il comma fissa i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio. Esse, viene ricordato ai sensi delle previsioni di carattere generale dettate dall'articolo 30 del Dlgs n. 165/2001, devono essere precedute dall'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Il loro tetto massimo è fissato,

in termini di spesa, nel 70% di quella del personale cessato dal servizio nell'anno precedente se l'indice di equilibrio economico-finanziario è inferiore a 35; nel 35% di tale spesa se l'indice è compreso tra 36 e 45 e nel 25% se l'indice è superiore a 45.

Comma 117

Per la determinazione dell'indice di equilibrio economico-finanziario si rinvia al decreto del Ministero delle attività produttive dello 8 febbraio 2006.

Comma 118

Il tetto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dell'Unione camere è fissato nel 70% degli oneri per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Comma 119

Viene concessa una deroga per l'assunzione di 22 educatori professionali da inquadrare nella posizione economica C1 del Ministero della giustizia e da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. Tali unità sono tratte dalla graduatoria degli idonei dello specifico concorso. La disposizione stanza le risorse necessarie.

Comma 120

La norma consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa per il personale. Tale possibilità è subordinata alla presenza contemporanea di 3 condizioni: avere rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; non superare come volume di spesa per il personale in servizio il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; non superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti disestati. In tal modo si consente a queste amministrazioni, che ricordiamo non hanno vincoli numerici alle assunzioni di personale, di potere fare fronte alle proprie esigenze di carattere strutturale. Il rispetto delle condizioni deve essere previsto per tutti e tre i

Segue da pag. 39

attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono co-

munque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite as-

segnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso».

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni,

corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente di-

chiarato permanentemente inadoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al com-

Commenti

fattori previsti dalla norma.

Comma 121

La norma consente agli enti locali non soggetti al patto di stabilità di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa per il personale. Tale possibilità è consentita a condizione che siano rispettate le seguenti due condizioni: la spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato non deve superare il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e non si deve superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%. Anche in questo caso ambedue i parametri devono essere conseguiti.

Comma 122

Viene prevista una limitazione alla assegnazione di rivendite di tabacchi in favore dei soggetti interessati da processi di privatizzazione che hanno interessato i depositi; ciò viene consentito esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso.

Comma 123

La disposizione prevede una forma di tutela per i congiunti più stretti dei lavoratori che sono morti per infortuni sul lavoro e/o che sono morti a causa dell'aggravamento delle condizioni di mutilazioni o infermità verificatesi a seguito di incidenti sul lavoro per i quali si è dato luogo alla erogazione di un trattamento di rendita. Questi soggetti sono compresi tra quelli nei cui confronti matura il diritto al collocamento obbligatorio.

Comma 124

Viene prevista la possibilità di autorizzare piani di mobilità del personale dipendente per le amministrazioni statali.

Questi piani possono essere anche intercompartimentali. Essi devono mirare al soddisfacimento di due esigenze: la prima è quella di ricollocare il personale pubblico che è in condizioni di esubero; la seconda è quella di dare risposta alle esigenze delle amministrazioni che presentano rilevanti buchi nella dotazione organica. Questi piani devono essere autorizzati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato. Essi hanno come arco temporale di riferimento il biennio 2008-2009 e possono essere autorizzati sulla base di una valutazione di compatibilità degli oneri con gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale.

Comma 125

Nell'ambito dei piani di mobilità di cui al precedente comma sono definiti anche le modalità ed i criteri dei trasferimenti. Essi possono inoltre comprendere anche disposizioni per la formazione. Gli oneri devono essere compresi nei tetti alla spesa per il personale e si devono rispettare le prescrizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Comma 126

Viene prevista, analogamente ai piani di mobilità di cui ai precedenti commi, la possibilità di ricollocare i marescialli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che sono in esubero presso le Forze di polizia. A tal fine viene istituito un ruolo speciale ad esaurimento. Questa possibilità è subordinata alla selezione, che deve essere effettuata anche tenendo conto delle effettive esigenze. Le forme di trattamento economico e giuridico vengono definite nell'ambito di un piano di mobilità, che deve anche definire i profili finanziari, fermo restando che non possono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 127

Viene prevista la possibilità di ricollocare presso altre pubbliche amministrazioni il personale docente che è stato dichiarato permanentemente inadoneo all'insegnamento. A questo fine si stabilisce che detto personale sia inserito in un ruolo speciale ad esaurimento. I criteri per la individuazione dei profili professionali nei quali collocare queste unità sono definiti sulla base di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle more della definizione di un contratto collettivo nazionale quadro per l'equiparazione dei profili professionali del personale pubblico. Le modalità di utilizzazione di questo personale sono definiti nell'ambito di specifici piani di mobilità, ivi compresi gli aspetti economici.

Comma 128

Si prevede la possibilità, per il Ministero della giustizia, di attivare forme di mobilità, anche intercompartimentale, purché il personale provenga da amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, in modo da coprire le esigenze degli uffici giudiziari. La mobilità si realizza, se possibile, attraverso i piani previsti dal precedente comma 124; in tal caso la loro sottoscrizione equivale all'espressione del consenso per la mobilità volontaria. Inoltre viene autorizzata la possibilità di coprire temporaneamente i posti vuoti utilizzando le procedure di comando, anche in questo caso è possibile attivare le intese con amministrazioni non comprese nel comparto.

Comma 129

Per facilitare la mobilità del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni viene attivata una specifica banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. In tale archivio sono raccolte le

informazioni sul personale e sulle amministrazioni interessate a questi processi.

Comma 130

La banca dati della offerta e della domanda di mobilità per le Pubbliche Amministrazioni viene definita come banca dati di interesse nazionale, ai sensi delle previsioni dettate nel cd codice dell'amministrazione digitale. Il che comporta l'obbligo di rispetto dei vincoli ivi previsti per tutti i soggetti pubblici.

Comma 131

La disposizione stabilisce la copertura dei maggiori oneri derivanti per le amministrazioni statali dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007. Vengono stanziati a carico dei bilanci degli anni 2008 e 2009 le risorse economiche necessarie.

Comma 132

Viene prevista la copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto del personale della scuola, sempre per il biennio economico 2006-2007 a seguito delle intese ivi raggiunte per la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale docente.

Comma 133

Sono stanziati le risorse per consentire la corresponsione dei corrispondenti aumenti del trattamento economico del personale statale in regime di diritto pubblico, cioè quello non contrattualizzato, destinando espressamente una parte ai dipendenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Comma 134

Ulteriori risorse sono destinate per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia al fine di valorizzarne i compiti

ma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007

dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di

cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrisponden-

ti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui

al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compa-

Continua a pag. 42

svolti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nozione da intendere in senso lato. Queste risorse sono destinate anche al finanziamento dei maggiori oneri per i buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe del lavoro straordinario.

Comma 135

Ulteriori risorse sono destinate in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento della operatività e funzionalità del soccorso pubblico.

Comma 136

Ulteriori risorse aggiuntive sono destinate, sempre in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per dare concreta attuazione a quanto stabilito dal patto per il soccorso pubblico.

Comma 137

I maggiori oneri derivanti per gli enti locali soggetti al patto di stabilità dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 non sono considerati tra le somme su cui calcolare il rispetto del patto di stabilità.

Comma 138

Si assicura la copertura economica dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali. A tal fine si stabilisce che annualmente una quota di 5 mln di euro viene destinata a finanziare i maggiori oneri che saranno sopportati dagli enti non soggetti al patto di stabilità. Per gli enti soggetti al patto di stabilità i maggiori oneri saranno finanziati con forme di razionalizzazione del trattamento economico in godimento. Si stabilisce in termini generali che si debba dare piena attuazione al principio della onnicomprensività del loro trattamento economico accessorio.

Comma 139

Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del CCNL per il biennio economico 2006-2007 del personale della sanità, vengono autorizzati incrementi dei trasferimenti statali in misura corrispondente.

Comma 140

Gli oneri per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali i maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato. Questa disposizione non si applica agli enti locali soggetti al patto di stabilità ed alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.

Comma 141

Tutte le somme destinate ad amministrazioni pubbliche per il finanziamento dei maggiori oneri determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 sono comprensivi anche degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

Comma 142

Si ribadisce, come in ogni legge finanziaria, che la misura degli aumenti corrisposti al personale statale per il biennio economico 2006-2007 costituisca il tetto degli incrementi che i comitati di settore possono autorizzare per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle statali.

Comma 143

Si fissa il tetto degli aumenti che, per il biennio economico 2008-2009, possono essere riconosciuti al personale dipendente dalle amministrazioni statali e si stanzi-

no le relative risorse.

Comma 144

Viene stabilito il tetto per gli aumenti del personale di diritto pubblico per il biennio economico 2008-2009 e si stanziavano le relative risorse.

Comma 145

Tutte le somme destinate al personale dipendente delle amministrazioni statali per il finanziamento dei maggiori oneri determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2008-2009 sono comprensivi anche degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

Comma 146

Si fissa, nella stessa misura prevista per il personale statale, il tetto per gli incrementi dello stipendio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vincolando i comitati di settore ad attenersi a tale tetto nelle autorizzazioni al rinnovo dei contratti stessi. Si stabilisce che questi oneri siano posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni.

Comma 147

Si impegnano le parti a che, nel rinnovo del contratto dei dipendenti della scuola per il biennio economico 2008-2009, venga riesaminata la posizione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo trasferito dagli enti locali, al fine di giungere ad una loro completa equiparazione con il resto del personale del comparto.

Comma 148

Viene incrementato di 5 mln di euro all'anno a partire dal 2008 il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del personale dipendente

dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno. Tale incremento serve a far fronte ai nuovi complessi compiti di istituto attribuiti, in particolare a seguito della entrata in vigore delle nuove norme per la depenalizzazione e l'immigrazione.

Comma 149

Vengono stanziati 9 mln di euro all'anno, a partire dal 2008, per il rinnovo del contratto dei dipendenti della carriera prefettizia.

Comma 150

Vengono dettate le modalità di copertura degli aumenti disposti in favore dei dipendenti del Ministero dell'Interno, sia per quelli della Amministrazione civile che per quelli della carriera prefettizia.

Comma 151

Le dotazioni di spesa corrente per le singole misure previste da specifiche norme di legge sono inserite in una tabella allegata alla legge e che deve esserne considerata come parte integrante. Si prevede una riduzione di 190 mln di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 320 mln di euro per l'anno 2010.

Comma 152

Le dotazioni di spesa in conto capitale per l'applicazione di specifiche previsioni di legge sono contenute in una tabella allegata alla legge.

Comma 153

Si dispongono riduzioni di spesa rispetto a quanto previsto da alcune norme di legge; il loro nuovo importo è contenuto in una specificata tabella allegata alla legge.

Comma 154

In una specifica tabella sono indicate le autorizzazioni di spesa relative a norme di legge che hanno carattere pluriennale.

Segue da pag. 41

tibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla note-

vole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli

anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quarter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come ridefinito dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Commenti

Comma 155

Le amministrazioni, in relazione ai nuovi importi dei fondi attribuiti in applicazione di misure di legge, possono assumere impegni per il futuro; in tali importi devono essere comprese anche le risorse che sono state già utilizzate negli anni precedenti a carico di queste disposizioni.

Comma 156

In uno specifico allegato sono riassunte le correzioni che la legge finanziaria apporta a quanto previsto da specifiche norme di legge.

Comma 157

Vengono ridotti gli importi del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura di 487.309.000 eu-

ro per il 2008, di 556 mln di euro per il 2009 e di 280 mln di euro per l'anno 2010 e gli anni seguenti.

Comma 158

Si dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa.

Comma 159

Per il finanziamento parziale, nella misura di 15 mln di euro sui 55 previsti, per le nuove convenzioni per le attività socialmente utili, la copertura è data dall'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Comma 160

Vengono incrementati di 2 mln di eu-

ro per l'anno 2008 i trasferimenti correnti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Comma 161

Con apposito prospetto allegato alla legge finanziaria sono indicate le modalità di copertura dei maggiori oneri da essa determinati.

Comma 162

Le norme della legge finanziaria costituiscono, nel loro insieme, disposizioni di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, valgono come misure di principio per le regioni e per gli enti locali.

Comma 163

Le norme della legge finanziaria so-

no applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute negli statuti di questi livelli istituzionali.

Comma 164

La legge finanziaria entra in vigore il giorno 1 gennaio 2008.

Entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quanto disposto dall'articolo 2 comma 13 in tema di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per l'estinzione anticipata dei prestiti e dall'articolo 3, comma 36, in tema di utilizzazione di somme del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 1

Commi 1-17; 19-32	Antonio Montemurro
Commi 33-35	Duilio Liburdi
Commi 18, 63-64, 77-80, 118-123, 155-165, 209-216, 261-271, 363-366	Franco Ricca
Commi 36-62	Norberto Villa
Commi 65-76	Roberto Lenzi
Commi 81-117	Andrea Bonghi
Commi 124-154	Sergio Mazzei
Commi 166-208	Antonio Montemurro
Commi 209-260	Sergio Mazzei
Commi 272-294	Fabrizio G. Poggiani
Commi 295-344	Antonio G. Paladino
Commi 345-362	Sergio Mazzei
Commi 367-374	Fabrizio Vedana

GLI AUTORI DEI COMMENTI

Commi 375-387 Giuseppe Rambaudi

ARTICOLO 2

Commi 1-54	Achille Maccapani
Commi 55-81	Antonio G. Paladino
Commi 82-90	Antonio Ciccia
Commi 91-135	Fabrizio G. Poggiani
Commi 136-178	Bruno Pagamici
Commi 179-203	Roberto Lenzi
Commi 204-274	Antonio G. Paladino
Commi 275-292	Achille Maccapani
Commi 293-303	Fabrizio Losco
Commi 304-347	Olga Bussinello

Commi 348-410	Marilisa Bombi
Commi 411-436	Antimo Di Geronimo
Commi 437-451	Antonio Ciccia
Commi 452-487	Marilisa Bombi
Commi 488-553	Daniele Cirioli
Commi 554-563	Olga Bussinello
Commi 564-642	Luigi Oliveri

ARTICOLO 3

Commi 1-18	Antonio G. Paladino
Commi 19-21	Nino Ferrelli
Commi 22-75	Antonio G. Paladino
Commi 76-85	Luigi Oliveri
Commi 86-164	Giuseppe Rambaudi